

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 dicembre 2020

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

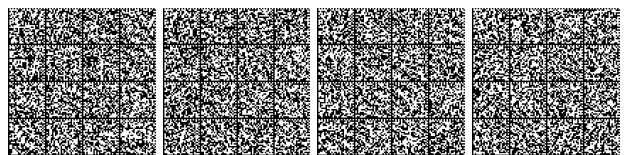
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 46/L

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023.**

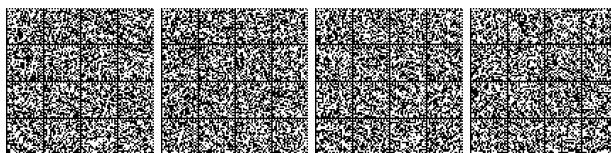




S O M M A R I O

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.

<i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.</i> (20G00202).....	Pag. 1
ALLEGATI	» 231
LAVORI PREPARATORI.	» 510





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

3. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della



Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.

6. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

7. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui

al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021.

8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è sostituito dal seguente:

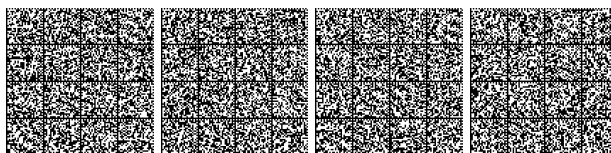
«2. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020».

9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi



restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 10 a 13 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma *Next Generation EU*.

16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

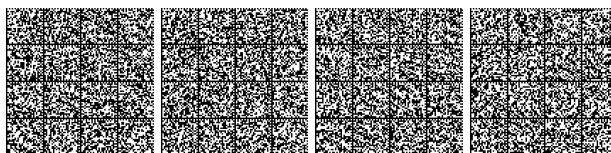
17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazio-

nale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma *Next Generation EU*.

20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costi-



tuisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

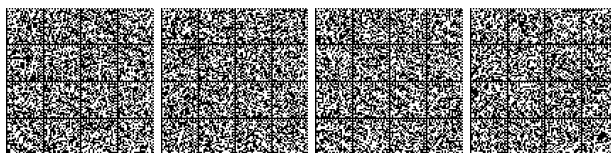
23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

24. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.

25. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: « nascita del figlio » sono aggiunte le seguenti: « , anche in caso di morte perinatale ».

26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subi-



scono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio ».

27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

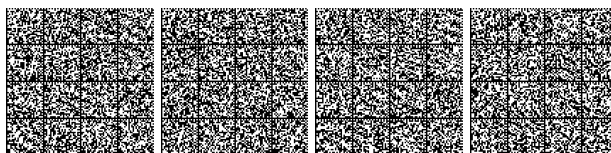
28. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto

dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di congruaggio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.

31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, il termine di cui all'articolo 16-*quinquies*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla



legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.

33. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2021 ».

34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

35. L'esonero di cui al comma 34 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associa-

zioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

38. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021 »;



b) il secondo periodo è soppresso.

39. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 2020 e 2021 ».

40. La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

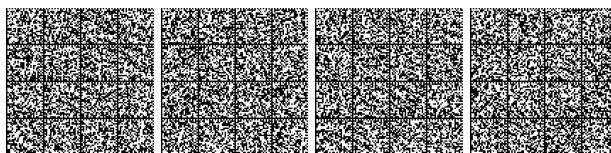
41. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

42. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico. La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea ».

43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 42, può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.



45. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti:

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;

d) arte, attività e beni culturali.

46. I soggetti di cui al comma 44 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

47. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in re-

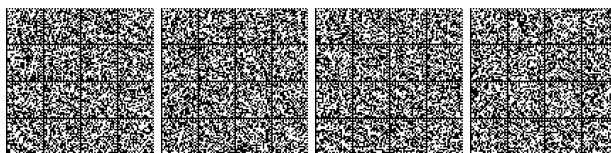
gime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

50. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto le-



gislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

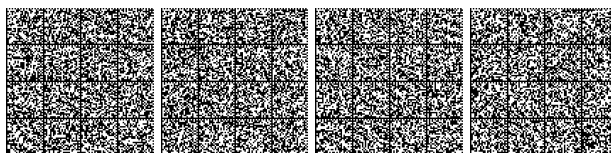
2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 ».

51. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi.

53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile



1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di cui al comma 56.

55. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

56. Per le finalità di cui ai commi da 51 a 57 e al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.

57. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».



58. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2-bis, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2021 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 », le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2021 », le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16.000 euro », le parole: « anno 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 » e le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2021 ».

59. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

60. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione ».

61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di pre-

visione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 62.

62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un *bonus* idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

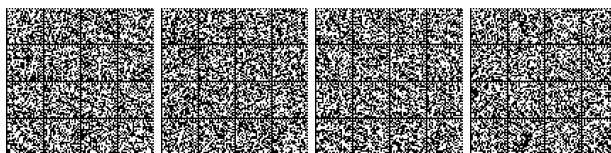
63. Il *bonus* idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

64. Il *bonus* idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-



creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

66. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « di pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 »;

2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente »;

b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale »;

c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o

di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A »;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, » sono inserite le seguenti: « nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, »;

e) al comma 3-bis, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;

g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza »;

h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al



comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione »;

i) al comma 5, dopo le parole: « 26 agosto 1993, n. 412, » sono inserite le seguenti: « ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, » e dopo le parole: « pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 »;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende ri-

ferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare »;

m) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 »;

n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche »;

o) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 9, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) »;

p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole »;

q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera ri-



spettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: *a)* non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; *b)* preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; *c)* garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera *a)* »;

r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« *14-bis.* Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *superbonus* 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici" ».

67. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

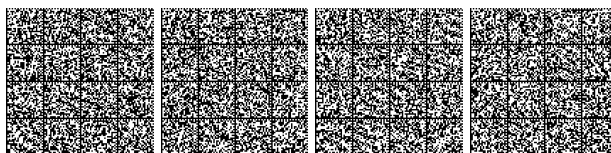
« *7-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che so-

stengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119 ».

68. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio ».

69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Mini-



stero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell'anno 2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.

73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione

del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72.

74. L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.

75. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.

76. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2021 ».

77. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle



spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

78. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

79. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.

82. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno

2020, n. 47, è sostituito dal seguente: « La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ».

83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 ».

84. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è così modificata:

a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di in-



vestimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;

b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

85. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 84.

86. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

87. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « o di città metropolitana » sono inserite le seguenti: « e dei comuni ove sono situati santuari religiosi »;

b) alla lettera a), dopo le parole: « comuni capoluogo di provincia » sono inserite le seguenti: « e per i comuni ove sono situati santuari religiosi ».

88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai comuni capoluogo di provincia o

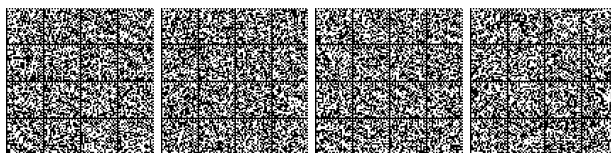
di città metropolitana, le disposizioni del medesimo comma 87 hanno efficacia per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per il medesimo anno, che costituisce limite di spesa.

89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89.

91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

92. Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie



che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

94. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93.

95. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».

96. Per le finalità di cui al comma 95, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

97. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene:

a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;

b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

99. Gli interventi di cui al comma 98, lettera a), possono consistere in:

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei



mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi;

d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di *marketing* e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di *voucher* per accedervi;

e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei commi da 97 a 106.

100. Gli interventi di cui al comma 98, lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:

a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università;

b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;

c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

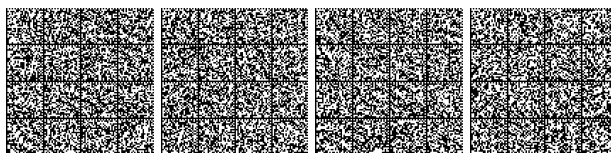
d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106.

101. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 97 a 100 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.

103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.



104. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato:

a) contribuisce ad aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97;

b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa;

c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;

d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102.

105. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti.

106. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.

107. Al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

108. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono de-

finiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

109. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per le piccole e medie imprese creative », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:

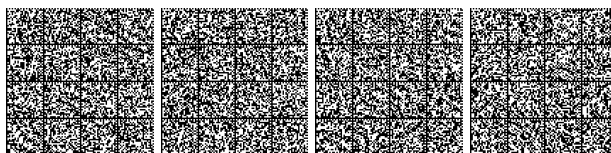
a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere a), c) e d), al fine di



massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per « settore creativo » si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai *festival*, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109 tra gli interventi di cui al comma 110;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 111;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 109,

anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

114. Al fine di sostenere il settore dei *festival*, dei cori, delle bande musicali e della musica *jazz*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il « Fondo per il sostegno del settore dei *festival*, dei cori e bande musicali e della musica *jazz* », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

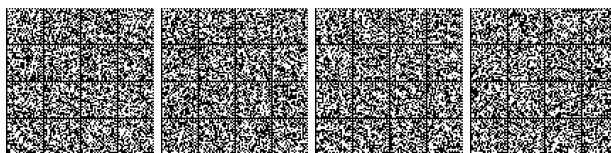
115. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

116. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

118. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese sostenute per:

a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la



lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

119. Il credito d'imposta di cui al comma 117 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

120. Il credito d'imposta di cui al comma 117 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

121. Il credito d'imposta di cui al comma 117 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

122. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863

final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

125. Il Fondo di cui al comma 124 finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 124 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati.

127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della



legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura », con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.

130. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021.

131. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agro-alimentari costituite ai sensi dell'articolo 3

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle « strade del vino » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

132. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 ».

133. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 0,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro ».

134. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito



perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

135. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 134.

136. Ai fini del sostegno e del rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 »;

b) dopo le parole: « nonché a promuovere l'innovazione » sono inserite le seguenti: « , a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne ».

137. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 136 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

138. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.

140. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.

141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



142. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 139, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.

143. All'attuazione dei commi da 139 a 142 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

144. All'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 12, dopo le parole: « di associazioni rappresentative di categoria » sono inserite le seguenti: « , di consorzi di tutela di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo, » e le parole: « per anno » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 »;

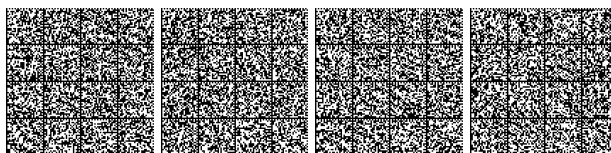
c) al comma 15, le parole: « per ciascun anno, a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

145. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.

146. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione nonché per l'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.

147. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 146 nonché di proporre l'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150.

148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insedia-



mento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio.

149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono:

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;

d) le risorse pubbliche e private destinate al piano;

e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;

f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;

g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri soggetti coinvolti nel procedimento;

h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;

i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

150. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 146 a 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il

«Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2021, di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni di euro per l'anno 2023.

151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

152. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del medesimo comma 149.

153. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate».

154. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo



degli accordi per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

155. Al fine di realizzare interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

156. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021.

157. Per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, è attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

158. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 157, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

159. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.

160. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 159 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;



c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

163. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200.

164. L'agevolazione di cui al comma 161 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo

2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

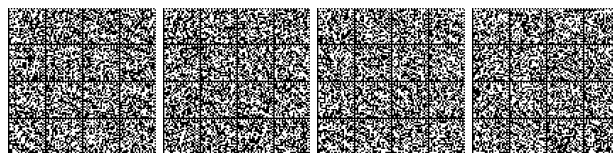
165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.

168. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

169. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-



2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.

170. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 45 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 55 anni ».

171. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

172. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 173 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restitui-

zione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

175. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

176. L'agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 – Sezione III – Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.



178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel « Piano Sud 2030 » e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e addizionalità delle risorse;

b) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla lettera d);

c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 sono attuati nell'ambito di « Piani di sviluppo e coesione » attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d);

d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi,



delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani è indicata altresì l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

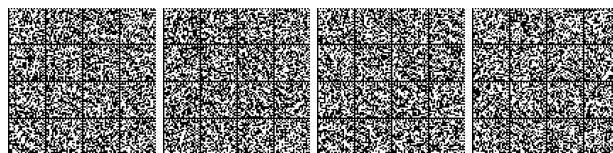
e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento nonché per la definizione del disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali, per gli interventi

infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione »;

g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può proporre al CIPE, ai fini della sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni già disposte, in caso di impossibilità sopravvenuta, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna amministrazione l'avvio



delle attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera *d)* sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coe-

sione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato;

l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;

m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera *i)* anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera *i)*.

179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto



2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.

181. Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quin-

quies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

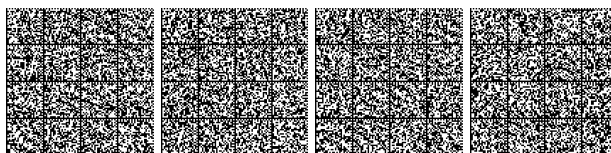
182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.

184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali di-



sponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

185. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

188. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.

189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.

190. Per le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di



accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

191. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 178, lettera f), del presente articolo, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 del presente articolo.

192. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli

eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione della



vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato « Fondo di sostegno ai comuni marginali ».

197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

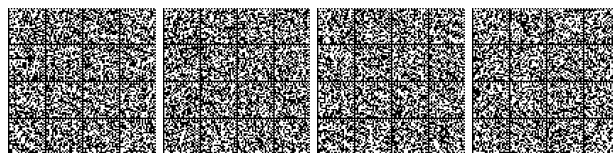
200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare

fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027.

201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201.

203. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre



2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

205. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.

206. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: « cessioni di crediti con » sono inserite le seguenti: « o senza »;

c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: « delocalizzare le produzioni » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari

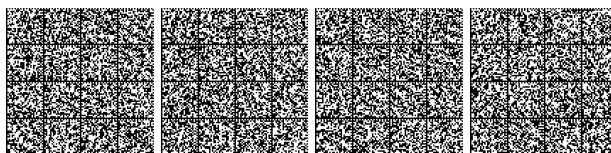
almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione ».

207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « consapevole che » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ».

209. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.1 – (*Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni*) – 1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un



numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, del presente decreto e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1 ».

210. All'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: « in conformità alla normativa dell'Unione Europea, » sono inserite le seguenti: « per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, »;

2) dopo le parole: « esercizio del credito in Italia » sono inserite le seguenti: « nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a con-

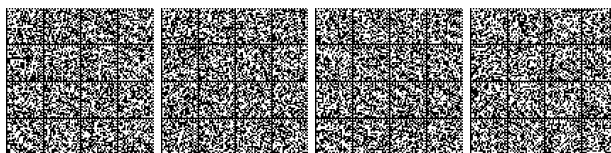
dizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. »;

c) al terzo periodo, le parole: « È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto ».

211. Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere *b)* e *c)*, e 208 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

213. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13, comma 1, lettera *m)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti ».

215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

216. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a quindici anni.

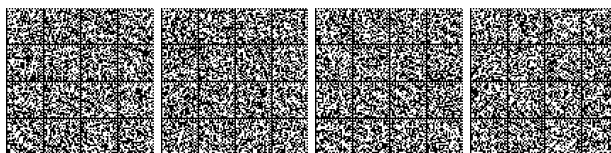
217. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

218. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento ».

219. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-*bis*, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano



realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

221. Il credito d'imposta di cui al comma 219 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

222. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

223. Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 e del comma 226 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

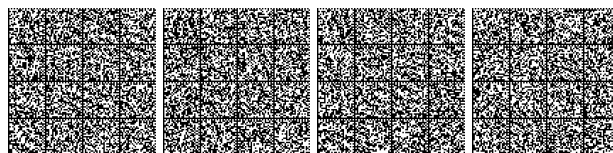
226. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «l'ultimo periodo è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti».

227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

229. Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.



230. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 90, le parole: « nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

231. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

232. All'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 30 giugno 2021 »;

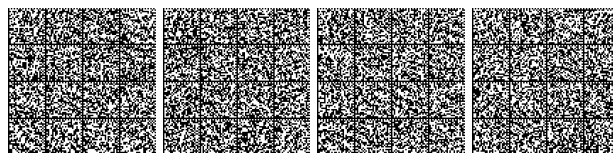
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021 ».

233. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scis-

sione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta, con le modalità di cui al comma 234, delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

234. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della



somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 233:

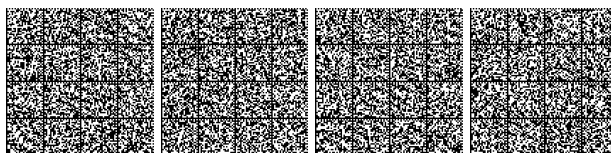
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo;

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.

235. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, ai fini della trasformazione rilevano prioritaria-

mente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del medesimo testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.

236. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre



2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.

237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo, le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 233 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Inoltre, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

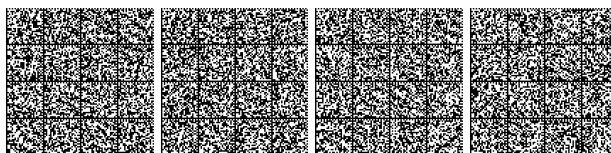
238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma 233; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 233 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni

previste dal comma 237 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

239. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

240. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.

241. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 233 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.



Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del presente articolo per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233.

243. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce preventivamente alle Camere in ordine a eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.

245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.

246. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 244 a 246 concorrono, per

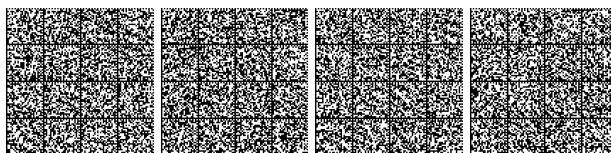
500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma *Next Generation EU*.

248. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 gennaio 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

249. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.

250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 248 del presente articolo.

251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per



l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 248 dal presente articolo.

252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

253. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

254. Per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

255. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come disciplinati dall'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo.

256. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a),

può essere utilizzata dai medesimi confidi anche:

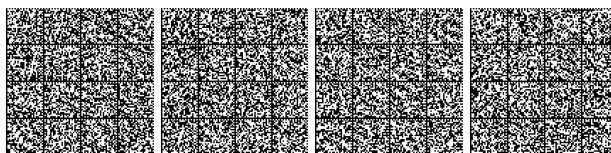
a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

257. Le operazioni di cui al comma 256, lettera c), possono essere effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico.

258. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze subordina l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 256, lettera c), da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in



materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ulteriori requisiti patrimoniali, di *governance*, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

259. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.

260. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di cui al comma 259 nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

261. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrutturazione e riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

262. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, le parole: « , nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici » sono soppresse;

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali ».

263. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « , ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, »;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014 »;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale pur-



ché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione »;

d) al comma 8:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021 »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « 1° gennaio 2024 » sono inserite le seguenti: « , ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, »;

e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. »;

f) al comma 12:

1) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 » e dopo le parole: « entro i limiti della dotazione del Fondo » sono inserite le seguenti: « e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 »;

2) al secondo periodo, le parole da: « lettera a); » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « lettera a), e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio

ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio »;

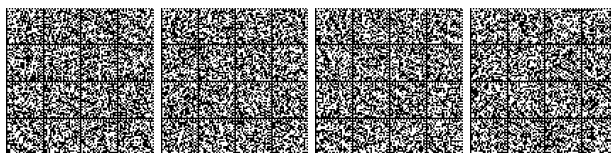
g) al comma 16, il secondo periodo è soppresso;

h) al comma 18, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo »;

i) al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

264. Le modificazioni di cui al comma 263 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

265. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, costituiti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese, come definite dalla rac-



comandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, apporta al citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014, le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. – (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale*) – 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rin-

viare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

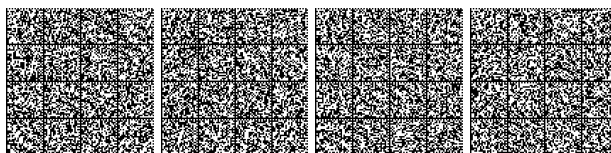
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio ».

267. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « paragrafo 5, punti da 4) a 22) » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 5, punti da 3) a 22) ».

268. All'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ».

269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le parole: « dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* » sono sostituite dalle seguenti: « dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel



sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ».

270. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali »;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti ».

271. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente arti-

colo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

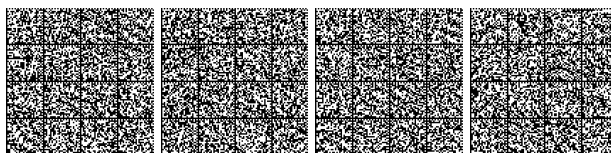
272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

273. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifica-



zioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo

non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale »;

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale ».

275. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.



276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 276.

278. È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato

raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

279. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ».

280. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ».

282. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

283. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,



comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

284. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

285. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

286. Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di

tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

287. All'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono l'indennità di cui al comma 286 del presente articolo, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

288. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

289. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo



44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

290. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.

291. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « decreto » sono inserite le seguenti: « , nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti, »;

2) le parole: « delle aree di crisi complessa » sono soppresse;

3) le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

4) le parole: « , nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020 » sono soppresse;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo la parola: « presenza » sono inserite le seguenti: « alla data di presentazione dell'istanza »;

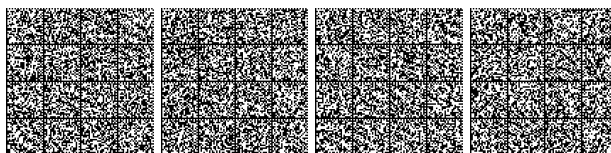
2) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Indennità per i lavoratori della regione Campania ».



292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere *a)*, *c)* e *d)* del presente comma;

c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* del presente comma;

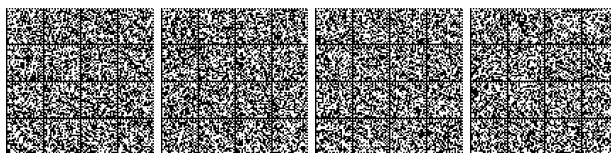
d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma.

293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

294. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

295. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021».

296. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-



dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo ».

297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

299. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021.

L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.

300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-*quiquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.



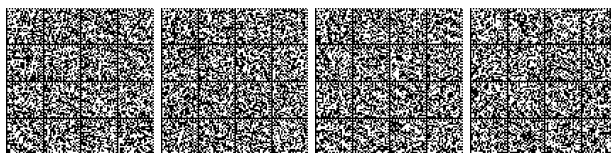
301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasfe-

rite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungi-



mento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

306. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo.

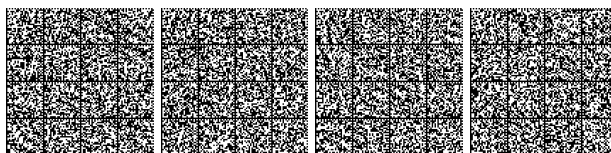
308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 306 e

307 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i



licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.

314. Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.

315. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

316. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

317. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 settembre 2021.

318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale



e, per i lavoratori di cui al comma 316, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.

319. Il trattamento di cui al comma 315 è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

320. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, quale contributo per il funzionamento della società ANPAL Servizi Spa.

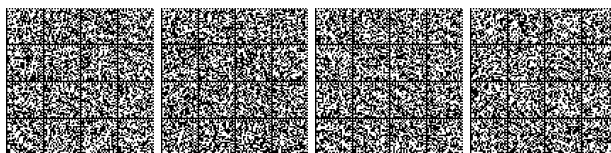
321. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

322. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giu-

stizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

323. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 322 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 322.

324. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato « Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU », con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al pre-



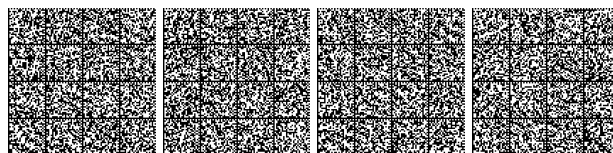
sente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.

325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; percezione della

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 325 e le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 325, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.

327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 325 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 324 e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo



9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.

329. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato « Fondo per l'Alzheimer e le demenze », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

331. Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza unificata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.

332. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

333. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « di euro 500 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 550 ».

334. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

335. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.



336. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e, al comma 3, le parole: « entro il 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2021 ».

337. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

« 6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 ».

338. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima ».

339. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 186, le parole: « 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026 ».

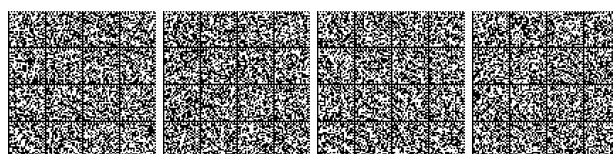
340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021.

344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali



non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

345. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018-2023 ».

346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

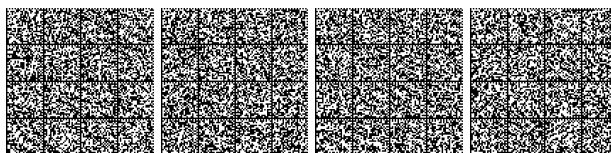
c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezio-

nano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

347. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare



entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 346 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera *d*) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi.

348. I benefici di cui al comma 346, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di

euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

349. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

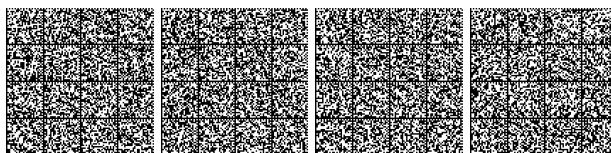
a) al comma 1, le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-*bis*, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile



della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera *a*) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente

comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

d) al comma 6, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis »;

e) al comma 7, le parole: « dal comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 5 e 5-bis » e le parole: « e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022 ».

350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo



7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 351, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il

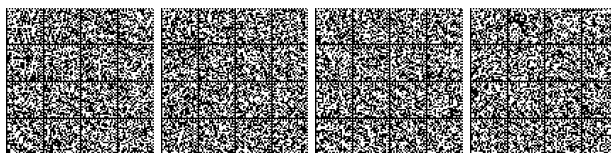
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.

354. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 18 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 28 milioni di euro ».

355. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000.000 di euro annui ». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale,



una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

358. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.

359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno

2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

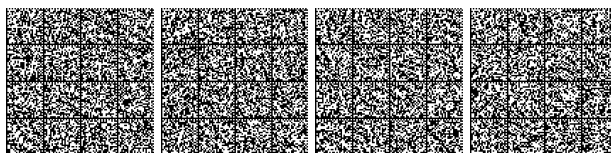
360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277 sono inseriti i seguenti:

« 277-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

277-*ter*. All'esito della procedura indicata al comma 277-*bis*, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:

a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;

b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;



c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.

277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da *277-bis* a *277-quater*, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2016.

277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi *277-ter* e *277-quater*. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021 ».

361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360 del presente articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « , 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 ».

362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle



politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

363. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a sette giorni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.

365. Alle madri disoccupate o monoredito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei

destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365.

367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023.

368. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non superiore a dieci, per un importo onnicomprensivo per ciascun anno di 700.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

369. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021.

370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.



371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

372. Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023.

373. All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « all'8 settembre 1943 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 aprile 1945 »;

b) al secondo comma, lettera *b)*, le parole: « quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato » sono soppresse;

c) al secondo comma, lettera *d)*, le parole: « e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno » sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: « nelle identiche ipotesi » sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera *c)*, si presumono, salvo prova contraria. ».

374. Le disposizioni di cui al comma 373 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.

377. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore



nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.

379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.

380. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

381. Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il li-

mite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

382. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

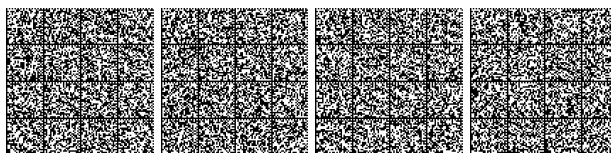
383. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382.

384. Per le finalità di cui al comma 381 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

385. All'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

386. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

387. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



388. L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 397, ai soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

389. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei

termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

390. I requisiti di cui al comma 388, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

391. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

392. L'importo di cui al comma 391 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

393. I limiti di importo di cui al comma 392 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

394. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

395. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

396. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

397. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scosta-



menti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

399. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

400. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del

lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395.

401. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dai commi da 386 a 400 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

402. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.

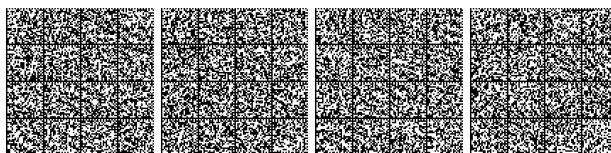
403. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero della salute.

404. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

405. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2020 ».

406. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per l'erogazione di cure domiciliari »;



b) all'articolo 8-*quater*, comma 1, dopo le parole: « che ne facciano richiesta, » sono inserite le seguenti: « nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, »;

c) all'articolo 8-*quinqües*, comma 2, alinea, dopo le parole: « e con i professionisti accreditati, » sono inserite le seguenti: « nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, ».

407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.

408. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

409. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da

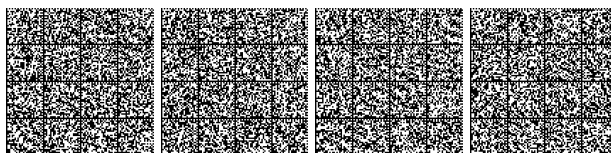
riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

410. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

411. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 410, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e



affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

414. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

415. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 414 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021.

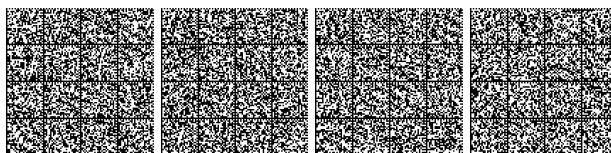
416. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al comma 416 e al presente comma è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

418. I *test* mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei *test* e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e



dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.

420. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

« *e-ter*) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di *test* diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare ».

421. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

422. Per l'attuazione del comma 421 concorrono le risorse del Programma *Next Generation EU* per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

423. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario *standard* dell'anno

2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

424. All'articolo 2-*quiquies*, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « a 650 » sono sostituite dalle seguenti: « a 800 ».

425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

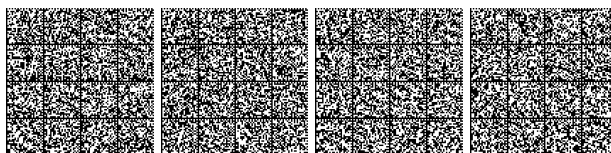
a) articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge;

b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022.

427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 423 e 425 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020.

428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l'attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma *Next Generation EU* per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.



429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.

430. L'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430

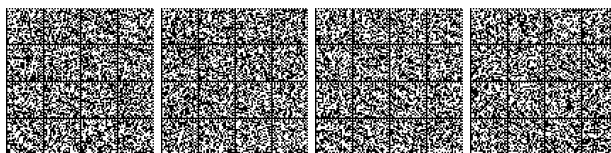
del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

432. A decorrere dal 1° luglio 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

433. Per l'attuazione del comma 430 è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

434. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

435. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30,



comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di categoria C posizione economica base. Il bando può prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qualifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente con contratti di somministrazione di lavoro.

436. Per l'attuazione del comma 435 è autorizzata la spesa di 142.550 euro per l'anno 2021 e di 570.197 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato « Fondo per la tutela della vista », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

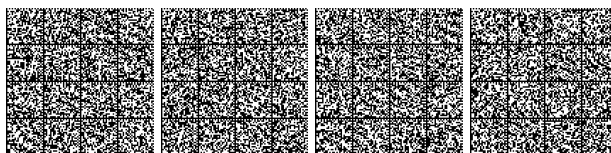
438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica

equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

439. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437.

440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per l'adeguamento dei ratei futuri.

441. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 440, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000 per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della



salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

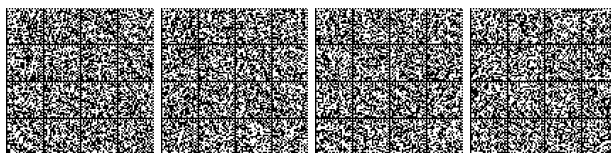
446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445.

447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

448. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma *Next Generation EU*.

450. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infer-



tilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive.

451. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.

452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.

453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

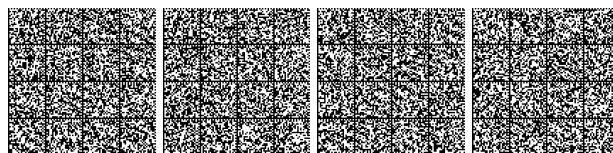
454. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021».

455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;



c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità ».

456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

458. Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

459. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concor-

rere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale per la popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, e da svolgere anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfetario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.

460. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professio-

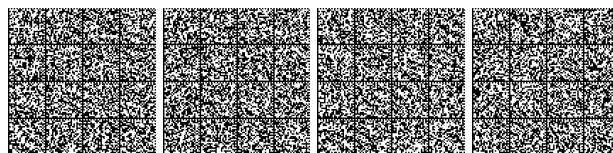


nali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario; dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari.

461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 460 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

462. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.

463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al comma 462 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione



di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.

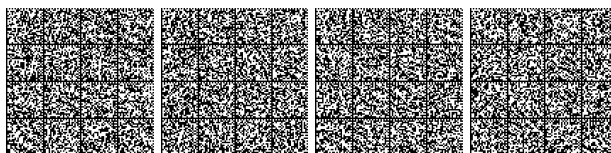
464. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando

fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

465. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

466. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfetario di cui al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate.

467. Per l'attuazione dei commi 464 e 466 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rile-



vate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati C e D annessi alla presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui all'allegato C è effettuata subordinatamente all'accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 464, stabilito con decreto direttoriale del Ministero della salute. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, pari al 5 per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

468. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

469. Per le medesime finalità di cui al comma 468, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione del-

l'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla presente legge.

471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

472. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021,



di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

473. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 472 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.

474. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-*quater*.

475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percen-

tuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su *payback* 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di *payback* 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue



l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

478. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. – (*Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti*) – 1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato

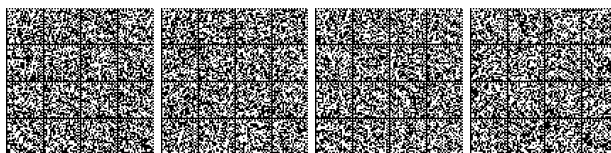
sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di *test* genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

480. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.

481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.



484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono soppresse.

485. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – (*Disposizioni finali*) – 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente *standard* del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto

di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.

3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

486. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (*Beni utilizzati per attività istituzionali*). – 1. I beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumen-



tale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei suoi compiti statuari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.

3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.

4. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'utente.

5. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione ».

487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di

mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.

488. Al fine di incrementare la capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

489. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

491. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonché in coerenza con quanto



convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario *standard*.

492. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida e *set* di indicatori ogget-

tivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati *standard* nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

494. Il Comitato di cui al comma 492 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi destinati alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tan-*



tum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. È corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

497. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

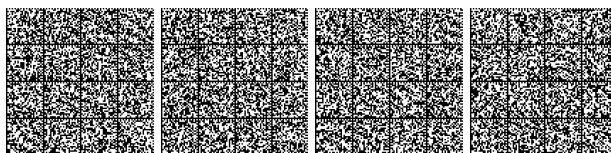
«*I-sexies*. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo

unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

I-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-*sexies*, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

I-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ».

498. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per



cento dello stanziamento di cui al presente comma.

499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri.

501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.

502. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario

straordinario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario straordinario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4 ».

503. Anche al fine di ridurre le disegualianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

504. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli *standard* di sicurezza sanitaria



previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie.

506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono es-

sere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

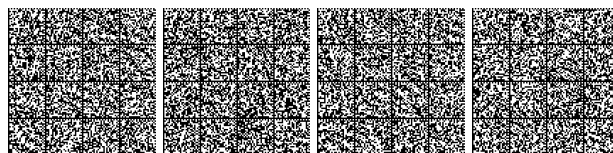
510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.

512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

513. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.

514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.



515. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on line*, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: « le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi di intermediazione *on line* e i motori di ricerca *on line*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, »;

2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:

« 14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on line*, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti »;

b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: « norme sulle posizioni dominanti » sono inserite le seguenti: « o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ».

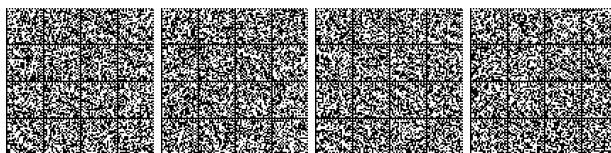
516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

517. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle co-

municazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

« 66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line* di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente ».

518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di



alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma *Next Generation EU*.

519. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro annui.

520. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro.

521. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per

l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

522. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro.

523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

524. Alla lettera *b*) del comma 5-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,



dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro »;

b) al numero 1), le parole: « per almeno il » sono sostituite dalle seguenti: « fino al »;

c) al numero 2), le parole: « per non più del » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno il ».

525. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

527. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

528. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a *master* interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.

529. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 528.

530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021.

531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di pro-



getti di studio e di ricerca e formazione al lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.

532. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 531, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della *performance*, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali.

533. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

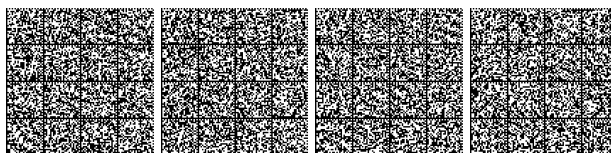
534. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.

535. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del

Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un credito d'imposta fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539 e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta di cui al primo periodo, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539.

537. Le iniziative formative di cui al comma 536 realizzate attraverso università



pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 *European credit transfer system* o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di *stage* con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537, all'interno della sezione di attività economica 85 « Istruzione » del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 « Istruzione *post* universitaria; formazione manageriale, *master post lauream*, *master executive* ».

539. Il beneficio di cui al comma 536 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

541. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assi-

curare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

542. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di *tutor* accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.

545. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « 750.000 euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti « e di 500.000 euro per l'anno 2021 ».

546. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-*novies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifi-



cazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

547. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.

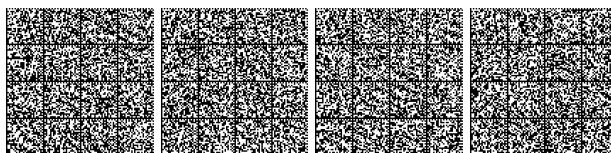
548. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e

degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

550. Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitavia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e am-



ministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

552. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: « del Programma nazionale di ricerche in Antartide, » sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.

553. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata « Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca » dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le in-



formazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.

554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato « Fondo per la ricerca in campo economico e sociale » con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.

555. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca le risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST, attivano corsi di *master* di secondo livello in medicina clinica termale.

556. Per l'attuazione del comma 555 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

557. Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca è assegnata la somma di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all'università degli studi di Roma « Tor Vergata » per la definizione dei contenziosi in essere con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato « Città dello Sport ».

558. L'assegnazione della somma di cui al comma 557 avviene contestualmente al trasferimento, da parte dell'università degli studi di Roma « Tor Vergata » in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato « Città dello sport », nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.

559. All'Agenzia del demanio è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.

560. La convenzione tra l'università degli studi di Roma « Tor Vergata » e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere.

561. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

562. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561.

563. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale,



relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.

564. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

565. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale.

566. È istituita la fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di

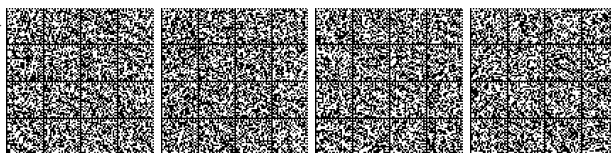
garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.

567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.

568. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre



2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge è incrementato di 400.000 euro per l'anno 2021.

573. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

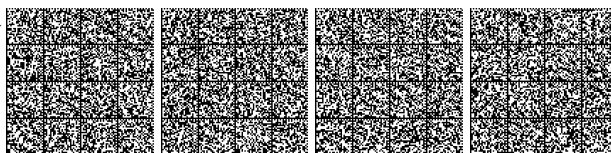
575. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « 165 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « , di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ».

576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021 » e dopo le parole: « di 190 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 150 milioni di euro per l'anno 2021 ».

577. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

578. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di *podcast* e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (*e-learning*).

579. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al



primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui.

580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

581. Ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate.

582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo.

583. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 640 milioni »;

b) all'articolo 15, le parole: « 30 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

2) il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 19, comma 1, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

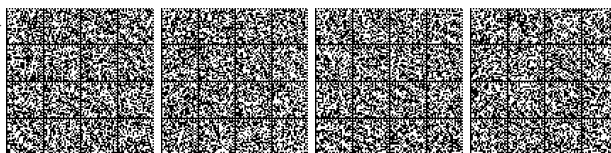
e) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: « I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti » sono sostituite dalle seguenti: « I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo ».

584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti



dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 583. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

585. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà Srl alla medesima data.

586. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

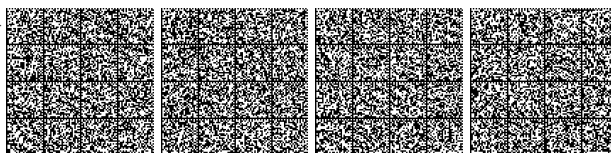
587. L'Istituto Luce Cinecittà Spa è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa di un importo pari a 10 milioni di euro.

589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente comma per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

590. Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applli-



cano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

591. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 589 e 590 del presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

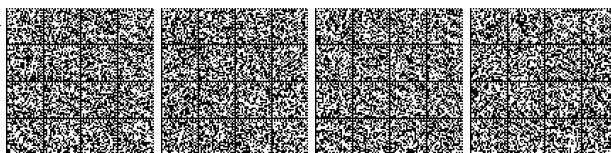
592. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del pre-

sente articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle attività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate fino al 31 dicembre 2023.

593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 è autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo.

595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si



presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

596. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.

597. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute »;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati;

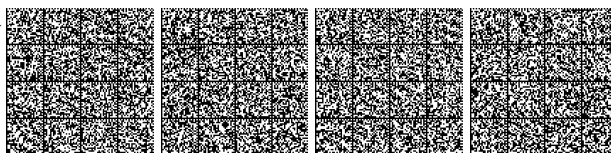
c) al comma 7, dopo le parole: « strutture ricettive, » sono inserite le seguenti: « i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, » e le parole: « il codice identificativo » sono sostituite dalle seguenti: « i codici di cui al comma 4 ».

598. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « , con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento » sono soppresse.

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,



siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « imprese turistico-ricettive » sono inserite le seguenti: « , le agenzie di viaggio e i *tour operator* » e le parole: « 31 dicembre 2020 »

sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

603. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « le imprese turistico-ricettive, » e dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 ».

604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

605. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni.

606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605.

607. Per le finalità di cui al comma 605 del presente articolo, all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il ter-



mine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara».

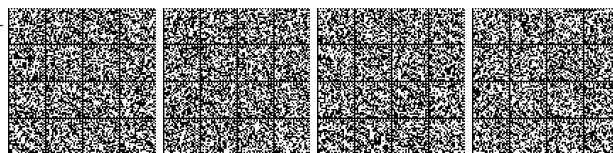
608. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-*ter* del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi

previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e



sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

611. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: « quotidiani » sono inserite le seguenti: « e periodici ».

612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficino del *voucher* per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete *internet* in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati *on line* ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613.

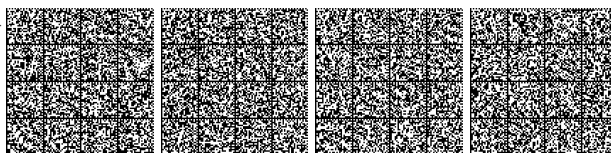
613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizza-

zione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 612.

614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrate dal comma 614 del presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrate dal comma 614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli arti-



coli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:

a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

618. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

619. A decorrere dal 1° gennaio 2021:

a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014;

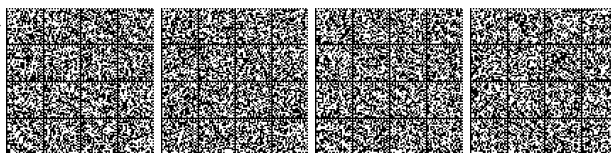
b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati;

c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

620. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1 ».

621. Per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-*decies* dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale



un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.

623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione *internet* o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un *bonus* di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.

624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo fa-

miliare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.

626. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione



europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 »;

b) dopo l’articolo 60 è inserito il seguente:

« Art. 60-bis. – (*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*) – 1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021;

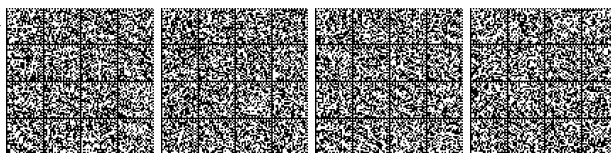
b) l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il

periodo ammissibile ricada nell’anno 2020 o nell’anno 2021.

3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L’intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l’intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti.

4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all’importo definitivo dell’aiuto stesso deve essere restituita.

5. In ogni caso, l’importo complessivo dell’aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di



sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: « da 54 a 60 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « da 54 a 60-bis »;

d) all'articolo 61, comma 2, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 ».

628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

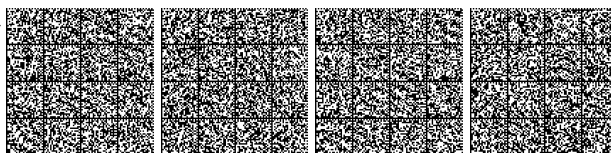
629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628.

630. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

631. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni ».

632. La disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

633. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui ge-



store sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

634. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'onere di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è incrementato di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

636. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.

637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema

monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato *Bilateral Borrowing Agreement*, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta



garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.

641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

642. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonché la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021.

644. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti interventi:

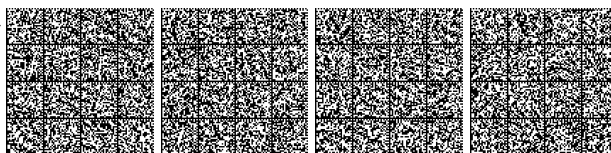
a) il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in 25,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;

b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, è incrementato di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140, è incrementato di 182.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

d) il contributo per la partecipazione italiana alla *European Peace Facility* è determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti,



nonché due senatori e due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.

647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 »;

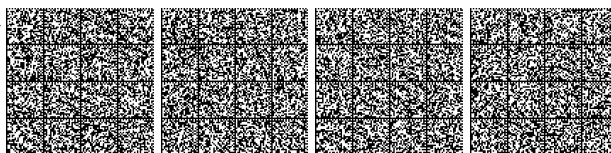
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ».

648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021.

649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;



b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno ».

650. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse

autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma ».

651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1034, le parole: « Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo » sono sostituite dalle seguenti: « Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo »;

b) al comma 1042, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

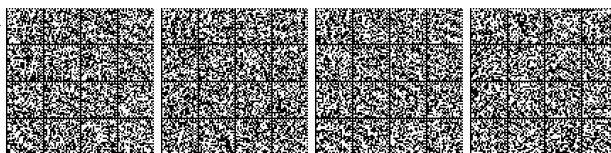
c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente:

« 1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

»;

d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: « al comma 1042 », ovunque ricorrono, sono sostituite



tuite dalle seguenti: « ai commi 1042 e 1042-*bis* »;

e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:

« *1046-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-*bis* è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ (g/km)	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ (g/km)	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

655. Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobili-



stica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2-3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂ di cui alle lettere a) e b) del comma 652;

b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂ di cui al comma 654;

c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

661. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « nonché alla riqualificazione elettrica » sono inserite le seguenti: « e, nei limiti del 15 per cento della



dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 ».

662. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di 68 milioni per l'anno 2021 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021 »;

b) al comma 10-*ter*, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ».

663. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 30 aprile 2021 »;

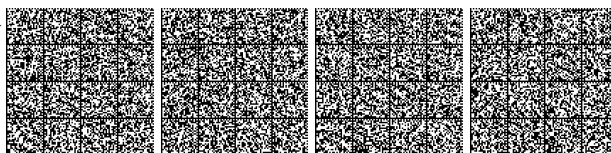
b) al comma 2, le parole: « e 7 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 35 milioni di euro per l'anno 2021 ».

665. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « di 50 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ».

666. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei *terminal* portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.



668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

669. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.

670. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , nonché esclusivamente di quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009, »;

b) le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

671. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli speditionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con de-

creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.

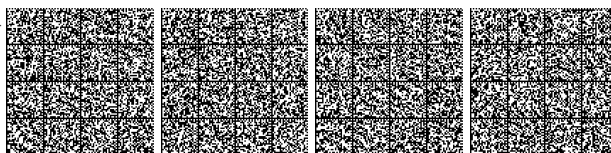
672. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

673. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

675. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici



di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

677. Le risorse complessivamente stanziare di cui al comma 675 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui al-

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente comma.

681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: « i contratti di programma » sono inserite le seguenti: « e i contratti di servizio ».

682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero.

684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla sottoscrizione



dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.

685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziata per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

687. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

688. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e

per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

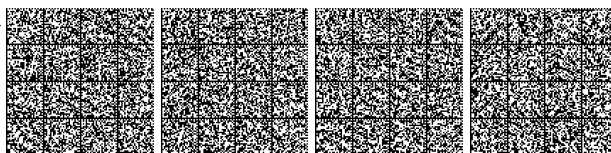
689. Per le medesime finalità di cui al comma 688 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 euro »;

b) alla lettera d), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 euro ».

690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione.

691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di



euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di

emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo *standard* europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei



trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ».

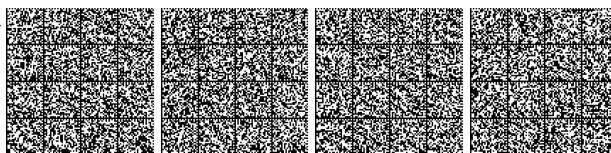
697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.

698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del

6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di *cargo bike* a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. ».

699. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del ci-



tato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

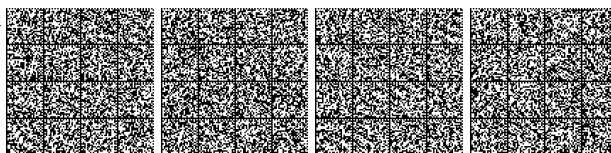
702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.

705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.

706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della



strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

708. All'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione

può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare ».

709. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

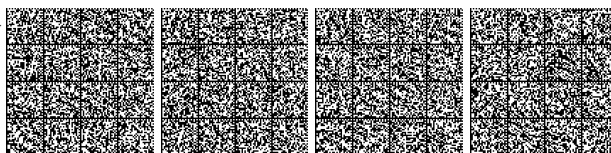
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

3-*ter*. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

b) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via



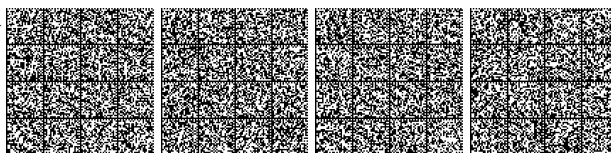
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

710. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base

alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711.



713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.

714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente articolo, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

715. Per le medesime finalità di cui al comma 714, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione:

a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

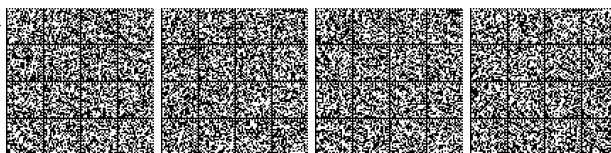
b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

717. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare ai sensi del comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715.



718. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.

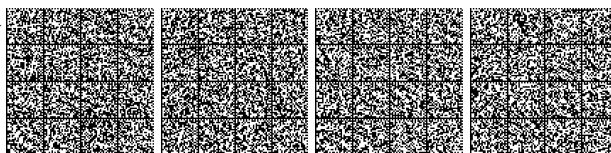
719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

720. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera *a*), che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera *b*), che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

721. All'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa ».

722. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022 ». Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno



stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la società ANAS Spa è autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

724. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e già assegnate alla società ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

725. All'articolo 17-*septies*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «partecipa al cofinanziamento» fino a: «dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti nell'ambito dei progetti».

726. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il *set* minimo di dati e informazioni previsti dal PNire».

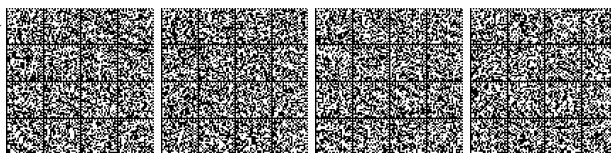
727. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali».

728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

729. Il fondo di cui al comma 728 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 732.

730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.

731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al



loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 del presente articolo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.

733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.

735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.

736. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

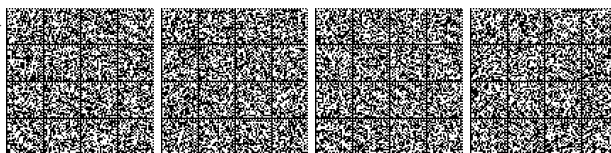
738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

740. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la seguente:

« *ee-octies*) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente ».

741. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le



risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

742. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il « Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile » cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria.

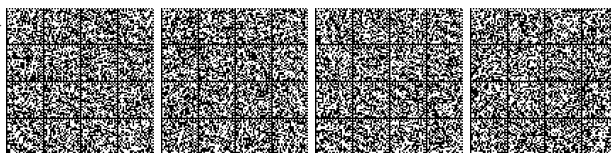
744. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità

eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

745. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021.

747. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: « non superiore allo 0,5% annuo » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al 2% annuo ».



748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

749. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

750. Per le finalità di cui al comma 749 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

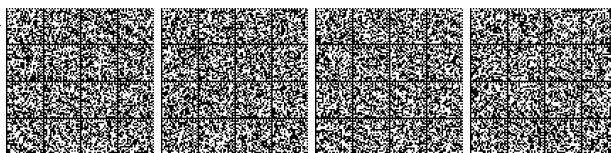
751. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,

sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

752. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

753. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegna-



zione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.

755. È istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente.

756. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.

757. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/

43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.

759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento



dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.

760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

761. Agli utilizzatori di cui alla lettera *s*) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.

762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

763. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

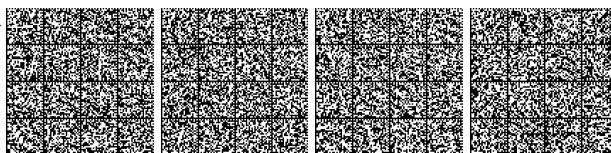
764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun uti-

lizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

766. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765.

767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il « Fondo per la promozione della tariffazione puntuale » con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica am-



bientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

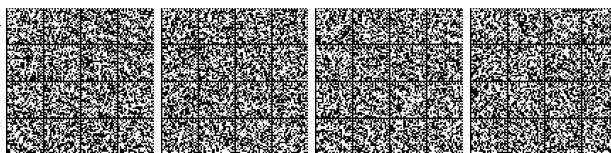
770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina:

a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;

b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal master-



plan previsto dall'accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo accordo di programma.

773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

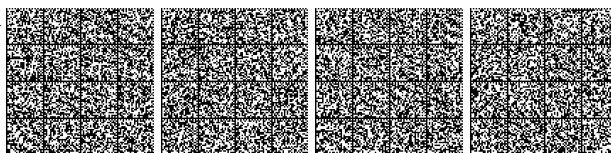
774. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773.

775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore

della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

776. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale *pro capite*, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo *pro capite* della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

777. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 775 e 776 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e



delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.

779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.

780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

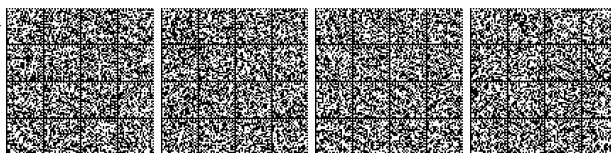
781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti

pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781.

783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contri-



buto attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

786. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 »;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;

c) al comma 2-bis, le parole: « Per l'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di

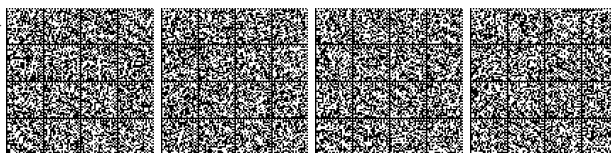
parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza »;

b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di *mark to market*, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente » sono inserite le seguenti: « e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19 ».

788. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità



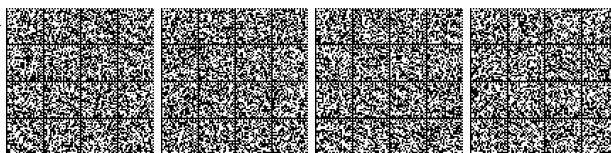
alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per

l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-quater*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-quinquies*) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno *standard* calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comun-



que emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* contestualmente all'approvazione dei fabbisogni *standard* per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al primo periodo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle ri-

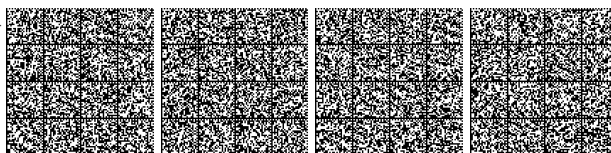
sorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018 ».

793. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ».

795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da



COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a

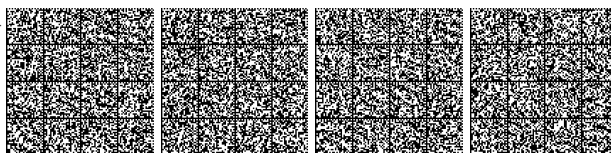
tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al



comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.

800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.

801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bi-

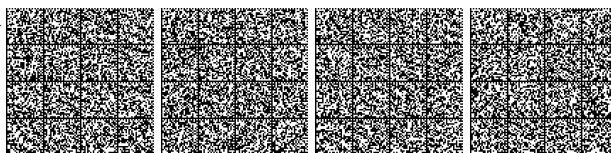
lancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:



REGIONI E PROVINCE AUTO- NOME	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di get- tito per l'anno 2021
Valle d'Aosta	3.200.000
Sardegna	18.200.000
Trento	13.700.000
Bolzano	14.200.000
Friuli Venezia Giulia	20.700.000
Sicilia	30.000.000
TOTALE	100.000.000

806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.

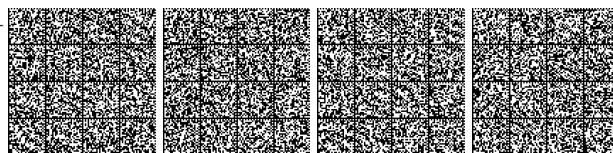
807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è au-

mentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

809. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: « Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di



euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » e, al secondo periodo, le parole: « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo periodo »;

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla presente legge;

c) al comma 135, dopo la lettera *c-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *c-sexies*) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale »;

d) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

« *135-bis*. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classificano i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019" »;

e) dopo il comma 136 è inserito il seguente:

« *136-bis*. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle

forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato »;

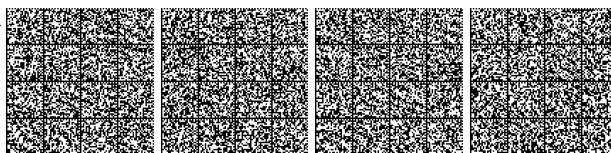
f) al comma 137, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o forniture »;

g) il comma 138 è sostituito dal seguente:

« 138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».

810. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno ».

811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di



euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) alla lettera a), dopo la parola: « articoli » sono inserite le seguenti: « 21, 27, ».

813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, » sono soppresse.

814. All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « studio universitario » sono inserite le seguenti: « , per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale ».

815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

b) sono definiti gli *standard* di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

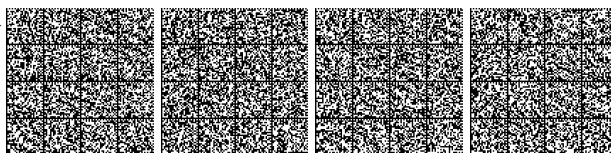
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la pro-



grammazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività prope-deutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli *standard* di riferimento di cui al comma 1, lettera b).

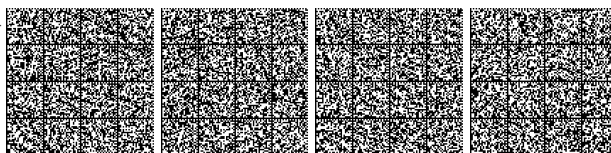
1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il *deficit* di servizi rispetto agli *standard* di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli af-

fari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del *deficit* infrastrutturale legge di bilancio 2021" ».

816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi



della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

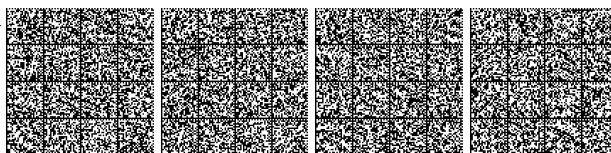
817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ».

818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al per-

sonale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.

820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.



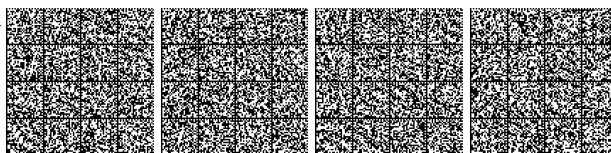
821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo

106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

824. Nell'anno 2023 è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per



l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

825. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

826. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-*octies* e 2-*novies* dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti:

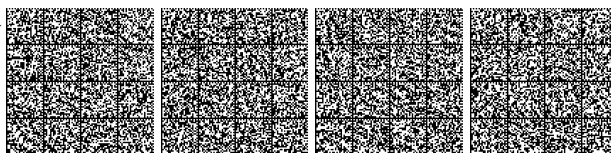
« 2-*octies*. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-*quinqies*, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

2-*novies*. Ai fini del comma 2-*octies*, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate rimosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'adizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale »;

b) dopo l'allegato D è inserita la tabella 1 di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo *web* <http://pa-reggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certifi-



cazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapacienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

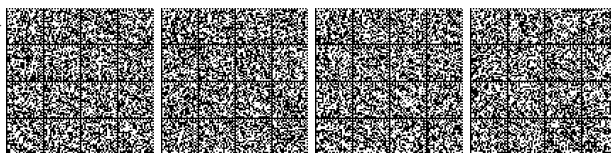
829. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827.

830. All'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In



caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

831. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

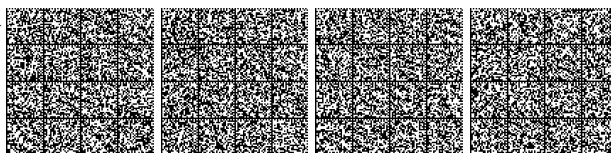
832. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.

833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali,

nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'*addendum* alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito *addendum* alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

835. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-*bis* dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.



836. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

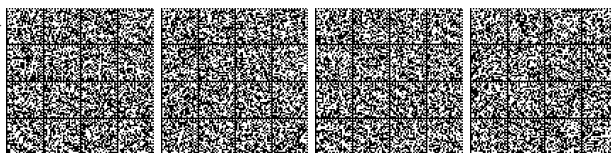
b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

837. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate

di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.

838. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

839. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* indivi-



duale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera *a*), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera *a*) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera *b*).

841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

842. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento *ad acta*, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario *ad acta* provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla

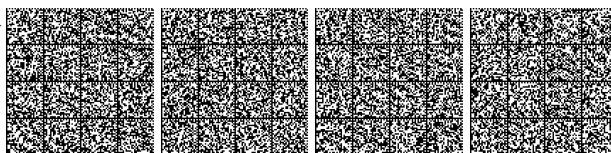
regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario *ad acta* entro il 31 marzo 2021.

843. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

844. Il fondo di cui all'articolo 106-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021.

845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.

846. Il fondo di cui al comma 844 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



847. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « , le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni » sono inserite le seguenti: « da soggetti »;

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni ».

848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

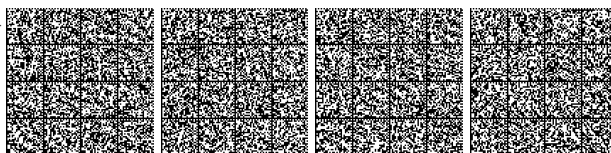
« 831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore

a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale ».

849. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato L annesso alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-



pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

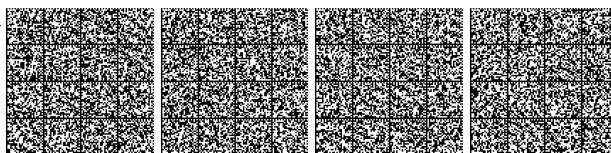
851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

852. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.



nato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

855. Il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 25.606.881 annui a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

856. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento »;

b) nella rubrica, alla parola: « Valutazione » sono premesse le seguenti: « Disciplina economica e ».

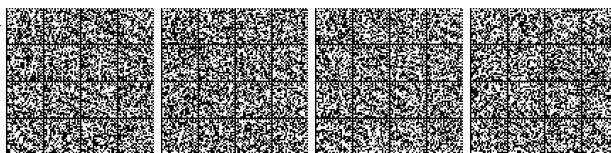
857. Per le finalità di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, introdotto dal comma 856 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022.

858. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 1.500 unità di Area II, posizione economica F1, 1.200 unità di Area II, posizione economica F2, e 300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

859. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

861. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200



unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 10 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 120 unità nell'Area II, posizione economica F2.

862. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 861 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.

863. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 861, è autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III.

865. Per le medesime finalità di cui al comma 864, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.

866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e 865 è autorizzata la spesa di 1.167.216 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.

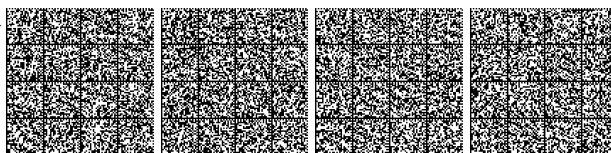
867. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vi-

genti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 45 unità nell'Area II, posizione economica F2.

868. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori e ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018.

870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai



buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla *performance* e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

871. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.

872. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 867, è autorizzata la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

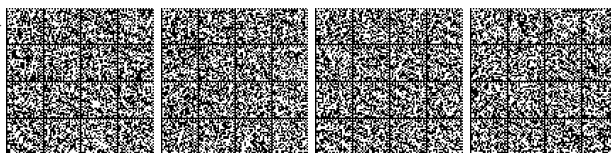
873. Al fine di assicurare i necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui 58 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 28 unità nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unità nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.

874. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 873 possono essere avviate anche nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
- h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

875. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 873



è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021.

876. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 873, pari a 967.722 euro per l'anno 2021 e a 6.592.412 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023.

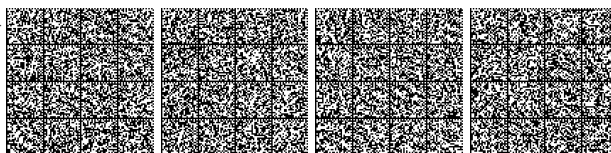
878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

879. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

880. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare a quelle relative al settore della depenalizzazione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, nei limiti della vigente dotazione organica.

881. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 880 è autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro 9.336.880 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

882. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale e alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti inge-



gneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché complessive 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 7 unità dirigenziali non generali e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III.

883. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882, pari a euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

884. Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ra-

gionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

885. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 884 è autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 220.446 per l'anno 2021 e di euro 881.783 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si



provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

887. All'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020 ».

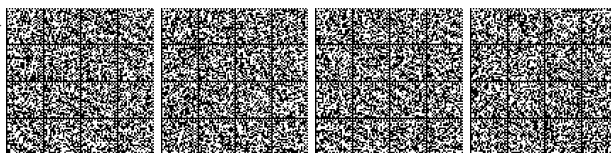
888. All'esito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 887 del presente articolo, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese quelle definite ai sensi del

predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.

889. Ai fini del comma 888 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare all'ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854.

890. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'articolo 3-*quater* comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione.

891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di riparto di cui al comma 890 del presente articolo tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ri-



cognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888.

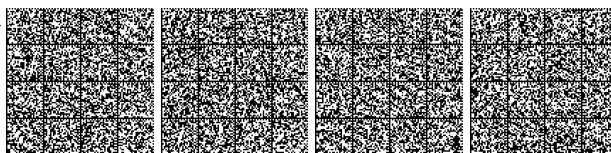
892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

893. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti

delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) ».

894. All'articolo 1, comma 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « al personale in servizio di ruolo » sono inserite le seguenti: « nella medesima istituzione ».

895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dall'anno 2025, in caso di indicatore superiore al limite di cui al comma 896, l'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a



regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

896. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente riportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.

897. Nell'ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del presente articolo, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 896 e dell'equilibrio di bilancio.

898. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

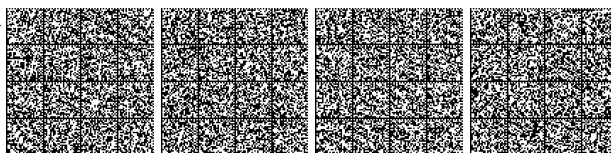
899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in ag-

giunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

900. Le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi da 855 a 899, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui al comma 854.

901. Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, è istituito, nella città dell'Aquila, il Centro di formazione territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

902. Il Centro di formazione territoriale dell'Aquila concorre, insieme con le altre strutture formative, all'attuazione delle politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, an-



che per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale del medesimo Corpo.

903. Con apposita convenzione, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del comune dell'Aquila, tenendo conto anche del carattere residenziale della struttura formativa medesima.

904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 e 902, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.

905. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: « fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico » sono sostituite dalle seguenti: « in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) ».

906. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni ri-

portate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo »;

b) alla rubrica, dopo le parole: « vigili del fuoco » sono aggiunte le seguenti: « e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale ».

907. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

908. Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica



dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale.

909. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 908 è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

910. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta Agenzia è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di Area III e 7 di Area II, un contingente di 21 unità di personale, così ripartito: 2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area III, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2.

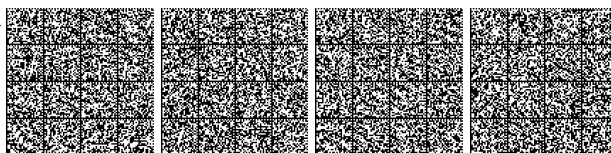
911. Il reclutamento del personale di cui al comma 910 del presente articolo avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'Agenzia nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché delle modalità di

cui all'articolo 248 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro l'anno 2021 e nei limiti di cui al citato comma 910, l'Agenzia nazionale per i giovani può procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle modalità e delle condizioni ivi previste.

912. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 911 del presente articolo per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata a reclutare 1 unità di personale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 911 del presente articolo. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al citato comma 911.

913. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 910 è autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno 2021 e di euro 1.036.258 annui a decorrere dall'anno 2022.

914. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022.



915. Per l'attuazione del comma 914 è autorizzata la spesa di euro 585.000 per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

916. Le amministrazioni di cui ai commi da 908 a 915 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915 e i relativi oneri da sostenere a regime.

917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

a) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021;

b) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022;

c) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.

918. Le assunzioni di cui al comma 917 del presente articolo sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

920. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

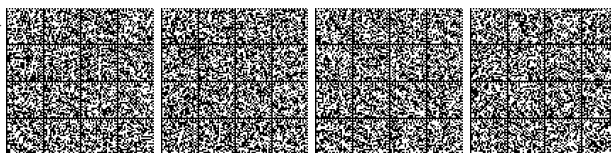
921. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare sono disposti i seguenti interventi:

a) all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei



relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina e delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea »;

b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di euro 5.257.345 per l'anno 2021 e di euro 10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022;

c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, è abrogato;

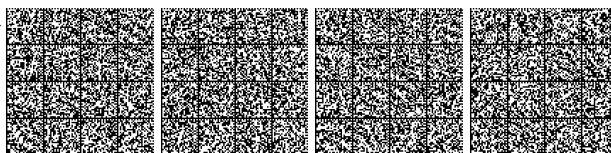
d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « venticinque ». Conseguentemente è autorizzata la spesa di euro 1.366.910 per l'anno 2021 e di euro 2.733.819 annui a decorrere dall'anno 2022.

922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall'anno 2021, di ul-

teriori 18 unità a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024.

923. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III Area funzionale, posizione economica F1, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.

924. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « nel limite di un contingente complessivo pari a 2.920 unità » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno 2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro 3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro 4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro 4.337.066 per l'anno 2029 e di euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.



925. Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

926. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 925 è autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro 32.659.734 per l'anno 2022.

927. L'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è abrogato.

928. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio » sono sostituite dalle seguenti: « degli uffici periferici » e le parole: « 16

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 24 milioni »;

b) al terzo periodo, le parole: « Ciascuna Soprintendenza » sono sostituite dalle seguenti: « Ciascun ufficio ».

929. All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « 750.000 euro per l'anno 2019, » sono inserite le seguenti: « a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022, ».

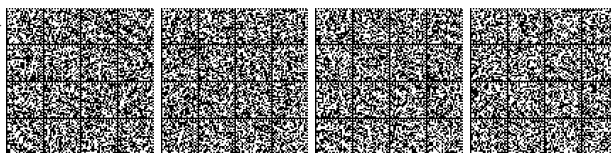
930. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « luoghi della cultura » sono inserite le seguenti: « e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile » e dopo le parole: « 29 agosto 2019, » sono inserite le seguenti: « e comunque fino al 31 dicembre 2025 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

c) al secondo periodo, dopo le parole: « primo periodo, » sono inserite le seguenti: « oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente » e le parole: « e a 245.000 euro nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

931. Per l'attuazione del comma 930, lettera c), è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.



932. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

933. Per l'attuazione del comma 932 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2021.

934. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di euro 363.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

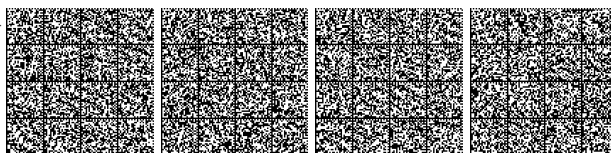
935. A seguito dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della forma-

zione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

937. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; *master* universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione *post* universitaria. Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-*quiquies* dell'articolo 4 del decre-



to-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli;
- b) prova orale;
- c) attività di lavoro e formazione;
- d) prova scritta.

939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma 938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma 938 è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui

al comma 938, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.

940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al primo periodo sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni diri-



genziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.

943. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002,».

944. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

b) la lettera b) è abrogata.

945. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;

b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

946. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016».

948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.

949. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.

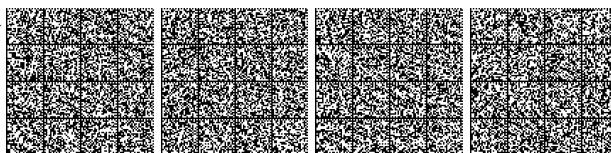
950. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.

951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre 2020,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le seguenti: «, i termini»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1,



lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro ».

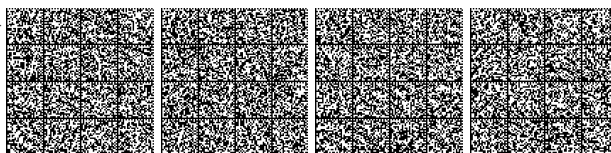
952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021.

953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera *c)* del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-*bis* del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

954. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 marzo 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.

955. Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinq*ues, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il recupero e riutilizzo e il cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

956. A fini di cui al comma 955, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi accordi con l'Agenzia del



demanio, con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili.

957. Per le finalità di cui ai commi 955 e 956 del presente articolo, le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite, per l'anno 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.

959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

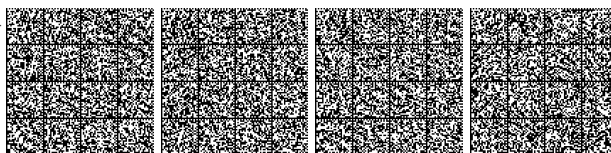
960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente:

« 366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dal-

l'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373 ».

961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.

962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla



data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.

963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno

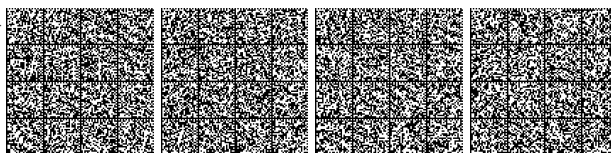
2029, di 61,56 milioni di euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

965. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

« 5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma ».

966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per l'anno 2021.

967. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di



cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

969. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine

è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

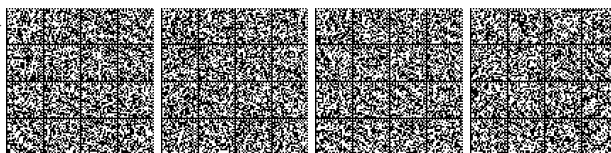
970. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 2020/2021 » sono inserite le seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 »;

b) le parole da: « può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche » fino a: « *équipe* territoriali formative » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuate dal Ministero dell'istruzione le *équipe* formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio ».

971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.

972. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « , nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori ».



973. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « elevata al 50 per cento » sono soppresse.

974. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 ».

975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1 »;

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione »;

2) al comma 4, le parole: « dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: « dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite dalla seguente: « predetto »;

e) all'articolo 24:

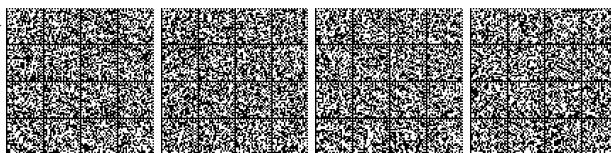
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito *internet* istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale »;

2) al comma 2, le parole: « di concerto con » sono sostituite dalla seguente: « sentito »;

f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: « articolo 144 » sono inserite le seguenti: « , commi primo, secondo e terzo, »;

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: « dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri



e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione »;

h) le parole: « dell'università e della ricerca », ovunque ricorrono, sono soppresse.

976. Le disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del comma 975 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non abbia optato per la permanenza nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.

978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può

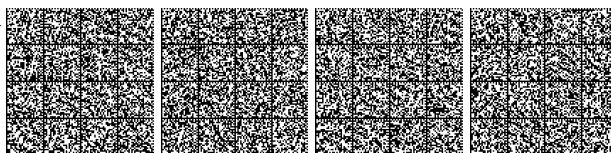
essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

979. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022.

980. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies* sono inseriti i seguenti:

« 18-*novies*. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-*ter*, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-*decies*.

18-*decies*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e



titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.

18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-*decies* sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-*decies*, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-*decies*. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento ».

981. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale « Istruzione e ricerca ».

982. Per l'attuazione del comma 981 è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

983. Il comma 7 dell'articolo 2259-*ter* del codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

984. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a le-



gislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:

a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo della guardia di finanza e 515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.

985. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro

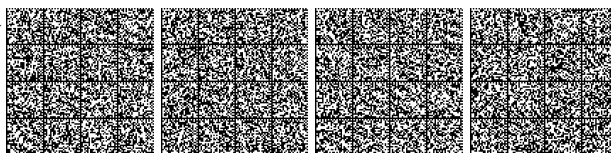
202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036.

986. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984.

987. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986.

988. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

989. Al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nonché di fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto le-



gislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente ».

990. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da *h-septies*) a *h-vicies*) sono sostituite dalle seguenti:

h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;

h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;

h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;

h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;

h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;

h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11;

h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;

h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;

h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;

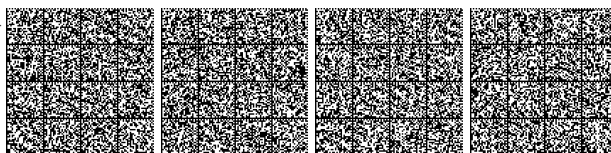
h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;

h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.

991. Ai fini del comma 989 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037.

992. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



994. All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro annui, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

997. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – 1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le

quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.

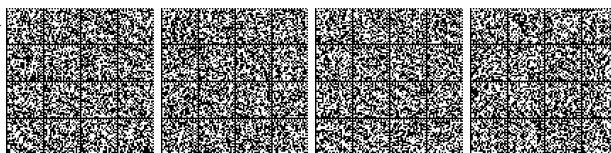
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo »;

b) l'articolo 4 è abrogato.

999. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 ».

1000. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 è inserito il seguente:

« 28-bis. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica” nell'ambito della missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza” e al programma 3 “Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali” nell'ambito della missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».



1001. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi di scorta relativi ai medesimi beni.

1002. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1001:

a) il Corpo della guardia di finanza impiega un'aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità;

b) sono posti a carico dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato nell'aliquota di cui alla lettera a), compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi.

1003. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato stipula un'apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di unità di personale da impiegare nel limite previsto dal comma 1002 nonché le modalità operative della collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento degli oneri di cui al comma 1002, anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1004. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4,

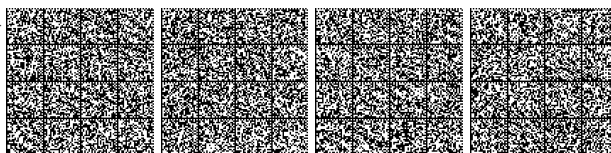
comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo.

1005. Il reclutamento del personale di cui al comma 1004 del presente articolo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1006. L'ENAC provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1004 e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

1007. L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli oneri da sostenere a regime.

1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni imma-



riali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente comma le risorse stanziare sul capitolo 3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria di un ente pubblico economico.

1009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.

1010. All'articolo 615, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009, » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), » sono sostituite dalle seguenti: « Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera *b*), ».

1011. All'articolo 26, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis*) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'effi-

cienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro ».

1012. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) i risparmi di cui alla lettera *d*) sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento ».

1013. Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC.

1014. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1013.

1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.

1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di



cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.

1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:

a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;

b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;

c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.

1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.

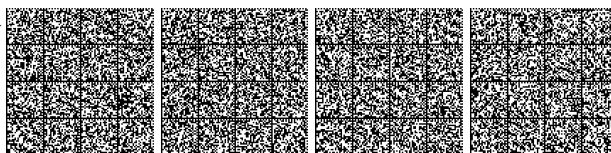
1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

1024. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decre-



to-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

1025. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021.

1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

1027. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1028. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area Funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

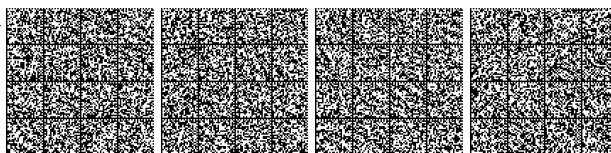
1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della car-

riera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.

1030. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le maggiori responsabilità ad esse connesse, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1031. Al fine di garantire, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

1032. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle san-



zioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

1033. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1032 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

1034. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.

1035. Ai fini dell'attuazione del comma 1034 è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

1036. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1034 e gli oneri da sostenere a regime.

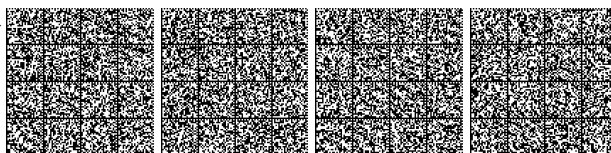
1037. Per l'attuazione del programma *Next Generation EU* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU*-Italia – Contributi a fondo perduto » e « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU*-Italia – Contributi a titolo di prestito ». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del *Next Generation EU*.

1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia



delle entrate – Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.

1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma *Next Generation EU* oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.

1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.

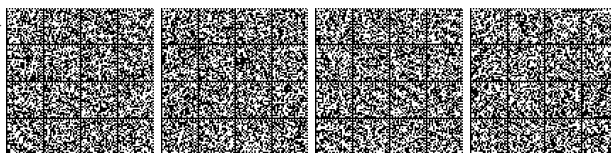
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio,

di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma *Next Generation EU* e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione eu-



ropea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma *Next Generation EU* per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.

1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali previsti.

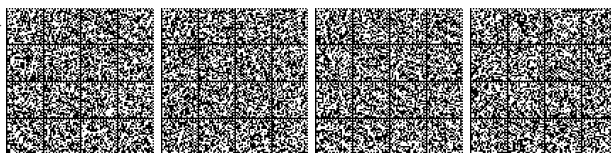
1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma *Next Generation EU*, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'ap-

posita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation EU*. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi spe-



ciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

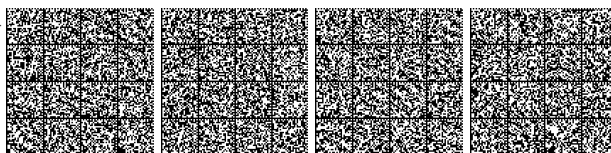
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di

costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.

1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre



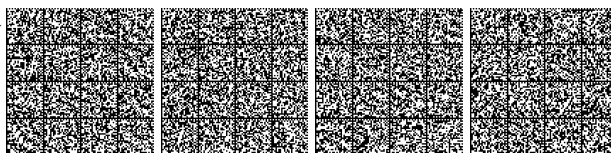
2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

1059. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'effi-

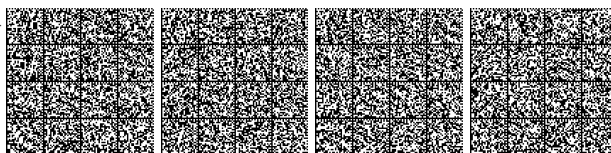


cacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali



attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 199, primo periodo, le parole: « reddito d'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « reddito dell'impresa »;

c) al comma 200:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « con soggetti terzi » sono inserite le seguenti: « residenti nel territorio dello Stato o »;

3) alla lettera e), le parole: « delle maggiorazioni ivi previste » sono sostituite

dalle seguenti: « della maggiorazione ivi prevista »;

d) al comma 201:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

2) alla lettera d), dopo le parole: « delle spese di personale indicate alla lettera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) »;

e) al comma 202:

1) alla lettera b), dopo le parole: « beni materiali mobili » sono inserite le seguenti: « e ai *software* »;

2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

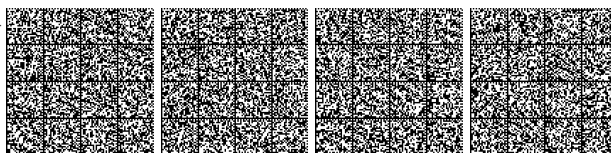
3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: « sono ammissibili a condizione che i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti »;

f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;

2) al secondo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

3) al terzo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10



per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

4) al quarto periodo, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: « redigere e conservare una relazione tecnica » è inserita la seguente: « asseverata »;

h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche »;

i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;

l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:

« 210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».

1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.

1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

1067. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma *Next Generation EU*, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037.

1069. Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto previsto dai



commi da 1070 a 1073, per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui al medesimo comma 1068, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a 1072 sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.

1070. La gestione delle risorse di cui al comma 1068 è affidata alla società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata. Il gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse.

1071. Il gestore provvede a:

a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito *internet* istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;

b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti;

c) verificare che le imprese istanti:

1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

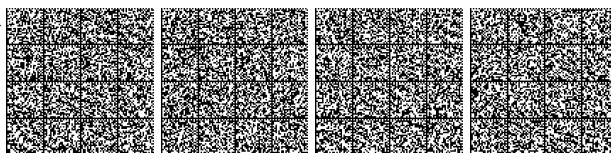
3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

1072. In seguito alle verifiche di cui al comma 1071, il gestore comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di cui al comma 1069 del presente articolo, l'accoglimento delle domande e vincola le somme pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto dai commi da 1037 a 1050. Il contributo è erogato, entro l'anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato ai sensi del comma 1073 del presente articolo.

1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficia-



rie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede:

a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1068, come documentati ai sensi del comma 1071, lettera b), o non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati;

b) a rendicontare su base semestrale in relazione all'attività svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonché alle spese di gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070.

1074. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui al comma 1073, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma *Next Generation EU*.

1075. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 me-

tri cubi si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo ».

1076. All'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ».

1077. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per



la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

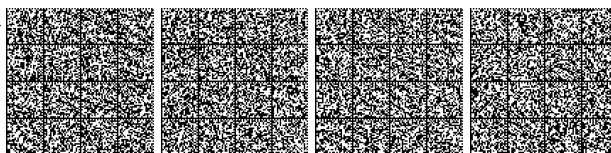
1079. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso *plafond* IVA, l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

1080. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1079 diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

1081. Considerato il disposto di cui all'articolo 12-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1082. Ai fini di cui al comma 1079, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, a espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. Ai fini dell'applicazione del primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.240.000 per l'anno 2021 e a euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate.

1083. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le



modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082 e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.

1084. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: « semilavorati, » sono inserite le seguenti: « comprese le preforme, »;

b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: « il fabbricante » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali »;

c) al comma 638, le parole: « , come materia prima o semilavorati, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642 »;

d) al comma 643, le parole: « euro 10 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 25 »;

e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , obbligato in solido con i medesimi »;

f) il comma 647 è sostituito dal seguente:

« 647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

g) il comma 650 è sostituito dal seguente:

« 650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

h) il comma 651 è sostituito dal seguente:

« 651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmis-



sione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie »;

i) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2021 ».

1085. All'articolo 51, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2021 ».

1086. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime be-

vande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento »;

b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: « al condizionamento » sono inserite le seguenti: « ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento »;

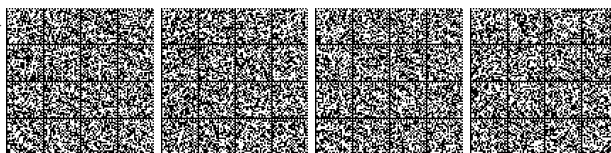
c) al comma 666, le parole: « dal fabbricante nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti di cui al comma 664, lettera a), » e le parole: « dallo stesso soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « dagli stessi soggetti »;

d) il comma 674 è sostituito dal seguente:

« 674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

e) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai sog-



getti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

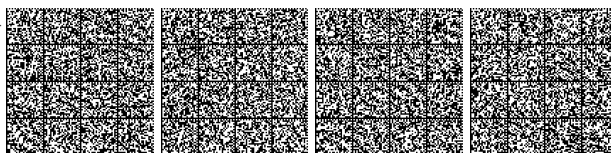
1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

1090. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.

1091. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:

« 326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per



gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideeterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326 ».

1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti »;

b) alla lettera c), le parole: « fino a 200.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti ».

1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

1094. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

1095. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 540:

1) al primo periodo, dopo le parole: « che effettuano » sono inserite le seguenti: « , esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, »;

2) al terzo periodo, le parole: « del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « del sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli »;

b) al comma 541, dopo le parole: « o professione » sono inserite le seguenti: « esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico »;

c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro ».

1096. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « l'attribuzione dei premi e » sono soppresse.

1097. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 288 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto



nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale »;

b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso.

1098. All'articolo 120, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 ».

1099. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.

1100. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

1101. All'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

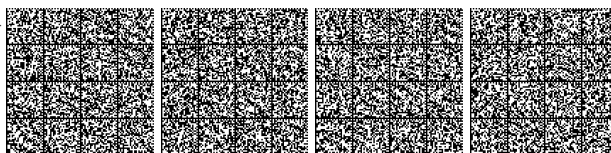
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i

quali i termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività ammini-



strative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:

a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;

b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;

c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.

3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma ».

1102. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono an-

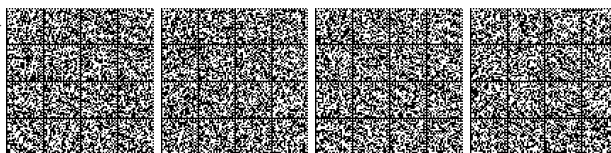
notare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni ».

1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ».

1104. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ».



1105. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « Per i periodi d'imposta 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 ».

1106. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente » sono inserite le seguenti: « e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria »;

b) al comma 2, dopo le parole: « anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, » sono inserite le seguenti: « in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, ».

1107. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 set-

tembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi ».

1108. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

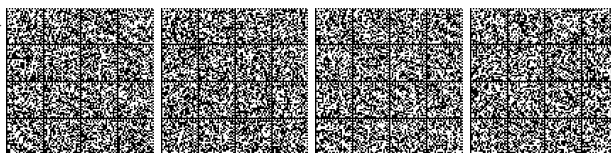
1109. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione »;

b) al comma 5-*bis*, primo periodo, la parola: « gennaio » è sostituita dalla seguente: « luglio »;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 6-*ter*, terzo periodo, le parole: « dal comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 6, comma 2-*bis*, 11, commi 2-*quinq*ues, 5 e 5-*bis*, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ».



1110. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « cento per cento » sono sostituite dalle seguenti: « novanta per cento »;

c) al comma 4, dopo le parole: « 2, primo periodo, » sono inserite le seguenti: « 2-bis, primo periodo, ».

1111. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

« 2-*quinquies*. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con

dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

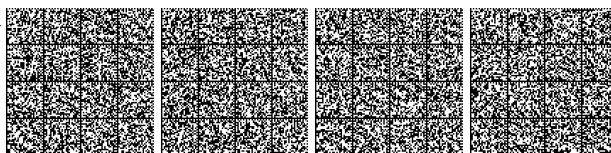
b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. ».

1112. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri ».

1113. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui ai periodi pre-



cedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma ».

1114. All'articolo 13, comma 1, lettera *b-quater*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: « articoli 6, » sono inserite le seguenti: « comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, ».

1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021.

1118. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 ».

1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021.

1120. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.

1121. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dal CONI, » sono inserite le seguenti: « dalla società Sport e salute Spa, ».

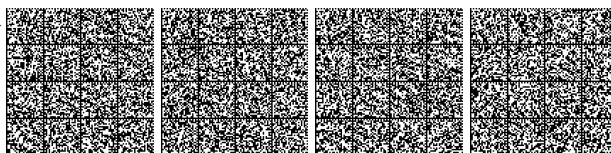
1122. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla



legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1122 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

1124. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: « al dieci per cento e al cinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 »;

b) al comma 1-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto »;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

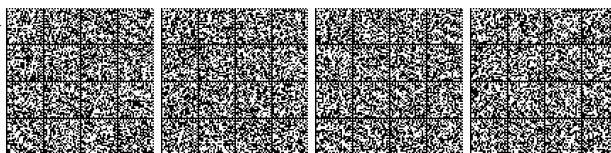
3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 »;

f) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-*bis*, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-*bis* e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per



le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività ».

1125. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: « è consentita » sono inserite le seguenti: « , secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, »;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».

1126. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « ad accisa in misura pari al venticinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 ».

1127. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo

avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.

1128. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

« 6-*bis*. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo »;

b) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

« 6-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-*bis*, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle do-



gane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi »;

c) al comma 7, le parole: « La licenza di esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio ».

1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1128, lettera b), i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1130. All'articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « entro il 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2023 ».

1131. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni fra-

zione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

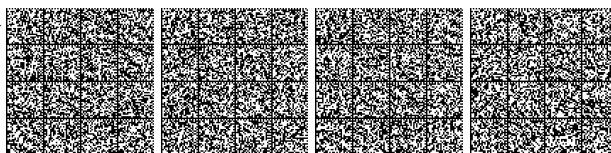
1132. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

1133. La prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato « Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere », con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;



b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un *curriculum* dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a).

1136. Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.

1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.

1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134.

1139. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto.

1140. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021,

2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

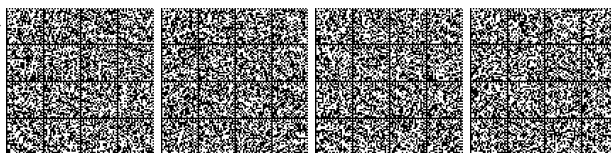
1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 21.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 316.700.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023, di 143.777.149 euro per l'anno 2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, di 103.649.310 euro per l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, di 119.297.596 euro per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, di 169.441.162 euro per l'anno 2030, di 250.741.162 euro per l'anno 2031, di 249.301.162 euro per l'anno 2032, di 140.121.162 euro per l'anno 2033, di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 e di 220.101.162 euro annui a decorrere dall'anno 2036.

1142. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;

c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».



1143. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo del comma 496, le parole: « un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati »;

b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: « un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati ».

1144. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto dei fenomeni di contraffazione e di *Italian sounding* ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.

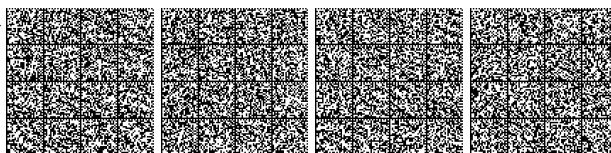
1145. Per « ristorante italiano » si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi che sono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferi-

mento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto « pizza italiana » o il prodotto « gelato italiano » si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente comma.

1146. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148, al fine di:

a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui ai commi da 1144 a 1148, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) attribuire l'attestazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o) e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo



individuato dal decreto di cui al presente comma;

c) attribuire l'attestazione distintiva di « pizzeria italiana nel mondo » e di « gelateria italiana nel mondo » secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);

d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine « italiano » nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);

e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;

g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;

h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;

i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla pro-

mozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

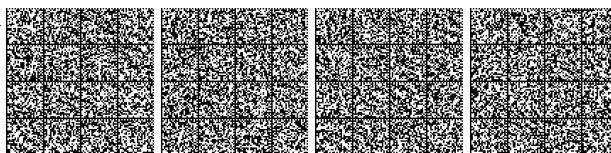
m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un'adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;

n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;

o) curare l'organizzazione della conferenza della ristorazione italiana, di cui al comma 1148, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

1147. L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1144 a 1146. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

1148. È istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel



mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di « ristorante italiano nel mondo », di « pizzeria italiana nel mondo » e di « gelateria italiana nel mondo » agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio « Ospitalità italiana ».

1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1150. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

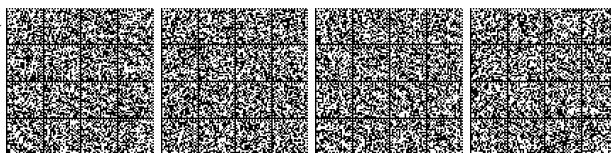
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, è stabilito, per l'anno 2021, in 145.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 25.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2021, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2021, in 120.000 milioni di euro.

6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno



finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2021, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2021, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

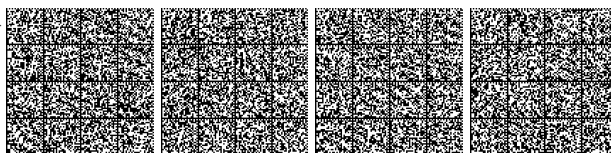
9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferite e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2021, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito



della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2021, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

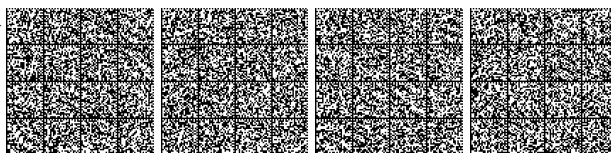
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2021, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie,

in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale » e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborso del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano pa-



ralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, possono essere apportate variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno e che sono conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni ».

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2021, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decre-

to-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

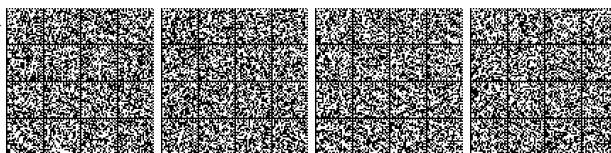
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli in-



terventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

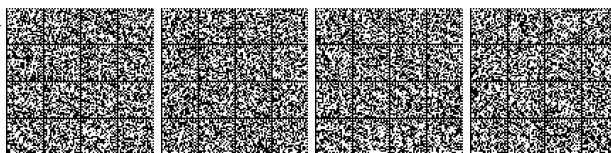
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2021, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).



Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

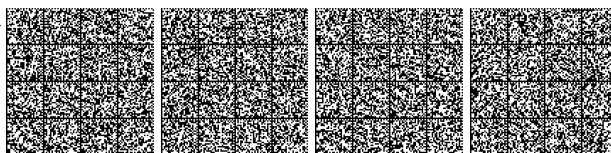
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti »

dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del



Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2020.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

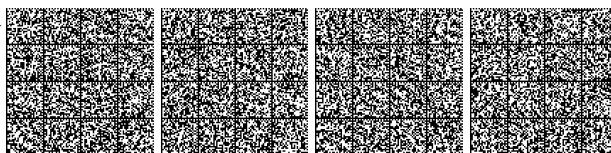
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2021, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno fi-



nanziario 2021, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa,

per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere

a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 51;

2) Marina n. 79;

3) Aeronautica n. 89;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 34;

3) Aeronautica n. 30;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

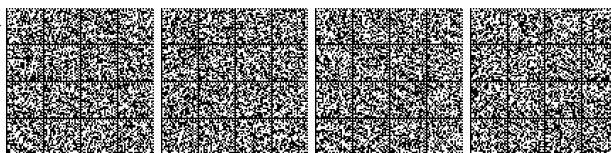
1) Esercito n. 122;

2) Marina n. 50;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 70.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo



2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2021, come segue:

- 1) Esercito n. 290;
- 2) Marina n. 310;
- 3) Aeronautica n. 271;
- 4) Carabinieri n. 118.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:

- 1) Esercito n. 337;
- 2) Marina n. 355;
- 3) Aeronautica n. 365.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:

- 1) Esercito n. 540;
- 2) Marina n. 204;
- 3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, si applicano le direttive che definiscono le proce-

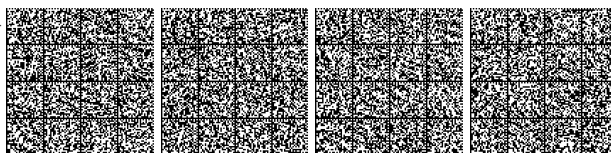
dure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.



Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

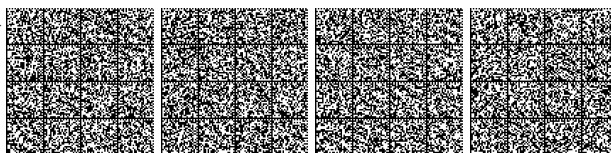
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2021, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2021 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato

di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione interna-



zionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di

prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

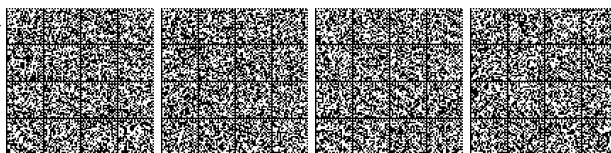
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,



tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.060.697.407.565, in euro 1.033.420.585.962 e in euro 1.106.033.862.334 in termini di competenza, nonché in euro 1.100.186.763.557, in euro 1.042.556.338.761 e in euro 1.121.368.179.999 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2021-2023.

Art. 18.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2021-2023, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 19.

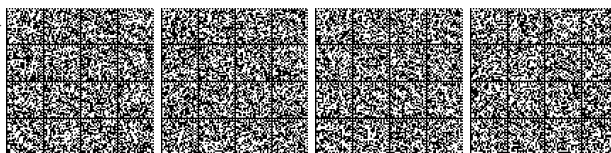
(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2021, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero



dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interes-

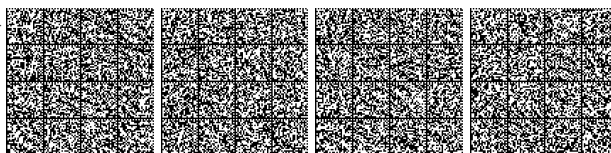
sate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese



per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2021, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2020, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del me-

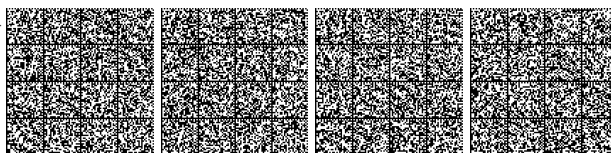
desimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2021-2023 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

19. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le risorse



iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2020. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2020.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

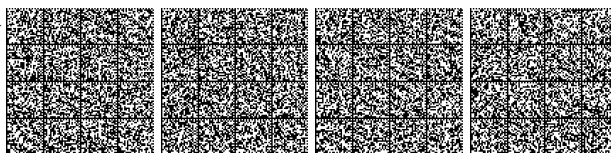
21. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma

dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2020.

22. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

24. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del



medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

25. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

26. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate

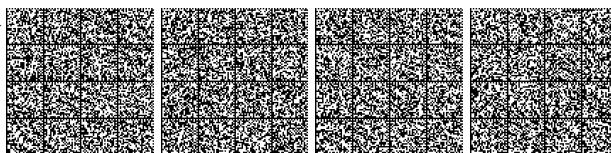
in bilancio al termine dell'anno 2021 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.

29. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istitu-



zioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

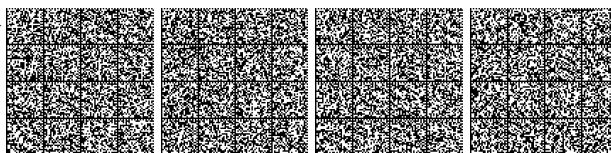
Data a Roma, addì 30 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



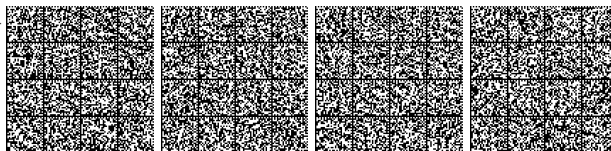
ALLEGATI E TABELLE



Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>– COMPETENZA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.000	-157.000	-138.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.235	431.297	493.550
<i>– CASSA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.000	-208.500	-198.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.365	482.797	553.050
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			



Allegato A
(articolo 1, comma 417)

PIEMONTE	5.157.974
VALLE D'AOSTA	147.165
LOMBARDIA	11.654.330
BOLZANO	601.185
TRENTO	623.834
VENETO	5.702.059
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.445.510
LIGURIA	1.877.472
EMILIA-ROMAGNA	5.226.360
TOSCANA	4.411.138
UMBRIA	1.043.872
MARCHE	1.794.191
LAZIO	6.773.374
ABRUZZO	1.532.592
MOLISE	358.997
CAMPANIA	6.505.752
PUGLIA	4.631.280
BASILICATA	654.230
CALABRIA	2.231.025
SICILIA	5.707.544
SARDEGNA	1.920.116
	70.000.000

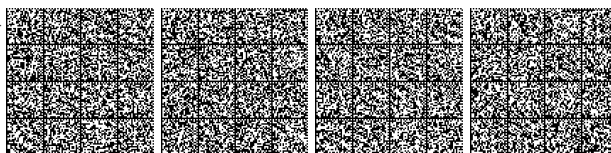


Tabella 1
(articolo 1, comma 423)

Limiti di spesa per la proroga degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Anno 2021		
Regioni	Quota di accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
	(1)	(2)
PIEMONTE	7,36%	81.012.565
VALLE D'AOSTA	0,21%	2.310.495
LOMBARDIA	16,64%	183.086.492
BOLZANO	0,86%	9.440.254
TRENTO	0,89%	9.792.551
VENETO	8,14%	89.559.983
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	22.708.768
LIGURIA	2,68%	29.488.469
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	82.037.177
TOSCANA	6,30%	69.289.159
UMBRIA	1,49%	16.390.298
MARCHE	2,56%	28.196.806
LAZIO	9,68%	106.462.034
ABRUZZO	2,19%	24.087.831
MOLISE	0,51%	5.645.143
CAMPANIA	9,30%	102.319.989
PUGLIA	6,62%	72.839.290
BASILICATA	0,93%	10.278.128
CALABRIA	3,19%	35.095.635
SICILIA	8,16%	89.775.630
SARDEGNA	2,74%	30.183.303
TOTALE	100,00%	1.100.000.000

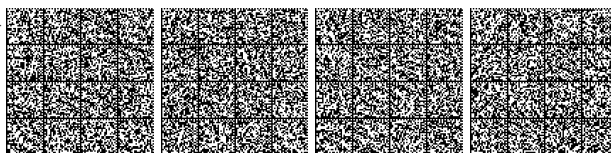
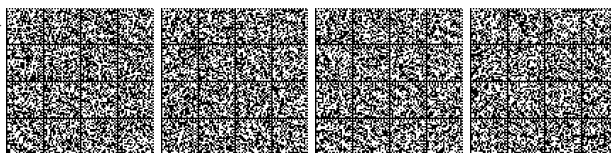


Tabella 2
(articolo 1, comma 425, lettera a))

Limiti di spesa per la proroga dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Anno 2021		
Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
	(1)	(2)
PIEMONTE	7,36%	15.466.035
VALLE D'AOSTA	0,21%	441.095
LOMBARDIA	16,64%	34.952.876
BOLZANO	0,86%	1.802.230
TRENTO	0,89%	1.869.487
VENETO	8,14%	17.097.815
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	4.335.310
LIGURIA	2,68%	5.629.617
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	15.661.643
TOSCANA	6,30%	13.227.930
UMBRIA	1,49%	3.129.057
MARCHE	2,56%	5.383.027
LAZIO	9,68%	20.324.570
ABRUZZO	2,19%	4.598.586
MOLISE	0,51%	1.077.709
CAMPANIA	9,30%	19.533.816
PUGLIA	6,62%	13.905.683
BASILICATA	0,93%	1.962.188
CALABRIA	3,19%	6.700.076
SICILIA	8,16%	17.138.984
SARDEGNA	2,74%	5.762.267
TOTALE	100,00%	210.000.000



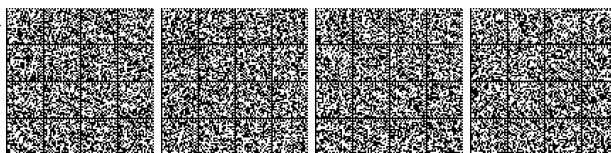
Allegato B
(articolo 1, commi 442 e 443)

	Articolo 1, comma 442	Articolo 1, comma 443
PIEMONTE	149.995.638	149.995.638
VALLE D'AOSTA	4.279.607	4.279.607
LOMBARDIA	338.911.921	338.911.921
BOLZANO	—	—
TRENTO	—	—
VENETO	165.817.819	165.817.819
FRIULI VENEZIA GIULIA	42.035.924	42.035.924
LIGURIA	54.597.532	54.597.532
EMILIA-ROMAGNA	151.984.333	151.984.333
TOSCANA	128.277.406	128.277.406
UMBRIA	30.356.161	30.356.161
MARCHE	52.175.686	52.175.686
LAZIO	196.972.051	196.972.051
ABRUZZO	44.568.303	44.568.303
MOLISE	10.439.754	10.439.754
CAMPANIA	189.189.504	189.189.504
PUGLIA	134.679.197	134.679.197
BASILICATA	19.025.229	19.025.229
CALABRIA	64.878.966	64.878.966
SICILIA	165.977.327	165.977.327
SARDEGNA	55.837.641	55.837.641
	2.000.000.000	2.000.000.000



Allegato C
(articolo 1, comma 467)

Regioni	Quota d'accesso 2020	Risorse per prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 464
PIEMONTE	7,36%	7.364.779 euro
VALLE D'AOSTA	0,21%	210.045 euro
LOMBARDIA	16,64%	16.644.227 euro
BOLZANO	0,86%	858.205 euro
TRENTO	0,89%	890.232 euro
VENETO	8,14%	8.141.817 euro
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	2.064.433 euro
LIGURIA	2,68%	2.680.770 euro
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	7.457.925 euro
TOSCANA	6,30%	6.299.015 euro
UMBRIA	1,49%	1.490.027 euro
MARCHE	2,56%	2.563.346 euro
LAZIO	9,68%	9.678.367 euro
ABRUZZO	2,19%	2.189.803 euro
MOLISE	0,51%	513.195 euro
CAMPANIA	9,30%	9.301.817 euro
PUGLIA	6,62%	6.621.754 euro
BASILICATA	0,93%	934.375 euro
CALABRIA	3,19%	3.190.512 euro
SICILIA	8,16%	8.161.421 euro
SARDEGNA	2,74%	2.743.937 euro
TOTALE	100%	100.000.000 euro



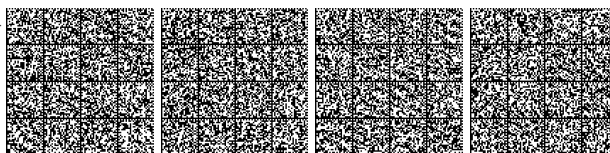
Allegato D
(articolo 1, comma 467)

Regioni	Quota accesso 2020	Risorse per rimborso delle spese sostenute dagli specializzandi di cui all'articolo 1, commi 459 e 466
PIEMONTE	7,36%	736.478 euro
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.005 euro
LOMBARDIA	16,64%	1.664.423 euro
BOLZANO	0,86%	85.821 euro
TRENTO	0,89%	89.023 euro
VENETO	8,14%	814.182 euro
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	206.443 euro
LIGURIA	2,68%	268.077 euro
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	745.793 euro
TOSCANA	6,30%	629.902 euro
UMBRIA	1,49%	149.003 euro
MARCHE	2,56%	256.335 euro
LAZIO	9,68%	967.837 euro
ABRUZZO	2,19%	218.980 euro
MOLISE	0,51%	51.320 euro
CAMPANIA	9,30%	930.182 euro
PUGLIA	6,62%	662.175 euro
BASILICATA	0,93%	93.438 euro
CALABRIA	3,19%	319.051 euro
SICILIA	8,16%	816.142 euro
SARDEGNA	2,74%	274.394 euro
TOTALE	100%	10.000.000 euro



Allegato E
(articolo 1, comma 470)

Regioni	Quota d'accesso 2020	Risorse per incremento dei fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei medici di medicina generale di cui all'articolo 1, comma 468
PIEMONTE	7,36%	1.841.195 euro
VALLE D'AOSTA	0,21%	52.511 euro
LOMBARDIA	16,64%	4.161.057 euro
BOLZANO	0,86%	214.551 euro
TRENTO	0,89%	222.558 euro
VENETO	8,14%	2.035.454 euro
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	516.108 euro
LIGURIA	2,68%	670.192 euro
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	1.864.481 euro
TOSCANA	6,30%	1.574.754 euro
UMBRIA	1,49%	372.507 euro
MARCHE	2,56%	640.837 euro
LAZIO	9,68%	2.419.592 euro
ABRUZZO	2,19%	547.451 euro
MOLISE	0,51%	128.299 euro
CAMPANIA	9,30%	2.325.454 euro
PUGLIA	6,62%	1.655.438 euro
BASILICATA	0,93%	233.594 euro
CALABRIA	3,19%	797.628 euro
SICILIA	8,16%	2.040.355 euro
SARDEGNA	2,74%	685.984 euro
TOTALE	100%	25.000.000 euro



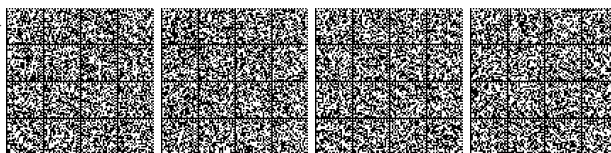
Allegato F
(articolo 1, comma 470)

Regioni	Quota d'accesso 2020	Risorse per incremento dei fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei pediatri di libera scelta di cui all'articolo 1, comma 469
PIEMONTE	7,36%	736.478 euro
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.005 euro
LOMBARDIA	16,64%	1.664.423 euro
BOLZANO	0,86%	85.821 euro
TRENTO	0,89%	89.023 euro
VENETO	8,14%	814.182 euro
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	206.443 euro
LIGURIA	2,68%	268.077 euro
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	745.793 euro
TOSCANA	6,30%	629.902 euro
UMBRIA	1,49%	149.003 euro
MARCHE	2,56%	256.335 euro
LAZIO	9,68%	967.837 euro
ABRUZZO	2,19%	218.980 euro
MOLISE	0,51%	51.320 euro
CAMPANIA	9,30%	930.182 euro
PUGLIA	6,62%	662.175 euro
BASILICATA	0,93%	93.438 euro
CALABRIA	3,19%	319.051 euro
SICILIA	8,16%	816.142 euro
SARDEGNA	2,74%	274.394 euro
TOTALE	100%	10.000.000 euro



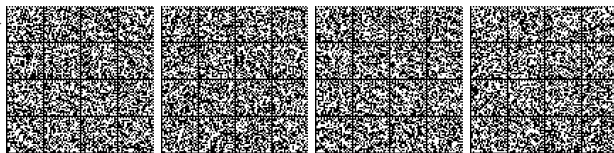
Allegato G
(articolo 1, comma 487)

TABELLA – Importi per TFR/TFS dovuti ad Enti riceventi il personale CRI/ESACRI transitato in mobilità									
Enti creditori	INPS	INAIL	ENAC	ACI	CREA	ENEA	ISTAT	TOTALE	
Importo iscritto nella massa passiva dell'E-SACRI in LCA	92.025.377,78	1.446.771,57	981.841,95	541.667,16	127.618,79	59.769,21	33.165,58	95.216.212,04	
Quota anni 2018, 2019, 2020 – quote accantonate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (*)	56.302.990,47	885.164,16	600.710,80	331.402,94	78.079,76	36.568,01	20.291,37	58.255.207,51	
2021	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84	
2022	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84	
2023	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84	
TOTALE	92.025.377,78	1.446.771,57	981.841,95	541.667,16	127.618,79	59.769,21	33.165,58	95.216.212,04	
(*) Decreti 14 settembre 2018 (GU 238 del 12/10/2018), 14 novembre 2019 (GU 290 del 11/12/2019), 6 agosto 2020 (GU 248 del 7/10/2020)									



Allegato H
(articolo 1, comma 809, lettera b))

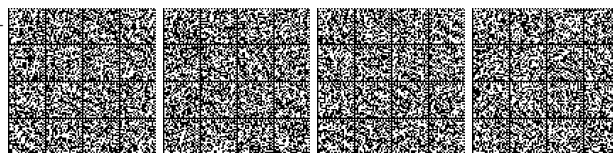
Regioni	Percentuale di riparto	Contributo anno 2021	Contributo anno 2022	Contributo anno 2023	Contributo anno 2024	Contributo anno 2025	Contributo anno 2026	Contributo anno 2027-2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.266.000	13.746.000	13.414.200	16.574.200	3.934.200	8.200.200	9.622.200	11.044.200	6.320.000
Basilicata	2,50%	3.375.000	10.875.000	10.612.500	13.112.500	3.112.500	6.487.500	7.612.500	8.737.500	5.000.000
Calabria	4,46%	6.021.000	19.401.000	18.932.700	23.392.700	5.552.700	11.573.700	13.580.700	15.587.700	8.920.000
Campania	10,54%	14.229.000	45.849.000	44.742.300	55.282.300	13.122.300	27.351.300	32.094.300	36.837.300	21.080.000
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500	37.018.500	36.124.950	44.634.950	10.594.950	22.083.450	25.912.950	29.742.450	17.020.000
Lazio	11,70%	15.795.000	50.895.000	49.666.500	61.366.500	14.566.500	30.361.500	35.626.500	40.891.500	23.400.000
Liguria	3,10%	4.185.000	13.485.000	13.159.500	16.259.500	3.859.500	8.044.500	9.439.500	10.834.500	6.200.000
Lombardia	17,48%	23.598.000	76.038.000	74.202.600	91.682.600	21.762.600	45.360.600	53.226.600	61.092.600	34.960.000
Marche	3,48%	4.698.000	15.138.000	14.772.600	18.252.600	4.332.600	9.030.600	10.596.600	12.162.600	6.960.000
Molise	0,96%	1.296.000	4.176.000	4.075.200	5.035.200	1.195.200	2.491.200	2.923.200	3.355.200	1.920.000
Piemonte	8,23%	11.110.500	35.800.500	34.936.350	43.166.350	10.246.350	21.356.850	25.060.350	28.763.850	16.460.000
Puglia	8,15%	11.002.500	35.452.500	34.596.750	42.746.750	10.146.750	21.149.250	24.816.750	28.484.250	16.300.000
Toscana	7,82%	10.557.000	34.017.000	33.195.900	41.015.900	9.735.900	20.292.900	23.811.900	27.330.900	15.640.000
Umbria	1,96%	2.646.000	8.526.000	8.320.200	10.280.200	2.440.200	5.086.200	5.968.200	6.850.200	3.920.000
Veneto	7,95%	10.732.500	34.582.500	33.747.750	41.697.750	9.897.750	20.630.250	24.207.750	27.785.250	15.900.000
TOTALE	100,00%	135.000.000	435.000.000	424.500.000	524.500.000	124.500.000	259.500.000	304.500.000	349.500.000	200.000.000



Allegato I
(articolo 1, comma 826, lettera b))
« Tabella 1
(articolo 111, comma 2-novies)

Regioni	Percentuale di riparto	Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020	Ripartizione regionale della quota annuale minima da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020
Abruzzo	3,16	30.068.268,39	1.581.289,47
Basilicata	2,50	23.755.278,10	1.249.289,47
Calabria	4,46	42.409.023,53	2.230.289,47
Campania	10,54	100.207.712,29	5.269.921,05
Emilia-Romagna	8,51	80.876.431,28	4.253.289,47
Lazio	11,70	111.269.456,39	5.851.657,89
Liguria	3,10	29.480.804,01	1.550.394,74
Lombardia	17,48	166.215.390,10	8.741.263,16
Marche	3,48	33.108.671,77	1.741.184,21
Molise	0,96	9.100.693,93	478.605,26
Piemonte	8,23	78.220.331,68	4.113.605,26
Puglia	8,15	77.511.771,58	4.076.342,11
Toscana	7,82	74.323.251,11	3.908.657,89
Umbria	1,96	18.654.245,83	981.026,32
Veneto	7,95	75.550.221,01	3.973.184,21
Totale	100,00	950.751.551	50.000.000

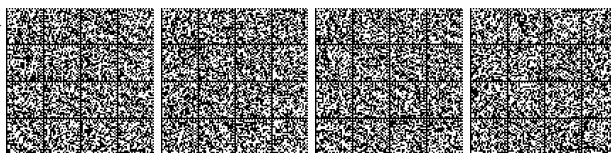
».



Allegato L
(articolo 1, comma 849)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero	<u>2023 e successivi</u>	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	159.000	69.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	13.000	511
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.900	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	9.000	900
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	19.900	12.000
MINISTERO DELL'INTERNO	40.000	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.300	2.800
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	30.000	1.650
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	10.000	0
MINISTERO DELLA DIFESA	30.000	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7.500	500
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	8.500	2.300
MINISTERO DELLA SALUTE	10.000	0
Totale	350.100	89.661



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	159.000	69.000
15 Politiche previdenziali (25)	69.000	69.000
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	69.000	69.000
23 Fondi da ripartire (33)	90.000	0
23.1 Fondi da assegnare (1)	90.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	13.000	511
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	1.716	348
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	265	265
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (6)	1.213	0
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	238	83
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	75	25
4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	75	25
5 Comunicazioni (15)	470	138
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	138	138
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	332	0
6 Ricerca e innovazione (17)	64	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	64	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	10.676	0
7.1 Indirizzo politico (2)	9.750	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	926	0



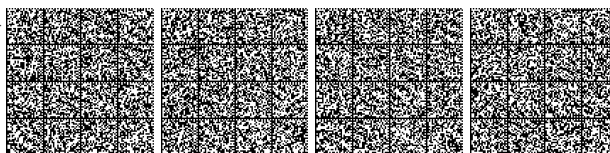
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000	0
1. Politiche per il lavoro (26)	400	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	200	0
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (12)	200	0
2. Politiche previdenziali (25)	500	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	500	0
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1.000	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1.000	0
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	100	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	100	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.900	0
1 Giustizia (6)	7.900	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	7.200	0
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	400	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	300	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	9.000	900
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	8.100	0
1.7 Promozione della cultura e delle lingua italiana all'estero (9)	7.100	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	500	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	500	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	900	900
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i> (5)	900	900



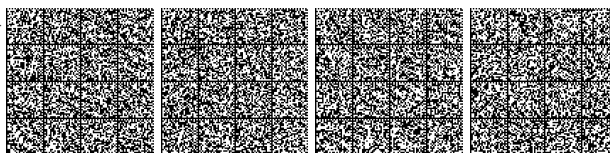
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	19.900	12.000
1 Istruzione scolastica (22)	19.400	12.000
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (8)	200	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	200	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.300	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	5.500	0
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	12.200	12.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	500	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	500	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	40.000	0
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	3.000	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo (2)	3.000	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	19.800	0
3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	9.700	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	5.100	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	5.000	0
4 Soccorso civile (8)	5.200	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	5.200	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12.000	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	12.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.300	2.800
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.800	2.800
1.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (5)	2.000	2.000
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (16)	800	800
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	500	0



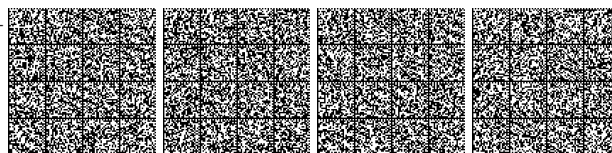
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	30.000	1.650
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	710	650
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e auto-stradali (11)	710	650
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	4.050	1.000
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	4.050	1.000
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	840	0
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	840	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	24.400	0
5.1 Indirizzo politico (2)	23.400	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.000	0



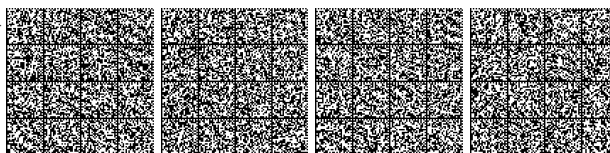
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	10.000	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	10.000	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	10.000	0



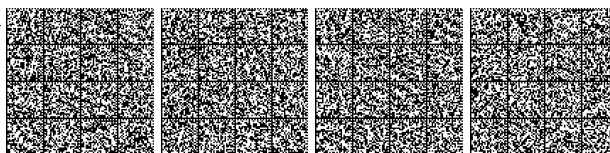
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	30.000	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	13.500	0
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	5.500	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	8.000	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.500	0



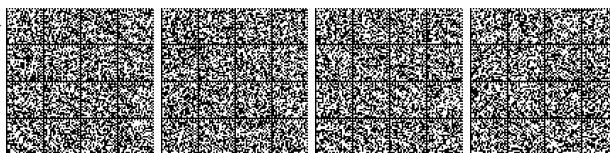
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7.500	500
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	6.500	500
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	1.000	500
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.500	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.000	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	8.500	2.300
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.500	2.300
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	2.100	1.700
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	900	600
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	500	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.000	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	10.000	0
1 Tutela della salute (20)	1.100	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	400	0
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	700	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	8.900	0
3.1 Indirizzo politico (2)	8.500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	400	0

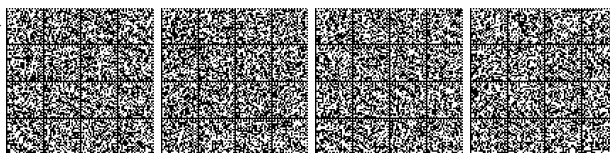


TABELLE A E B

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2021	2022	2023
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	129.145.243	129.702.313	138.702.313
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	16.554.570	20.189.141	26.189.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	27.240.537	44.208.631	47.608.631
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	71.963.225	88.091.012	93.091.012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	19.569.063	27.828.063	32.828.063
MINISTERO DELL'INTERNO	13.835.530	7.298.872	12.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	33.553.545	33.553.545	23.553.545
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.226.644	27.741.363	33.662.802
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	15.200.000	21.348.000	26.348.000
MINISTERO DELLA DIFESA	13.537.593	15.500.000	15.500.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.949.000	26.349.000	21.349.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	18.660.527	29.905.527	29.905.527
MINISTERO DELLA SALUTE	8.465.494	14.504.704	14.504.704
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	416.900.971	521.220.171	550.541.610
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	—	—	—
DI CUI LIMITE IMPEGNO	—	—	—



Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2021	2022	2023
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	122.148.000	227.648.000	237.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	40.000.000	40.000.000	40.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.753.000	25.753.000	25.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	30.000.000	45.000.000	50.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	13.500.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	25.000.000	35.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	30.000.000	35.000.000	40.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	40.000.000	60.000.000	60.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	16.500.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	20.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	11.000.000	21.000.000	31.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	423.901.000	634.401.000	684.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	—	—	—
DI CUI LIMITE IMPEGNO	—	—	—





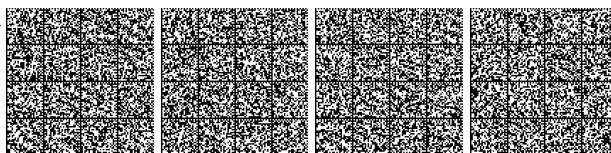
A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI
COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023



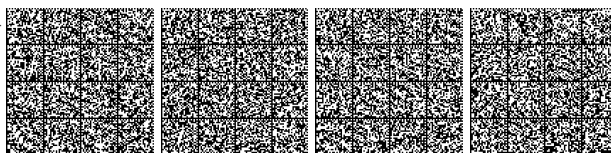


999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2021 - 2023 (in Euro)			
	2021	2022	2023
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	507.566.361.117	529.121.302.239	544.765.459.052
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	70.503.297.060	73.634.072.277	68.726.410.114
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	1.910.512.437	1.896.751.151	1.874.072.650
di cui RISCOSSIONE CREDITI	720.997.437	707.236.151	684.557.650
TOTALE ENTRATE FINALI	579.980.170.614	604.652.125.667	615.365.941.816
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	480.717.236.951	428.768.460.295	490.667.920.518
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.060.697.407.565	1.033.420.585.962	1.106.033.862.334
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	661.602.236.025	643.272.299.589	640.782.340.768
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	111.859.701.338	115.851.405.641	110.201.685.327
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.192.520.000	2.393.440.000	2.297.000.000
TOTALE SPESE FINALI	773.461.937.363	759.123.705.230	750.984.026.095
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	287.235.470.202	274.296.880.732	355.049.836.239
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.060.697.407.565	1.033.420.585.962	1.106.033.862.334
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	578.069.658.177	602.755.374.516	613.491.869.166
SPESE CORRENTI (-)	661.602.236.025	643.272.299.589	640.782.340.768
RISPARMIO PUBBLICO	-83.532.577.848	-40.516.925.073	-27.290.471.602
TOTALE ENTRATE FINALI	579.980.170.614	604.652.125.667	615.365.941.816
TOTALE SPESE FINALI (-)	773.461.937.363	759.123.705.230	750.984.026.095
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-193.481.766.749	-154.471.579.563	-135.618.084.279
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	579.259.173.177	603.944.889.516	614.681.384.166
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	770.269.417.363	756.730.265.230	748.687.026.095
INDEBITAMENTO NETTO	-191.010.244.186	-152.785.375.714	-134.005.641.929
TOTALE ENTRATE FINALI	579.980.170.614	604.652.125.667	615.365.941.816
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	1.060.697.407.565	1.033.420.585.962	1.106.033.862.334
RICORSO AL MERCATO	-480.717.236.951	-428.768.460.295	-490.667.920.518



segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)					
MINISTERI	SPESA CORRENTE				
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2021 23.348.561.472 2022 23.322.803.958 2023 23.339.300.688	2021 226.210.721.365 2022 236.899.147.014 2023 231.008.246.768	2021 35.738.218.299 2022 30.299.617.447 2023 29.300.879.350	2021 82.549.774.782 2022 83.443.999.986 2023 86.817.869.347	2021 367.847.275.918 2022 373.965.568.405 2023 370.466.296.153
SVILUPPO ECONOMICO	2021 193.671.844 2022 189.592.785 2023 183.241.780	2021 362.993.973 2022 284.540.856 2023 149.846.363	2021 82.078.471 2022 82.178.471 2023 81.477.971	2021 12.720.720 2022 5.841.525 2023 2.389.849	2021 651.465.008 2022 542.153.637 2023 416.955.963
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021 181.843.143 2022 183.968.927 2023 182.748.363	2021 161.918.786.174 2022 145.299.355.108 2023 148.622.109.851	2021 519.613.451 2022 562.413.451 2023 525.509.619	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 162.620.242.768 2022 146.045.737.486 2023 149.330.367.833
GIUSTIZIA	2021 7.068.847.514 2022 6.985.155.198 2023 7.108.679.319	2021 1.167.866.241 2022 1.170.947.741 2023 1.170.947.741	2021 128.197.756 2022 129.647.479 2023 136.525.664	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 8.364.911.511 2022 8.285.750.418 2023 8.416.152.724
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021 911.521.277 2022 921.831.017 2023 925.026.835	2021 2.441.350.089 2022 1.762.830.162 2023 1.607.689.352	2021 45.486.827 2022 58.686.827 2023 61.186.827	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 3.398.358.193 2022 2.743.348.006 2023 2.593.903.014
ISTRUZIONE	2021 46.896.441.946 2022 44.778.455.813 2023 43.558.211.746	2021 813.129.997 2022 742.517.421 2023 742.817.421	2021 1.852.462.928 2022 1.224.574.136 2023 1.224.711.136	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 49.562.034.871 2022 46.745.547.370 2023 45.525.740.303
INTERNO	2021 11.220.040.506 2022 10.917.053.756 2023 10.808.601.109	2021 13.134.266.491 2022 12.732.173 2023 12.630.631.712	2021 207.911.973 2022 212.732.173 2023 195.932.173	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 24.562.218.970 2022 23.866.794.494 2023 23.635.164.994
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021 118.915.448 2022 121.460.151 2023 120.630.514	2021 308.576.599 2022 289.213.989 2023 252.906.752	2021 6.923.655 2022 5.632.537 2023 5.132.537	2021 681.290 2022 635.122 2023 600.204	2021 435.096.992 2022 416.941.799 2023 379.270.007
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021 1.318.214.860 2022 1.335.027.891 2023 1.332.715.870	2021 7.450.023.548 2022 6.114.958.531 2023 5.816.275.617	2021 27.141.700 2022 55.341.700 2023 36.571.700	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 8.795.380.108 2022 7.505.328.122 2023 7.185.563.187
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021 605.446.571 2022 535.990.019 2023 527.017.977	2021 8.801.349.765 2022 8.924.424.474 2023 8.923.533.918	2021 66.141.324 2022 66.271.324 2023 66.271.324	2021 3.405.442 2022 2.964.643 2023 2.799.972	2021 9.476.343.102 2022 9.529.650.460 2023 9.519.623.191
DIFESA	2021 19.409.793.894 2022 18.852.676.293 2023 18.604.698.785	2021 254.473.819 2022 237.161.161 2023 238.392.216	2021 633.009.759 2022 602.279.113 2023 679.642.278	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 20.297.267.472 2022 19.692.116.567 2023 19.522.733.279
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021 102.945.123 2022 121.301.257 2023 92.333.094	2021 775.422.770 2022 505.141.770 2023 499.141.770	2021 6.610.517 2022 6.760.517 2023 5.760.517	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 884.978.410 2022 633.203.544 2023 597.235.381
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021 862.021.507 2022 802.589.949 2023 728.733.995	2021 1.048.139.193 2022 651.110.801 2023 602.152.457	2021 83.919.155 2022 83.919.155 2023 78.919.155	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 1.994.079.855 2022 1.537.619.905 2023 1.409.805.607
SALUTE	2021 1.296.624.937 2022 356.219.676 2023 343.177.727	2021 1.384.220.740 2022 1.383.588.814 2023 1.412.729.860	2021 31.737.170 2022 22.730.886 2023 27.621.545	2021 << 2022 << 2023 <<	2021 2.712.582.847 2022 1.762.539.376 2023 1.783.529.132



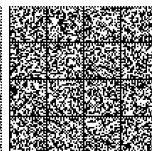
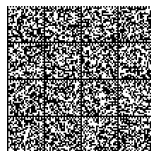
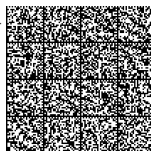
segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)						
999/641/2						
MINISTERI	SPESA CORRENTE					
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
TOTALE	2021	113.534.880.042	426.071.320.764	39.429.452.985	82.566.582.234	661.602.236.025
	2022	109.424.126.690	416.981.946.407	33.412.785.216	83.453.441.276	643.272.299.589
	2023	107.855.117.802	413.677.421.798	32.426.141.796	86.823.659.372	640.782.340.768

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023

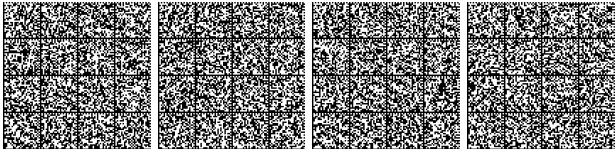
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2021	67.460.486.949	3.255.978.935	6.870.334.260	77.586.800.144	286.997.944.402	732.432.020.464
	2022	76.335.565.900	2.485.677.876	4.820.435.030	83.641.678.806	274.155.497.395	731.762.744.606
	2023	72.461.132.023	2.341.097.938	5.228.192.971	80.030.422.932	354.980.462.639	805.477.181.724
SVILUPPO ECONOMICO	2021	9.648.778.693	20.000.000	64.224.892	9.733.003.585	172.959.823	10.557.428.416
	2022	7.208.416.367	<<	26.624.892	7.235.041.259	99.839.017	7.877.033.913
	2023	8.449.365.670	<<	13.874.892	8.463.240.562	31.364.648	8.911.561.173
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	67.395.139	<<	8.000.000	75.395.139	<<	162.695.637.907
	2022	57.695.139	<<	<<	57.695.139	<<	146.103.432.625
	2023	57.695.139	<<	<<	57.695.139	<<	149.388.062.972
GIUSTIZIA	2021	615.675.860	<<	906.826	616.582.686	<<	8.981.494.197
	2022	565.100.230	<<	<<	565.100.230	<<	8.850.850.648
	2023	530.659.404	<<	<<	530.659.404	<<	8.946.812.128
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	183.628.507	<<	5.200.000	188.828.507	<<	3.587.186.700
	2022	183.518.507	<<	<<	183.518.507	<<	2.926.866.513
	2023	140.718.507	<<	<<	140.718.507	<<	2.734.621.521
ISTRUZIONE	2021	1.008.426.140	<<	<<	1.008.426.140	<<	50.570.461.011
	2022	1.314.115.946	<<	<<	1.314.115.946	<<	48.059.663.316
	2023	1.225.795.946	<<	<<	1.225.795.946	<<	46.751.536.249
INTERNO	2021	5.474.572.404	<<	3.200.000	5.477.772.404	19.293.475	30.059.284.849
	2022	5.230.848.387	<<	<<	5.230.848.387	29.097.642.881	29.116.982.203
	2023	3.776.175.363	<<	<<	3.776.175.363	20.412.001	27.431.752.358
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	1.119.958.331	<<	10.500.000	1.130.458.331	1.211.166	1.566.766.489
	2022	845.567.682	<<	15.000.000	860.567.682	827.334	1.278.336.815
	2023	780.439.800	<<	12.000.000	792.439.800	862.252	1.172.572.059
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	5.363.726.467	500.000	676.178.727	6.040.405.194	<<	14.835.785.302
	2022	5.715.766.309	1.500.000	498.689.635	6.215.955.944	<<	13.721.284.066
	2023	5.967.531.887	<<	259.949.327	6.227.481.214	<<	13.413.044.401
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	3.333.404.102	<<	62.000.000	3.395.404.102	10.769.543	12.882.516.747
	2022	3.440.033.631	<<	62.000.000	3.502.033.631	4.014.267	13.035.698.358
	2023	3.169.433.631	<<	62.000.000	3.231.433.631	4.178.940	12.755.235.762
DIFESA	2021	4.280.620.481	<<	5.300.000	4.285.920.481	<<	24.583.187.953
	2022	5.471.545.766	<<	1.000.000	5.472.545.766	<<	25.164.662.333
	2023	3.970.258.069	<<	<<	3.970.258.069	<<	23.492.991.348
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	778.269.768	90.000.000	<<	868.269.768	<<	1.753.248.178
	2022	337.690.491	20.000.000	<<	357.690.491	<<	990.894.035
	2023	553.858.938	<<	<<	553.858.938	<<	1.151.094.319
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	1.143.521.208	<<	<<	1.143.521.208	33.291.793	3.170.892.856
	2022	1.057.873.033	<<	<<	1.057.873.033	17.363.397	2.612.856.335
	2023	1.031.551.492	<<	<<	1.031.551.492	12.555.759	2.453.912.858
SALUTE	2021	204.683.649	100.400.000	3.830.000	308.913.649	<<	3.021.496.496
	2022	148.280.820	400.000	8.060.000	156.740.820	<<	1.919.280.196
	2023	163.494.330	400.000	6.060.000	169.954.330	<<	1.953.483.462



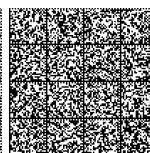
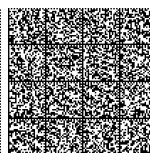
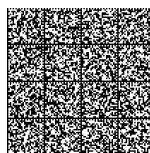
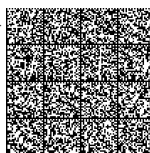
999/641/3

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)							
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
TOTALE	2021	100.683.147.698	3.466.878.935	7.709.674.705	773.461.937.363	287.235.470.202	1.060.697.407.565
	2022	107.912.018.208	2.507.577.876	5.431.809.557	759.123.705.230	274.296.880.732	1.033.420.585.962
	2023	102.278.110.199	2.341.497.938	5.582.077.190	750.984.026.095	355.049.836.239	1.106.033.862.334

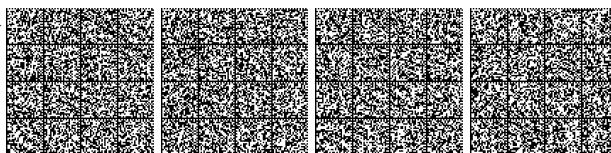


999/642/1

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023										ALLEGATO A	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2021	1.606.228.894	2.569.637.050	62.340.219.078	495.561.600	3.085.523.232	10.630.225.485	4.469.106.492	1.900.000	28.524.284.061	732.432.020.464
	2022	1.679.528.894	2.552.994.400	70.390.688.351	5.561.600	2.330.864.509	10.707.334.426	4.260.664.002	<<	27.134.873.968	731.762.744.606
	2023	579.528.894	2.551.289.525	64.508.362.423	8.061.600	845.682.765	10.607.304.488	4.212.124.002	<<	26.851.170.513	805.477.181.724
SVILUPPO ECONOMICO	2021	<<	<<	10.350.057.963	175.348.254	<<	<<	14.022.199	<<	18.000.000	10.557.428.416
	2022	<<	<<	7.630.196.659	232.909.688	<<	<<	13.927.565	<<	<<	7.877.033.913
	2023	<<	<<	8.682.035.027	223.194.535	<<	<<	6.331.610	<<	<<	8.911.561.173
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	<<	<<	28.456.961.789	<<	<<	<<	<<	<<	134.238.676.117	162.695.637.907
	2022	<<	<<	23.237.456.862	<<	<<	<<	<<	<<	122.865.975.772	146.103.432.625
	2023	<<	<<	25.976.679.915	<<	<<	<<	<<	<<	123.411.383.056	149.388.062.972
GIUSTIZIA	2021	<<	8.978.264.197	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.230.000	8.981.494.197
	2022	<<	8.848.620.648	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.850.850.648
	2023	<<	8.944.582.128	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.946.812.128
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	<<	<<	711.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.587.186.700
	2022	<<	<<	161.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.926.866.513
	2023	<<	<<	161.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.734.621.521
ISTRUZIONE	2021	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	<<	50.569.928.583	<<	50.570.461.011
	2022	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	<<	48.059.127.106	<<	48.059.663.316
	2023	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	<<	46.750.996.220	<<	46.751.536.249
INTERNO	2021	<<	11.476.550.301	337.148.020	5.048.543	3.327.000.000	5.000.000	12.244.525	325.000.000	1.956.045.155	30.059.284.849
	2022	<<	11.501.814.636	336.648.020	5.048.543	3.619.500.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.955.527.669	29.116.982.203
	2023	<<	11.326.269.419	336.648.020	2.548.543	2.294.500.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.928.049.025	27.431.752.358
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	<<	<<	<<	1.562.551.789	4.214.700	<<	<<	<<	<<	1.566.766.489
	2022	<<	<<	<<	1.274.552.115	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.278.336.815
	2023	<<	<<	<<	1.168.787.359	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.172.572.059
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	<<	842.729.081	11.923.114.082	102.746.369	1.705.962.445	3.817.103	3.871.983	484	50.013.559	14.835.785.302
	2022	<<	846.825.832	11.089.022.742	105.229.913	1.453.135.609	3.817.102	4.591.983	484	13.559	13.721.284.066
	2023	<<	854.142.616	11.283.513.404	90.229.913	943.984.518	3.817.101	6.672.478	484	13.559	13.413.044.401
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.693.852.943	15.000.000	12.882.516.747
	2022	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.756.725.697	<<	13.035.698.358
	2023	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.901.824.896	<<	12.755.235.762
DIFESA	2021	20.498.758.876	3.798.427.378	5.675.094	83.043.724	24.460.513	<<	<<	<<	72.100.000	24.583.187.953
	2022	21.071.634.076	3.812.309.109	5.674.709	83.889.914	24.460.513	<<	<<	<<	72.850.000	25.164.662.333
	2023	19.392.673.116	3.818.554.962	5.616.379	84.492.406	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	23.492.991.348
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	<<	<<	1.752.288.053	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.753.248.178
	2022	<<	<<	989.933.910	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	990.894.035
	2023	<<	<<	1.150.134.194	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.151.094.319
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	35.791.793	<<	157.914.460	1.376.662	<<	<<	2.975.809.362	<<	579	3.170.892.856
	2022	19.863.397	<<	62.540.989	1.376.662	<<	<<	2.529.074.708	<<	579	2.612.896.335
	2023	15.055.759	<<	46.751.737	1.376.662	<<	<<	2.390.728.121	<<	579	2.453.912.858
SALUTE	2021	19.563.669	10.238.714	<<	<<	<<	2.466.054.817	<<	<<	525.639.296	3.021.496.496
	2022	19.563.669	10.550.386	<<	<<	<<	1.363.526.845	<<	<<	525.639.296	1.919.280.196
	2023	19.563.669	10.548.245	<<	<<	<<	1.397.732.252	<<	<<	525.639.296	1.953.483.462



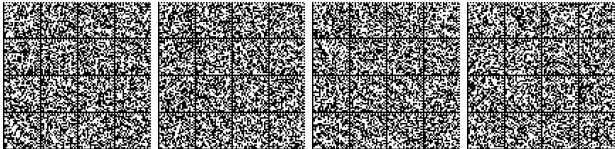
— 271 —



999/644/1

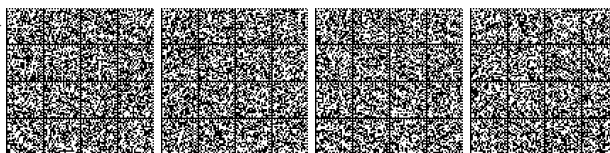
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023							
(in Euro)							
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
ECONOMIA E FINANZE	20.158.990.147	6.528.722.522	276.708.629	122.800.442.957	17.733.456.691	8.484.053.712	
	20.765.901.804	6.494.635.186	277.046.042	123.550.102.948	18.554.986.691	8.988.725.019	
	21.221.112.553	6.577.158.938	276.866.691	123.682.772.489	15.554.024.510	6.053.625.019	
SVILUPPO ECONOMICO	138.384.244	72.078.764	7.878.728	171.700.208	25.618.800	161.194.763	
	144.122.262	73.667.487	8.255.818	169.387.201	7.618.800	81.371.763	
	141.987.968	42.592.861	8.270.733	128.885.208	8.190.800	32.749.763	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	52.715.551	45.874.358	3.197.798	157.465.186.858	1.106.760.721	1.687.722	
	54.663.662	45.530.053	3.319.776	143.459.805.792	1.033.610.721	1.687.722	
	43.190.138	43.190.138	3.296.764	146.401.810.535	1.033.360.721	1.687.722	
GIUSTIZIA	5.684.579.880	1.979.706.079	359.133.245	43.648.112	278.751.260	<<	
	5.619.850.346	1.972.537.178	354.718.711	42.648.112	278.751.260	<<	
	5.745.144.142	1.965.926.312	362.850.182	40.648.112	278.751.260	<<	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	773.995.564	132.919.676	13.873.090	647.053.652	30.608.681	610.000.000	
	792.695.539	118.643.555	14.549.634	637.553.652	30.408.681	60.000.000	
	797.395.401	112.843.555	14.845.590	633.853.652	25.108.681	60.000.000	
ISTRUZIONE	43.562.592.548	1.080.193.487	2.758.317.399	848.739.848	81.967.834	627.134.589	
	41.839.460.406	787.509.553	2.650.913.266	849.039.848	61.967.834	556.230.089	
	40.825.187.284	895.356.493	2.586.595.381	599.339.848	61.967.834	556.230.089	
INTERNO	8.858.644.545	1.855.291.809	548.126.679	11.705.167.751	1.400.312.019	35.427.385	
	8.884.471.982	1.509.631.535	549.379.968	11.318.955.674	1.420.312.019	35.427.385	
	8.833.695.542	1.442.840.865	546.694.431	11.228.851.499	1.400.112.219	35.427.385	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	60.065.480	112.738.094	3.500.270	207.197.373	25.000.000	12.623.308	
	64.548.325	114.013.533	3.756.961	204.748.373	5.000.000	12.623.308	
	65.625.313	102.214.253	3.842.379	192.748.373	<<	2.623.308	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	929.074.853	286.381.558	57.511.440	6.197.287.221	5.000.000	1.285.034.079	
	927.047.690	283.381.482	57.462.010	5.400.287.221	4.000.000	769.858.762	
	927.664.158	278.773.590	57.491.413	5.099.287.221	4.000.000	772.825.848	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	427.367.595	66.814.988	27.578.020	8.724.750.298	29.260.000	103.305.000	
	436.946.087	67.600.375	27.387.589	8.853.194.707	13.960.000	68.305.000	
	434.846.053	60.859.062	27.256.894	8.852.304.151	13.960.000	68.305.000	
DIFESA	16.736.624.737	1.767.097.339	1.015.956.630	50.196.100	75.064.605	<<	
	16.600.393.864	1.331.026.575	1.008.638.107	50.194.407	75.921.553	<<	
	16.489.067.092	1.282.680.439	997.820.780	50.194.407	77.028.500	<<	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	77.781.096	53.793.013	4.310.875	366.385.388	3.031.765	377.907.338	
	75.938.445	52.070.465	4.216.208	317.294.388	1.551.765	158.197.338	
	71.146.047	49.078.958	4.131.950	316.294.388	1.551.765	153.697.338	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	704.572.804	202.663.263	40.437.096	436.715.680	276.291.804	309.639.343	
	674.595.577	170.134.962	38.511.066	436.670.680	118.201.804	76.889.343	
	653.467.936	111.435.941	37.131.774	434.320.680	107.241.805	61.889.343	
SALUTE	138.468.639	625.437.796	7.964.681	848.323.277	1.041.188.529	4.300.000	
	135.882.083	88.982.867	7.800.905	850.791.351	641.188.529	<<	
	128.414.495	81.954.251	7.655.160	880.491.351	641.829.575	<<	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023						
(in Euro)						
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
	TOTALE					
	2021	14.809.712.746	5.124.494.580	310.512.794.723	22.112.312.709	12.012.307.239
	2022	13.109.364.806	5.005.956.061	296.140.674.354	22.247.479.857	10.809.315.729
	2023	13.046.905.656	4.934.750.122	298.541.801.914	19.207.127.670	7.799.060.815

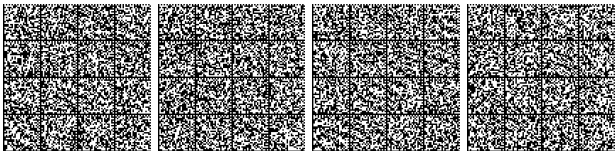


999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023										
(in Euro)										
MINISTRI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2021	58.388.225	20.620.000.000	81.462.849.782	74.679.075.410	1.169.005.000	367.847.275.918			
	2022	58.125.585	21.320.000.000	82.371.574.986	74.181.535.584	1.169.005.000	373.965.588.405			
	2023	57.177.955	22.015.000.000	85.663.144.347	74.207.309.412	1.169.005.000	370.466.296.153			
SVILUPPO ECONOMICO	2021	46.303.684	<<	12.720.720	10.000.000	<<	651.465.008			
	2022	46.303.684	<<	5.841.525	<<	<<	542.153.637			
	2023	46.303.684	<<	2.389.849	<<	<<	416.955.963			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	<<	<<	<<	42.000.000	<<	162.620.242.768			
	2022	<<	<<	<<	42.000.000	<<	146.045.737.486			
	2023	<<	<<	<<	42.000.000	<<	149.330.367.833			
GIUSTIZIA	2021	<<	<<	962.084	50.000	<<	8.364.911.511			
	2022	<<	<<	962.084	50.000	<<	8.285.750.418			
	2023	<<	<<	962.084	50.000	<<	8.416.152.724			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	1.152.916.726	<<	<<	<<	<<	3.398.358.193			
	2022	1.039.306.141	<<	<<	<<	<<	2.743.348.006			
	2023	896.665.331	<<	<<	<<	<<	2.593.903.014			
ISTRUZIONE	2021	425.926	<<	<<	<<	<<	49.562.034.871			
	2022	425.926	<<	<<	<<	<<	46.745.547.370			
	2023	425.926	<<	<<	<<	<<	45.525.740.303			
INTERNO	2021	12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	24.562.218.970			
	2022	12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	23.866.794.494			
	2023	12.845.748	<<	19.490.786	75.093.457	<<	23.635.164.994			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	11.603.998	<<	681.290	<<	<<	435.096.992			
	2022	11.603.998	<<	635.122	<<	<<	416.941.799			
	2023	11.603.998	<<	600.204	<<	<<	379.270.007			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	8.795.380.108			
	2022	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	7.505.328.122			
	2023	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	7.185.563.187			
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	1.246.467	<<	3.405.442	12.000	<<	9.476.343.102			
	2022	1.176.767	<<	2.964.643	12.000	<<	9.529.650.460			
	2023	1.176.767	<<	2.799.972	12.000	<<	9.519.623.191			
DIFESA	2021	185.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	20.297.267.472			
	2022	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	19.692.116.567			
	2023	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	19.522.733.279			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	489.101	<<	<<	50.000	<<	884.978.410			
	2022	489.101	<<	<<	50.000	<<	633.203.544			
	2023	489.101	<<	<<	50.000	<<	597.235.381			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	500.000	<<	4.378.698	1.548	<<	1.994.079.855			
	2022	500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	1.537.619.905			
	2023	500.000	<<	2.586.961	1.548	<<	1.409.805.607			
SALUTE	2021	19.605.237	<<	<<	<<	<<	2.712.582.847			
	2022	19.605.237	<<	<<	<<	<<	1.762.539.376			
	2023	19.605.237	<<	<<	<<	<<	1.783.529.132			

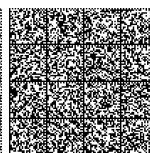
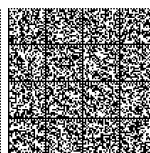
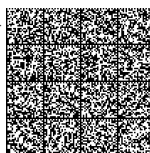


CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023							
(in Euro)							
MINISTRI	TASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TOTALE	2021	1.491.114.345	20.620.000.000	81.507.091.229	75.215.808.112	1.169.005.000	661.602.236.025
	2022	1.354.171.420	21.320.000.000	82.406.261.030	74.708.288.286	1.169.005.000	643.272.299.589
	2023	1.210.582.980	22.015.000.000	85.692.458.103	74.734.042.114	1.169.005.000	640.782.340.768



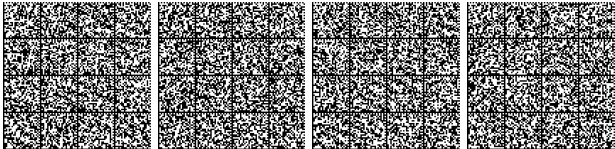
999/644/5

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023											
(in Euro)											
MINISTRI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2021	538.321.185	53.061.599.332	12.799.212.111	23.000.000	196.639.415	8.083.508.101	2.884.520.000	77.586.800.144		
	2022	524.981.287	64.784.267.798	9.498.252.268	23.000.000	122.949.641	6.479.787.812	2.208.440.000	83.641.678.806		
	2023	478.600.905	65.035.312.477	5.115.604.682	23.000.000	124.189.053	7.041.715.815	2.212.000.000	80.030.422.932		
SVILUPPO ECONOMICO	2021	97.148.966	197.646.145	7.820.983.582	145.000.000	<<	1.164.224.892	308.000.000	9.733.003.585		
	2022	129.598.481	242.746.145	6.542.671.741	25.000.000	<<	110.024.892	185.000.000	7.235.041.259		
	2023	82.961.382	274.847.145	7.923.157.143	<<	<<	97.274.892	85.000.000	8.463.240.562		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	39.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	8.000.000	<<	75.395.139		
	2022	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.695.139		
	2023	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.695.139		
GIUSTIZIA	2021	615.675.860	<<	<<	<<	<<	906.826	<<	616.582.686		
	2022	565.100.230	<<	<<	<<	<<	<<	<<	565.100.230		
	2023	530.659.404	<<	<<	<<	<<	<<	<<	530.659.404		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	79.633.507	103.895.000	<<	100.000	<<	5.200.000	<<	188.828.507		
	2022	82.123.507	101.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	183.518.507		
	2023	39.323.507	101.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	140.718.507		
ISTRUZIONE	2021	90.639.056	917.787.084	<<	<<	<<	<<	<<	1.008.426.140		
	2022	63.585.946	1.250.530.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.314.115.946		
	2023	58.385.946	1.167.410.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.225.795.946		
INTERNO	2021	1.151.336.236	4.323.236.168	<<	<<	<<	3.200.000	<<	5.477.772.404		
	2022	1.220.612.219	4.010.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	5.230.848.387		
	2023	1.123.439.195	2.652.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	3.776.175.363		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	276.884.968	747.773.363	42.000.000	20.000.000	43.000.000	800.000	<<	1.130.458.331		
	2022	292.830.932	519.279.045	<<	10.000.000	33.000.000	5.457.705	<<	860.567.682		
	2023	266.445.563	480.536.532	<<	10.000.000	33.000.000	2.457.705	<<	792.439.800		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	847.484.853	3.039.422.908	1.054.203.417	3.465.827	68.117.388	1.027.710.801	<<	6.040.405.194		
	2022	829.098.433	3.691.489.508	836.137.417	2.949.371	68.117.388	788.163.827	<<	6.215.955.944		
	2023	793.779.181	3.816.802.567	1.038.574.228	2.949.371	68.117.388	507.258.479	<<	6.227.481.214		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	1.322.199	3.133.745.549	13.220.456	7.000.000	178.115.898	62.000.000	<<	3.395.404.102		
	2022	322.199	3.241.775.078	13.220.456	7.000.000	177.715.898	62.000.000	<<	3.502.033.631		
	2023	322.199	2.968.175.078	16.220.456	7.000.000	177.715.898	62.000.000	<<	3.231.433.631		
DIFESA	2021	4.226.804.864	<<	<<	14.617	53.801.000	5.300.000	<<	4.285.920.481		
	2022	5.425.930.149	<<	<<	14.617	46.601.000	5.300.000	<<	5.472.545.766		
	2023	3.923.642.452	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	<<	3.970.258.069		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	95.282.015	181.957.812	575.029.941	<<	<<	16.000.000	<<	868.269.768		
	2022	60.605.757	173.379.793	123.704.941	<<	<<	<<	<<	357.690.491		
	2023	58.105.324	196.341.173	299.412.441	<<	<<	<<	<<	553.858.938		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	614.549.794	5.105.683	484.920.145	38.045.586	<<	900.000	<<	1.143.521.208		
	2022	530.124.138	4.605.683	484.920.145	38.223.067	<<	<<	<<	1.057.873.033		
	2023	504.251.575	4.605.683	484.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	1.031.551.492		
SALUTE	2021	5.880.652	299.216.192	<<	<<	<<	3.816.805	<<	308.913.649		
	2022	880.652	147.813.363	<<	<<	<<	8.046.805	<<	156.740.820		
	2023	880.652	163.026.873	<<	<<	<<	6.046.805	<<	169.954.330		

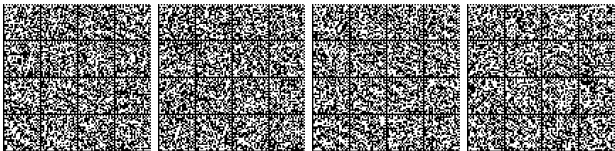


999/644/6

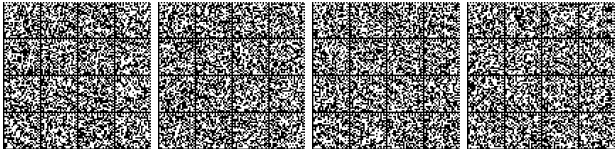
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023									
(in Euro)									
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	ALLEGATO A/1
TOTALE	2021 2022 2023	8.680.641.916 9.755.771.691 7.890.775.046	66.039.102.614 78.195.234.959 76.888.906.074	22.789.569.652 17.498.906.968 14.877.889.095	236.626.030 106.187.055 80.738.077	539.673.701 448.383.927 449.623.339	10.381.567.425 7.453.481.041 7.716.753.696	3.192.520.000 2.393.440.000 2.297.000.000	111.859.701.338 115.851.405.641 110.201.685.327



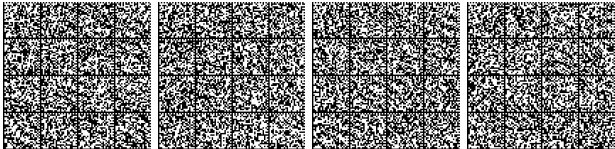
999/056/1				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in Euro)				
		2021	2022	2023
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	269.320.032.835	281.829.768.442	289.712.912.746
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	178.044.528.282	185.182.933.797	191.971.246.306
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	33.350.000.000	35.566.800.000	36.374.500.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.802.800.000	10.858.800.000	10.914.800.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	16.049.000.000	15.683.000.000	15.792.000.000
TOTALE		507.566.361.117	529.121.302.239	544.765.459.052
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	1.217.417.829	1.371.702.986	908.599.424
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	29.877.718.432	33.911.504.010	28.050.501.886
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	345.188.113	345.035.279	308.899.427
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.800.000.000	1.600.000.000	1.500.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	3.978.452.126	4.409.827.344	4.438.378.209
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	30.393.889.866	29.005.375.352	30.429.415.879
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.890.630.694	2.990.627.306	3.090.615.289
TOTALE		70.503.297.060	73.634.072.277	68.726.410.114
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	20.510.000	20.510.000	20.510.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.169.005.000	1.169.005.000	1.169.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	720.997.437	707.236.151	684.557.650
TOTALE		1.910.512.437	1.896.751.151	1.874.072.650
TOTALE ENTRATE FINALI		579.980.170.614	604.652.125.667	615.365.941.816



999/058/1				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in Euro)				
ALLEGATO A/3				
		2021	2022	2023
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		98.303.857.683	97.016.518.072	96.389.060.009
CONSUMI INTERMEDI		14.809.712.746	13.109.364.806	13.046.905.656
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		5.124.494.580	5.005.956.061	4.934.750.122
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		310.512.794.723	296.140.674.354	298.541.801.914
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		22.112.312.709	22.247.479.857	19.207.127.670
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		12.012.307.239	10.809.315.729	7.799.060.815
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.491.114.345	1.354.171.420	1.210.582.980
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA		20.620.000.000	21.320.000.000	22.015.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		81.507.091.229	82.406.261.030	85.692.458.103
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		75.215.808.112	74.708.268.286	74.734.042.114
AMMORTAMENTI		1.169.005.000	1.169.005.000	1.169.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI		18.723.737.659	17.985.284.974	16.042.546.385
TOTALE		661.602.236.025	643.272.299.589	640.782.340.768



999/058/2				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in Euro)				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2021	2022	2023	ALLEGATO A/3
	8.680.641.916	9.755.771.691	7.890.775.046	
	66.039.102.614	78.195.234.959	76.888.906.074	
	22.789.569.652	17.498.906.968	14.877.889.095	
	236.626.030	106.187.055	80.738.077	
	539.673.701	448.383.927	449.623.339	
	10.381.567.425	7.453.481.041	7.716.753.696	
	3.192.520.000	2.393.440.000	2.297.000.000	
	TOTALE	115.851.405.641	110.201.685.327	
	TOTALE SPESE FINALI	759.123.705.230	750.984.026.095	



B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA
TRIENNALE 2021 - 2023



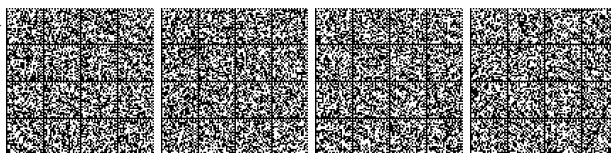


999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2021 - 2023 (in Euro)			
	2021	2022	2023
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	481.077.571.262	502.251.066.850	516.233.000.047
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	54.448.392.730	57.598.993.049	52.069.314.144
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.863.766.367 674.251.367	1.849.364.231 659.849.231	1.826.215.700 636.700.700
TOTALE ENTRATE FINALI	537.389.730.359	561.699.424.130	570.128.529.891
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	562.797.033.198	480.856.914.631	551.239.650.108
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.100.186.763.557	1.042.556.338.761	1.121.368.179.999
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	677.522.021.088	653.589.363.468	651.577.456.998
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	135.299.287.310 30.202.520.000	114.670.094.561 9.393.440.000	114.740.954.432 14.797.000.000
TOTALE SPESE FINALI	812.821.308.398	768.259.458.029	766.318.411.430
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	287.365.455.159	274.296.880.732	355.049.768.569
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.100.186.763.557	1.042.556.338.761	1.121.368.179.999
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	535.525.963.992	559.850.059.899	568.302.314.191
SPESE CORRENTI (-)	677.522.021.088	653.589.363.468	651.577.456.998
RISPARMIO PUBBLICO	-141.996.057.096	-93.739.303.569	-83.275.142.807
TOTALE ENTRATE FINALI	537.389.730.359	561.699.424.130	570.128.529.891
TOTALE SPESE FINALI (-)	812.821.308.398	768.259.458.029	766.318.411.430
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-275.431.578.039	-206.560.033.899	-196.189.881.539
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	536.715.478.992	561.039.574.899	569.491.829.191
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	782.618.788.398	758.866.018.029	751.521.411.430
INDEBITAMENTO NETTO	-245.903.309.406	-197.826.443.130	-182.029.582.239
TOTALE ENTRATE FINALI	537.389.730.359	561.699.424.130	570.128.529.891
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	1.100.186.763.557	1.042.556.338.761	1.121.368.179.999
RICORSO AL MERCATO	-562.797.033.198	-480.856.914.631	-551.239.650.108



segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)					
MINISTERI	SPESA CORRENTE				
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2021 23.363.236.771 2022 23.334.535.756 2023 23.351.732.486	234.328.933.997 240.487.182.784 233.455.542.364	42.038.219.799 36.572.737.452 37.153.567.046	82.549.774.782 83.443.999.986 86.817.157.925	382.280.165.349 383.838.455.978 380.777.999.821
SVILUPPO ECONOMICO	2021 194.177.495 2022 189.592.785 2023 183.241.780	364.493.973 264.540.856 149.846.363	82.078.471 82.178.471 81.477.971	12.720.720 5.841.525 2.389.849	653.470.659 542.153.637 416.955.963
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021 181.500.139 2022 183.625.923 2023 182.405.359	162.930.721.286 145.793.774.917 149.211.345.813	519.613.451 562.413.451 525.509.619	<< << <<	163.631.834.876 146.539.814.291 149.919.260.791
GIUSTIZIA	2021 7.074.379.574 2022 6.985.155.198 2023 7.108.679.319	1.167.866.241 1.170.947.741 2.441.350.089	128.197.756 129.647.479 136.525.664	<< << <<	8.370.443.571 8.285.750.418 8.416.152.724
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021 911.521.277 2022 921.831.017 2023 925.026.835	2.441.350.089 1.762.830.162 1.607.689.352	45.486.827 58.686.827 61.186.827	<< << <<	3.398.358.193 2.743.348.006 2.593.903.014
ISTRUZIONE	2021 47.096.441.946 2022 44.778.455.813 2023 43.558.211.746	813.129.997 742.517.421 742.817.421	1.852.462.928 1.224.574.136 1.224.711.136	<< << <<	49.762.034.871 46.745.547.370 45.525.740.303
INTERNO	2021 11.224.497.743 2022 10.917.036.538 2023 10.814.383.891	13.160.296.268 12.722.008.565 12.612.840.712	207.911.973 212.732.173 195.932.173	<< << <<	24.592.705.984 23.851.777.276 23.623.156.776
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021 119.593.063 2022 121.460.151 2023 120.630.514	308.882.585 289.213.989 252.906.752	6.923.655 5.632.537 5.132.537	681.290 635.122 600.204	436.080.593 416.941.799 379.270.007
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021 1.318.715.666 2022 1.300.145.652 2023 1.297.825.131	7.491.079.244 6.114.958.531 5.816.275.617	27.141.700 55.341.700 36.571.700	<< << <<	8.836.936.610 7.470.445.883 7.150.672.448
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021 605.446.571 2022 535.990.019 2023 527.017.977	8.901.349.765 8.924.424.474 8.923.533.918	66.141.324 66.271.324 66.271.324	3.405.442 2.964.643 2.799.972	9.576.343.102 9.529.650.480 9.519.623.191
DIFESA	2021 19.448.121.789 2022 18.852.687.400 2023 18.596.160.818	254.473.819 237.161.161 238.392.216	633.009.759 602.279.113 679.611.241	<< << <<	20.335.605.367 19.692.127.674 19.514.164.275
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021 102.975.223 2022 121.301.257 2023 92.333.094	776.627.625 505.141.770 499.141.770	6.610.517 6.760.517 5.760.517	<< << <<	886.213.365 633.203.544 597.235.381
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021 862.530.875 2022 802.577.746 2023 728.721.560	1.051.277.801 651.110.801 602.152.457	83.919.155 78.919.155 78.919.155	<< << <<	1.997.727.831 1.537.607.702 1.409.793.172
SALUTE	2021 1.296.634.986 2022 356.219.730 2023 343.177.727	1.435.728.561 1.383.588.814 1.362.729.860	31.737.170 22.730.886 27.621.545	<< << <<	2.764.100.717 1.762.539.430 1.733.529.132



999/649/2						
segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)						
MINISTERI	SPESA CORRENTE					
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
TOTALE	2021	113.799.773.118	435.426.211.251	45.729.454.485	82.566.582.234	677.522.021.088
	2022	109.400.614.985	421.049.401.986	39.685.905.221	83.453.441.276	653.589.363.468
	2023	107.829.548.237	416.646.162.356	40.278.798.455	86.822.947.950	651.577.456.998

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)								
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2021	60.903.611.431	30.255.978.935	7.762.876.079	98.922.466.445	481.202.631.794	287.127.929.359	768.330.561.153
	2022	67.927.620.396	9.485.677.876	5.417.228.103	82.830.526.375	466.668.982.353	274.155.497.395	740.824.479.748
	2023	64.467.548.343	14.841.097.938	5.676.606.044	84.985.252.325	465.763.252.146	354.980.462.639	820.743.714.785
SVILUPPO ECONOMICO	2021	9.881.075.093	20.000.000	64.224.892	9.965.299.985	10.618.770.644	172.959.823	10.791.730.467
	2022	7.248.833.927	<<	26.624.892	7.275.458.819	7.817.612.456	99.839.017	7.917.451.473
	2023	8.495.980.069	<<	13.874.892	8.509.854.961	8.926.810.924	31.364.648	8.988.175.572
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	67.395.139	<<	8.000.000	75.395.139	163.707.230.015	<<	163.707.230.015
	2022	57.695.139	<<	<<	57.695.139	146.597.509.430	<<	146.597.509.430
	2023	57.695.139	<<	<<	57.695.139	149.976.955.930	<<	149.976.955.930
GIUSTIZIA	2021	645.023.458	<<	906.826	645.930.284	9.016.373.855	<<	9.016.373.855
	2022	565.100.230	<<	<<	565.100.230	8.850.850.648	<<	8.850.850.648
	2023	530.659.404	<<	<<	530.659.404	8.946.812.128	<<	8.946.812.128
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	183.628.507	<<	5.200.000	188.828.507	3.587.186.700	<<	3.587.186.700
	2022	183.518.507	<<	<<	183.518.507	2.926.866.513	<<	2.926.866.513
	2023	140.718.507	<<	<<	140.718.507	2.734.621.521	<<	2.734.621.521
ISTRUZIONE	2021	1.308.426.140	<<	<<	1.308.426.140	51.070.461.011	<<	51.070.461.011
	2022	1.314.115.946	<<	<<	1.314.115.946	48.059.663.316	<<	48.059.663.316
	2023	1.225.795.946	<<	<<	1.225.795.946	46.751.536.249	<<	46.751.536.249
INTERNO	2021	5.550.850.983	<<	3.200.000	5.554.050.983	30.146.756.967	19.293.475	30.166.050.442
	2022	5.230.848.387	<<	<<	5.230.848.387	29.082.625.663	19.339.322	29.101.964.985
	2023	3.775.575.363	<<	<<	3.775.575.363	27.398.732.139	20.412.001	27.419.144.140
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	1.582.822.539	<<	16.500.000	1.599.322.539	2.035.403.132	1.211.166	2.036.614.298
	2022	924.201.688	<<	15.000.000	939.201.688	1.356.143.487	827.334	1.356.970.821
	2023	783.861.476	<<	12.000.000	795.861.476	1.175.131.483	862.252	1.175.993.735
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	6.080.514.086	500.000	706.484.303	6.787.498.389	15.624.434.999	<<	15.624.434.999
	2022	5.229.919.640	1.500.000	488.034.673	5.719.454.313	13.189.900.196	<<	13.189.900.196
	2023	5.503.397.254	<<	259.949.331	5.763.346.585	12.914.019.033	<<	12.914.019.033
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	3.333.404.102	<<	62.000.000	3.395.404.102	12.971.747.204	10.769.543	12.982.516.747
	2022	3.440.033.631	<<	62.000.000	3.502.033.631	13.031.684.091	4.014.267	13.035.698.358
	2023	3.169.433.631	<<	62.000.000	3.231.433.631	12.751.056.822	4.178.940	12.755.235.762
DIFESA	2021	4.297.858.814	<<	5.300.000	4.303.158.814	24.638.764.181	<<	24.638.764.181
	2022	5.478.329.482	<<	1.000.000	5.479.329.482	25.171.457.156	<<	25.171.457.156
	2023	3.969.396.335	<<	<<	3.969.396.335	23.483.560.610	<<	23.483.560.610
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	784.602.064	90.000.000	<<	874.602.064	1.760.815.429	<<	1.760.815.429
	2022	337.690.491	20.000.000	<<	357.690.491	990.894.035	<<	990.894.035
	2023	553.858.938	<<	<<	553.858.938	1.151.094.319	<<	1.151.094.319
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	1.277.936.343	<<	<<	1.277.936.343	3.275.664.174	33.291.793	3.308.955.967
	2022	1.057.872.043	<<	<<	1.057.872.043	2.595.479.745	17.363.397	2.612.843.142
	2023	1.031.551.492	<<	<<	1.031.551.492	2.441.344.664	12.488.089	2.453.832.753
SALUTE	2021	296.737.576	100.400.000	3.830.000	400.967.576	3.165.068.293	<<	3.165.068.293
	2022	148.789.510	400.000	8.060.000	157.249.510	1.919.788.940	<<	1.919.788.940
	2023	163.494.330	400.000	6.060.000	169.954.330	1.903.483.462	<<	1.903.483.462

999/649/3

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)						
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE		
TOTALE	2021	96.193.886.275	30.466.878.935	8.638.522.100	135.299.287.310	287.365.455.159
	2022	99.144.569.017	9.507.577.876	6.017.947.668	114.670.094.561	274.296.880.732
	2023	93.868.966.227	14.841.497.938	6.030.490.267	114.740.954.432	355.049.768.569
					812.821.308.398	1.100.186.763.557
					768.259.458.029	1.042.556.338.761
					766.318.411.430	1.121.368.179.999

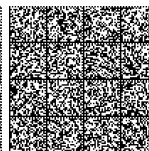
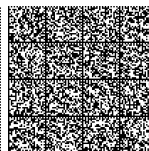
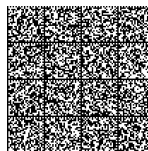
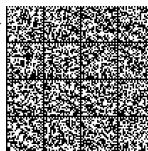
RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2021	628.364.398.115	1.606.228.894	2.593.814.097	86.851.115.174	495.561.600	3.508.523.232	11.630.225.485	4.504.510.494	1.900.000	768.330.561.153
	2022	613.743.365.431	1.679.528.894	2.555.807.566	77.390.689.351	5.561.600	2.330.864.509	11.707.334.426	4.276.454.002	<<	740.824.479.748
	2023	697.110.768.776	579.528.894	2.550.721.323	77.008.362.423	8.061.600	845.682.765	11.607.304.488	4.212.124.002	<<	820.743.714.785
SVILUPPO ECONOMICO	2021	<<	<<	<<	10.584.358.059	175.349.954	<<	<<	14.022.454	<<	10.791.730.467
	2022	<<	<<	<<	7.670.614.219	232.909.688	<<	<<	13.927.565	<<	7.917.451.473
	2023	<<	<<	<<	8.728.649.426	223.194.535	<<	<<	6.331.610	<<	8.958.175.572
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	<<	<<	<<	28.456.755.986	<<	<<	<<	<<	135.250.474.028	163.707.230.015
	2022	<<	<<	<<	23.232.951.050	<<	<<	<<	<<	123.364.558.379	146.597.509.430
	2023	<<	<<	<<	25.976.474.113	<<	<<	<<	<<	124.000.481.816	149.976.955.930
GIUSTIZIA	2021	<<	<<	9.013.143.855	<<	<<	<<	<<	<<	3.230.000	9.016.373.855
	2022	<<	<<	8.848.620.648	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.850.850.648
	2023	<<	<<	8.944.582.128	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.946.812.128
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	2.875.791.700	<<	<<	711.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	3.587.186.700
	2022	2.765.471.513	<<	<<	161.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.926.866.513
	2023	2.572.226.521	<<	<<	161.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.734.621.521
ISTRUZIONE	2021	528.192	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	51.069.928.583	<<	51.070.461.011
	2022	531.974	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	48.059.127.106	<<	48.059.663.316
	2023	535.793	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	46.750.996.220	<<	46.751.536.249
INTERNO	2021	12.001.308.646	15.789.893	11.550.515.442	337.148.020	5.048.543	3.927.000.000	5.000.000	12.244.525	1.986.995.373	30.166.050.442
	2022	11.352.289.242	3.892.350	11.501.814.636	336.648.020	5.048.543	3.619.500.000	<<	2.244.525	1.955.527.669	29.101.964.985
	2023	11.195.183.701	3.890.907	11.332.079.419	336.648.020	2.548.543	2.294.500.000	<<	2.244.525	1.927.049.025	27.419.144.140
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	<<	<<	<<	<<	2.020.860.192	15.754.106	<<	<<	<<	2.036.614.298
	2022	<<	<<	<<	<<	1.353.186.121	3.784.700	<<	<<	<<	1.356.970.821
	2023	<<	<<	<<	<<	1.172.209.035	3.784.700	<<	<<	<<	1.175.993.735
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	203.530.196	<<	852.057.081	12.636.231.008	98.070.798	1.776.797.423	3.817.103	3.917.346	50.013.559	15.624.434.999
	2022	218.646.841	<<	832.118.264	10.586.607.062	97.316.760	1.446.729.716	3.817.102	4.650.407	13.559	13.189.900.196
	2023	230.670.328	<<	824.435.048	10.816.491.602	90.229.913	943.525.855	3.817.101	4.835.143	13.559	12.914.019.033
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	3.173.663.115	<<	<<	689	<<	<<	<<	9.793.852.943	15.000.000	12.982.516.747
	2022	3.278.971.972	<<	<<	689	<<	<<	<<	9.756.725.697	<<	13.035.698.358
	2023	2.853.410.177	<<	<<	689	<<	<<	<<	9.901.824.896	<<	12.755.235.762
DIFESA	2021	100.724.367	20.548.890.935	3.803.831.859	5.677.797	83.078.709	24.460.513	<<	<<	72.100.000	24.638.764.181
	2022	93.844.010	21.078.418.847	3.812.318.162	5.674.709	83.889.914	24.460.513	<<	<<	72.850.000	25.171.457.156
	2023	93.343.971	19.387.494.773	3.814.302.567	5.616.379	84.492.406	24.460.513	<<	<<	73.850.000	23.483.560.610
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	<<	<<	<<	1.759.855.304	20.000	<<	<<	<<	940.125	1.760.815.429
	2022	<<	<<	<<	989.933.910	20.000	<<	<<	<<	940.125	990.894.035
	2023	<<	<<	<<	1.150.134.194	20.000	<<	<<	<<	940.125	1.151.094.319
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	35.791.793	<<	<<	159.677.460	2.046.830	<<	<<	3.111.439.305	<<	3.308.955.967
	2022	19.863.397	<<	<<	62.539.999	1.376.662	<<	<<	2.529.062.505	<<	2.612.843.142
	2023	14.988.089	<<	<<	46.751.737	1.376.662	<<	<<	2.390.715.686	<<	2.453.832.753
SALUTE	2021	19.563.669	<<	10.230.454	<<	<<	2.609.634.874	<<	<<	525.639.296	3.165.068.293
	2022	19.563.669	<<	10.550.386	<<	<<	1.364.035.589	<<	<<	525.639.296	1.919.788.940
	2023	19.563.669	<<	10.548.245	<<	<<	1.347.732.252	<<	<<	525.639.296	1.903.483.462

999/6507

ALLEGATO B

999/650/2											
RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOP - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023											
(in euro)											
ALLEGATO B											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
	2021 2022 2023	22.170.909.722 22.761.841.091 19.970.914.574	27.823.592.788 27.561.229.662 27.476.668.730	141.502.218.734 120.437.058.246 124.230.527.820	2.880.036.626 1.779.309.288 1.582.132.694	9.252.535.274 7.425.339.438 4.111.953.833	14.248.677.462 13.075.187.117 12.958.853.841	7.646.134.124 6.826.339.004 6.616.250.966	61.190.682.010 58.140.853.287 56.977.821.600	166.696.677.021 153.056.633.575 153.351.374.913	1.100.186.763.557 1.042.556.338.761 1.121.368.179.999
TOTALE											

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/652/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023							ALLEGATO B/1	
(in Euro)								
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
ECONOMIA E FINANZE	20.158.990.147 20.764.521.809 21.219.732.558	6.543.399.321 6.506.566.984 6.589.590.736	276.708.629 277.046.042 276.866.691	130.900.655.589 127.122.138.718 126.159.635.776	17.733.456.691 18.554.786.691 15.524.024.510	8.502.053.712 9.004.725.019 6.053.625.019		
SVILUPPO ECONOMICO	138.726.765 144.122.262 141.987.968	72.197.717 73.667.487 42.592.861	7.922.905 8.255.818 8.270.733	173.200.208 169.387.201 128.885.208	25.618.800 7.618.800 8.190.800	161.194.763 81.371.763 32.749.763		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	52.372.547 54.320.658 53.963.021	45.874.358 45.530.053 43.190.138	3.197.798 3.319.776 3.296.764	158.477.121.970 143.954.225.601 146.991.046.497	1.106.760.721 1.033.610.721 1.033.360.721	1.687.722 1.687.722 1.687.722		
GIUSTIZIA	5.684.579.880 5.619.850.346 5.745.144.142	1.985.238.139 1.972.537.178 1.965.926.312	359.133.245 354.718.711 362.850.182	43.648.112 42.648.112 40.648.112	278.751.260 278.751.260 278.751.260	<< << <<		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	773.995.564 792.695.539 797.395.401	132.919.676 118.643.555 112.843.555	13.873.090 14.549.634 14.845.590	647.053.652 637.553.652 633.853.652	30.608.681 30.408.681 25.108.681	610.000.000 60.000.000 60.000.000		
ISTRUZIONE	43.562.592.548 41.839.460.406 40.825.187.284	1.280.193.487 787.509.553 895.356.493	2.758.317.399 2.650.913.266 2.586.595.381	848.739.848 849.039.848 599.339.848	81.967.834 61.967.834 61.967.834	627.134.589 556.230.089 556.230.089		
INTERNO	8.858.644.545 8.884.463.506 8.832.997.066	1.859.749.046 1.509.631.535 1.449.330.865	548.126.679 549.371.226 546.685.689	11.717.971.028 11.303.955.674 11.212.060.499	1.413.538.519 1.420.312.219 1.400.112.219	35.427.385 35.427.385 35.427.385		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	60.065.480 64.548.325 65.625.313	113.368.849 114.013.533 102.214.253	3.500.270 3.756.961 3.842.379	207.263.559 204.748.373 192.748.373	25.000.000 5.000.000 <<	12.623.308 12.623.308 2.623.308		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	929.074.853 892.800.187 893.416.655	286.882.323 283.031.452 278.415.060	57.511.481 57.177.304 57.206.707	6.238.279.981 5.400.287.221 5.099.287.221	5.000.000 4.000.000 4.000.000	1.285.097.015 769.858.762 772.825.848		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	427.367.595 436.946.087 434.846.053	66.814.988 67.600.375 60.859.062	27.578.020 27.387.589 27.256.894	8.824.750.298 8.853.194.707 8.852.304.151	29.260.000 13.960.000 13.960.000	103.305.000 68.305.000 68.305.000		
DIFESA	16.740.129.914 16.600.399.041 16.480.543.392	1.801.924.255 1.331.032.505 1.282.652.439	1.015.962.432 1.008.638.107 997.803.476	50.196.100 50.194.407 50.194.407	75.064.605 75.921.553 77.028.500	<< << <<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	77.781.096 75.938.445 71.146.047	54.298.913 52.070.465 49.078.958	4.310.875 4.216.208 4.131.950	367.114.443 317.294.388 316.294.388	3.031.765 1.551.765 1.551.765	377.907.338 158.197.338 153.697.338		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	704.572.804 674.595.577 653.467.936	203.172.631 170.122.759 111.423.738	40.437.096 38.511.066 37.131.542	439.778.680 436.670.680 434.320.680	276.367.412 118.201.804 107.241.805	309.639.343 76.889.343 61.889.343		
SALUTE	138.468.639 135.882.083 128.414.495	625.455.666 88.982.921 81.954.251	7.964.681 7.800.905 7.655.160	899.823.277 850.791.351 830.491.351	1.041.188.529 641.188.529 641.829.575	4.300.000 << <<		

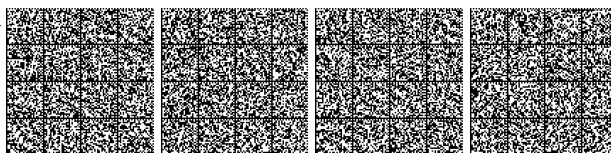


CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023						
(in Euro)						
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
	TOTALE					
		2021	2022	2023		
		98.307.362.377	96.980.544.271	96.343.867.331		
		15.071.489.369	13.120.940.355	13.065.428.721		
		5.124.544.600	5.005.662.613	4.934.439.138		
		319.835.596.745	300.192.129.933	301.541.110.163		
		22.125.614.817	22.247.279.857	19.177.127.670		
		12.030.370.175	10.825.315.729	7.799.060.815		



999/652/3

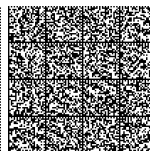
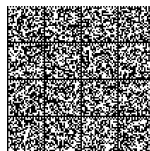
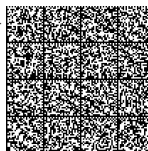
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023									
(in Euro)									
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE	ALLEGATO B/1	
ECONOMIA E FINANZE	2021 58.388.225 2022 58.125.585 2023 57.177.955	20.620.000.000 21.320.000.000 22.015.000.000	81.462.849.782 82.371.574.986 85.662.432.925	74.679.075.410 74.181.535.584 74.207.309.412	1.169.005.000 1.169.005.000 1.169.005.000	20.175.582.843 22.508.429.560 21.843.599.239	382.280.165.349 383.838.455.978 380.777.999.821		
SVILUPPO ECONOMICO	2021 46.303.684 2022 46.303.684 2023 46.303.684	<< << <<	12.720.720 5.841.525 2.389.849	<< << <<	<< << <<	5.585.097 5.585.097 5.585.097	653.470.659 542.153.637 416.955.963		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021 << 2022 << 2023 <<	<< << <<	<< << <<	42.000.000 42.000.000 42.000.000	<< << <<	3.902.819.760 1.405.119.760 1.750.715.928	163.631.834.876 146.539.814.291 149.919.260.791		
GIUSTIZIA	2021 << 2022 << 2023 <<	<< << <<	962.084 962.084 962.084	50.000 50.000 50.000	<< << <<	18.080.851 16.232.727 21.820.632	8.370.443.571 8.285.750.418 8.416.152.724		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021 1.152.916.726 2022 1.039.306.141 2023 896.665.331	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	36.990.804 50.190.804 53.190.804	3.398.358.193 2.743.348.006 2.593.903.014		
ISTRUZIONE	2021 425.926 2022 425.926 2023 425.926	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	602.663.240 46.745.547.370 637.448	49.762.034.871 46.745.547.370 45.525.740.303		
INTERNO	2021 12.845.748 2022 12.845.748 2023 11.845.748	<< << <<	21.609.313 20.563.464 19.490.786	75.093.457 75.093.457 75.093.457	<< << <<	49.700.264 40.113.062 40.113.062	24.592.705.984 23.851.777.276 23.623.156.776		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021 11.603.998 2022 11.603.998 2023 11.603.998	<< << <<	681.290 635.122 600.204	<< << <<	<< << <<	1.973.839 12.179 12.179	436.080.593 416.941.799 379.270.007		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021 1.101.597 2022 1.101.597 2023 1.101.597	<< << <<	208.900 208.900 208.900	5.625.697 5.625.697 5.625.697	<< << <<	28.154.763 56.354.763 38.584.763	8.836.936.610 7.470.445.883 7.150.672.448		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021 1.246.467 2022 1.176.767 2023 1.176.767	<< << <<	3.405.442 2.964.643 2.799.972	12.000 12.000 12.000	<< << <<	92.603.292 58.103.292 58.103.292	9.576.343.102 9.529.650.480 9.519.623.191		
DIFESA	2021 185.687.636 2022 162.687.636 2023 162.687.636	<< << <<	275.000 275.000 275.000	403.900.000 403.900.000 403.900.000	<< << <<	62.465.425 59.079.425 59.079.425	20.335.605.367 19.692.127.674 19.514.164.275		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021 489.101 2022 489.101 2023 489.101	<< << <<	<< << <<	50.000 50.000 50.000	<< << <<	1.229.834 23.395.834 795.834	886.213.365 633.203.544 597.235.381		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021 500.000 2022 500.000 2023 500.000	<< << <<	4.378.698 3.235.306 2.586.961	1.548 1.548 1.548	<< << <<	18.879.619 18.879.619 1.229.619	1.997.727.831 1.537.607.702 1.409.793.172		
SALUTE	2021 19.605.237 2022 19.605.237 2023 19.605.237	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	27.294.688 18.288.404 23.579.063	2.764.100.717 1.762.539.432 1.733.529.132		



999/652/4							
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023							
(in Euro)							
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
	2021 2022 2023	20.620.000.000 21.320.000.000 22.015.000.000	81.507.091.229 82.406.261.030 85.691.746.681	75.215.808.112 74.708.268.286 74.734.042.114	1.169.005.000 1.169.005.000 1.169.005.000	25.024.024.319 24.259.784.974 23.897.046.385	677.522.021.088 653.589.363.488 651.577.456.998
TOTALE		1.491.114.345 1.354.171.420 1.209.582.980					

999/652/5

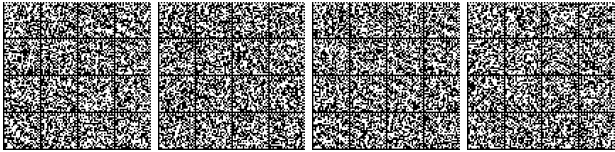
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023											
(in Euro)											
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2021	619.621.063	46.210.423.936	12.809.212.111	23.000.000	196.639.415	29.884.520.000	98.922.466.445			
	2022	563.722.119	56.337.581.462	9.498.252.268	23.000.000	122.949.641	9.208.440.000	82.830.526.375			
	2023	516.475.905	57.003.853.797	5.115.604.682	23.000.000	124.189.053	14.712.000.000	84.985.252.325			
SVILUPPO ECONOMICO	2021	102.101.000	197.646.145	8.028.327.948	145.000.000	<<	318.000.000	9.965.299.985			
	2022	129.598.818	242.746.145	6.583.088.964	25.000.000	<<	185.000.000	7.275.458.819			
	2023	82.961.382	274.847.145	7.969.771.542	<<	<<	85.000.000	8.509.854.961			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	39.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	75.395.139			
	2022	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	57.695.139			
	2023	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	57.695.139			
GIUSTIZIA	2021	645.023.458	<<	<<	<<	<<	<<	645.930.284			
	2022	565.100.230	<<	<<	<<	<<	<<	565.100.230			
	2023	530.659.404	<<	<<	<<	<<	<<	530.659.404			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	79.633.507	103.895.000	<<	100.000	<<	<<	188.828.507			
	2022	82.123.507	101.395.000	<<	<<	<<	<<	183.518.507			
	2023	39.323.507	101.395.000	<<	<<	<<	<<	140.718.507			
ISTRUZIONE	2021	90.639.056	1.217.787.084	<<	<<	<<	<<	1.308.426.140			
	2022	63.585.946	1.250.530.000	<<	<<	<<	<<	1.314.115.946			
	2023	58.385.946	1.167.410.000	<<	<<	<<	<<	1.225.795.946			
INTERNO	2021	1.227.614.815	4.323.236.168	<<	<<	<<	<<	5.554.050.983			
	2022	1.220.612.219	4.010.236.168	<<	<<	<<	<<	5.230.848.387			
	2023	1.122.839.195	2.652.736.168	<<	<<	<<	<<	3.775.575.363			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	465.986.231	1.021.566.308	42.000.000	26.000.000	43.000.000	<<	1.599.322.539			
	2022	356.463.953	534.280.030	<<	10.000.000	33.000.000	<<	939.201.688			
	2023	269.129.254	481.274.517	<<	10.000.000	33.000.000	<<	795.861.476			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	860.585.616	3.598.548.303	1.119.802.484	3.717.772	68.117.388	<<	6.787.498.389			
	2022	829.098.433	3.207.478.034	828.224.264	3.007.795	783.528.399	<<	5.719.454.313			
	2023	776.941.846	3.369.505.269	1.038.574.228	2.949.371	68.117.388	<<	5.763.346.585			
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	1.322.199	3.133.745.549	13.220.456	7.000.000	178.115.898	<<	3.395.404.102			
	2022	322.199	3.241.775.078	13.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	3.502.033.631			
	2023	322.199	2.968.175.078	16.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	3.231.433.631			
DIFESA	2021	4.244.043.197	<<	<<	14.617	53.801.000	<<	4.303.158.814			
	2022	5.432.713.865	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	5.479.329.482			
	2023	3.922.780.718	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	3.969.396.335			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	97.079.683	185.292.440	576.229.941	<<	<<	<<	874.602.064			
	2022	60.605.757	173.379.793	123.704.941	<<	<<	<<	357.690.491			
	2023	58.105.324	196.341.173	299.412.441	<<	<<	<<	553.858.938			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	745.250.201	6.870.411	484.920.145	39.995.586	<<	<<	1.277.936.343			
	2022	530.123.148	4.605.683	484.920.145	38.223.067	<<	<<	1.057.872.043			
	2023	504.251.575	4.605.683	484.920.145	37.774.089	<<	<<	1.031.551.492			
SALUTE	2021	5.880.652	391.270.119	<<	<<	<<	<<	400.967.576			
	2022	880.652	148.322.053	<<	<<	<<	<<	157.249.510			
	2023	880.652	163.026.873	<<	<<	<<	<<	169.954.330			



999/652/6

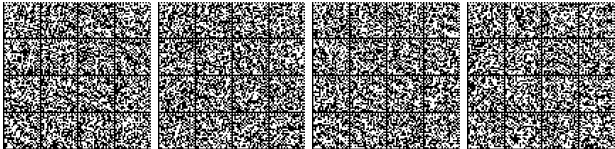
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023									
(in Euro)									
MINISTERI	ALLEGATO B/1								
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
TOTALE	2021	9.224.428.439	60.417.998.841	23.073.713.085	244.827.975	539.673.701	11.596.125.269	30.202.520.000	135.299.287.310
	2022	9.864.928.607	69.280.046.824	17.531.411.038	106.245.479	448.383.927	8.045.638.686	9.393.440.000	114.670.094.561
	2023	7.913.034.668	68.410.888.081	14.924.503.494	80.738.077	449.623.339	8.165.166.773	14.797.000.000	114.740.954.432

999/656/1				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
		2021	2022	2023
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO		257.940.638.375	270.005.460.039	276.918.964.522
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI		162.935.132.887	170.137.006.811	176.232.735.525
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE		33.350.000.000	35.566.800.000	36.374.500.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI		10.802.800.000	10.858.800.000	10.914.800.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO		16.049.000.000	15.683.000.000	15.792.000.000
TOTALE		481.077.571.262	502.251.066.850	516.233.000.047
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI		1.217.561.158	1.371.836.308	908.699.073
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI		24.915.340.621	28.979.061.413	23.086.606.487
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO		334.196.015	334.387.027	298.160.120
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI		1.800.000.000	1.600.000.000	1.500.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO		2.329.565.447	2.691.839.737	2.577.362.636
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI		20.950.948.448	19.620.131.310	20.596.829.628
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA		2.900.781.041	3.001.737.254	3.101.656.200
TOTALE		54.448.392.730	57.598.993.049	52.069.314.144
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI		20.510.000	20.510.000	20.510.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI		1.169.005.000	1.169.005.000	1.169.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO		674.251.367	659.849.231	636.700.700
TOTALE		1.863.766.367	1.849.364.231	1.826.215.700
TOTALE ENTRATE FINALI		537.389.730.359	561.699.424.130	570.128.529.891



999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/3		
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023						
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI						
(in euro)				2021	2022	2023
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				98.307.362.377	96.980.544.271	96.343.867.331
CONSUMI INTERMEDI				15.071.489.369	13.120.940.355	13.065.428.721
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				5.124.544.600	5.005.662.613	4.934.439.138
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				319.835.596.745	300.192.129.933	301.541.110.163
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				22.125.614.817	22.247.279.857	19.177.127.670
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				12.030.370.175	10.825.315.729	7.799.060.815
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				1.491.114.345	1.354.171.420	1.209.582.980
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA				20.620.000.000	21.320.000.000	22.015.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE				81.507.091.229	82.406.261.030	85.691.746.681
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE				75.215.808.112	74.708.268.266	74.734.042.114
AMMORTAMENTI				1.169.005.000	1.169.005.000	1.169.005.000
AL TRE USCITE CORRENTI				25.024.024.319	24.259.784.974	23.897.046.385
TOTALE				677.522.021.088	653.589.363.468	651.577.456.998

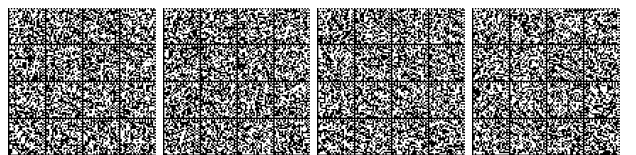


999/658/2				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2021	2022	2023	ALLEGATO B/3
	9.224.428.439	9.864.928.607	7.913.034.668	
	60.417.998.841	69.280.046.824	68.410.888.081	
	23.073.713.085	17.531.411.038	14.924.503.494	
	244.827.975	106.245.479	80.738.077	
	539.673.701	448.383.927	449.623.339	
	11.596.125.269	8.045.638.686	8.165.166.773	
	30.202.520.000	9.393.440.000	14.797.000.000	
	TOTALE	114.670.094.561	114.740.954.432	
	TOTALE SPESE FINALI	812.821.308.398	766.318.411.430	

C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.





999/701/1

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.426.487.903	2.493.678.133	2.423.178.133
Organi costituzionali (1.1)	1.745.011.671	1.745.511.671	1.746.011.671
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	58.000.000	58.500.000	59.000.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	681.476.232	748.166.462	677.166.462
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	681.476.232	748.166.462	677.166.462
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	482.807.345	518.473.771	563.473.771
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	58.387.522	79.656.522	40.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	62.029.694	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	78.251.671	88.006.475	11.006.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	861.170.187	612.362.008	599.346.777
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	861.170.187	612.362.008	599.346.777
Spese di personale per il programma	455.581.889	450.403.079	443.596.036
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	141.078	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	14.839.549	14.839.549	13.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	294.629.536	51.629.536	50.129.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	60.488.912	59.875.543	56.167.355
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	35.489.223	35.473.223	35.473.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	132.581.086.335	133.392.231.150	132.238.513.301
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	2.538.793.667	2.580.384.122	2.569.481.469
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	1.500.000	1.500.000	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	537.080.032	487.080.032	487.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	865.389.433	803.114.637	760.033.998
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.134.824.202	1.288.689.453	1.322.367.439
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	30.722.807.679	31.825.807.679	31.972.622.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.953.067.912	8.761.067.912	8.564.882.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	21.030.000.000	22.298.000.000	22.751.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	739.739.767	766.739.767	656.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	81.601.319.806	81.807.129.806	81.885.149.806
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	81.520.319.806	81.726.129.806	81.804.149.806
Contributi per strutture sanitarie private	81.000.000	81.000.000	81.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.144.461.208	2.296.901.208	2.379.206.208
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	19.784.768	19.774.768	19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	919.243.022	1.079.243.022	1.162.223.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000



999/701/2

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

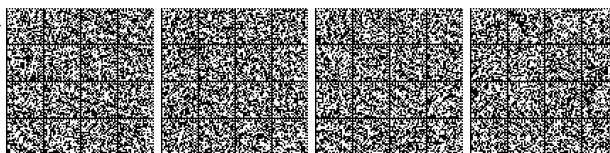
	2021	2022	2023
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	232.400.000	221.100.000	209.700.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	216.150.000	219.900.000	230.625.000
Attuazione federalismo amministrativo	344.605.320	344.605.320	344.605.320
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	35.308.259	35.305.205	35.302.395
Spese di personale per il programma	28.785.447	28.782.393	28.779.583
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.158.371	3.158.371	3.158.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	70.922.102	108.482.728	64.426.171
Spese di personale per il programma	21.608.663	21.355.522	21.095.985
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	8.374.083	7.174.083	7.174.083
Servizi elettorali	4.205.405	4.205.405	4.208.405
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	36.559.220	75.572.987	31.772.967
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.467.473.614	14.738.220.402	13.332.324.573
Spese di personale per il programma	3.329.575	3.288.442	2.999.787
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	6.995.328.182	7.234.327.899	7.357.618.525
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	800.825.915	726.168.615	626.593.915
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	4.499.569.276	4.166.507.945	2.835.392.978
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	104.950.484	94.457.319	90.252.186
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.016.680	18.016.680	18.016.680
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	222.140	222.140	219.140
Federalismo amministrativo	12.120.933	12.120.933	18.120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.336.110.429	1.786.110.429	1.686.110.429
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	680.000.000	680.000.000	680.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	63.779.598.764	73.479.271.362	78.421.347.360
Protocollo internazionale (4.1)	6.627.200	6.623.201	6.814.225
Spese di personale per il programma	4.376.707	4.372.708	4.563.732
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.250.493	2.250.493	2.250.493
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	1.098.466.676	957.884.542	845.086.259
Spese di personale per il programma	7.262.004	7.239.797	7.212.324
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	559.744.823	430.684.896	317.914.086
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	1.921.942	1.921.942	1.921.942
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	529.537.907	518.037.907	518.037.907



999/701/3

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

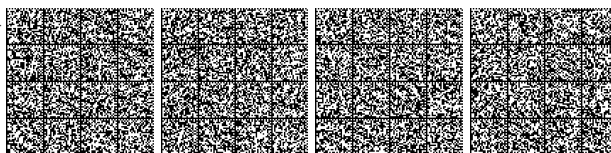
	2021	2022	2023
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	35.232.633	34.788.119	34.629.471
Spese di personale per il programma	11.176.812	10.782.956	10.594.308
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.536.471	3.485.813	3.515.813
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.519.350	20.519.350	20.519.350
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	449.097.147	462.043.337	474.033.438
Spese di personale per il programma	11.346.698	11.292.888	11.282.989
Rapporti politici internazionali e diritti umani	435.756.304	448.756.304	460.756.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	1.994.145	1.994.145	1.994.145
Integrazione europea (4.7)	24.280.820	18.246.168	18.185.343
Spese di personale per il programma	8.254.061	8.219.409	8.158.584
Politiche dell'Unione Europea	2.645.673	2.645.673	2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	13.381.086	7.381.086	7.381.086
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	66.353.525	74.748.274	33.192.958
Spese di personale per il programma	6.744.369	6.639.118	6.583.802
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	4.664.450	4.664.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	54.944.706	63.444.706	23.444.706
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)	175.622.394	190.022.441	177.593.581
Spese di personale per il programma	6.048.035	5.748.082	5.819.222
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	103.555.992	118.255.992	105.755.992
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	66.018.367	66.018.367	66.018.367
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	60.600.652.666	70.421.452.666	75.409.112.666
Partecipazione al bilancio UE	20.620.000.000	21.320.000.000	22.015.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	39.980.652.666	49.101.452.666	53.394.112.666
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	567.129.087	543.009.313	647.058.725
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	17.733.916	14.333.916	13.733.916
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	462.995.897	436.915.897	539.975.897
Cancellazione debito paesi poveri	86.399.274	91.759.500	93.348.912
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	103.660.263	97.499.330	98.098.472
Spese di personale per il programma	1.300.585	1.299.652	1.298.794
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	102.359.678	96.199.678	96.799.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	629.204.374	649.706.811	654.339.025
Spese di personale per il programma all'estero	129.195.405	141.161.613	146.116.628
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	498.241.501	506.777.730	506.454.929
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.767.468	1.767.468	1.767.468
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	16.092.188	16.083.089	16.074.716
Spese di personale per il programma	10.255.404	10.246.305	10.237.932
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	3.734.470	3.734.470	3.734.470
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	218.548	218.548	218.548
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	3.954.229	3.941.520	3.908.699
Spese di personale per il programma	3.002.300	2.989.591	2.956.770
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	951.929	951.929	951.929



999/701/4

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

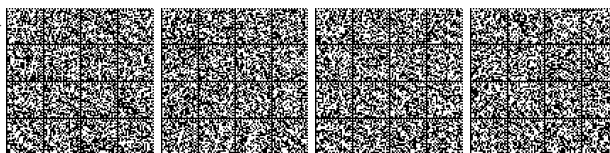
	2021	2022	2023
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	3.225.562	3.222.551	3.219.782
Spese di personale per il programma	2.766.350	2.763.339	2.760.570
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212
Difesa e sicurezza del territorio (5)	24.336.148.468	25.064.850.646	22.210.331.897
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.697.173.468	6.740.589.919	6.806.830.367
Spese di personale per il programma	6.121.799.683	6.127.803.567	6.159.549.759
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	299.617.356	311.857.668	315.077.550
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	89.768.298	89.768.298	89.768.298
Formazione ed addestramento del personale	14.669.614	14.669.614	14.669.614
Ammodernamento/Rinnovo dello Strumento Operativo	122.580.943	149.059.768	184.340.642
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	47.431.004	47.431.004	43.424.504
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	1.306.570	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.528.605.086	5.418.136.269	5.244.482.924
Spese di personale per il programma	4.996.533.779	4.936.001.237	4.762.344.585
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.419.696	2.419.696	2.419.696
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.148.370	5.148.370	5.148.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri	16.224.518	16.259.487	16.262.794
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	434.205.352	434.246.052	434.246.052
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	49.981.244	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	24.092.127	24.061.427	24.061.427
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.146.990.018	2.080.536.215	2.049.650.988
Spese di personale per il programma	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.531.655	2.531.655	2.531.655
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	10.006.985	10.006.985	10.006.985
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.268.048	12.285.533	12.288.740
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	199.347.141	200.347.141	200.347.141
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	34.910.416	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.514.317	12.514.317	12.514.317
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.874.531.608	2.814.975.358	2.783.403.263
Spese di personale per il programma	2.525.326.503	2.497.701.416	2.466.322.198
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	1.584.646	1.348.680	1.348.680
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	43.913.598	36.527.722	36.931.882
Formazione militare del personale delle forze aeree	25.063.340	34.328.891	32.886.289
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	202.023.464	200.188.440	201.030.798
Trasporto aereo di Stato	38.011.767	38.011.767	38.011.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	31.583.550	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	7.024.740	6.868.442	6.871.649



999/701/5

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	5.605.948.288	6.410.612.885	4.825.964.355
Spese di personale per il programma	777.773.116	764.865.449	754.693.478
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	908.230	908.230	908.230
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	3.680.359	3.680.359	3.680.359
Formazione militare del personale	4.726.471	4.553.838	4.660.785
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	63.770.107	56.092.765	19.790.128
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	4.027.206.965	5.198.024.889	3.669.447.936
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	25.899.016	22.251.039	22.396.039
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	505.151.793	203.899.626	204.095.710
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	1.094.409	549.409	404.409
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	50.139.636	53.139.636	44.139.636
Gestione e assistenza del personale militare	101.797.629	102.647.645	101.747.645
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	43.800.557	-	-
Missioni internazionali (5.8)	1.482.900.000	1.600.000.000	500.000.000
Missioni internazionali	1.482.900.000	1.600.000.000	500.000.000
Giustizia (6)	9.242.365.356	9.111.683.096	9.212.647.676
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.151.098.929	3.216.034.293	3.231.387.136
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	204.314.764	214.611.530	210.722.745
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.137.486.416	2.199.569.101	2.255.781.994
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	286.324.862	277.832.998	275.293.164
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	321.522.835	310.604.335	305.788.562
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	127.395.477	141.464.394	111.116.234
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	18.577.894	16.461.394	16.461.394
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	55.476.681	55.490.541	56.223.043
Giustizia civile e penale (6.2)	4.203.060.678	4.010.589.718	4.091.537.819
Spese di personale per il programma (personale civile)	1.391.517.701	1.287.869.170	1.262.654.189
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.869.060.772	1.829.340.287	1.934.654.190
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	48.261.419	48.261.419	44.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	239.327.475	211.264.844	183.598.672
Funzionamento uffici giudiziari	630.298.680	609.280.264	636.391.937
Efficientamento del sistema giudiziario	11.258.703	11.237.806	16.641.484
Giustizia minorile e di comunità (6.3)	283.852.756	283.058.171	282.645.349
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	136.998.166	136.958.212	136.921.452
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	71.624.868	71.580.237	71.539.175
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	44.758.832	44.758.832	44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	9.369.949	9.659.949	9.724.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	19.187.996	18.187.996	17.787.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776



999/701/6

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

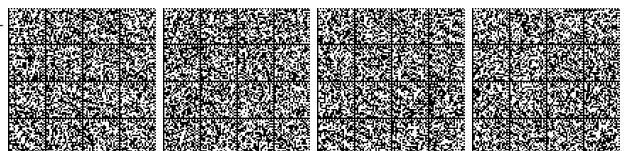
	2021	2022	2023
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.843.169	1.843.169	1.843.169
Giustizia tributaria (6.5)	185.654.917	184.401.523	184.083.128
Spese di personale per il programma	73.411.588	72.114.604	71.752.184
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	112.243.329	112.286.919	112.330.944
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.201.218.661	1.200.063.473	1.199.756.139
Spese di personale per il programma (personale civile)	9.959.137	9.953.949	9.946.615
Spese di personale per il programma (magistrati)	5.592.394	5.592.394	5.592.394
Magistratura onoraria	214.599.725	214.449.725	214.449.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	592.990.940	592.990.940	592.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	213.718.734	213.718.734	213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	140.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	18.467.481	17.467.481	17.167.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.849.360	2.849.360	2.849.360
Ablitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.040.890	3.040.890	3.040.890
Giustizia amministrativa (6.7)	184.979.415	185.035.918	190.738.105
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	184.979.415	185.035.918	190.738.105
Giustizia amministrativa	184.979.415	185.035.918	190.738.105
Autogoverno della magistratura (6.8)	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Ordine pubblico e sicurezza (7)	12.147.348.455	12.068.921.321	11.891.006.116
Sicurezza democratica (7.4)	872.026.511	872.018.070	872.027.848
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	872.026.511	872.018.070	872.027.848
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	1.661.496.554	1.638.329.532	1.629.564.763
Spese di personale per il programma	1.340.051.762	1.335.218.379	1.335.463.469
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	49.072.960	48.104.437	47.178.184
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	110.885.076	111.158.800	111.435.657
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	158.009.861	140.371.021	132.010.558
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	837.884.010	845.559.636	842.531.376
Spese di personale per il programma (personale militare)	643.383.770	641.066.429	641.759.082
Spese di personale per il programma (personale civile)	17.310.336	17.303.106	17.296.456
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	393.808	393.808	393.808
Trattamenti provvisori di pensione	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	39.699.249	35.187.820	37.419.890
Salvaguardia della vita umana in mare	50.540.299	50.240.299	50.600.299
Sicurezza e controllo della navigazione	21.925.070	20.900.247	20.900.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	57.051.274	72.887.723	66.581.390
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.581.195.105	7.547.500.229	7.476.252.103
Spese di personale per il programma (personale civile)	345.373.125	342.691.411	334.225.436
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.063.262.651	6.044.315.912	5.995.838.914
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	10.622.576	10.503.156	9.802.756
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	72.308.286	72.955.330	75.551.876



999/701/7

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	526.900.602	582.584.473	578.870.648
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	402.982.692	348.039.493	337.124.559
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	157.286.371	143.951.652	143.079.112
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.458.802	2.458.802	1.758.802
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	483.636.224	467.584.224	445.657.760
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.129.895	146.129.895	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	186.645.928	170.593.928	150.193.928
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	150.860.401	150.860.401	149.789.901
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	711.110.051	697.929.630	624.972.266
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	92.320.562	85.903.562	85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.849.494	13.849.494	13.360.213
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	255.259.962	236.825.250	154.588.991
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	79.846.638	78.445.793	76.914.671
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	93.964.749	92.536.885	109.574.604
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	95.459.486	110.459.486	104.959.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	80.409.160	79.909.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	6.291.674.936	5.107.828.381	3.650.607.953
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	15.416.633	4.930.007	4.928.564
Spese di personale per il programma	1.764.574	1.724.816	1.723.373
Attività di difesa civile	882.874	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	12.769.185	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.675.074.445	2.761.645.971	2.752.394.730
Spese di personale per il programma (personale civile)	15.903.588	15.411.491	14.981.982
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.926.568.318	1.981.168.784	1.981.885.466
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	13.992.613	14.467.613	14.467.613
Gestione del soccorso pubblico	253.110.896	257.587.322	252.902.271
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	488.842	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	5.914.272	4.914.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	89.731.360	89.731.360	89.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	11.127.477	11.127.477	11.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	343.737.079	371.748.810	368.395.447
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	14.500.000	15.000.000	15.000.000
Interventi per pubbliche calamità' (8.4)	1.461.436.576	1.813.743.844	390.713.844
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.461.436.576	1.813.743.844	390.713.844
Sostegno alla ricostruzione	1.361.436.576	1.713.743.844	190.713.844
Prevenzione rischio sismico	100.000.000	100.000.000	200.000.000



999/701/8

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Protezione civile (8.5)	2.139.747.282	527.508.559	502.570.815
Coordinamento del sistema di protezione civile	79.528.894	79.528.894	79.528.894
Protezione civile di primo intervento	1.099.982.919	393.182.919	393.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamità naturali	14.235.469	10.359.004	6.159.002
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali	46.000.000	44.437.742	23.700.000
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	900.000.000	-	-
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.699.745.009	934.446.001	1.119.298.146
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	747.133.457	430.966.292	620.633.132
Spese di personale per il programma	9.027.162	8.770.881	7.904.024
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	15.456.174	1.853.485	1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	26.177.874	11.133.101	210.633.101
Piano irriguo nazionale	166.380.685	183.534.859	194.703.306
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	314.828.712	62.678.712	47.678.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	140.326.653	130.376.653	128.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	26.886.197	26.718.601	24.718.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	48.050.000	5.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	50.965.366	49.391.391	44.626.127
Spese di personale per il programma	37.786.129	36.563.240	34.444.023
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	6.348.399	6.137.313	5.291.266
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	5.645.398	5.505.398	3.705.398
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri	1.185.440	1.185.440	1.185.440
Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare			
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	901.646.186	454.088.318	454.038.887
Spese di personale per il programma	14.072.779	13.701.797	12.863.076
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	59.193.489	36.693.489	36.693.489
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	643.048.079	228.937.276	235.419.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	22.939.143	12.363.060	11.203.600
Interventi a favore del settore ippico	162.392.696	162.392.696	157.859.696
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	326.679.048	426.017.018	388.654.383
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	113.197.333	166.318.091	100.184.333
Spese di personale per il programma	3.987.041	3.983.806	3.973.332
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	64.210.292	102.334.285	51.211.001
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	45.000.000	60.000.000	45.000.000



999/701/9

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	213.481.715	259.698.927	288.470.050
Spese di personale per il programma	5.718.287	5.735.499	5.694.622
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	22.371.635	24.071.635	7.365.635
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	185.391.793	229.891.793	275.409.793
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	38.294.914.834	31.746.056.121	28.751.084.440
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	4.411.799.775	3.170.490.633	1.264.878.360
Spese di personale per il programma	6.711.871	6.653.105	6.516.975
Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	770.288.363	82.588.363	46.278.363
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	649.147.051	550.778.958	353.782.956
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.799.097.787	2.423.915.505	823.671.409
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	185.680.543	105.680.542	33.754.497
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	874.160	874.160	874.160
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)	26.454.064	25.778.157	24.388.309
Spese di personale per il programma	6.331.548	5.670.641	5.571.293
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	18.833.564	18.823.564	17.570.564
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.288.952	1.283.952	1.246.452
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	5.123.074.913	3.607.891.985	6.887.789.196
Spese di personale per il programma	7.993.739	7.956.077	7.953.288
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	4.062.949.466	2.361.246.100	2.041.196.100
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	1.052.131.708	1.238.689.808	4.838.639.808
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	1.812.094.829	437.094.829	405.094.829
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	85.000.000	115.000.000	115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	334.017.906	84.017.906	59.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.393.076.923	238.076.923	231.076.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	26.828.464.867	24.421.764.867	20.093.064.867
Settore agricolo	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Turismo e alberghi	200.000.000	-	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	181.969.750	181.969.750	171.969.750
Ricerca e sviluppo	1.343.500.000	895.500.000	447.500.000
Attività manifatturiere	89.475.000	87.975.000	37.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	618.200.117	618.200.117	618.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	11.960.000	16.460.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	1.098.900.000	1.148.900.000	-
Settore dell'autotrasporto	1.469.400.000	1.509.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	4.199.100.000	5.315.700.000	2.500.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	-	-	-
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	4.110.100.000	143.800.000	98.800.000
Riduzione cuneo fiscale	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	239.800.000	1.237.800.000	1.383.500.000



999/701/10

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	89.870.000	79.878.922	72.739.633
Spese di personale per il programma	6.344.322	6.214.429	5.946.731
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	43.914.256	34.053.071	27.181.480
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422	39.611.422	39.611.422
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	3.156.386	3.156.728	3.129.246
Spese di personale per il programma	3.062.440	3.062.782	3.057.300
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	93.946	93.946	71.946
Regolazione dei mercati (12)	44.800.059	42.458.357	42.334.293
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	44.800.059	42.458.357	42.334.293
Spese di personale per il programma	6.705.242	6.426.050	6.339.486
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	32.422.620	30.362.620	30.347.120
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.672.197	5.669.687	5.647.687
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	15.413.012.166	14.585.776.716	11.962.536.649
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	279.324.033	272.089.522	268.787.631
Spese di personale per il programma	130.721.491	130.009.427	129.950.778
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	123.190.923	117.160.827	114.622.655
Interventi per la sicurezza stradale	25.411.619	24.919.268	24.214.198
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	390.300.939	339.813.115	329.797.131
Spese di personale per il programma	3.960.131	3.958.147	3.956.323
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	204.821.097	74.321.097	64.321.097
Interventi in materia di autotrasporto	181.519.711	261.533.871	261.519.711
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	608.681.111	105.680.040	55.679.053
Spese di personale per il programma	2.260.301	2.259.230	2.258.243
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	606.420.810	103.420.810	53.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	707.613.490	461.004.913	753.848.487
Spese di personale per il programma	2.553.950	2.511.373	2.510.947
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	671.064.711	424.498.711	718.342.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	33.994.829	33.994.829	32.994.829
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	6.863.825.047	6.470.814.699	6.644.902.646
Spese di personale per il programma	3.409.146	3.407.430	3.405.851
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	6.112.657.380	5.507.954.000	5.398.940.182
Interventi a favore delle linee metropolitane	678.891.701	890.586.449	1.182.689.793
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	68.866.820	68.866.820	59.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	5.919.263.929	6.405.276.818	3.458.749.890
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.914.844.849	6.400.857.738	3.454.330.810
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	644.003.617	531.097.609	450.771.811
Spese di personale per il programma	5.872.733	5.792.513	5.789.822
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	208.494.170	188.499.730	188.494.170
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	76.420.053	84.262.823	56.002.823
Infrastrutture portuali	348.205.927	247.531.809	195.474.262
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.010.734	5.010.734	5.010.734



999/701/11

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	4.706.659.106	5.397.405.600	5.263.456.653
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	237.090.106	197.039.892	147.788.366
Spese di personale per il programma	7.323.681	7.195.294	7.193.050
Interventi nel settore idrico ed elettrico	7.146.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	222.620.126	185.828.299	136.579.017
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	5.957.423	5.583.261	5.580.934
Spese di personale per il programma	4.027.360	3.953.198	3.950.871
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	1.930.063	1.630.063	1.630.063
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	982.275.355	914.070.466	876.591.226
Spese di personale per il programma	73.491.611	77.451.174	77.416.416
Opere di preminente interesse nazionale	311.143.996	227.486.114	200.321.074
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	214.268.640	213.380.319	212.048.328
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	120.462.651	140.366.195	123.551.515
Accordi internazionali e grandi eventi	215.118.894	214.118.894	215.118.894
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	4.267.770	13.267.770	16.680.685
Infrastrutture carcerarie	8.521.793	8.000.000	20.454.314
Realizzazione del sistema MOSE	35.000.000	20.000.000	11.000.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	2.681.336.222	2.970.711.981	2.728.496.127
Spese di personale per il programma	14.593.001	14.529.597	14.528.062
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.301.963.739	1.679.039.132	1.489.151.902
Infrastrutture autostradali in concessione	159.630.038	159.630.038	239.570.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	480.220.058	659.814.434	708.215.550
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	129.800.000	61.000.000	60.226.598
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	595.129.386	396.698.780	216.803.977
Comunicazioni (15)	1.017.641.126	1.038.924.844	758.196.940
Servizi postali (15.3)	315.638.532	314.909.839	314.909.839
Garanzia del servizio postale	315.638.532	314.909.839	314.909.839
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	320.966.300	315.371.801	314.571.801
Sostegno al pluralismo dell'informazione	320.966.300	315.371.801	314.571.801
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	10.191.569	9.959.600	9.621.698
Spese di personale per il programma	4.312.704	4.063.735	3.894.833
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.878.865	5.895.865	5.726.865
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	329.293.675	360.171.120	81.971.271
Spese di personale per il programma	6.218.944	5.903.499	5.859.350
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	11.903.773	11.903.773	4.438.773
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	311.170.958	342.363.848	71.673.148
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	41.551.050	38.512.484	37.122.331
Spese di personale per il programma	33.153.575	31.143.426	30.105.598
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	8.397.475	7.369.058	7.016.733



999/701/12

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	871.752.708	316.052.736	309.452.736
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	871.752.708	316.052.736	309.452.736
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	871.752.708	316.052.736	309.452.736
Spese di personale per il programma	6.013.494	6.013.522	6.013.522
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	95.441.077	95.441.077	95.441.077
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	667.203.137	112.003.137	106.603.137
Piano straordinario del Made in Italy	103.095.000	102.595.000	101.395.000
Ricerca e innovazione (17)	4.254.981.883	4.403.384.487	4.136.599.249
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	109.089.262	105.481.123	104.696.387
Spese di personale per il programma	18.416.240	17.238.101	16.413.365
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	3.910.025	3.910.025	3.910.025
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	11.203.332	11.963.332	11.963.332
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	3.626.477	3.626.477	3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	71.933.188	68.743.188	68.783.188
Ricerca di base e applicata (17.15)	783.049.622	795.408.563	889.878.625
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	783.049.622	795.408.563	889.878.625
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	783.049.622	795.408.563	889.878.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	13.726.691	13.545.884	13.227.232
Spese di personale per il programma	7.453.367	7.246.560	7.006.908
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	6.273.324	6.299.324	6.220.324
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	333.768.364	370.792.458	437.201.879
Spese di personale per il programma	3.119.368	3.118.632	3.118.043
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	322.112.802	359.137.632	425.553.642
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	8.536.194	8.536.194	8.530.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	33.946.275	33.946.233	33.946.695
Spese di personale per il programma	639.971	639.929	639.891
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	33.306.304	33.306.304	33.306.804
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.981.401.669	3.084.210.226	2.657.648.431
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.981.401.669	3.084.210.226	2.657.648.431
Spese di personale per il programma	2.304.112	2.482.419	2.680.624
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	180.409.968	170.409.968	164.409.968
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.379.749.081	2.438.989.331	2.307.989.331
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	418.938.508	472.328.508	182.568.508
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.899.793.489	3.057.971.556	2.975.647.768
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)	44.123.466	34.020.244	26.182.999
Spese di personale per il programma	4.264.990	5.541.599	5.704.354
Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile	7.194.442	7.194.442	4.194.442
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	17.956.337	6.511.147	4.511.147
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali	14.350.962	14.416.321	11.416.321
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735



999/701/13

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	20.790.204	20.781.494	20.773.546
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	16.429.348	16.419.926	16.411.258
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.360.856	4.361.568	4.362.288
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	515.118.316	521.483.104	534.256.325
Spese di personale per il programma	3.084.420	3.985.539	4.094.129
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	133.649.675	95.192.165	72.194.678
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	345.673.402	391.394.581	427.056.699
Finanziamenti alle Autorità di bacino	32.710.819	30.910.819	30.910.819
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	324.222.582	217.917.823	183.709.466
Spese di personale per il programma	5.948.905	7.629.577	7.921.220
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinanti da idrocarburi e sostanze assimilate	51.243.515	54.739.999	54.739.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	11.209.104	10.235.189	10.235.189
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	253.386.863	142.888.863	108.388.863
Controllo organismi geneticamente modificati (OGM) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.434.195	2.424.195	2.424.195
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)	72.664.821	21.405.601	15.474.575
Spese di personale per il programma	2.023.309	2.764.089	2.833.063
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti	70.641.512	18.641.512	12.641.512
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16)	388.365.536	272.944.477	220.249.774
Spese di personale per il programma	1.788.000	2.338.504	2.383.801
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficiamento e il risparmio energetico	216.546.736	109.546.736	49.546.736
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	47.024.874	47.107.874	46.307.874
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	123.005.926	113.951.363	122.011.363
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	492.317.541	492.178.409	501.959.201
Spese di personale per il programma	458.115.922	458.392.106	468.156.644
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.021.662	6.021.662	6.021.662
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.067.855	3.071.753	3.074.848
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	7.168.731	7.071.162	7.073.616
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	8.362.230	8.323.700	8.327.174
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	9.581.141	9.298.026	9.305.257
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	11.152.559	9.030.754	8.910.607
Spese di personale per il programma	2.534.475	2.536.670	2.416.523
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	5.531.682	5.407.682	5.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.086.402	1.086.402	1.086.402



999/701/14

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	54.538.464	42.709.650	39.131.275
Spese di personale per il programma	2.994.895	3.900.399	3.974.537
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	51.448.726	38.714.408	35.061.895
Casa e assetto urbanistico (19)	669.256.711	403.445.458	182.216.193
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	246.932.126	20.000.000	20.000.000
Politiche abitative	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	226.932.126	-	-
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	422.324.585	383.445.458	162.216.193
Spese di personale per il programma	2.829.124	2.778.028	2.776.665
Edilizia residenziale sociale	100.749.631	142.921.600	151.693.698
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	318.745.830	237.745.830	7.745.830
Tutela della salute (20)	2.559.944.184	1.431.025.918	1.401.369.393
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	1.149.343.753	160.706.265	159.990.802
Spese di personale per il programma	28.863.343	28.078.671	27.076.162
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	1.086.436.707	99.161.607	99.205.607
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	10.783.694	10.205.978	10.207.978
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	1.360.009	960.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	21.900.000	21.900.000	22.541.046
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	40.280.742	39.835.791	34.443.789
Spese di personale per il programma	27.537.357	27.062.406	26.719.404
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.500.369	7.530.369	7.479.369
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	5.243.016	5.243.016	245.016
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	363.359.560	322.899.551	300.863.885
Spese di personale per il programma	7.165.708	7.085.358	6.959.692
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	198.046.613	157.666.954	135.756.954
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	16.080.559	11.779.843	11.791.341
Spese di personale per il programma	4.971.831	4.971.115	4.970.613
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	11.108.728	6.808.728	6.820.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	10.251.055	10.562.727	10.560.586
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	4.628.356	4.626.028	4.623.887
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	5.622.699	5.936.699	5.936.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	25.636.129	25.533.014	24.968.265
Spese di personale per il programma	2.976.762	2.881.647	2.852.898
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.572.271	2.564.271	2.078.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.087.096	20.087.096	20.037.096



999/701/15

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	806.881.571	812.150.009	811.780.561
Spese di personale per il programma	4.021.313	3.663.961	3.610.013
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	277.499.946	283.140.736	282.839.236
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	525.360.312	525.345.312	525.331.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	16.524.165	16.159.085	15.748.887
Spese di personale per il programma	7.537.642	7.200.562	6.792.864
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	5.843.456	5.815.456	5.816.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.143.067	3.143.067	3.139.067
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	2.734.227	2.638.537	2.552.391
Spese di personale per il programma	2.296.820	2.201.130	2.115.984
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	437.407	437.407	436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	121.234.143	21.224.051	21.138.539
Spese di personale per il programma	2.475.822	2.474.730	2.392.218
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	118.758.321	18.749.321	18.746.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	5.134.341	5.117.984	5.118.848
Spese di personale per il programma	3.603.593	3.602.236	3.601.100
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	1.530.748	1.515.748	1.517.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	2.483.939	2.419.061	2.411.499
Spese di personale per il programma	1.972.975	1.921.097	1.896.535
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	510.964	497.964	514.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	457.124.719	451.038.012	449.028.192
Spese di personale per il programma	2.847.305	2.844.978	2.842.838
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	220.011.110	220.011.110	220.011.110
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	120.225.325	115.975.325	114.975.325
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	84.388.694	82.388.694	82.388.694
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	12.921.106	12.921.106	12.921.106
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	7.883.957	8.049.577	7.041.897
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	7.447.491	7.445.983	7.444.596
Spese di personale per il programma	4.839.816	4.838.308	4.836.921
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.607.675	2.607.675	2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6)	60.847.615	58.227.427	55.886.713
Spese di personale per il programma	47.621.395	45.401.207	42.836.341
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.696.455	10.296.455	10.520.607
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.529.765	2.529.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	122.849.282	120.720.635	114.658.242
Spese di personale per il programma	78.321.945	74.690.445	71.730.905
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	34.669.617	36.172.470	34.369.617
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.469.983	7.469.983	6.669.983
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.387.737	2.387.737	1.887.737



999/701/16

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	89.691.587	80.909.629	76.766.502
Spese di personale per il programma	45.465.281	35.315.823	35.072.902
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	4.478.550	5.378.550	4.378.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	24.873.653	25.341.153	24.440.947
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	14.874.103	14.874.103	12.874.103
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	139.749.998	119.475.892	106.245.623
Spese di personale per il programma	79.083.875	75.059.769	69.929.500
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	28.510.114	4.510.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	31.031.276	38.781.276	30.681.276
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	796.191	796.191	796.191
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	349.423.072	334.274.699	281.237.233
Spese di personale per il programma	249.756.656	239.608.283	229.070.817
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	30.493.476	33.493.476	30.993.476
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	69.172.940	61.172.940	21.172.940
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	289.587.332	161.736.841	160.448.132
Spese di personale per il programma	4.297.908	4.294.653	4.291.659
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	3.177.522	3.177.522	3.177.522
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	142.111.902	154.264.666	152.978.951
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	90.000.000	-	-
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	50.000.000	-	-
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	633.276.631	357.604.177	322.805.450
Spese di personale per il programma	2.401.493	2.568.964	2.452.533
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	236.890.394	168.097.903	97.493.166
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	72.034.898	22.803.028	20.070.618
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	18.197.668	4.907.307	3.392.093
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	13.560.625	9.872.526	8.294.228
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	79.515.790	102.784.584	159.988.930
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	13.158.903	16.132.403	6.132.403
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	10.174.911	10.167.301	10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	37.341.949	20.270.161	14.814.178
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	150.000.000	-	-
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	26.027.853	26.366.231	24.364.738
Spese di personale per il programma	2.054.954	2.053.332	2.051.839
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	22.427.886	22.767.886	20.767.886
Interventi per la rigenerazione urbana	1.545.013	1.545.013	1.545.013
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	480.776.499	480.932.014	481.326.169
Spese di personale per il programma	3.480.838	3.478.429	3.476.212
Promozione del cinema italiano	2.195.661	2.203.585	2.599.957
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	475.100.000	475.250.000	475.250.000



999/701/17

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

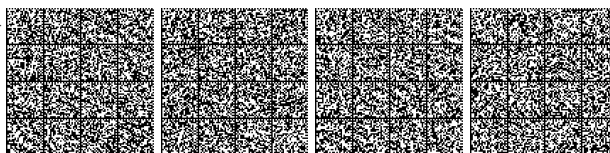
	2021	2022	2023
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	19.290.840	19.276.799	19.260.277
spese di personale per il programma	18.326.470	18.312.429	18.295.907
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	964.370	964.370	964.370
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	3.966.665	3.966.665	3.966.665
Spese per il personale di programma	1.738.888	1.738.888	1.738.888
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	2.227.777	2.227.777	2.227.777
Istruzione scolastica (22)	50.423.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.753.533.531	1.147.898.831	1.144.406.685
Spese di personale per il programma	3.948.209	4.743.430	4.264.284
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.749.585.322	1.143.155.401	1.140.142.401
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	1.201.211.109	1.526.996.757	1.439.603.116
Spese di personale per il programma	9.922.320	10.382.896	11.013.222
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.271.486	14.271.486	14.271.486
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.797.617	10.797.617	10.797.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.953.808	1.953.808	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	143.691.640	143.691.640	143.691.640
Cooperazione in materia culturale	1.462.755	1.458.646	1.454.679
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	962.408.616	1.285.577.797	1.202.557.797
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	56.702.867	58.862.867	53.862.867
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	627.427.589	556.523.089	556.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	627.427.589	556.523.089	556.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	68.919.499	48.919.091	48.918.713
Spese di personale per il programma	547.239	546.831	546.453
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	68.372.260	48.372.260	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	382.610.702	385.975.644	142.021.097
Spese di personale per il programma	108.820.181	112.185.123	118.430.576
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	273.790.521	273.790.521	23.590.521
Istruzione del primo ciclo (22.17)	30.225.133.482	28.750.034.539	27.938.638.194
Spese di personale per il programma (docenti)	19.813.117.391	19.383.090.200	19.101.465.504
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.732.392.925	4.433.643.997	3.835.228.154
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	4.377.237.593	4.255.385.447	4.280.786.641
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	325.121.933	159.459.255	202.702.255
Continuità del servizio scolastico	977.263.640	518.455.640	518.455.640
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.691.006.953	15.070.499.564	14.918.432.786
Spese di personale per il programma (docenti)	10.808.716.829	10.563.384.551	10.341.422.601
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.279.701.520	2.229.606.114	2.153.917.109
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	236.834.457	113.237.893	187.195.893
Continuità del servizio scolastico	417.287.275	222.195.274	222.195.274
Miglioramento dell'offerta formativa	166.790.293	166.790.293	166.790.293



999/701/18

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	473.804.950	468.679.731	459.961.577
Spese di personale per il programma	2.502.582	2.877.362	2.859.209
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	305.100.017	301.694.788	296.022.836
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	152.753.338	150.658.568	147.830.519
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.449.013	13.449.013	13.249.013
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	9.827.135.442	9.912.602.553	10.058.701.752
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	429.356.109	386.165.294	387.274.695
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	429.356.109	386.165.294	387.274.695
Spese di personale per il programma	3.032.690	3.086.488	3.037.469
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	335.737.173	321.422.560	321.420.980
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	55.763.266	26.763.266	26.763.266
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	34.822.980	34.892.980	36.052.980
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	548.792.792	543.274.180	534.320.051
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	548.792.792	543.274.180	534.320.051
Spese di personale per il programma	230.964	230.964	230.964
Spese di personale per il programma (docenti)	351.534.173	349.368.063	347.101.645
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	59.407.426	59.554.924	59.606.946
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	97.606.885	110.106.885	103.367.152
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	20.126.847	4.126.847	4.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	16.257.392	16.257.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	8.485.934.230	8.620.211.843	8.623.277.847
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.485.934.230	8.620.211.843	8.623.277.847
Spese di personale per il programma	3.273.169	3.273.169	3.229.727
Finanziamento delle università statali	8.260.980.873	8.423.421.873	8.421.527.873
Contributi a favore delle università non statali	103.479.943	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	96.144.170	110.173.449	115.173.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	7.881.090	7.884.499	7.887.943
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	14.174.985	6.978.910	6.978.912
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	101.775.919	101.760.629	251.730.184
Spese di personale per il programma	1.328.457	1.313.167	1.282.722
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	100.447.462	100.447.462	250.447.462
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	261.276.392	261.190.607	262.098.975
Spese di personale per il programma	1.839.984	1.253.899	1.162.267
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	73.140.229	74.110.229	75.110.229
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	182.041.320	181.571.620	181.571.620
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	4.254.859	4.254.859	4.254.859
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	45.779.928.022	43.577.718.449	44.097.562.685



999/701/19

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	150.526.552	94.249.102	92.598.930
Spese di personale per il programma	2.043.418	2.015.968	2.015.796
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	148.483.134	92.233.134	90.583.134
Famiglia, pari opportunit� e situazioni di disagio (24.5)	332.415.731	275.975.283	242.875.283
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	332.415.731	275.975.283	242.875.283
Politiche per la famiglia e le disabilit�	251.948.765	198.272.353	173.272.353
Promozione e garanzia delle pari opportunit�	68.920.630	68.156.594	62.056.594
Lotta alle dipendenze	7.487.576	4.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	4.058.760	5.058.760	3.058.760
Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	-	-	-
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	137.162.312	136.368.994	136.548.000
Spese di personale per il programma	8.237.296	7.943.806	8.122.812
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilit� civile dei giudici e violazione dei diritti umani	115.300.000	114.800.000	114.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidit� civile e di patrocinio legale	13.625.016	13.625.188	13.625.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	544.043.830	524.043.830	524.658.502
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	487.482.181	467.482.181	468.096.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	56.561.649	56.561.649	56.561.649
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	44.412.028.314	42.342.729.957	42.896.530.687
Spese di personale per il programma	4.257.113	4.254.556	4.254.486
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	404.660.141	404.887.542	405.118.807
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilit�	20.681.949.165	21.335.049.165	21.883.344.765
Politiche per l'infanzia e la famiglia	8.649.611.569	5.794.688.368	5.799.566.503
Assegni e pensioni sociali	6.421.896.760	6.421.896.760	6.421.892.560
Lotta contro la povert�	657.000.000	657.000.000	657.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	7.587.300.000	7.719.600.000	7.720.000.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	35.627.273	36.227.273	36.227.273
Tutela della privacy	35.627.273	36.227.273	36.227.273
Politiche previdenziali (25)	109.226.926.641	106.855.660.739	109.970.360.732
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.679.364	604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	74.661.815	88.061.815	33.561.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	97.746.585.462	95.361.919.560	98.531.919.553
Spese di personale per il programma	4.116.599	4.041.046	4.040.447
Prepensionamenti	10.485.953.405	11.463.899.405	10.079.226.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	527.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.201.500.000	1.201.500.000	1.201.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	16.501.575.304	13.674.554.009	13.871.994.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	7.775.541.999	6.528.941.999	9.123.441.999



999/701/20

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

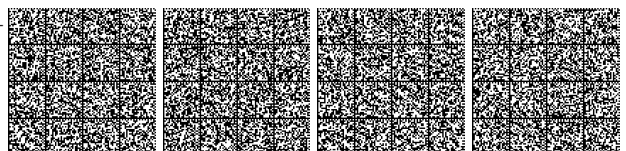
	2021	2022	2023
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	625.329.138	35.329.138	35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	356.991.229	341.991.229	341.991.229
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	713.808.957	703.658.957	704.108.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	445.719.703	465.564.703	465.564.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	408.741	408.741	408.741
Sostegno alle gestioni previdenziali	59.107.666.869	59.664.056.815	61.426.840.407
Politiche per il lavoro (26)	20.287.312.172	8.210.817.788	7.810.363.235
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	18.146.941.184	6.946.093.656	6.563.886.660
Spese di personale per il programma	3.921.930	3.871.196	3.870.700
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	15.682.819.336	5.585.921.542	5.594.313.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.460.199.918	1.356.300.918	965.702.918
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	30.690.882	30.580.154	30.544.694
Spese di personale per il programma	4.092.637	3.981.909	3.981.624
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	247.147	247.147	211.972
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	73.656.796	76.520.164	73.263.582
Spese di personale per il programma	4.525.578	4.388.946	4.137.564
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	4.363.674	6.363.674	6.362.274
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	7.567.544	8.567.544	5.563.744
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.200.000	57.200.000	57.200.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	338.904.519	339.106.396	339.194.947
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	338.904.519	339.106.396	339.194.947
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	47.010.849	35.009.476	34.765.410
Spese di personale per il programma	1.922.775	1.921.402	1.921.134
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	45.088.074	33.088.074	32.844.276
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.180.806.318	3.170.304.632	3.142.820.293
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.931.081.181	1.920.579.495	1.893.100.851
Spese di personale per il programma	20.604.547	20.038.852	19.577.208
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.834.134.632	1.834.198.641	1.807.381.641
Interventi di protezione sociale	3.036.194	3.036.194	2.836.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	11.744.525	1.744.525	1.744.525
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	61.561.283	61.561.283	61.561.283



999/701/21

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.357.863	12.357.863	12.352.168
Spese di personale per il programma	2.149.148	2.149.148	2.149.148
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.208.715	10.208.715	10.203.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	10.192.667.975	11.703.867.975	9.128.394.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	10.192.667.975	11.703.867.975	9.128.394.975
Politiche di coesione	10.192.667.975	11.703.867.975	9.128.394.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	96.942.068.829	97.020.420.619	94.090.343.366
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	964.260.322	804.076.371	797.269.520
Spese di personale per il programma	26.867.817	26.486.506	26.247.285
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	26.363.311	26.100.671	25.653.041
Gestione di tributi speciali	150.862.231	150.362.231	149.662.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	24.201.614	16.031.614	16.041.614
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	500.745.349	482.745.349	482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	183.120.000	62.250.000	56.820.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	37.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.863.348.949	2.859.732.357	2.856.112.809
Spese di personale per il programma	2.349.589.198	2.350.280.491	2.351.702.474
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	29.859.069	29.839.069	29.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	278.575.665	275.823.181	276.316.131
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	5.672.561	5.838.811	5.862.561
Trattamenti pensionistici	35.458.175	35.458.175	35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	164.194.281	162.492.630	156.934.399
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	2.417.452.131	3.052.957.683	52.160.596
Spese di personale per il programma	10.344.651	9.900.203	9.446.065
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.774.947	7.774.947	7.774.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	536.932.533	11.932.533	11.939.584
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	102.400.000	23.350.000	23.000.000
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	1.760.000.000	3.000.000.000	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	76.914.736.868	76.417.197.042	76.427.970.870
Rimborsi di imposte dirette	24.154.415.998	23.637.876.172	23.648.650.000
Rimborsi di imposte indirette	28.985.300.000	28.985.300.000	28.985.300.000
Restituzione di imposte e rimborsi	618.656.354	628.656.354	628.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	14.143.200.000	14.143.200.000	14.143.200.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	445.000.000	445.000.000	445.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	2.840.206.000	2.840.206.000	2.840.206.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	260.000.000	269.000.000	269.000.000



999/701/22

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	458.000.000	458.000.000	458.000.000
Aggi su scommesse ippiche	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	155.141.550	96.655.957	95.685.195
Spese di personale per il programma	32.575.257	31.453.240	30.204.611
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	46.121.075	35.071.140	35.354.007
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	14.801.228	8.487.647	8.482.647
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	21.643.990	21.643.930	21.643.930
Fondazioni lirico sinfoniche	40.000.000	-	-
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	397.360.194	385.434.284	329.272.078
Spese di personale per il programma	121.086.267	116.265.627	114.454.945
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	6.015.339	6.015.339	5.955.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.839.530	28.839.530	4.890.352
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	6.172.879	6.172.879	6.172.879
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	64.350.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	147.895.714	156.040.444	125.698.098
Trattato del Nord Atlantico	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	166.032.412	160.146.058	156.713.175
Spese di personale per il programma	135.247.112	129.286.152	125.777.916
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	24.037.229	24.111.835	24.187.188
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.748.071	6.748.071	6.748.071
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	132.591.907	132.591.907	132.591.907
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	6.981.144.496	6.762.955.788	6.893.484.706
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.806.658.356	1.806.658.356	1.806.658.356
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.056.343.532	3.067.430.987	3.107.276.317
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	195.684.121	195.684.121	196.284.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	162.133.013	235.773.720	293.071.530
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	898.802.608	895.955.738	913.411.516
Servizio di riscossione tributi	644.625.076	344.555.076	359.885.076
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	350.000.000	348.673.172	349.132.510
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	350.000.000	348.673.172	349.132.510
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	350.000.000	348.673.172	349.132.510



999/701/23

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

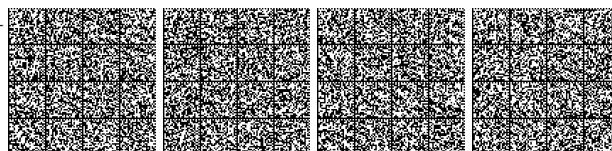
	2021	2022	2023
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
Giovani e sport (30)	1.107.638.288	974.421.995	763.721.995
Attività ricreative e sport (30.1)	764.404.189	624.013.887	618.513.887
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	274.764.289	135.673.987	130.173.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	489.639.900	488.339.900	488.339.900
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	343.234.099	350.408.108	145.208.108
Interventi a favore dei giovani	43.947.568	43.827.072	38.627.072
Servizio Civile Nazionale	299.286.531	306.581.036	106.581.036
Turismo (31)	158.014.460	62.640.989	46.751.737
Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	158.014.460	62.640.989	46.751.737
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	158.014.460	62.640.989	46.751.737
Spese di personale per il programma	1.529.119	1.405.648	1.366.396
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	2.294.636	2.294.636	2.294.636
Sviluppo e incentivazione del turismo	112.834.079	12.584.079	11.734.079
Promozione dell'offerta turistica italiana	41.356.626	46.356.626	31.356.626
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.010.196.780	3.870.241.717	3.689.043.051
Indirizzo politico (32.2)	554.576.108	495.820.147	328.423.067
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	24.429.345	24.310.322	24.306.558
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	22.071.502	21.952.479	21.948.715
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.732.543	1.732.543	1.732.543
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	82.294.134	44.570.758	32.058.995
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	16.269.182	16.147.806	16.369.370
Valutazione e controllo strategico (OIV)	937.478	935.478	952.151
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	64.224.892	26.624.892	13.874.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	53.916.976	45.865.829	8.869.244
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	8.461.046	8.409.899	8.238.146
Valutazione e controllo strategico (OIV)	493.237	493.237	472.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	44.803.832	36.803.832	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	35.602.024	32.858.643	32.851.100
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	32.050.264	32.040.936	32.033.393
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.734.053	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	18.843.561	11.837.001	11.830.968
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	10.847.420	10.840.860	10.834.827
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.000.000	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	8.901.706	8.803.092	8.689.617
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.571	158.571	158.571
Indirizzo politico-amministrativo	8.165.518	8.066.904	7.953.429
Valutazione e controllo strategico (OIV)	577.617	577.617	577.617
MINISTERO DELL'INTERNO	34.183.980	26.612.962	26.450.940
Ministro e Sottosegretari di Stato	293.116	293.116	293.116
Indirizzo politico-amministrativo	24.937.205	24.466.482	24.304.991



999/701/24

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

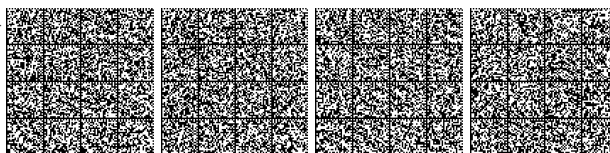
	2021	2022	2023
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.853.659	1.853.364	1.852.833
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.100.000	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	11.379.368	14.206.382	11.205.387
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	8.432.715	8.434.729	8.433.734
Valutazione e controllo strategico (OIV)	385.855	385.855	385.855
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.175.000	5.000.000	2.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	106.422.937	156.720.595	79.459.820
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	15.385.564	15.351.408	15.356.138
Valutazione e controllo strategico (OIV)	906.888	906.888	906.888
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	89.716.605	140.048.419	62.782.914
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.741.881	6.241.881	6.241.881
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.956	599.956	599.956
Indirizzo politico-amministrativo	5.289.137	5.289.137	5.289.137
Valutazione e controllo strategico (OIV)	352.788	352.788	352.788
Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca	34.500.000	-	-
MINISTERO DELLA DIFESA	43.011.704	28.611.169	28.584.225
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	26.966.397	26.866.231	26.839.339
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.575.143	1.574.774	1.574.722
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	14.300.000	-	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	23.902.293	30.070.995	7.338.913
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	6.115.306	6.118.008	5.985.926
Valutazione e controllo strategico (OIV)	753.672	753.672	753.672
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	16.434.000	22.600.000	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	29.750.215	28.846.981	11.194.013
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	10.122.667	10.119.433	10.116.465
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	18.550.000	17.650.000	-
MINISTERO DELLA SALUTE	41.195.984	36.263.537	39.341.406
Ministro e Sottosegretari di Stato	391.711	391.711	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	9.130.598	8.974.435	8.909.730
Valutazione e controllo strategico (OIV)	688.050	688.050	688.050
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	30.985.625	26.209.341	29.500.000
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.092.633.959	2.047.675.890	1.947.282.403
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	248.117.495	271.890.349	266.293.141
Spese di personale per il programma	79.790.948	103.377.420	106.720.212
Gestione del personale	49.323.136	47.875.953	47.925.953
Gestione comune dei beni e servizi	22.099.700	18.934.471	17.805.439
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	96.903.711	101.702.505	93.841.537
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	54.537.052	54.602.267	53.646.226
Spese di personale per il programma	23.015.418	33.085.373	32.926.986
Gestione del personale	10.241.528	10.241.528	10.241.528
Gestione comune dei beni e servizi	21.280.106	11.275.366	10.477.712



999/701/25

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.910.568	35.492.526	35.429.155
Spese di personale per il programma	18.485.990	21.012.253	20.992.629
Gestione del personale	2.578.602	2.578.602	2.578.602
Gestione comune dei beni e servizi	11.845.976	11.901.671	11.857.924
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.661.149	108.246.350	108.634.585
Spese di personale per il programma	30.013.556	28.299.126	28.103.782
Gestione del personale	65.869.965	69.153.952	69.711.730
Gestione comune dei beni e servizi	10.777.628	10.793.272	10.819.073
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	84.773.420	84.167.393	48.161.848
Spese di personale per il programma	7.246.271	7.240.244	7.234.699
Gestione del personale	11.656.274	11.656.274	11.656.274
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	65.870.875	65.270.875	29.270.875
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	137.911.490	95.332.978	94.341.375
Spese di personale per il programma	14.923.350	15.460.797	14.919.286
Gestione del personale	35.022.852	8.906.852	8.906.852
Gestione comune dei beni e servizi	87.965.288	70.965.329	70.515.237
MINISTERO DELL'INTERNO	192.713.068	195.829.342	176.595.228
Spese di personale per il programma	63.576.330	73.926.403	72.842.289
Gestione del personale	38.288.473	37.068.673	37.068.673
Gestione comune dei beni e servizi	90.848.265	84.834.266	66.684.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	135.563.732	132.868.040	121.588.712
Spese di personale per il programma	15.582.363	14.274.119	14.694.791
Gestione del personale	4.428.423	4.233.423	4.233.423
Gestione comune dei beni e servizi	11.432.304	10.239.856	8.539.856
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)	104.120.642	104.120.642	94.120.642
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	68.746.427	67.652.879	66.593.600
Spese di personale per il programma	26.068.089	24.974.541	24.965.262
Gestione del personale	29.900.098	29.900.098	29.850.098
Gestione comune dei beni e servizi	12.778.240	12.778.240	11.778.240
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	33.237.755	32.643.698	32.643.698
Spese di personale per il programma	3.280.564	2.556.507	2.556.507
Gestione del personale	663.937	663.937	663.937
Gestione comune dei beni e servizi	29.293.254	29.423.254	29.423.254
MINISTERO DELLA DIFESA	732.392.462	710.439.495	698.351.904
Spese di personale per il programma	96.662.237	97.396.318	97.444.596
Gestione del personale	93.285.899	72.280.525	72.280.525
Gestione comune dei beni e servizi	268.021.870	289.261.392	273.154.445
Cooperazione Internazionale	216.068.456	193.216.543	194.399.016
Attività di supporto istituzionale	58.354.000	58.284.717	61.073.322
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.448.317	17.346.285	15.546.653
Spese di personale per il programma	6.253.870	6.161.807	5.362.175
Gestione del personale	6.420.203	6.420.203	6.420.203
Gestione comune dei beni e servizi	5.774.244	4.764.275	3.764.275
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	193.979.335	193.912.238	187.832.189
Spese di personale per il programma	96.479.934	96.412.837	96.351.106
Gestione del personale	80.097.932	80.097.932	80.097.932
Gestione comune dei beni e servizi	17.401.469	17.401.469	11.383.151
MINISTERO DELLA SALUTE	52.641.689	47.252.050	41.624.089
Spese di personale per il programma	20.988.204	20.757.394	20.619.043
Gestione del personale	19.294.331	19.214.331	14.121.337
Gestione comune dei beni e servizi	12.359.154	7.280.325	6.883.709



999/701/26

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	653.964.096	604.527.057	603.488.558
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	653.964.096	604.527.057	603.488.558
Spese di personale per il programma	1.440.451	1.386.172	1.347.673
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	236.874.728	211.874.728	211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	54.039.893	53.739.893	52.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	4.268.826	4.268.826	4.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	2.569.331	2.566.629	2.566.629
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	105.479.868	81.399.810	81.399.810
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	154.349.161	162.354.137	164.356.120
Spese di personale per il programma	119.259.193	134.249.893	133.587.457
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	35.089.968	28.104.244	30.768.663
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	462.217.778	468.582.614	553.764.121
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	54.919.800	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	72.062.000	72.812.000	73.812.000
Trattamenti provvisori di pensione	335.235.978	335.238.507	419.420.014
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	92.455.678	91.281.872	91.728.782
Spese di personale per il programma	6.089.766	5.795.954	5.902.864
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	48.891.662	49.011.668	49.811.668
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	3.928.051	3.928.051	3.968.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	12.546.199	12.546.199	13.046.199
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	21.000.000	20.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	19.050.124.312	22.396.975.147	22.044.008.468
Fondi da assegnare (33.1)	13.009.322.341	16.441.353.976	16.009.065.858
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	13.009.322.341	16.441.353.976	16.009.065.858
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	96.580.908	480.016.075	392.098.147
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	999.996.681	866.252.521	802.018.689
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	887.280.356	1.197.511.325	1.468.144.501
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	6.348.293.278	8.902.193.278	8.163.193.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	3.736.226.842	4.049.436.501	4.237.666.967
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	91.400.000	91.400.000	91.400.000
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	520.000.000	525.000.000	525.000.000



999/701/27

Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	2021	2022	2023
Fondi di riserva e speciali (33.2)	6.040.801.971	5.955.621.171	6.034.942.610
Fondi di riserva	5.200.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	840.801.971	1.155.621.171	1.234.942.610
Debito pubblico (34)	363.405.820.200	350.373.620.200	434.502.020.200
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	77.798.350.000	77.766.150.000	81.094.550.000
Oneri finanziari su titoli del debito statale	68.673.300.000	70.676.100.000	73.924.500.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	8.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	-	-	-
Oneri per la gestione del debito	1.125.050.000	1.090.050.000	1.170.050.000
Rimborsi del debito statale (34.2)	285.607.470.200	272.607.470.200	353.407.470.200
Rimborso titoli del debito statale	285.004.370.200	272.004.370.200	352.804.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.060.697.407.565	1.033.420.585.962	1.106.033.862.334





STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.





TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

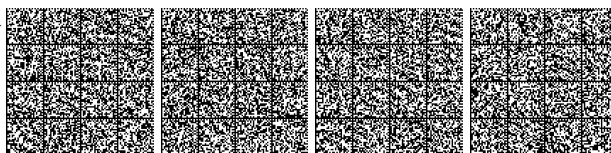




STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/602/1

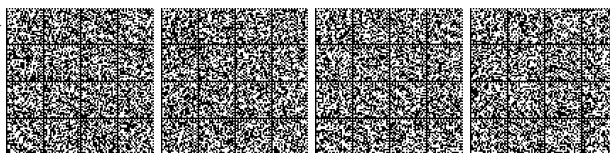
Unità di Voto	Titolo <i>Natura</i> Tipologia		2021	2022	2023
	1 Tributarie	CP	507.566.361.117	529.121.302.239	544.765.459.052
		CS	481.077.571.262	502.251.066.850	516.233.000.047
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	504.431.963.934	526.413.792.030	542.606.096.530
		CS	478.123.355.073	499.712.874.552	514.250.519.915
1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	CP	205.086.622.772	214.737.932.057	221.734.826.734
		CS	196.675.551.365	205.944.186.406	212.147.672.682
1.1.2	Imposta sul reddito delle società	CP	33.733.947.752	35.276.153.518	36.083.833.692
		CS	31.318.544.598	32.813.652.314	33.490.133.157
1.1.3	Sostitutive	CP	16.839.646.597	18.172.210.315	18.599.868.514
		CS	16.610.804.598	17.935.380.606	18.342.373.150
1.1.4	Altre imposte dirette	CP	11.373.139.227	11.806.671.173	12.016.058.423
		CS	11.156.502.593	11.579.896.557	11.771.675.690
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	CP	155.563.432.044	161.450.012.454	167.285.892.501
		CS	141.140.883.664	147.024.957.190	152.191.716.450
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	CP	11.740.527.014	12.741.755.205	13.325.779.218
		CS	11.305.312.800	12.339.570.618	12.902.213.583
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	CP	25.153.800.000	26.372.800.000	27.060.800.000
		CS	25.153.800.000	26.372.800.000	27.060.800.000
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti	CP	8.184.200.000	9.182.000.000	9.301.700.000
		CS	8.184.200.000	9.182.000.000	9.301.700.000
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio	CP	10.802.800.000	10.858.800.000	10.914.800.000
		CS	10.802.800.000	10.858.800.000	10.914.800.000
1.1.10	Lotto	CP	7.896.000.000	7.896.000.000	7.896.000.000
		CS	7.896.000.000	7.896.000.000	7.896.000.000
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	CP	7.750.000.000	7.381.000.000	7.488.000.000
		CS	7.750.000.000	7.381.000.000	7.488.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CP	352.000.000	354.000.000	355.000.000
		CS	352.000.000	354.000.000	355.000.000
1.1.13	Altre imposte indirette	CP	9.955.848.528	10.184.457.308	10.543.537.448
		CS	9.776.955.455	10.030.630.861	10.388.435.203
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	3.134.397.183	2.707.510.209	2.159.362.522
		CS	2.954.216.189	2.538.192.298	1.982.480.132
1.2.1	Sostitutive	CP	1.940.376.141	1.360.927.537	796.611.380
		CS	1.915.104.061	1.336.594.383	771.465.168
1.2.2	Altre imposte dirette	CP	15.292.658	15.862.959	17.139.453
		CS	1.378.656	1.528.346	1.530.226
1.2.3	Condoni dirette	CP	331.007.688	460.010.883	464.574.550
		CS	262.752.504	394.221.427	394.114.449
1.2.4	Altre imposte indirette	CP	780.217.673	792.465.384	802.823.401
		CS	741.987.956	757.886.748	767.648.332
1.2.5	Condoni indirette	CP	67.503.023	78.243.446	78.213.738
		CS	32.993.012	47.961.394	47.721.957
	2 Extra-Tributarie	CP	70.503.297.060	73.634.072.277	68.726.410.114
		CS	54.448.392.730	57.598.993.049	52.069.314.144
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	67.633.570.653	72.332.948.742	68.498.372.793
		CS	51.578.739.026	56.297.921.506	51.841.322.196
2.1.1	Proventi speciali	CP	1.982.614.611	2.136.914.118	1.673.810.066
		CS	1.991.576.846	2.146.394.972	1.683.141.675
2.1.2	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali	CP	4.279.040.641	8.860.036.784	4.024.266.823
		CS	4.278.981.842	8.859.936.919	4.024.088.549
2.1.3	Redditi da capitale	CP	13.129.195.426	12.860.544.123	12.753.079.534
		CS	11.469.721.121	11.132.195.906	10.881.504.937
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	CP	2.300.037.997	2.400.034.609	2.500.022.592
		CS	2.311.098.743	2.412.054.952	2.511.981.836



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/602/2

Unità di Voto	Titolo <i>Natura</i> Tipologia		2021	2022	2023
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	18.278.527.457	18.338.566.894	18.780.596.196
		CS	4.072.249.238	4.218.630.421	4.179.725.277
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	CP	90.168.815	90.168.815	90.168.815
		CS	90.168.815	90.168.815	90.168.815
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	CP	14.984.785.706	15.118.483.399	16.148.228.767
		CS	14.775.508.391	14.910.106.448	15.942.292.542
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	CP	12.589.200.000	12.528.200.000	12.528.200.000
		CS	12.589.434.030	12.528.433.073	12.528.418.565
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	2.869.726.407	1.301.123.535	228.037.321
		CS	2.869.653.704	1.301.071.543	227.991.948
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	CP	2.869.726.407	1.301.123.535	228.037.321
		CS	2.869.653.704	1.301.071.543	227.991.948
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.910.512.437	1.896.751.151	1.874.072.650
		CS	1.863.766.367	1.849.364.231	1.826.215.700
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	1.910.512.437	1.896.751.151	1.874.072.650
		CS	1.863.766.367	1.849.364.231	1.826.215.700
3.2.1	Vendita dei beni dello Stato	CP	20.510.000	20.510.000	20.510.000
		CS	20.510.000	20.510.000	20.510.000
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	CP	1.890.002.437	1.876.241.151	1.853.562.650
		CS	1.843.256.367	1.828.854.231	1.805.705.700
	4 Accensione prestiti	CP	480.717.236.951	428.768.460.295	490.667.920.518
		CS	562.797.033.198	480.856.914.631	551.239.650.108
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	480.717.236.951	428.768.460.295	490.667.920.518
		CS	562.797.033.198	480.856.914.631	551.239.650.108
4.1.1	Gestione del debito pubblico	CP	480.717.236.951	428.768.460.295	490.667.920.518
		CS	562.797.033.198	480.856.914.631	551.239.650.108
	TOTALE	CP	1.060.697.407.565	1.033.420.585.962	1.106.033.862.334
		CS	1.100.186.763.557	1.042.556.338.761	1.121.368.179.999



RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA





STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)		000/604/1		
RIEPILOGO		2021	2022	2023
Entrate tributarie	CP	507.566.361.117	529.121.302.239	544.765.459.052
	CS	481.077.571.262	502.251.066.850	516.233.000.047
Entrate extra-tributarie	CP	70.503.297.060	73.634.072.277	68.726.410.114
	CS	54.448.392.730	57.598.993.049	52.069.314.144
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.910.512.437	1.896.751.151	1.874.072.650
	CS	1.863.766.367	1.849.364.231	1.826.215.700
Accensione di prestiti	CP	480.717.236.951	428.768.460.295	490.667.920.518
	CS	562.797.033.198	480.856.914.631	551.239.650.108
TOTALE	CP	1.060.697.407.565	1.033.420.585.962	1.106.033.862.334
	CS	1.100.186.763.557	1.042.556.338.761	1.121.368.179.999

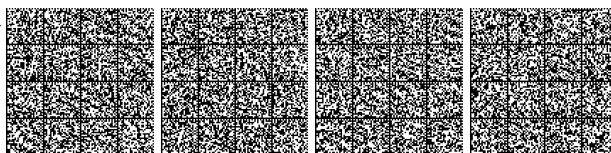




TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



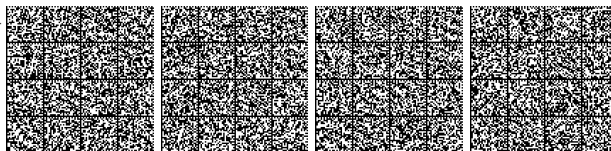


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	CP	96.942.068.829	97.020.420.619	94.090.343.366
		CS	100.225.971.513	97.698.323.396	94.596.967.133
1.1	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità* (29.1)	CP	964.260.322	804.076.371	797.269.520
		CS	964.260.322	803.876.371	797.269.520
	Spese di personale per il programma	CP	26.867.817	26.486.506	26.247.285
		CS	26.867.817	26.486.506	26.247.285
	Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP	26.363.311	26.100.671	25.653.041
		CS	26.363.311	26.100.671	25.653.041
	Gestione di tributi speciali	CP	150.862.231	150.362.231	149.662.231
		CS	150.862.231	150.362.231	149.662.231
	Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP	24.201.614	16.031.614	16.041.614
		CS	24.201.614	16.031.614	16.041.614
	Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP	500.745.349	482.745.349	482.745.349
		CS	500.745.349	482.745.349	482.745.349
	Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP	183.120.000	62.250.000	56.820.000
		CS	183.120.000	62.050.000	56.820.000
	Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP	37.100.000	25.100.000	25.100.000
		CS	37.100.000	25.100.000	25.100.000
1.2	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	CP	2.863.348.949	2.859.732.357	2.856.112.809
		CS	2.885.649.403	2.859.778.397	2.856.112.809
	Spese di personale per il programma	CP	2.349.589.198	2.350.280.491	2.351.702.474
		CS	2.349.589.198	2.350.280.491	2.351.702.474
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	29.859.069	29.839.069	29.839.069
		CS	29.859.069	29.839.069	29.839.069
	Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP	278.575.665	275.823.181	276.316.131
		CS	280.013.278	275.823.181	276.316.131
	Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP	5.672.561	5.838.811	5.862.561
		CS	5.672.561	5.838.811	5.862.561
	Trattamenti pensionistici	CP	35.458.175	35.458.175	35.458.175
		CS	35.458.175	35.458.175	35.458.175
	Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	164.194.281	162.492.630	156.934.399
		CS	185.057.122	162.538.670	156.934.399
1.3	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	CP	2.417.452.131	3.052.957.683	52.160.596
		CS	2.667.452.131	3.052.957.683	52.160.596
	Spese di personale per il programma	CP	10.344.651	9.900.203	9.446.065
		CS	10.344.651	9.900.203	9.446.065
	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP	7.774.947	7.774.947	7.774.947
		CS	7.774.947	7.774.947	7.774.947
	Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP	536.932.533	11.932.533	11.939.584
		CS	786.932.533	11.932.533	11.939.584
	Sostegno sistema creditizio	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP	102.400.000	23.350.000	23.000.000
		CS	102.400.000	23.350.000	23.000.000
	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	CP	1.760.000.000	3.000.000.000	<<
		CS	1.760.000.000	3.000.000.000	<<
1.4	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	CP	76.914.736.868	76.417.197.042	76.427.970.870
		CS	76.914.736.868	76.417.197.042	76.427.970.870
	Rimborsi di imposte dirette	CP	24.154.415.998	23.637.876.172	23.648.650.000
		CS	24.154.415.998	23.637.876.172	23.648.650.000

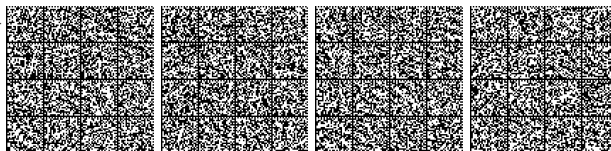


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.5	Rimborsi di imposte indirette	CP	28.985.300.000	28.985.300.000	28.985.300.000
		CS	28.985.300.000	28.985.300.000	28.985.300.000
	Restituzione di imposte e rimborsi	CP	618.656.354	628.656.354	628.656.354
		CS	618.656.354	628.656.354	628.656.354
	Vincite sui giochi e lotterie	CP	14.143.200.000	14.143.200.000	14.143.200.000
		CS	14.143.200.000	14.143.200.000	14.143.200.000
	Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
		CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP	445.000.000	445.000.000	445.000.000
		CS	445.000.000	445.000.000	445.000.000
	Ammortamento beni mobili	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
		CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	Aggi su giochi e lotterie	CP	2.840.206.000	2.840.206.000	2.840.206.000
		CS	2.840.206.000	2.840.206.000	2.840.206.000
	Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP	260.000.000	269.000.000	269.000.000
		CS	260.000.000	269.000.000	269.000.000
	Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	Vincite su scommesse ippiche	CP	458.000.000	458.000.000	458.000.000
		CS	458.000.000	458.000.000	458.000.000
	Aggi su scommesse ippiche	CP	72.000.000	72.000.000	72.000.000
		CS	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	CP	155.141.550	96.655.957	95.685.195
		CS	2.655.541.550	96.655.957	95.685.195
1.6	Spese di personale per il programma	CP	32.575.257	31.453.240	30.204.611
		CS	32.575.257	31.453.240	30.204.611
	Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP	46.121.075	35.071.140	35.354.007
		CS	2.546.521.075	35.071.140	35.354.007
	Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP	14.801.228	8.487.647	8.482.647
		CS	14.801.228	8.487.647	8.482.647
	Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP	21.643.990	21.643.930	21.643.930
		CS	21.643.990	21.643.930	21.643.930
	Fondazioni lirico sinfoniche	CP	40.000.000	<<	<<
		CS	40.000.000	<<	<<
	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	CP	397.360.194	385.434.284	329.272.078
		CS	819.912.918	982.227.357	777.685.151
1.7	Spese di personale per il programma	CP	121.086.267	116.265.627	114.454.945
		CS	121.086.267	116.265.627	114.454.945
	Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP	6.015.339	6.015.339	5.955.339
		CS	428.557.158	602.808.412	454.368.412
	Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP	28.839.530	28.839.530	4.890.352
		CS	28.839.530	28.839.530	4.890.352
	Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP	6.172.879	6.172.879	6.172.879
		CS	6.172.879	6.172.879	6.172.879
	Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP	64.350.465	49.100.465	49.100.465
		CS	64.350.465	49.100.465	49.100.465
	Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP	147.895.714	156.040.444	125.698.098
		CS	147.906.619	156.040.444	125.698.098
1.7	Trattato del Nord Atlantico	CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
		CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CP	166.032.412	160.146.058	156.713.175
		CS	166.032.412	160.146.058	156.713.175
	Spese di personale per il programma	CP	135.247.112	129.286.152	125.777.916
		CS	135.247.112	129.286.152	125.777.916

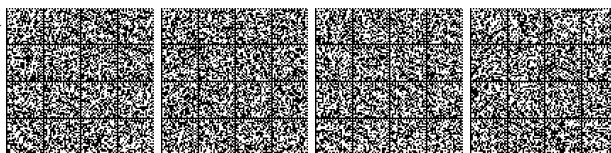


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.8	Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP	24.037.229	24.111.835	24.187.188
		CS	24.037.229	24.111.835	24.187.188
	Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP	6.748.071	6.748.071	6.748.071
		CS	6.748.071	6.748.071	6.748.071
	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	CP	6.981.144.496	6.762.955.788	6.893.484.706
		CS	7.069.794.002	6.844.219.452	6.951.695.400
	Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP	216.897.790	216.897.790	216.897.790
		CS	216.897.790	216.897.790	216.897.790
	Servizio radiotelevisivo pubblico	CP	1.806.658.356	1.806.658.356	1.806.658.356
		CS	1.806.658.356	1.806.658.356	1.806.658.356
	Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP	3.056.343.532	3.067.430.987	3.107.276.317
		CS	3.056.343.532	3.067.430.987	3.107.276.317
	Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP	195.684.121	195.684.121	196.284.121
		CS	195.684.121	195.684.121	196.284.121
1.9	Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP	162.133.013	235.773.720	293.071.530
		CS	250.782.519	317.037.384	351.314.850
	Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP	898.802.608	895.955.738	913.411.516
		CS	898.802.608	895.955.738	913.378.890
	Servizio di riscossione tributi	CP	644.625.076	344.555.076	359.885.076
		CS	644.625.076	344.555.076	359.885.076
	Servizi finanziari e monetazione (29.9)	CP	132.591.907	132.591.907	132.591.907
		CS	132.591.907	132.591.907	132.591.907
	Servizi finanziari	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
		CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP	31.956.534	31.956.534	31.956.534
		CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534
	Servizi di tesoreria	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
		CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
1.10	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	CP	350.000.000	348.673.172	349.132.510
		CS	350.000.000	348.673.172	349.132.510
1.11	Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	CP	350.000.000	348.673.172	349.132.510
		CS	350.000.000	348.673.172	349.132.510
1.11	Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
		CS	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
	Interessi sui conti di tesoreria	CP	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
		CS	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	117.007.382.360	118.510.222.815	118.806.460.162
		CS	125.328.091.088	122.082.258.585	121.283.076.962
2.1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CP	2.538.793.667	2.580.384.122	2.569.481.469
		CS	2.538.793.667	2.580.384.122	2.568.770.047
	Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP	1.500.000	1.500.000	<<
		CS	1.500.000	1.500.000	<<
	Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP	537.080.032	487.080.032	487.080.032
		CS	537.080.032	487.080.032	487.080.032
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	865.389.433	803.114.637	760.033.998
		CS	865.389.433	803.114.637	759.322.576
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	1.134.824.202	1.288.689.453	1.322.367.439
		CS	1.134.824.202	1.288.689.453	1.322.367.439
2.3	Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	CP	30.722.807.679	31.825.807.679	31.972.622.679
		CS	30.753.841.679	31.825.807.679	31.972.622.679
	Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.953.067.912	8.761.067.912	8.564.882.912
		CS	8.984.101.912	8.761.067.912	8.564.882.912

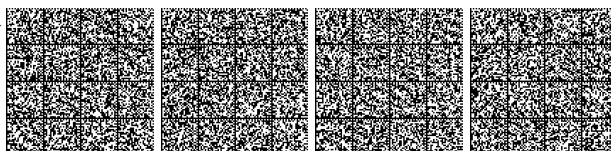


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP CS	21.030.000.000 21.030.000.000	22.298.000.000 22.298.000.000	22.751.000.000 22.751.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP CS	739.739.767 739.739.767	766.739.767 766.739.767	656.739.767 656.739.767
2.4	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	CP CS	81.601.319.806 89.654.905.218	81.807.129.806 85.378.165.576	81.885.149.806 84.362.478.028
	Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP CS	81.520.319.806 89.573.905.218	81.726.129.806 85.297.165.576	81.804.149.806 84.281.478.028
	Contributi per strutture sanitarie private	CP CS	81.000.000 81.000.000	81.000.000 81.000.000	81.000.000 81.000.000
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	CP CS	2.144.461.208 2.380.550.524	2.296.901.208 2.297.901.208	2.379.206.208 2.379.206.208
	Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP CS	19.784.768 29.018.940	19.774.768 20.774.768	19.774.768 19.774.768
	Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP CS	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni	CP CS	919.243.022 1.139.243.022	1.079.243.022 1.079.243.022	1.162.223.022 1.162.223.022
	Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP CS	384.673.000 384.673.000	384.673.000 384.673.000	384.673.000 384.673.000
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP CS	232.400.000 232.400.000	221.100.000 221.100.000	209.700.000 209.700.000
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP CS	216.150.000 216.150.000	219.900.000 219.900.000	230.625.000 230.625.000
	Attuazione federalismo amministrativo	CP CS	344.605.320 350.564.368	344.605.320 344.605.320	344.605.320 344.605.320
	Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP CS	2.605.098 3.501.194	2.605.098 2.605.098	2.605.098 2.605.098
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	61.167.781.753 61.167.781.753	70.964.461.979 70.964.461.979	76.056.171.391 76.056.171.391
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP CS	60.600.652.666 60.600.652.666	70.421.452.666 70.421.452.666	75.409.112.666 75.409.112.666
	Partecipazione al bilancio UE	CP CS	20.620.000.000 20.620.000.000	21.320.000.000 21.320.000.000	22.015.000.000 22.015.000.000
	Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP CS	39.980.652.666 39.980.652.666	49.101.452.666 49.101.452.666	53.394.112.666 53.394.112.666
3.2	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	CP CS	567.129.087 567.129.087	543.009.313 543.009.313	647.058.725 647.058.725
	Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP CS	17.733.916 17.733.916	14.333.916 14.333.916	13.733.916 13.733.916
	Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP CS	462.995.897 462.995.897	436.915.897 436.915.897	539.975.897 539.975.897
	Cancellazione debito paesi poveri	CP CS	86.399.274 86.399.274	91.759.500 91.759.500	93.348.912 93.348.912
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP CS	1.482.900.000 1.482.900.000	1.600.000.000 1.600.000.000	500.000.000 500.000.000
4.1	Missioni internazionali (5.8)	CP CS	1.482.900.000 1.482.900.000	1.600.000.000 1.600.000.000	500.000.000 500.000.000
	Missioni internazionali	CP CS	1.482.900.000 1.482.900.000	1.600.000.000 1.600.000.000	500.000.000 500.000.000

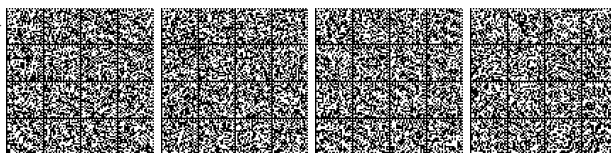


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/5

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.533.523.065	2.510.347.602	2.501.592.611
		CS	2.556.568.960	2.513.224.192	2.501.024.409
5.1	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP	1.661.496.554	1.638.329.532	1.629.564.763
		CS	1.684.542.449	1.641.206.122	1.628.996.561
	Spese di personale per il programma	CP	1.340.051.762	1.335.218.379	1.335.463.469
		CS	1.340.051.762	1.335.218.379	1.335.463.469
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
		CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632
	Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP	49.072.960	48.104.437	47.178.184
		CS	49.683.270	48.104.437	47.178.184
	Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP	110.885.076	111.158.800	111.435.657
		CS	111.000.765	110.590.598	110.867.455
	Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
		CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
	Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	158.009.861	140.371.021	132.010.558
		CS	180.329.757	143.815.813	132.010.558
5.2	Sicurezza democratica (7.4)	CP	872.026.511	872.018.070	872.027.848
		CS	872.026.511	872.018.070	872.027.848
	Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	872.026.511	872.018.070	872.027.848
		CS	872.026.511	872.018.070	872.027.848
	6 Soccorso civile (8)	CP	3.601.183.858	2.341.252.403	893.284.659
		CS	4.024.183.858	2.341.252.403	893.284.659
6.1	Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	CP	1.461.436.576	1.813.743.844	390.713.844
		CS	1.884.436.576	1.813.743.844	390.713.844
	Sostegno alla ricostruzione	CP	1.361.436.576	1.713.743.844	190.713.844
		CS	1.784.436.576	1.713.743.844	190.713.844
	Prevenzione rischio sismico	CP	100.000.000	100.000.000	200.000.000
		CS	100.000.000	100.000.000	200.000.000
6.2	Protezione civile (8.5)	CP	2.139.747.282	527.508.559	502.570.815
		CS	2.139.747.282	527.508.559	502.570.815
	Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	79.528.894	79.528.894	79.528.894
		CS	79.528.894	79.528.894	79.528.894
	Protezione civile di primo intervento	CP	1.099.982.919	393.182.919	393.182.919
		CS	1.099.982.919	393.182.919	393.182.919
	Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	14.235.469	10.359.004	6.159.002
		CS	14.235.469	10.359.004	6.159.002
	Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	46.000.000	44.437.742	23.700.000
		CS	46.000.000	44.437.742	23.700.000
	Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP	900.000.000	<<	<<
		CS	900.000.000	<<	<<
	7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	28.640.559.696	24.858.859.696	20.498.159.696
		CS	53.140.559.696	31.858.859.696	32.998.159.696
7.1	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	1.812.094.829	437.094.829	405.094.829
		CS	26.312.094.829	7.437.094.829	12.905.094.829
	Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	85.000.000	115.000.000	115.000.000
		CS	85.000.000	115.000.000	115.000.000
	Garanzie assunte dallo Stato	CP	334.017.906	84.017.906	59.017.906
		CS	334.017.906	84.017.906	59.017.906
	Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	1.393.076.923	238.076.923	231.076.923
		CS	25.893.076.923	7.238.076.923	12.731.076.923
7.2	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	CP	26.828.464.867	24.421.764.867	20.093.064.867
		CS	26.828.464.867	24.421.764.867	20.093.064.867
	Settore agricolo	CP	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		CS	7.000.000	7.000.000	7.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/6

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	Turismo e alberghi	CP	200.000.000	<<	<<
		CS	200.000.000	<<	<<
	Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP	181.969.750	181.969.750	171.969.750
		CS	181.969.750	181.969.750	171.969.750
	Ricerca e sviluppo	CP	1.343.500.000	895.500.000	447.500.000
		CS	1.343.500.000	895.500.000	447.500.000
	Attività manifatturiere	CP	89.475.000	87.975.000	37.975.000
		CS	89.475.000	87.975.000	37.975.000
	Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP	618.200.117	618.200.117	618.200.117
		CS	618.200.117	618.200.117	618.200.117
	Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	11.960.000	16.460.000	19.660.000
		CS	11.960.000	16.460.000	19.660.000
	Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP	1.098.900.000	1.148.900.000	<<
		CS	1.098.900.000	1.148.900.000	<<
	Settore dell'autotrasporto	CP	1.469.400.000	1.509.400.000	1.549.400.000
		CS	1.469.400.000	1.509.400.000	1.549.400.000
	Settore creditizio e bancario	CP	4.199.100.000	5.315.700.000	2.500.000.000
		CS	4.199.100.000	5.315.700.000	2.500.000.000
	Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	4.110.100.000	143.800.000	98.800.000
		CS	4.110.100.000	143.800.000	98.800.000
	Riduzione cuneo fiscale	CP	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
		CS	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
	Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP	239.800.000	1.237.800.000	1.383.500.000
		CS	239.800.000	1.237.800.000	1.383.500.000
	8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	5.919.263.929	6.405.276.818	3.458.749.890
		CS	5.929.263.929	6.405.276.818	3.458.749.890
8.1	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	5.919.263.929	6.405.276.818	3.458.749.890
		CS	5.929.263.929	6.405.276.818	3.458.749.890
	Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP	4.419.080	4.419.080	4.419.080
		CS	4.419.080	4.419.080	4.419.080
	Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP	5.914.844.849	6.400.857.738	3.454.330.810
		CS	5.924.844.849	6.400.857.738	3.454.330.810
	9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
		CS	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
9.1	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
		CS	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
	Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
		CS	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
	10 Comunicazioni (15)	CP	636.604.832	630.281.640	629.481.640
		CS	654.604.832	646.281.640	629.481.640
10.1	Servizi postali (15.3)	CP	315.638.532	314.909.839	314.909.839
		CS	315.638.532	314.909.839	314.909.839
	Garanzia del servizio postale	CP	315.638.532	314.909.839	314.909.839
		CS	315.638.532	314.909.839	314.909.839
10.2	Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	CP	320.966.300	315.371.801	314.571.801
		CS	338.966.300	331.371.801	314.571.801
	Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	320.966.300	315.371.801	314.571.801
		CS	338.966.300	331.371.801	314.571.801

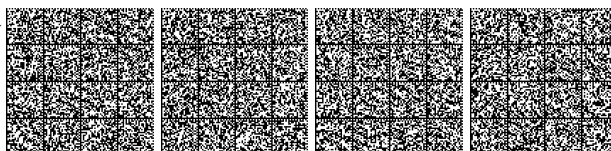


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/7

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
11.1	11 Ricerca e innovazione (17)	CP	783.049.622	795.408.563	889.878.625
		CS	783.049.622	795.408.563	889.878.625
	Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	783.049.622	795.408.563	889.878.625
		CS	783.049.622	795.408.563	889.878.625
	Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP	783.049.622	795.408.563	889.878.625
		CS	783.049.622	795.408.563	889.878.625
12.2	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
		CS	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
		CS	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
	Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
		CS	976.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
13.1	13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	246.932.126	20.000.000	20.000.000
		CS	246.932.126	20.000.000	20.000.000
	Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	CP	246.932.126	20.000.000	20.000.000
		CS	246.932.126	20.000.000	20.000.000
	Politiche abitative	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	226.932.126	<<	<<
		CS	226.932.126	<<	<<
14.1	14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	1.217.373.156	1.140.739.390	1.108.433.068
		CS	1.217.373.156	1.140.739.390	1.078.433.068
	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	CP	332.415.731	275.975.283	242.875.283
		CS	332.415.731	275.975.283	242.875.283
	Politiche per la famiglia e le disabilità	CP	251.948.765	198.272.353	173.272.353
		CS	251.948.765	198.272.353	173.272.353
	Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP	68.920.630	68.156.594	62.056.594
		CS	68.920.630	68.156.594	62.056.594
	Lotta alle dipendenze	CP	7.487.576	4.487.576	4.487.576
		CS	7.487.576	4.487.576	4.487.576
	Tutela delle minoranze linguistiche	CP	4.058.760	5.058.760	3.058.760
		CS	4.058.760	5.058.760	3.058.760
	Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	137.162.312	136.368.994	136.548.000
		CS	137.162.312	136.368.994	106.548.000
	Spese di personale per il programma	CP	8.237.296	7.943.806	8.122.812
		CS	8.237.296	7.943.806	8.122.812
	Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP	115.300.000	114.800.000	114.800.000
		CS	115.300.000	114.800.000	84.800.000
	Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP	13.625.016	13.625.188	13.625.188
		CS	13.625.016	13.625.188	13.625.188
14.3	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	544.043.830	524.043.830	524.658.502
		CS	544.043.830	524.043.830	524.658.502
	Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP	487.482.181	467.482.181	468.096.853
		CS	487.482.181	467.482.181	468.096.853
	Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP	56.561.649	56.561.649	56.561.649
		CS	56.561.649	56.561.649	56.561.649
14.4	Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010

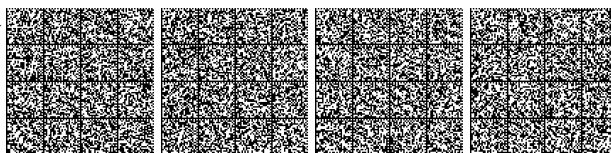


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/8

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
14.5	Tutela della privacy (24.14)	CP	35.627.273	36.227.273	36.227.273
		CS	35.627.273	36.227.273	36.227.273
	Tutela della privacy	CP	35.627.273	36.227.273	36.227.273
		CS	35.627.273	36.227.273	36.227.273
	15 Politiche previdenziali (25)	CP	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
		CS	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
15.1	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
		CS	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
	Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	605.679.364	605.679.364	604.879.364
		CS	605.679.364	605.679.364	604.879.364
	Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
		CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	74.661.815	88.061.815	33.561.815
		CS	74.661.815	88.061.815	33.561.815
	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
		CS	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
16.1	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
		CS	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
	Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
		CS	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP	2.426.487.903	2.493.678.133	2.423.178.133
		CS	2.426.487.903	2.493.678.133	2.423.178.133
17.1	Organi costituzionali (1.1)	CP	1.745.011.671	1.745.511.671	1.746.011.671
		CS	1.745.011.671	1.745.511.671	1.746.011.671
	Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513
		CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513
	Parlamento della Repubblica	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
		CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
	Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	58.000.000	58.500.000	59.000.000
		CS	58.000.000	58.500.000	59.000.000
	Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.122.950	7.122.950	7.122.950
		CS	7.122.950	7.122.950	7.122.950
17.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP	681.476.232	748.166.462	677.166.462
		CS	681.476.232	748.166.462	677.166.462
	Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	482.807.345	518.473.771	563.473.771
		CS	482.807.345	518.473.771	563.473.771
	Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	58.387.522	79.656.522	40.656.522
		CS	58.387.522	79.656.522	40.656.522
	Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
		CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	78.251.671	88.006.475	11.006.475
		CS	78.251.671	88.006.475	11.006.475
	18 Giovani e sport (30)	CP	1.107.638.288	974.421.995	763.721.995
		CS	1.125.042.290	974.421.995	763.289.686
18.1	Attivita' ricreative e sport (30.1)	CP	764.404.189	624.013.887	618.513.887
		CS	781.808.191	624.013.887	618.081.578
	Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP	274.764.289	135.673.987	130.173.987
		CS	292.168.291	135.673.987	129.741.678
	Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP	489.639.900	488.339.900	488.339.900
		CS	489.639.900	488.339.900	488.339.900
18.2	Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	CP	343.234.099	350.408.108	145.208.108
		CS	343.234.099	350.408.108	145.208.108
	Interventi a favore dei giovani	CP	43.947.568	43.827.072	38.627.072
		CS	43.947.568	43.827.072	38.627.072

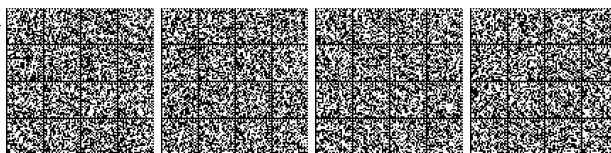


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/9

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	Servizio Civile Nazionale	CP	299.286.531	306.581.036	106.581.036
		CS	299.286.531	306.581.036	106.581.036
	19 Giustizia (6)	CP	403.134.332	401.937.441	407.321.233
		CS	403.134.332	401.937.441	407.321.233
19.1	Giustizia tributaria (6.5)	CP	185.654.917	184.401.523	184.083.128
		CS	185.654.917	184.401.523	184.083.128
	Spese di personale per il programma	CP	73.411.588	72.114.604	71.752.184
		CS	73.411.588	72.114.604	71.752.184
	Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP	112.243.329	112.286.919	112.330.944
		CS	112.243.329	112.286.919	112.330.944
19.2	Giustizia amministrativa (6.7)	CP	184.979.415	185.035.918	190.738.105
		CS	184.979.415	185.035.918	190.738.105
	Giustizia amministrativa	CP	184.979.415	185.035.918	190.738.105
		CS	184.979.415	185.035.918	190.738.105
19.3	Autogoverno della magistratura (6.8)	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
		CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
		CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	10.192.667.975	11.703.867.975	9.128.394.975
		CS	3.064.667.975	3.223.667.975	1.089.567.975
20.1	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	CP	10.192.667.975	11.703.867.975	9.128.394.975
		CS	3.064.667.975	3.223.667.975	1.089.567.975
	Politiche di coesione	CP	10.192.667.975	11.703.867.975	9.128.394.975
		CS	3.064.667.975	3.223.667.975	1.089.567.975
	21 Debito pubblico (34)	CP	363.405.820.200	350.373.620.200	434.502.020.200
		CS	363.535.806.657	350.373.620.200	434.502.020.200
21.1	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CP	77.798.350.000	77.766.150.000	81.094.550.000
		CS	77.798.351.500	77.766.150.000	81.094.550.000
	Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP	68.673.300.000	70.676.100.000	73.924.500.000
		CS	68.673.300.000	70.676.100.000	73.924.500.000
	Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP	8.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
		CS	8.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Oneri per la gestione del debito	CP	1.125.050.000	1.090.050.000	1.170.050.000
		CS	1.125.051.500	1.090.050.000	1.170.050.000
21.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	CP	285.607.470.200	272.607.470.200	353.407.470.200
		CS	285.737.455.157	272.607.470.200	353.407.470.200
	Rimborso titoli del debito statale	CP	285.004.370.200	272.004.370.200	352.804.370.200
		CS	285.134.355.157	272.004.370.200	352.804.370.200
	Rimborso buoni postali	CP	100.000	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000	100.000
	Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Passività a carico dello Stato	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
		CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.173.315.775	1.154.363.737	1.150.173.159
		CS	1.173.808.698	1.154.363.737	1.150.173.159
22.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	24.429.345	24.310.322	24.306.558
		CS	24.921.486	24.310.322	24.306.558
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	625.300	625.300	625.300
		CS	625.300	625.300	625.300
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	22.071.502	21.952.479	21.948.715
		CS	22.313.643	21.952.479	21.948.715

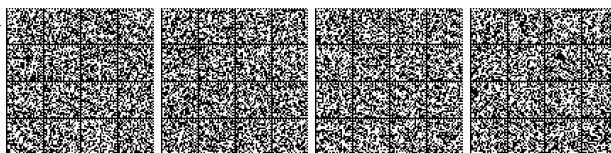


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/10

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
22.2	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.732.543	1.732.543	1.732.543
		CS	1.982.543	1.732.543	1.732.543
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	248.117.495	271.890.349	266.293.141
		CS	248.118.277	271.890.349	266.293.141
	Spese di personale per il programma	CP	79.790.948	103.377.420	106.720.212
		CS	79.790.948	103.377.420	106.720.212
	Gestione del personale	CP	49.323.136	47.875.953	47.925.953
		CS	49.323.136	47.875.953	47.925.953
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	22.099.700	18.934.471	17.805.439
		CS	22.100.482	18.934.471	17.805.439
22.3	Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP	96.903.711	101.702.505	93.841.537
		CS	96.903.711	101.702.505	93.841.537
	Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	CP	653.964.096	604.527.057	603.488.558
		CS	653.964.096	604.527.057	603.488.558
	Spese di personale per il programma	CP	1.440.451	1.386.172	1.347.673
		CS	1.440.451	1.386.172	1.347.673
	Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	CP	245.714.513	245.714.513	245.714.513
		CS	245.714.513	245.714.513	245.714.513
	Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP	236.874.728	211.874.728	211.874.728
		CS	236.874.728	211.874.728	211.874.728
22.4	Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
	Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP	54.039.893	53.739.893	52.739.893
		CS	54.039.893	53.739.893	52.739.893
	Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	4.268.826	4.268.826	4.268.826
		CS	4.268.826	4.268.826	4.268.826
	Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	2.569.331	2.566.629	2.566.629
		CS	2.569.331	2.566.629	2.566.629
	Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	CP	105.479.868	81.399.810	81.399.810
		CS	105.479.868	81.399.810	81.399.810
22.5	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP	154.349.161	162.354.137	164.356.120
		CS	154.349.161	162.354.137	164.356.120
	Spese di personale per il programma	CP	119.259.193	134.249.893	133.587.457
		CS	119.259.193	134.249.893	133.587.457
	Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP	35.089.968	28.104.244	30.768.663
		CS	35.089.968	28.104.244	30.768.663
	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	CP	92.455.678	91.281.872	91.728.782
		CS	92.455.678	91.281.872	91.728.782
	Spese di personale per il programma	CP	6.089.766	5.795.954	5.902.864
		CS	6.089.766	5.795.954	5.902.864
	Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP	48.891.662	49.011.668	49.811.668
		CS	48.891.662	49.011.668	49.811.668
	Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP	3.928.051	3.928.051	3.968.051
		CS	3.928.051	3.928.051	3.968.051
	Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	CP	12.546.199	12.546.199	13.046.199
		CS	12.546.199	12.546.199	13.046.199
	Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP	21.000.000	20.000.000	19.000.000
		CS	21.000.000	20.000.000	19.000.000

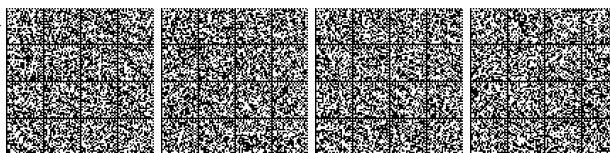


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/11

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	23 Fondi da ripartire (33)	CP	19.050.124.312	22.396.975.147	22.044.008.468
		CS	25.350.124.312	28.670.095.152	29.897.128.473
23.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	13.009.322.341	16.441.353.976	16.009.065.858
		CS	13.009.322.341	16.439.973.981	16.007.685.863
	Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	96.580.908	480.016.075	392.098.147
		CS	96.580.908	480.016.075	392.098.147
	Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	999.996.681	866.252.521	802.018.689
		CS	999.996.681	866.252.521	802.018.689
	Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	887.280.356	1.197.511.325	1.468.144.501
		CS	887.280.356	1.196.131.330	1.466.764.506
	Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
		CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	6.348.293.278	8.902.193.278	8.163.193.278
		CS	6.348.293.278	8.902.193.278	8.163.193.278
	Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	3.736.226.842	4.049.436.501	4.237.666.967
		CS	3.736.226.842	4.049.436.501	4.237.666.967
	Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	91.400.000	91.400.000	91.400.000
		CS	91.400.000	91.400.000	91.400.000
	Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	520.000.000	525.000.000	525.000.000
		CS	520.000.000	525.000.000	525.000.000
23.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	6.040.801.971	5.955.621.171	6.034.942.610
		CS	12.340.801.971	12.230.121.171	13.889.442.610
	Fondi di riserva	CP	5.200.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
		CS	11.500.000.000	11.074.500.000	12.654.500.000
	Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	840.801.971	1.155.621.171	1.234.942.610
		CS	840.801.971	1.155.621.171	1.234.942.610
	TOTALE	CP	732.432.020.464	731.762.744.606	805.477.181.724
		CS	768.330.561.153	740.824.479.748	820.743.714.785





RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



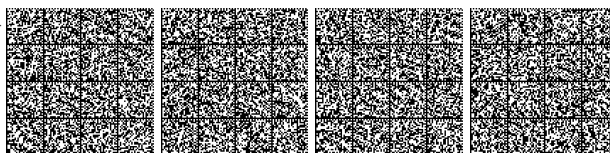


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	367.847.275.918	373.965.568.405	370.466.296.153
	CS	382.280.165.349	383.838.455.978	380.777.999.821
FUNZIONAMENTO	CP	23.348.561.472	23.322.803.958	23.339.300.688
	CS	23.363.236.771	23.334.535.756	23.351.732.486
INTERVENTI	CP	226.210.721.365	236.899.147.014	231.008.246.768
	CS	234.328.933.997	240.487.182.784	233.455.542.364
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	35.738.218.299	30.299.617.447	29.300.879.350
	CS	42.038.219.799	36.572.737.452	37.153.567.046
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	82.549.774.782	83.443.999.986	86.817.869.347
	CS	82.549.774.782	83.443.999.986	86.817.157.925
Spese in conto capitale	CP	77.586.800.144	83.641.678.806	80.030.422.932
	CS	98.922.466.445	82.830.526.375	84.985.252.325
INVESTIMENTI	CP	67.460.486.949	76.335.565.900	72.461.132.023
	CS	60.903.611.431	67.927.620.396	64.467.548.343
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	3.255.978.935	2.485.677.876	2.341.097.938
	CS	30.255.978.935	9.485.677.876	14.841.097.938
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	6.870.334.260	4.820.435.030	5.228.192.971
	CS	7.762.876.079	5.417.228.103	5.676.606.044
Rimborso passività finanziarie	CP	286.997.944.402	274.155.497.395	354.980.462.639
	CS	287.127.929.359	274.155.497.395	354.980.462.639
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	286.997.944.402	274.155.497.395	354.980.462.639
	CS	287.127.929.359	274.155.497.395	354.980.462.639
TOTALE	CP	732.432.020.464	731.762.744.606	805.477.181.724
	CS	768.330.561.153	740.824.479.748	820.743.714.785





ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





020/610/1

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 3988, 4289, 4360, 4370 1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) 1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609, 7607 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) 3556, 3558, 3931, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866 1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) 1374/1-2, 1386/1, 1417, 1442, 1443 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826 1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) 2646/1-2, 2647/1 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) 3561, 3857 1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) 2142	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) 2208, 2230, 9517, 9523, 9536 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) 2763, 2764 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) 7554 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) 2751, 2752, 2816 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) 1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371 7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) 7407 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) 1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313 14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) 1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	



020/610/2

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
15 Politiche previdenziali (25) 15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 1585, 1686, 2198 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 17.1 Organi costituzionali (1.1) 2100, 2109 19 Giustizia (6) 19.1 Giustizia tributaria (6.5) 1265/1-2, 1266/1 21 Debito pubblico (34) 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2247 21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) 9537, 9539, 9565, 9590	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 22.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007, 1008/1, 1009/1, 1011/1-2 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1227, 1229, 1230/1-2, 1236/1, 1256, 1289, 1411, 1325, 1334 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) 1382/1-2, 1394/1, 1403 22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) 4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4469, 4474, 4442 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) 1233/1-2, 1242/1, 2130 23 Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1) 3020, 3021



020/610/3

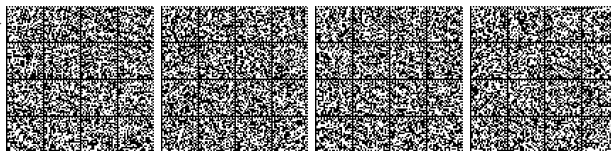
ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLIPIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)**
- 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)**
2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2163, 2202, 2263, 2273
- 1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)**
2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1
- 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)**
2210/1-2, 2214/1, 2215, 2221, 2226
- 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)**
2604/1-2, 2613/1, 2663, 2330, 2331, 2333
- 1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)**
1240/1-2, 1242/1
- 2 Regolazione dei mercati (12)**
- 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)**
1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 2100, 1500, 1600, 1601
- 4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)**
- 4.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)**
3507/1-2, 3516/1, 3522, 3523
- 4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)**
3515/1-2, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3542, 3563, 3591, 3595
- 5 Comunicazioni (15)**

- 5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)**
2491/1-2, 2495/1
- 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)**
2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680
- 5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)**
3335/1-2, 3341/1, 3560, 3565
- 6 Ricerca e innovazione (17)**
- 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)**
4304/1-2, 4314/1
- 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
- 7.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1044/1, 1122, 1123
- 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1202, 1204, 1205/1-2, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1822, 2218, 1750, 1760



020/610/4

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

1201/1-2, 1205/1, 1269

1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

2513, 4961/1-2, 4965/1, 5013

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)

3061/2, 3065/1, 3113

2 Politiche previdenziali (25)

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

4231/1-2, 4235/1, 4283

3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

5141/1-2, 5145/1, 5193

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473

4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

3680/1-2, 3685/1, 3691

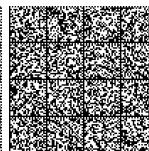
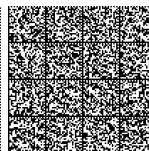
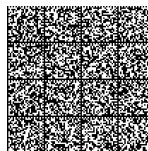
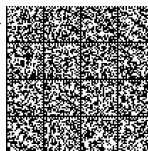
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 2508/1

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2931, 4763/1-2, 4767/1, 4772, 4773, 4815, 4774, 3161, 4951



020/610/5

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

1600/1-2, 1601/1-2, 1602/1-2, 1606, 1608/1, 1610/1, 1616, 1629, 1680, 1685, 1635, 1772, 1805, 1871

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)

1400/1-2, 1402/1-2, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503

1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)

2000/1-2, 2001/1-2, 2002/1-2, 2016, 2024, 2030, 2032/1, 2033/1, 2036, 2071, 2038, 2133, 2134

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)

1200/1-2, 1201/1-2, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1363, 1360, 1362

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005/1-2, 1008/1-2, 1019/1, 1020, 1021/1, 1095

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1405, 1408, 1412/1-2, 1413/1-2, 1432/1, 1454, 1460, 1422, 1458, 1541



020/610/6

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)**
- 1.1 Protocollo internazionale (4.1)**
1170/1-2, 1172/1
- 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)**
2001/1-2, 2002/1-2, 2003/1, 2018/1, 2202, 2203, 2303, 2306
- 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)**
3601/1-2, 3602/1-2, 3603/1, 3618/1, 3750
- 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)**
3301/1-2, 3302/1-2, 3303/1, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17
- 1.5 Integrazione europea (4.7)**
4501/1-2, 4502/1-2, 4503/1, 4504/1, 4509, 4531/1-4-5, 4540, 4546
- 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)**
3001/1-2, 3002/1-2, 3003/1, 3018/1, 3095, 3104, 3108
- 1.7 Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)**
2401/1-2, 2402/1-2, 2403/1, 2418/1, 2441, 2513, 2561, 2492, 2752/1-3-4-6-7-10
- 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)**
1519/1-2, 1521/1
- 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)**
1241/1-2, 1242/1-2, 1243/1, 1244/1, 1250, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1281/1-2, 1282/1, 1286, 1287, 1288
- 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)**
1121/1-2, 1122/1-2, 1123/1, 1130/1, 1164
- 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)**
1631/1-2, 1638/1
- 1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)**
1201/1-2, 1203/1
- 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
- 2.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1041/1-2, 1043/1, 1045/1-2, 1046/1, 1057, 1058/1
- 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1301/1-2, 1303/1, 1308, 1305, 1397
- 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)**
- 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)**
2404/1-2, 2406/1, 2408, 2420, 2314/1, 2315, 2410



020/610/7

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

1 Istruzione scolastica (22)**1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)**

1175/1-2, 1177/1, 1244, 1317

1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)

1305/1-2, 1319/1

1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)

1307/1-2, 1321/1

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

2088/1-2, 2109/1, 2133, 2134

1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)

2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2354/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4

1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)

2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)

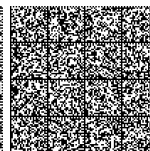
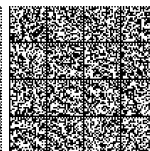
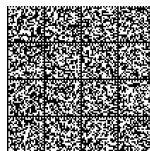
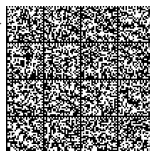
1401, 2010, 2305/1-2, 2319/1, 2510, 2533

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**4.1 Indirizzio politico (32.2)**

1006/1-2, 1015/1, 1020/1

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1176, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1303, 1333, 1376, 1400, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 2117, 2118, 2900, 1064, 1301, 1334, 1337, 1531, 1697, 1698, 1770, 2219



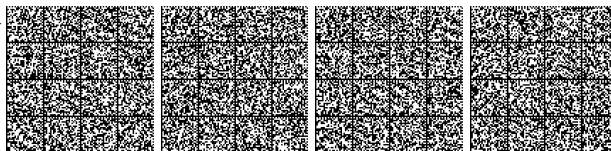
020/610/8

ELENCO N.1

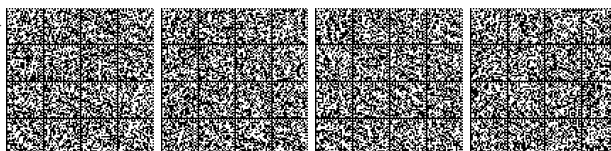
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2) 2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2952, 2951 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9) 1181/1-2, 1195/1 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) 1183/1-2, 1191/1, 1327, 1402 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2823, 2860, 2865 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872 4 Soccorso civile (8) 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 1810/3, 1812/1-2 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) 2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 2965, 3010



020/610/9	<table><tr><td data-bbox="236 259 359 1935"> ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) </td><td data-bbox="359 259 1372 1935"> FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 160, 165, 351, 402, 243, 502 </td></tr></table>	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 160, 165, 351, 402, 243, 502
ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 160, 165, 351, 402, 243, 502		



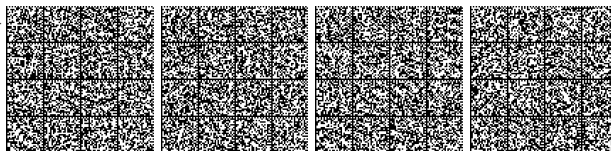
020/610/10

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**
- 1.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)**
2010/1-2, 2019/1, 2106, 2107, 2713, 4122
- 1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)**
3422/1-2, 3435/1
- 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)**
3001/1-2, 3006/1, 3083, 3093, 1823
- 1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)**
1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 2715, 1641/2, 1642, 1643
- 1.7 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)**
4101/1-2, 4103/1, 4121
- 1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16)**
2001/1-2, 2003/1, 2031, 2032, 2073
- 1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)**
2105, 3094, 4201/1-2, 4203/1
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
- 3.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1014/1-2, 1037, 1038, 1039/1
- 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3482, 3472, 3473, 3871

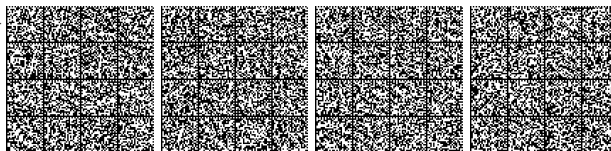


020/610/11

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) 1583/1-2, 1602/1, 1603, 1619, 1643 1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 1174/1-2, 1204, 1207/1, 1211 1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 2920/1-2, 2924, 2927/1, 2928 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) 1178/1-2, 1186, 1187/1, 1639, 1640 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) 1148/1-2, 1158, 1159/1, 1188, 1248 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 1620/1, 1623, 1661/1-2, 1673 2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 1176/1-2, 1231, 1287, 1291/1 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1150/1-2, 1244, 1289, 1293/1 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) 1177/1-2, 1228, 1288, 1292/1	3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1629 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1-2, 1020/1, 1032 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1168, 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480



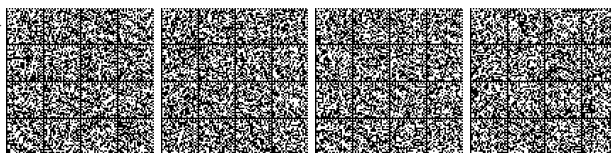
020/610/12

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- 1 Ricerca e innovazione (17)**
 - 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)**
1607/1-2, 1624/1
- 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)**
 - 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)**
1617/1-2, 1631/1, 1682
 - 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)**
1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1
 - 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)**
1616/1-2, 1621/1, 1657, 2020
 - 2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)**
1110/1
 - 2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)**
1012/1, 1112/1, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
 - 3.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1006/2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1
 - 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1176, 1184/1-2, 1187, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1303, 1333, 1376, 1400, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 2117, 2118, 2900, 1064, 1301, 1334, 1337, 1531, 1697, 1698, 1770, 2219



020/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA

- 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)**
 - 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)**
4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861
 - 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)**
4160, 4161, 4162, 4191/1-2, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223
 - 1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)**
4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344
 - 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)**
4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493
 - 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)**
1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213/1, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137
- 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**
 - 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)**
2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1-3, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2914, 2923/1, 2938, 2977, 2898
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
 - 3.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1031
 - 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1225/2, 1390
 - 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)**
1389, 1391, 1392



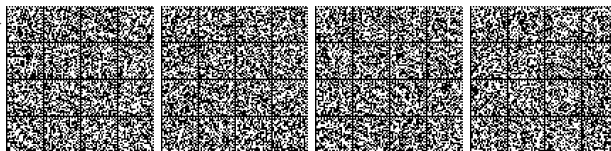
020/610/14

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

- 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)**
- 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)**
1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417
- 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)**
2397/1-2, 2409/1, 2470, 2471, 2472
- 1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)**
1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959, 1471
- 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
- 2.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1
- 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2400, 1165, 2318
- 4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**
- 4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)**
4001/1-2, 4005/1, 4320

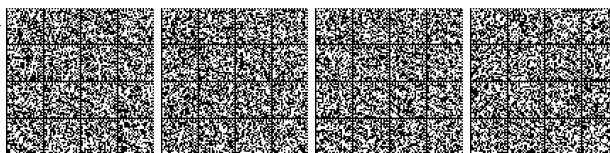


020/610/16

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLIPIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE	
1 Tutela della salute (20) 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) 4001/1-2, 4003/1, 2317 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 5001/1-2, 5003/1, 5330 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 3008/1-2, 3012/1 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 3040/1-2, 3041/1, 3042/1 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) 5501/1-2, 5503/1 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 4501/1-2, 4503/1, 2409 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) 2501/1-2, 2503/1 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) 2100/1-2, 2103/1 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) 2140/1-2, 2143/1	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) 5701/1-2, 5703/1 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 6001/1-2, 6003/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 3009/1-2, 3013/1 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 5200/1-2, 5202/1 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1205/1, 1222, 1223, 1269, 4763/1-2, 4773, 1208/1-2, 3161, 4951



020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI
IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O
INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI
RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E
L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI
INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE,
AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO
EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI
ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI,
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE
PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI
EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE
IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA
ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

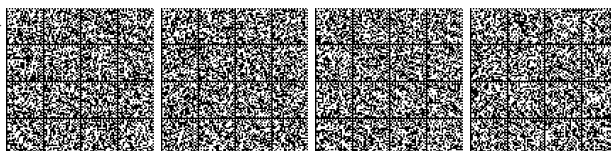
SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER
LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA
RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A
NAUFRAGHI.

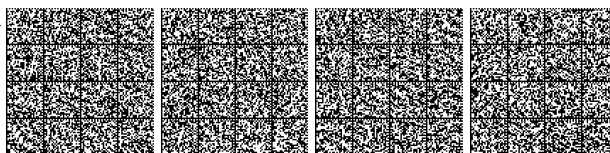
SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE
PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

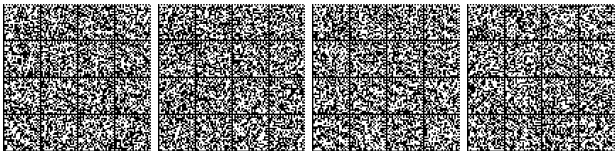
SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI
CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.



BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (in Euro)				ELENCO NUMERO 3	
MINISTERI				2022	2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				129.702.313	138.702.313
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				20.189.141	26.189.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				44.208.631	47.608.631
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				88.091.012	93.091.012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE				27.828.063	32.828.063
MINISTERO DELL'INTERNO				7.298.872	12.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				33.553.545	23.553.545
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				27.741.363	33.662.802
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				21.348.000	26.348.000
MINISTERO DELLA DIFESA				15.500.000	15.500.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				26.349.000	21.349.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO				29.905.527	29.905.527
MINISTERO DELLA SALUTE				14.504.704	14.504.704
TOTALE ACCANTONAMENTI				521.220.171	550.541.610



020/620/1				
BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (in Euro)				
ELENCO NUMERO 4				
MINISTERI	2021	2022	2023	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	122.148.000	227.648.000	237.648.000	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.753.000	25.753.000	25.753.000	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	30.000.000	45.000.000	50.000.000	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	13.500.000	25.000.000	30.000.000	
MINISTERO DELL'INTERNO	25.000.000	35.000.000	40.000.000	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	30.000.000	35.000.000	40.000.000	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	40.000.000	60.000.000	60.000.000	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.500.000	30.000.000	30.000.000	
MINISTERO DELLA DIFESA	20.000.000	30.000.000	30.000.000	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15.000.000	20.000.000	30.000.000	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	11.000.000	21.000.000	31.000.000	
MINISTERO DELLA SALUTE	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
TOTALE ACCANTONAMENTI	423.901.000	634.401.000	684.401.000	



020/626/1

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)**
- 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)**
- 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330
- 5 Ordine pubblico e sicurezza (7)**
- 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)**
- 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288

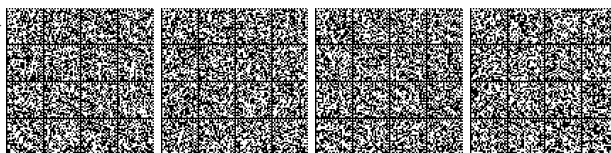


TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



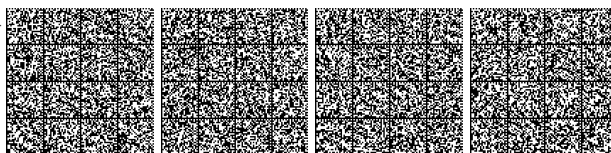


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	9.654.355.138	6.887.196.425	8.252.924.744
		CS	9.886.759.790	6.927.613.648	8.299.539.143
1.1	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	CP	4.411.799.775	3.170.490.633	1.264.878.360
		CS	4.522.465.900	3.210.907.856	1.311.492.759
	Spese di personale per il programma	CP	6.711.871	6.653.105	6.516.975
		CS	6.712.175	6.653.105	6.516.975
	Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	CP	770.288.363	82.588.363	46.278.363
		CS	780.399.496	92.588.363	46.278.363
	Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP	649.147.051	550.778.958	353.782.956
		CS	649.146.751	553.660.955	355.643.233
	Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	2.799.097.787	2.423.915.505	823.671.409
		CS	2.899.652.775	2.451.450.731	868.425.531
	Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	185.680.543	105.680.542	33.754.497
		CS	185.680.543	105.680.542	33.754.497
	Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP	874.160	874.160	874.160
		CS	874.160	874.160	874.160
1.2	Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)	CP	26.454.064	25.778.157	24.388.309
		CS	26.454.489	25.778.157	24.388.309
	Spese di personale per il programma	CP	6.331.548	5.670.641	5.571.293
		CS	6.331.548	5.670.641	5.571.293
	Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	CP	18.833.564	18.823.564	17.570.564
		CS	18.833.564	18.823.564	17.570.564
	Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	1.288.952	1.283.952	1.246.452
		CS	1.289.377	1.283.952	1.246.452
1.3	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	CP	5.123.074.913	3.607.891.985	6.887.789.196
		CS	5.239.896.212	3.607.891.985	6.887.789.196
	Spese di personale per il programma	CP	7.993.739	7.956.077	7.953.288
		CS	7.993.739	7.956.077	7.953.288
	Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP	4.062.949.466	2.361.246.100	2.041.196.100
		CS	4.179.768.397	2.361.246.100	2.041.196.100
	Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP	1.052.131.708	1.238.689.808	4.838.639.808
		CS	1.052.134.076	1.238.689.808	4.838.639.808
1.4	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	CP	89.870.000	79.878.922	72.739.633
		CS	94.785.103	79.878.922	72.739.633
	Spese di personale per il programma	CP	6.344.322	6.214.429	5.946.731
		CS	6.344.322	6.214.429	5.946.731
	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	43.914.256	34.053.071	27.181.480
		CS	48.829.359	34.053.071	27.181.480
	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
		CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422
1.5	Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	CP	3.156.386	3.156.728	3.129.246
		CS	3.158.086	3.156.728	3.129.246
	Spese di personale per il programma	CP	3.062.440	3.062.782	3.057.300
		CS	3.062.440	3.062.782	3.057.300
	Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP	93.946	93.946	71.946
		CS	95.646	93.946	71.946
	2 Regolazione dei mercati (12)	CP	44.800.059	42.458.357	42.334.293
		CS	44.790.872	42.458.357	42.334.293
2.1	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	CP	44.800.059	42.458.357	42.334.293
		CS	44.790.872	42.458.357	42.334.293
	Spese di personale per il programma	CP	6.705.242	6.426.050	6.339.486
		CS	6.705.242	6.426.050	6.339.486



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
4.2	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP CS	32.422.620 32.422.620	30.362.620 30.362.620	30.347.120 30.347.120
	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	CP CS	5.672.197 5.663.010	5.669.687 5.669.687	5.647.687 5.647.687
	4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP CS	326.679.048 326.682.448	426.017.018 426.017.355	388.654.383 388.654.383
	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	CP CS	113.197.333 113.199.033	166.318.091 166.318.428	100.184.333 100.184.333
	Spese di personale per il programma	CP CS	3.987.041 3.987.041	3.983.806 3.983.806	3.973.332 3.973.332
	Iniziativa per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP CS	64.210.292 64.211.992	102.334.285 102.334.622	51.211.001 51.211.001
	Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	CP CS	45.000.000 45.000.000	60.000.000 60.000.000	45.000.000 45.000.000
	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	CP CS	213.481.715 213.483.415	259.698.927 259.698.927	288.470.050 288.470.050
	Spese di personale per il programma	CP CS	5.718.287 5.718.287	5.735.499 5.735.499	5.694.622 5.694.622
	Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	CP CS	22.371.635 22.372.485	24.071.635 24.071.635	7.365.635 7.365.635
5.1	Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	CP CS	185.391.793 185.392.643	229.891.793 229.891.793	275.409.793 275.409.793
	5 Comunicazioni (15)	CP CS	381.036.294 382.539.334	408.643.204 408.643.204	128.715.300 128.715.300
	Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	CP CS	10.191.569 10.192.059	9.959.600 9.959.600	9.621.698 9.621.698
	Spese di personale per il programma	CP CS	4.312.704 4.313.194	4.063.735 4.063.735	3.894.833 3.894.833
	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP CS	5.878.865 5.878.865	5.895.865 5.895.865	5.726.865 5.726.865
	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	CP CS	329.293.675 330.794.525	360.171.120 360.171.120	81.971.271 81.971.271
	Spese di personale per il programma	CP CS	6.218.944 6.218.944	5.903.499 5.903.499	5.859.350 5.859.350
	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP CS	11.903.773 11.904.623	11.903.773 11.903.773	4.438.773 4.438.773
	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP CS	311.170.958 312.670.958	342.363.848 342.363.848	71.673.148 71.673.148
	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	CP CS	41.551.050 41.552.750	38.512.484 38.512.484	37.122.331 37.122.331
5.3	Spese di personale per il programma	CP CS	33.153.575 33.153.575	31.143.426 31.143.426	30.105.598 30.105.598
	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP CS	8.397.475 8.399.175	7.369.058 7.369.058	7.016.733 7.016.733



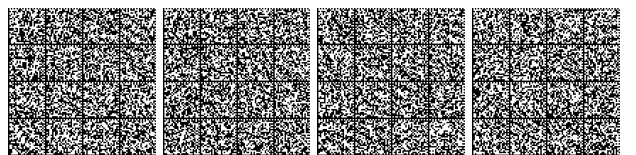
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
6.1	6 Ricerca e innovazione (17)	CP	13.726.691	13.545.884	13.227.232
		CS	13.726.691	13.545.884	13.227.232
	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	CP	13.726.691	13.545.884	13.227.232
		CS	13.726.691	13.545.884	13.227.232
	Spese di personale per il programma	CP	7.453.367	7.246.560	7.006.908
		CS	7.453.367	7.246.560	7.006.908
	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP	6.273.324	6.299.324	6.220.324
		CS	6.273.324	6.299.324	6.220.324
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	136.831.186	99.173.025	85.705.221
		CS	137.231.332	99.173.025	85.705.221
	7.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	82.294.134	44.570.758	32.058.995
		CS	82.656.131	44.570.758	32.058.995
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	862.582	862.582	862.582
		CS	862.582	862.582	862.582
7.2	Indirizzo politico-amministrativo	CP	16.269.182	16.147.806	16.369.370
		CS	16.618.616	16.147.806	16.369.370
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	937.478	935.478	952.151
		CS	950.041	935.478	952.151
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	64.224.892	26.624.892	13.874.892
		CS	64.224.892	26.624.892	13.874.892
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	54.537.052	54.602.267	53.646.226
		CS	54.575.201	54.602.267	53.646.226
	Spese di personale per il programma	CP	23.015.418	33.085.373	32.926.986
		CS	23.041.025	33.085.373	32.926.986
	Gestione del personale	CP	10.241.528	10.241.528	10.241.528
		CS	10.241.528	10.241.528	10.241.528
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	21.280.106	11.275.366	10.477.712
		CS	21.292.648	11.275.366	10.477.712
	TOTALE	CP	10.557.428.416	7.877.033.913	8.911.561.173
		CS	10.791.730.467	7.917.451.473	8.958.175.572

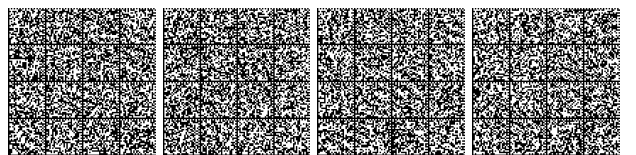




RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO





MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	651.465.008	542.153.637	416.955.963
	CS	653.470.659	542.153.637	416.955.963
FUNZIONAMENTO	CP	193.671.844	189.592.785	183.241.780
	CS	194.177.495	189.592.785	183.241.780
INTERVENTI	CP	362.993.973	264.540.856	149.846.363
	CS	364.493.973	264.540.856	149.846.363
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	82.078.471	82.178.471	81.477.971
	CS	82.078.471	82.178.471	81.477.971
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	12.720.720	5.841.525	2.389.849
	CS	12.720.720	5.841.525	2.389.849
Spese in conto capitale	CP	9.733.003.585	7.235.041.259	8.463.240.562
	CS	9.965.299.985	7.275.458.819	8.509.854.961
INVESTIMENTI	CP	9.648.778.693	7.208.416.367	8.449.365.670
	CS	9.881.075.093	7.248.833.927	8.495.980.069
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	20.000.000	<<	<<
	CS	20.000.000	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	64.224.892	26.624.892	13.874.892
	CS	64.224.892	26.624.892	13.874.892
Rimborso passività finanziarie	CP	172.959.823	99.839.017	31.364.648
	CS	172.959.823	99.839.017	31.364.648
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	172.959.823	99.839.017	31.364.648
	CS	172.959.823	99.839.017	31.364.648
TOTALE	CP	10.557.428.416	7.877.033.913	8.911.561.173
	CS	10.791.730.467	7.917.451.473	8.958.175.572

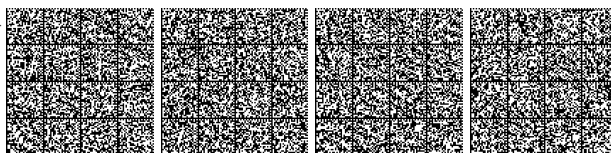
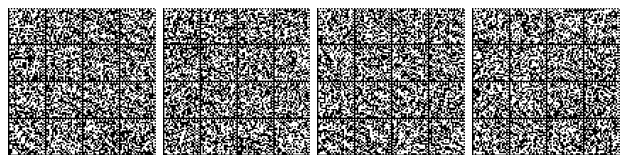




TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



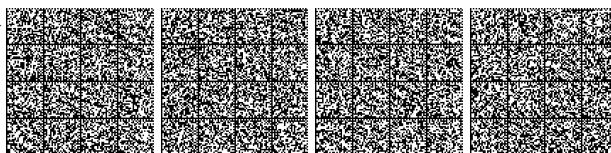


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP	20.287.312.172	8.210.817.788	7.810.363.235
		CS	21.293.737.929	8.709.537.597	8.399.599.197
1.1	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	CP	18.146.941.184	6.946.093.656	6.563.886.660
		CS	19.153.366.941	7.444.813.465	7.153.122.622
	Spese di personale per il programma	CP	3.921.930	3.871.196	3.870.700
		CS	3.921.930	3.871.196	3.870.700
	Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP	15.682.819.336	5.585.921.542	5.594.313.042
		CS	15.682.819.336	5.585.921.542	5.601.813.042
	Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.460.199.918	1.356.300.918	965.702.918
		CS	3.466.625.675	1.855.020.727	1.547.438.880
1.2	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	CP	30.690.882	30.580.154	30.544.694
		CS	30.690.882	30.580.154	30.544.694
	Spese di personale per il programma	CP	4.092.637	3.981.909	3.981.624
		CS	4.092.637	3.981.909	3.981.624
	Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	247.147	247.147	211.972
		CS	247.147	247.147	211.972
	Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
		CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
1.3	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	CP	73.656.796	76.520.164	73.263.582
		CS	73.656.796	76.520.164	73.263.582
	Spese di personale per il programma	CP	4.525.578	4.388.946	4.137.564
		CS	4.525.578	4.388.946	4.137.564
	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	4.363.674	6.363.674	6.362.274
		CS	4.363.674	6.363.674	6.362.274
	Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	7.567.544	8.567.544	5.563.744
		CS	7.567.544	8.567.544	5.563.744
	Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	57.200.000	57.200.000	57.200.000
		CS	57.200.000	57.200.000	57.200.000
1.4	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	CP	338.904.519	339.106.396	339.194.947
		CS	338.904.519	339.106.396	339.194.947
	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP	338.904.519	339.106.396	339.194.947
		CS	338.904.519	339.106.396	339.194.947
1.5	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	CP	1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
		CS	1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
	Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	CP	1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
		CS	1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
1.6	Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	CP	47.010.849	35.009.476	34.765.410
		CS	47.010.849	35.009.476	34.765.410
	Spese di personale per il programma	CP	1.922.775	1.921.402	1.921.134
		CS	1.922.775	1.921.402	1.921.134
	Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	45.088.074	33.088.074	32.844.276
		CS	45.088.074	33.088.074	32.844.276
	2 Politiche previdenziali (25)	CP	97.746.585.462	95.361.919.560	98.531.919.553
		CS	97.746.585.462	95.357.619.560	98.531.919.553
2.1	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	CP	97.746.585.462	95.361.919.560	98.531.919.553
		CS	97.746.585.462	95.357.619.560	98.531.919.553
	Spese di personale per il programma	CP	4.116.599	4.041.046	4.040.447
		CS	4.116.599	4.041.046	4.040.447
	Prepensionamenti	CP	10.485.953.405	11.463.899.405	10.079.226.405
		CS	10.485.953.405	11.463.899.405	10.079.226.405

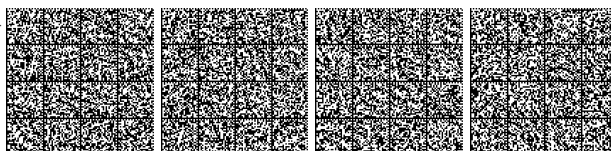


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP CS	527.973.518 527.973.518	1.277.973.518 1.277.973.518	1.277.973.518 1.277.973.518
	Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP CS	1.201.500.000 1.201.500.000	1.201.500.000 1.201.500.000	1.201.000.000 1.201.000.000
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP CS	16.501.575.304 16.501.575.304	13.674.554.009 13.670.254.009	13.871.994.009 13.871.994.009
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP CS	7.775.541.999 7.775.541.999	6.528.941.999 6.528.941.999	9.123.441.999 9.123.441.999
	Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP CS	625.329.138 625.329.138	35.329.138 35.329.138	35.329.138 35.329.138
	Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP CS	356.991.229 356.991.229	341.991.229 341.991.229	341.991.229 341.991.229
	Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP CS	713.808.957 713.808.957	703.658.957 703.658.957	704.108.957 704.108.957
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP CS	445.719.703 445.719.703	465.564.703 465.564.703	465.564.703 465.564.703
	Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP CS	408.741 408.741	408.741 408.741	408.741 408.741
	Sostegno alle gestioni previdenziali	CP CS	59.107.666.869 59.107.666.869	59.664.056.815 59.664.056.815	61.426.840.407 61.426.840.407
	3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP CS	44.562.554.866 44.568.064.221	42.436.979.059 42.436.979.059	42.989.129.617 42.989.129.617
3.1	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	CP CS	150.526.552 150.526.552	94.249.102 94.249.102	92.598.930 92.598.930
	Spese di personale per il programma	CP CS	2.043.418 2.043.418	2.015.968 2.015.968	2.015.796 2.015.796
	Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP CS	148.483.134 148.483.134	92.233.134 92.233.134	90.583.134 90.583.134
3.2	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	CP CS	44.412.028.314 44.417.537.669	42.342.729.957 42.342.729.957	42.896.530.687 42.896.530.687
	Spese di personale per il programma	CP CS	4.257.113 4.257.113	4.254.556 4.254.556	4.254.486 4.254.486
	Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP CS	404.660.141 404.660.141	404.887.542 404.887.542	405.118.807 405.118.807
	Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilit�	CP CS	20.681.949.165 20.687.458.520	21.335.049.165 21.335.049.165	21.883.344.765 21.883.344.765
	Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP CS	8.649.611.569 8.649.611.569	5.794.688.368 5.794.688.368	5.799.566.503 5.799.566.503
	Assegni e pensioni sociali	CP CS	6.421.896.760 6.421.896.760	6.421.896.760 6.421.896.760	6.421.892.560 6.421.892.560
	Lotta contro la povert�	CP CS	657.000.000 657.000.000	657.000.000 657.000.000	657.000.000 657.000.000
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP CS	5.353.566 5.353.566	5.353.566 5.353.566	5.353.566 5.353.566
	Reddito di cittadinanza	CP CS	7.587.300.000 7.587.300.000	7.719.600.000 7.719.600.000	7.720.000.000 7.720.000.000
	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	12.357.863 12.357.863	12.357.863 12.357.863	12.352.168 12.352.168
4.1	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	CP CS	12.357.863 12.357.863	12.357.863 12.357.863	12.352.168 12.352.168
	Spese di personale per il programma	CP CS	2.149.148 2.149.148	2.149.148 2.149.148	2.149.148 2.149.148



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/3

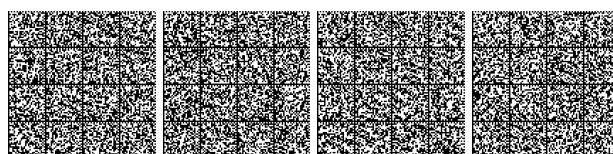
U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
5.1	Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.208.715	10.208.715	10.203.020
		CS	10.208.715	10.208.715	10.203.020
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	86.827.544	81.358.355	44.298.399
		CS	86.484.540	81.015.351	43.955.395
	Indirizzo politico (32.2)	CP	53.916.976	45.865.829	8.869.244
		CS	53.916.976	45.865.829	8.869.244
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.861	158.861	158.861
		CS	158.861	158.861	158.861
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.461.046	8.409.899	8.238.146
		CS	8.461.046	8.409.899	8.238.146
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	493.237	493.237	472.237
		CS	493.237	493.237	472.237
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	44.803.832	36.803.832	<<
		CS	44.803.832	36.803.832	<<
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	32.910.568	35.492.526	35.429.155
		CS	32.567.564	35.149.522	35.086.151
	Spese di personale per il programma	CP	18.485.990	21.012.253	20.992.629
		CS	18.142.986	20.669.249	20.649.625
	Gestione del personale	CP	2.578.602	2.578.602	2.578.602
		CS	2.578.602	2.578.602	2.578.602
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	11.845.976	11.901.671	11.857.924
		CS	11.845.976	11.901.671	11.857.924
	TOTALE	CP	162.695.637.907	146.103.432.625	149.388.062.972
		CS	163.707.230.015	146.597.509.430	149.976.955.930





RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI





MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	162.620.242.768	146.045.737.486	149.330.367.833
	CS	163.631.834.876	146.539.814.291	149.919.260.791
FUNZIONAMENTO	CP	181.843.143	183.968.927	182.748.363
	CS	181.500.139	183.625.923	182.405.359
INTERVENTI	CP	161.918.786.174	145.299.355.108	148.622.109.851
	CS	162.930.721.286	145.793.774.917	149.211.345.813
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	519.613.451	562.413.451	525.509.619
	CS	519.613.451	562.413.451	525.509.619
Spese in conto capitale	CP	75.395.139	57.695.139	57.695.139
	CS	75.395.139	57.695.139	57.695.139
INVESTIMENTI	CP	67.395.139	57.695.139	57.695.139
	CS	67.395.139	57.695.139	57.695.139
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	8.000.000	<<	<<
	CS	8.000.000	<<	<<
TOTALE	CP	162.695.637.907	146.103.432.625	149.388.062.972
	CS	163.707.230.015	146.597.509.430	149.976.955.930

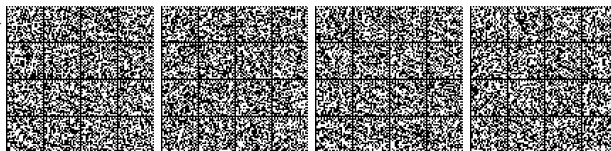




TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



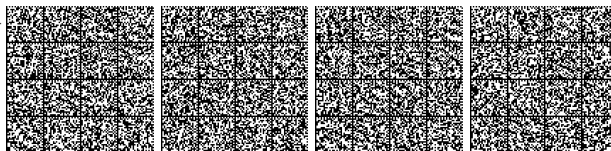


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Giustizia (6)	CP	8.839.231.024	8.709.745.655	8.805.326.443
		CS	8.874.110.682	8.709.745.655	8.805.326.443
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	CP	3.151.098.929	3.216.034.293	3.231.387.136
		CS	3.151.098.929	3.216.034.293	3.231.387.136
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	204.314.764	214.611.530	210.722.745
		CS	204.314.764	214.611.530	210.722.745
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	2.137.486.416	2.199.569.101	2.255.781.994
		CS	2.137.486.416	2.199.569.101	2.255.781.994
	Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP	286.324.862	277.832.998	275.293.164
		CS	286.324.862	277.832.998	275.293.164
	Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP	321.522.835	310.604.335	305.788.562
		CS	321.522.835	310.604.335	305.788.562
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP	127.395.477	141.464.394	111.116.234
		CS	127.395.477	141.464.394	111.116.234
	Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP	18.577.894	16.461.394	16.461.394
		CS	18.577.894	16.461.394	16.461.394
	Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP	55.476.681	55.490.541	56.223.043
		CS	55.476.681	55.490.541	56.223.043
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	CP	4.203.060.678	4.010.589.718	4.091.537.819
		CS	4.237.940.336	4.010.589.718	4.091.537.819
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.391.517.701	1.287.869.170	1.262.654.189
		CS	1.391.517.701	1.287.869.170	1.262.654.189
	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.869.060.772	1.829.340.287	1.934.654.190
		CS	1.869.060.772	1.829.340.287	1.934.654.190
	Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP	48.261.419	48.261.419	44.261.419
		CS	48.261.419	48.261.419	44.261.419
	Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
		CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	239.327.475	211.264.844	183.598.672
		CS	250.675.073	211.264.844	183.598.672
	Funzionamento uffici giudiziari	CP	630.298.680	609.280.264	636.391.937
		CS	653.830.740	609.280.264	636.391.937
	Efficientamento del sistema giudiziario	CP	11.258.703	11.237.806	16.641.484
		CS	11.258.703	11.237.806	16.641.484
1.3	Giustizia minorile e di comunità (6.3)	CP	283.852.756	283.058.171	282.645.349
		CS	283.852.756	283.058.171	282.645.349
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	136.998.166	136.958.212	136.921.452
		CS	136.998.166	136.958.212	136.921.452
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	71.624.868	71.580.237	71.539.175
		CS	71.624.868	71.580.237	71.539.175
	Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP	44.758.832	44.758.832	44.758.832
		CS	44.758.832	44.758.832	44.758.832
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP	9.369.949	9.659.949	9.724.949
		CS	9.369.949	9.659.949	9.724.949
	Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP	19.187.996	18.187.996	17.787.996
		CS	19.187.996	18.187.996	17.787.996
	Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	69.776	69.776	69.776
		CS	69.776	69.776	69.776
	Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	1.843.169	1.843.169	1.843.169
		CS	1.843.169	1.843.169	1.843.169
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	CP	1.201.218.661	1.200.063.473	1.199.756.139
		CS	1.201.218.661	1.200.063.473	1.199.756.139
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	9.959.137	9.953.949	9.946.615
		CS	9.959.137	9.953.949	9.946.615

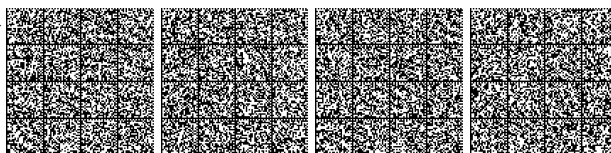


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
2.1	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	5.592.394	5.592.394	5.592.394
		CS	5.592.394	5.592.394	5.592.394
	Magistratura onoraria	CP	214.599.725	214.449.725	214.449.725
		CS	214.599.725	214.449.725	214.449.725
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	592.990.940	592.990.940	592.990.940
		CS	592.990.940	592.990.940	592.990.940
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	213.718.734	213.718.734	213.718.734
		CS	213.718.734	213.718.734	213.718.734
	Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
		CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	18.467.481	17.467.481	17.167.481
		CS	18.467.481	17.467.481	17.167.481
	Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	2.849.360	2.849.360	2.849.360
		CS	2.849.360	2.849.360	2.849.360
	Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	3.040.890	3.040.890	3.040.890
		CS	3.040.890	3.040.890	3.040.890
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	142.263.173	141.104.993	141.485.685
		CS	142.263.173	141.104.993	141.485.685
	Indirizzo politico (32.2)	CP	35.602.024	32.858.643	32.851.100
		CS	35.602.024	32.858.643	32.851.100
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	217.666	217.666	217.666
		CS	217.666	217.666	217.666
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	32.050.264	32.040.936	32.033.393
		CS	32.050.264	32.040.936	32.033.393
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	600.041	600.041	600.041
		CS	600.041	600.041	600.041
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	2.734.053	<<	<<
		CS	2.734.053	<<	<<
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	106.661.149	108.246.350	108.634.585
		CS	106.661.149	108.246.350	108.634.585
	Spese di personale per il programma	CP	30.013.556	28.299.126	28.103.782
		CS	30.013.556	28.299.126	28.103.782
	Gestione del personale	CP	65.869.965	69.153.952	69.711.730
		CS	65.869.965	69.153.952	69.711.730
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	10.777.628	10.793.272	10.819.073
		CS	10.777.628	10.793.272	10.819.073
	TOTALE	CP	8.981.494.197	8.850.850.648	8.946.812.128
		CS	9.016.373.855	8.850.850.648	8.946.812.128



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	8.364.911.511	8.285.750.418	8.416.152.724
	CS	8.370.443.571	8.285.750.418	8.416.152.724
FUNZIONAMENTO	CP	7.068.847.514	6.985.155.198	7.108.679.319
	CS	7.074.379.574	6.985.155.198	7.108.679.319
INTERVENTI	CP	1.167.866.241	1.170.947.741	1.170.947.741
	CS	1.167.866.241	1.170.947.741	1.170.947.741
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	128.197.756	129.647.479	136.525.664
	CS	128.197.756	129.647.479	136.525.664
Spese in conto capitale	CP	616.582.686	565.100.230	530.659.404
	CS	645.930.284	565.100.230	530.659.404
INVESTIMENTI	CP	615.675.860	565.100.230	530.659.404
	CS	645.023.458	565.100.230	530.659.404
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	906.826	<<	<<
	CS	906.826	<<	<<
TOTALE	CP	8.981.494.197	8.850.850.648	8.946.812.128
	CS	9.016.373.855	8.850.850.648	8.946.812.128

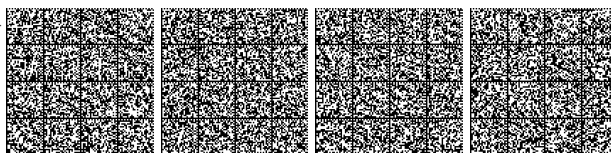




TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



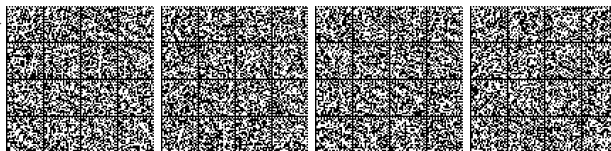


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	2.611.817.011	2.514.809.383	2.365.175.969
		CS	2.611.817.011	2.514.809.383	2.365.175.969
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	CP	6.627.200	6.623.201	6.814.225
		CS	6.627.200	6.623.201	6.814.225
	Spese di personale per il programma	CP	4.376.707	4.372.708	4.563.732
		CS	4.376.707	4.372.708	4.563.732
	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	2.250.493	2.250.493	2.250.493
		CS	2.250.493	2.250.493	2.250.493
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	CP	1.098.466.676	957.884.542	845.086.259
		CS	1.098.466.676	957.884.542	845.086.259
	Spese di personale per il programma	CP	7.262.004	7.239.797	7.212.324
		CS	7.262.004	7.239.797	7.212.324
	Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP	559.744.823	430.684.896	317.914.086
		CS	559.744.823	430.684.896	317.914.086
	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP	1.921.942	1.921.942	1.921.942
		CS	1.921.942	1.921.942	1.921.942
	Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP	529.537.907	518.037.907	518.037.907
		CS	529.537.907	518.037.907	518.037.907
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	CP	35.232.633	34.788.119	34.629.471
		CS	35.232.633	34.788.119	34.629.471
	Spese di personale per il programma	CP	11.176.812	10.782.956	10.594.308
		CS	11.176.812	10.782.956	10.594.308
	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP	3.536.471	3.485.813	3.515.813
		CS	3.536.471	3.485.813	3.515.813
	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	20.519.350	20.519.350	20.519.350
		CS	20.519.350	20.519.350	20.519.350
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	449.097.147	462.043.337	474.033.438
		CS	449.097.147	462.043.337	474.033.438
	Spese di personale per il programma	CP	11.346.698	11.292.888	11.282.989
		CS	11.346.698	11.292.888	11.282.989
	Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP	435.756.304	448.756.304	460.756.304
		CS	435.756.304	448.756.304	460.756.304
	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP	1.994.145	1.994.145	1.994.145
		CS	1.994.145	1.994.145	1.994.145
1.5	Integrazione europea (4.7)	CP	24.280.820	18.246.168	18.185.343
		CS	24.280.820	18.246.168	18.185.343
	Spese di personale per il programma	CP	8.254.061	8.219.409	8.158.584
		CS	8.254.061	8.219.409	8.158.584
	Politiche dell'Unione Europea	CP	2.645.673	2.645.673	2.645.673
		CS	2.645.673	2.645.673	2.645.673
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	13.381.086	7.381.086	7.381.086
		CS	13.381.086	7.381.086	7.381.086
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	CP	66.353.525	74.748.274	33.192.958
		CS	66.353.525	74.748.274	33.192.958
	Spese di personale per il programma	CP	6.744.369	6.639.118	6.583.802
		CS	6.744.369	6.639.118	6.583.802
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	4.664.450	4.664.450	3.164.450
		CS	4.664.450	4.664.450	3.164.450
	Cooperazione migratoria	CP	54.944.706	63.444.706	23.444.706
		CS	54.944.706	63.444.706	23.444.706
1.7	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)	CP	175.622.394	190.022.441	177.593.581
		CS	175.622.394	190.022.441	177.593.581
	Spese di personale per il programma	CP	6.048.035	5.748.082	5.819.222
		CS	6.048.035	5.748.082	5.819.222



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.8	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP	103.555.992	118.255.992	105.755.992
		CS	103.555.992	118.255.992	105.755.992
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
		CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	CP	103.660.263	97.499.330	98.098.472
		CS	103.660.263	97.499.330	98.098.472
	Spese di personale per il programma	CP	1.300.585	1.299.652	1.298.794
		CS	1.300.585	1.299.652	1.298.794
	Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP	102.359.678	96.199.678	96.799.678
		CS	102.359.678	96.199.678	96.799.678
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	CP	629.204.374	649.706.811	654.339.025
		CS	629.204.374	649.706.811	654.339.025
	Spese di personale per il programma all'estero	CP	129.195.405	141.161.613	146.116.628
		CS	129.195.405	141.161.613	146.116.628
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP	498.241.501	506.777.730	506.454.929
		CS	498.241.501	506.777.730	506.454.929
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP	1.767.468	1.767.468	1.767.468
		CS	1.767.468	1.767.468	1.767.468
	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	CP	16.092.188	16.083.089	16.074.716
		CS	16.092.188	16.083.089	16.074.716
1.10	Spese di personale per il programma	CP	10.255.404	10.246.305	10.237.932
		CS	10.255.404	10.246.305	10.237.932
	Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP	3.734.470	3.734.470	3.734.470
		CS	3.734.470	3.734.470	3.734.470
	Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP	1.883.766	1.883.766	1.883.766
		CS	1.883.766	1.883.766	1.883.766
	Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	CP	218.548	218.548	218.548
		CS	218.548	218.548	218.548
	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	CP	3.954.229	3.941.520	3.908.699
		CS	3.954.229	3.941.520	3.908.699
1.11	Spese di personale per il programma	CP	3.002.300	2.989.591	2.956.770
		CS	3.002.300	2.989.591	2.956.770
	Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP	951.929	951.929	951.929
		CS	951.929	951.929	951.929
	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	CP	3.225.562	3.222.551	3.219.782
		CS	3.225.562	3.222.551	3.219.782
	Spese di personale per il programma	CP	2.766.350	2.763.339	2.760.570
		CS	2.766.350	2.763.339	2.760.570
	Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP	459.212	459.212	459.212
		CS	459.212	459.212	459.212
2.1	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	103.616.981	96.004.394	59.992.816
		CS	103.616.981	96.004.394	59.992.816
	Indirizzo politico (32.2)	CP	18.843.561	11.837.001	11.830.968
		CS	18.843.561	11.837.001	11.830.968
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	650.977	650.977	650.977
		CS	650.977	650.977	650.977
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.847.420	10.840.860	10.834.827
		CS	10.847.420	10.840.860	10.834.827
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	345.164	345.164	345.164
		CS	345.164	345.164	345.164
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	7.000.000	<<	<<
		CS	7.000.000	<<	<<

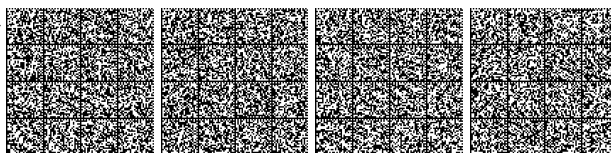


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	84.773.420	84.167.393	48.161.848
		CS	84.773.420	84.167.393	48.161.848
	Spese di personale per il programma	CP	7.246.271	7.240.244	7.234.699
		CS	7.246.271	7.240.244	7.234.699
	Gestione del personale	CP	11.656.274	11.656.274	11.656.274
		CS	11.656.274	11.656.274	11.656.274
	Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP	65.870.875	65.270.875	29.270.875
		CS	65.870.875	65.270.875	29.270.875
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	871.752.708	316.052.736	309.452.736
		CS	871.752.708	316.052.736	309.452.736
4.1	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	CP	871.752.708	316.052.736	309.452.736
		CS	871.752.708	316.052.736	309.452.736
	Spese di personale per il programma	CP	6.013.494	6.013.522	6.013.522
		CS	6.013.494	6.013.522	6.013.522
	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	95.441.077	95.441.077	95.441.077
		CS	95.441.077	95.441.077	95.441.077
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	667.203.137	112.003.137	106.603.137
		CS	667.203.137	112.003.137	106.603.137
	Piano straordinario del Made in Italy	CP	103.095.000	102.595.000	101.395.000
		CS	103.095.000	102.595.000	101.395.000
	TOTALE	CP	3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521
		CS	3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521





RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE





MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	3.398.358.193	2.743.348.006	2.593.903.014
	CS	3.398.358.193	2.743.348.006	2.593.903.014
FUNZIONAMENTO	CP	911.521.277	921.831.017	925.026.835
	CS	911.521.277	921.831.017	925.026.835
INTERVENTI	CP	2.441.350.089	1.762.830.162	1.607.689.352
	CS	2.441.350.089	1.762.830.162	1.607.689.352
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	45.486.827	58.686.827	61.186.827
	CS	45.486.827	58.686.827	61.186.827
Spese in conto capitale	CP	188.828.507	183.518.507	140.718.507
	CS	188.828.507	183.518.507	140.718.507
INVESTIMENTI	CP	183.628.507	183.518.507	140.718.507
	CS	183.628.507	183.518.507	140.718.507
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	5.200.000	<<	<<
	CS	5.200.000	<<	<<
TOTALE	CP	3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521
	CS	3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521

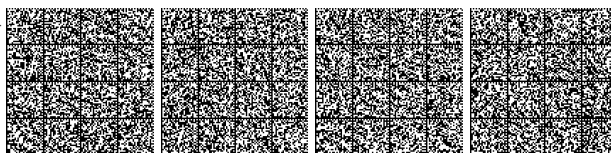




TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



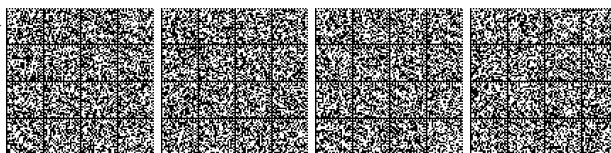


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(in Euro)

070/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Istruzione scolastica (22)	CP	50.423.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
		CS	50.923.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	CP	1.753.533.531	1.147.898.831	1.144.406.685
		CS	1.753.533.531	1.147.898.831	1.144.406.685
	Spese di personale per il programma	CP	3.948.209	4.743.430	4.264.284
		CS	3.948.209	4.743.430	4.264.284
	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP	1.749.585.322	1.143.155.401	1.140.142.401
		CS	1.749.585.322	1.143.155.401	1.140.142.401
1.2	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	CP	1.201.211.109	1.526.996.757	1.439.603.116
		CS	1.501.211.109	1.526.996.757	1.439.603.116
	Spese di personale per il programma	CP	9.922.320	10.382.896	11.013.222
		CS	9.922.320	10.382.896	11.013.222
	Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP	14.271.486	14.271.486	14.271.486
		CS	14.271.486	14.271.486	14.271.486
	Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP	10.797.617	10.797.617	10.797.617
		CS	10.797.617	10.797.617	10.797.617
	Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP	1.953.808	1.953.808	1.953.808
		CS	1.953.808	1.953.808	1.953.808
	Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP	143.691.640	143.691.640	143.691.640
		CS	143.691.640	143.691.640	143.691.640
	Cooperazione in materia culturale	CP	1.462.755	1.458.646	1.454.679
		CS	1.462.755	1.458.646	1.454.679
	Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	962.408.616	1.285.577.797	1.202.557.797
		CS	1.262.408.616	1.285.577.797	1.202.557.797
	Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP	56.702.867	58.862.867	53.862.867
		CS	56.702.867	58.862.867	53.862.867
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	CP	627.427.589	556.523.089	556.523.089
		CS	627.427.589	556.523.089	556.523.089
	Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	627.427.589	556.523.089	556.523.089
		CS	627.427.589	556.523.089	556.523.089
1.4	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	CP	68.919.499	48.919.091	48.918.713
		CS	68.919.499	48.919.091	48.918.713
	Spese di personale per il programma	CP	547.239	546.831	546.453
		CS	547.239	546.831	546.453
	Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	68.372.260	48.372.260	48.372.260
		CS	68.372.260	48.372.260	48.372.260
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	CP	382.610.702	385.975.644	142.021.097
		CS	382.610.702	385.975.644	142.021.097
	Spese di personale per il programma	CP	108.820.181	112.185.123	118.430.576
		CS	108.820.181	112.185.123	118.430.576
	Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP	273.790.521	273.790.521	23.590.521
		CS	273.790.521	273.790.521	23.590.521
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	CP	30.225.133.482	28.750.034.539	27.938.638.194
		CS	30.225.133.482	28.750.034.539	27.938.638.194
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	19.813.117.391	19.383.090.200	19.101.465.504
		CS	19.813.117.391	19.383.090.200	19.101.465.504
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	4.732.392.925	4.433.643.997	3.835.228.154
		CS	4.732.392.925	4.433.643.997	3.835.228.154
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	4.377.237.593	4.255.385.447	4.280.786.641
		CS	4.377.237.593	4.255.385.447	4.280.786.641
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP	325.121.933	159.459.255	202.702.255
		CS	325.121.933	159.459.255	202.702.255
	Continuità del servizio scolastico	CP	977.263.640	518.455.640	518.455.640
		CS	977.263.640	518.455.640	518.455.640

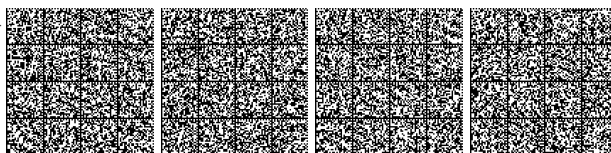


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(in Euro)

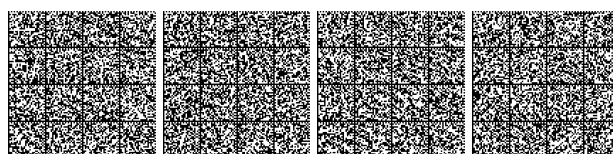
070/606/2

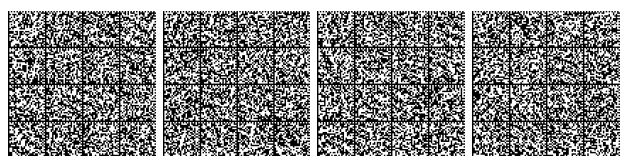
U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.7	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Istruzione del secondo ciclo (22.18)	CP	15.691.006.953	15.070.499.564	14.918.432.786
		CS	15.692.206.953	15.070.499.564	14.918.432.786
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	10.808.716.829	10.563.384.551	10.341.422.601
		CS	10.808.716.829	10.563.384.551	10.341.422.601
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	2.279.701.520	2.229.606.114	2.153.917.109
		CS	2.279.701.520	2.229.606.114	2.153.917.109
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
		CS	1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP	236.834.457	113.237.893	187.195.893
		CS	238.034.457	113.237.893	187.195.893
	Continuità del servizio scolastico	CP	417.287.275	222.195.274	222.195.274
		CS	417.287.275	222.195.274	222.195.274
1.8	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	166.790.293	166.790.293	166.790.293
		CS	166.790.293	166.790.293	166.790.293
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	CP	473.804.950	468.679.731	459.961.577
		CS	672.604.950	468.679.731	459.961.577
	Spese di personale per il programma	CP	2.502.582	2.877.362	2.859.209
		CS	2.502.582	2.877.362	2.859.209
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	305.100.017	301.694.788	296.022.836
		CS	439.800.017	301.694.788	296.022.836
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	152.753.338	150.658.568	147.830.519
		CS	216.853.338	150.658.568	147.830.519
	Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	13.449.013	13.449.013	13.249.013
		CS	13.449.013	13.449.013	13.249.013
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	146.813.196	104.136.070	103.030.992
		CS	146.813.196	104.136.070	103.030.992
4.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	8.901.706	8.803.092	8.689.617
		CS	8.901.706	8.803.092	8.689.617
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.571	158.571	158.571
		CS	158.571	158.571	158.571
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.165.518	8.066.904	7.953.429
		CS	8.165.518	8.066.904	7.953.429
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	577.617	577.617	577.617
		CS	577.617	577.617	577.617
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	137.911.490	95.332.978	94.341.375
		CS	137.911.490	95.332.978	94.341.375
	Spese di personale per il programma	CP	14.923.350	15.460.797	14.919.286
		CS	14.923.350	15.460.797	14.919.286
	Gestione del personale	CP	35.022.852	8.906.852	8.906.852
		CS	35.022.852	8.906.852	8.906.852
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	87.965.288	70.965.329	70.515.237
		CS	87.965.288	70.965.329	70.515.237
	TOTALE	CP	50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
		CS	51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	49.562.034.871	46.745.547.370	45.525.740.303
	CS	49.762.034.871	46.745.547.370	45.525.740.303
FUNZIONAMENTO	CP	46.896.441.946	44.778.455.813	43.558.211.746
	CS	47.096.441.946	44.778.455.813	43.558.211.746
INTERVENTI	CP	813.129.997	742.517.421	742.817.421
	CS	813.129.997	742.517.421	742.817.421
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	1.852.462.928	1.224.574.136	1.224.711.136
	CS	1.852.462.928	1.224.574.136	1.224.711.136
Spese in conto capitale	CP	1.008.426.140	1.314.115.946	1.225.795.946
	CS	1.308.426.140	1.314.115.946	1.225.795.946
INVESTIMENTI	CP	1.008.426.140	1.314.115.946	1.225.795.946
	CS	1.308.426.140	1.314.115.946	1.225.795.946
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS	51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

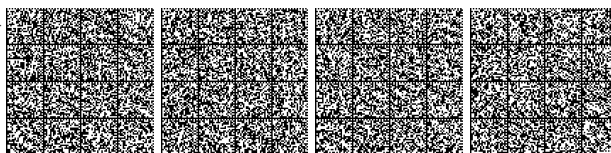
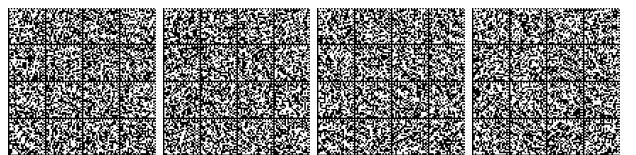




TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO





MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.1	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	861.170.187	612.362.008	599.346.777
		CS	861.649.945	612.344.790	598.729.559
	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	CP	861.170.187	612.362.008	599.346.777
		CS	861.649.945	612.344.790	598.729.559
	Spese di personale per il programma	CP	455.581.889	450.403.079	443.596.036
		CS	455.581.889	450.385.861	443.578.818
	Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP	141.078	141.078	141.078
		CS	141.078	141.078	141.078
	Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	CP	14.839.549	14.839.549	13.839.549
		CS	14.839.549	14.839.549	13.839.549
	Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP	294.629.536	51.629.536	50.129.536
		CS	294.629.536	51.629.536	50.129.536
	Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP	60.488.912	59.875.543	56.167.355
		CS	60.968.670	59.875.543	55.567.355
	Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP	35.489.223	35.473.223	35.473.223
		CS	35.489.223	35.473.223	35.473.223
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	15.573.703.975	14.882.008.335	13.432.053.139
		CS	15.573.663.534	14.867.008.335	13.415.252.139
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	CP	35.308.259	35.305.205	35.302.395
		CS	35.308.259	35.305.205	35.302.395
	Spese di personale per il programma	CP	28.785.447	28.782.393	28.779.583
		CS	28.785.447	28.782.393	28.779.583
	Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP	18.708	18.708	18.708
		CS	18.708	18.708	18.708
	Albo segretari comunali	CP	3.345.733	3.345.733	3.345.733
		CS	3.345.733	3.345.733	3.345.733
	Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP	3.158.371	3.158.371	3.158.371
		CS	3.158.371	3.158.371	3.158.371
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	CP	70.922.102	108.482.728	64.426.171
		CS	70.922.102	108.482.728	64.416.171
	Spese di personale per il programma	CP	21.608.663	21.355.522	21.095.985
		CS	21.608.663	21.355.522	21.095.985
	Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP	8.374.083	7.174.083	7.174.083
		CS	8.374.083	7.174.083	7.174.083
	Servizi elettorali	CP	4.205.405	4.205.405	4.208.405
		CS	4.205.405	4.205.405	4.198.405
	Supporto alle Amministrazioni sul territorio	CP	174.731	174.731	174.731
		CS	174.731	174.731	174.731
	Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Gestione della carta d'identità elettronica	CP	36.559.220	75.572.987	31.772.967
		CS	36.559.220	75.572.987	31.772.967
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	CP	15.467.473.614	14.738.220.402	13.332.324.573
		CS	15.467.433.173	14.723.220.402	13.315.533.573
	Spese di personale per il programma	CP	3.329.575	3.288.442	2.999.787
		CS	3.329.575	3.288.442	2.999.787
	Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP	6.995.328.182	7.234.327.899	7.357.618.525
		CS	6.995.328.182	7.234.327.899	7.357.618.525
	Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP	800.825.915	726.168.615	626.593.915
		CS	800.825.915	711.168.615	611.583.915
	Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP	4.499.569.276	4.166.507.945	2.835.392.978
		CS	4.499.569.276	4.166.507.945	2.835.392.978

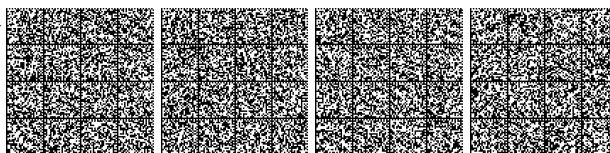


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP CS	104.950.484 104.910.043	94.457.319 94.457.319	90.252.186 90.252.186
	Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP CS	18.016.680 18.016.680	18.016.680 18.016.680	18.016.680 18.016.680
	Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP CS	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000
	Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP CS	222.140 222.140	222.140 222.140	219.140 219.140
	Federalismo amministrativo	CP CS	12.120.933 12.120.933	12.120.933 12.120.933	18.120.933 18.120.933
	Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP CS	2.336.110.429 2.336.110.429	1.786.110.429 1.786.110.429	1.686.110.429 1.684.329.429
	Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP CS	680.000.000 680.000.000	680.000.000 680.000.000	680.000.000 680.000.000
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	8.775.941.380 8.780.219.263	8.713.014.083 8.713.014.083	8.546.882.129 8.552.692.129
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	CP CS	7.581.195.105 7.585.110.874	7.547.500.229 7.547.500.229	7.476.252.103 7.482.752.103
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP CS	345.373.125 345.373.125	342.691.411 342.691.411	334.225.436 334.225.436
	Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP CS	6.063.262.651 6.063.262.651	6.044.315.912 6.044.315.912	5.995.838.914 5.995.838.914
	Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP CS	10.622.576 10.622.576	10.503.156 10.503.156	9.802.756 9.802.756
	Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP CS	72.308.286 74.568.865	72.955.330 72.955.330	75.551.876 75.551.876
	Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP CS	526.900.602 527.215.193	582.584.473 582.584.473	578.870.648 578.870.648
	Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP CS	402.982.692 403.183.784	348.039.493 348.039.493	337.124.559 342.124.559
	Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP CS	157.286.371 158.425.878	143.951.652 143.951.652	143.079.112 144.579.112
	Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP CS	2.458.802 2.458.802	2.458.802 2.458.802	1.758.802 1.758.802
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CP CS	483.636.224 483.636.224	467.584.224 467.584.224	445.657.760 445.657.760
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CP CS	146.129.895 146.129.895	146.129.895 146.129.895	145.673.931 145.673.931
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CP CS	186.645.928 186.645.928	170.593.928 170.593.928	150.193.928 150.193.928
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP CS	150.860.401 150.860.401	150.860.401 150.860.401	149.789.901 149.789.901
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CP CS	711.110.051 711.472.165	697.929.630 697.929.630	624.972.266 624.282.266
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	CP CS	92.320.562 92.320.562	85.903.562 85.903.562	85.665.141 85.665.141
	Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CP CS	13.849.494 13.849.494	13.849.494 13.849.494	13.360.213 13.360.213
	Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP CS	255.259.962 255.259.962	236.825.250 236.825.250	154.588.991 154.588.991
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CP CS	79.846.638 80.208.752	78.445.793 78.445.793	76.914.671 76.914.671
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP CS	93.964.749 93.964.749	92.536.885 92.536.885	109.574.604 108.884.604



MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
4.1	Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP CS	95.459.486 95.459.486	110.459.486 110.459.486	104.959.486 104.959.486
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP CS	80.409.160 80.409.160	79.909.160 79.909.160	79.909.160 79.909.160
	Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	4 Soccorso civile (8)	CP CS	2.690.491.078 2.761.589.253	2.766.575.978 2.766.575.978	2.757.323.294 2.757.323.294
	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	CP CS	15.416.633 16.827.550	4.930.007 4.930.007	4.928.564 4.928.564
	Spese di personale per il programma	CP CS	1.764.574 1.764.574	1.724.816 1.724.816	1.723.373 1.723.373
	Attività di difesa civile	CP CS	882.874 882.874	882.874 882.874	882.874 882.874
	Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP CS	12.769.185 14.180.102	2.322.317 2.322.317	2.322.317 2.322.317
	4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	CP CS	2.675.074.445 2.744.761.703	2.761.645.971 2.761.645.971	2.752.394.730 2.752.394.730
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP CS	15.903.588 15.903.588	15.411.491 15.411.491	14.981.982 14.981.982
5.1	Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP CS	1.926.568.318 1.926.568.318	1.981.168.784 1.981.168.784	1.981.885.466 1.981.885.466
	Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP CS	13.992.613 13.992.613	14.467.613 14.467.613	14.467.613 14.467.613
	Gestione del soccorso pubblico	CP CS	253.110.896 256.025.083	257.587.322 257.587.322	252.902.271 252.902.271
	Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP CS	488.842 488.842	488.842 488.842	488.842 488.842
	Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP CS	5.914.272 8.932.816	4.914.272 4.914.272	3.414.272 3.414.272
	Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP CS	89.731.360 89.731.360	89.731.360 89.731.360	89.731.360 89.731.360
	Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP CS	11.127.477 11.127.477	11.127.477 11.127.477	11.127.477 11.127.477
	Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP CS	343.737.079 407.491.606	371.748.810 371.748.810	368.395.447 368.395.447
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP CS	14.500.000 14.500.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	1.931.081.181 1.962.031.399	1.920.579.495 1.920.579.495	1.893.100.851 1.892.100.851
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	CP CS	1.931.081.181 1.962.031.399	1.920.579.495 1.920.579.495	1.893.100.851 1.892.100.851
	Spese di personale per il programma	CP CS	20.604.547 20.604.547	20.038.852 20.038.852	19.577.208 19.577.208
	Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP CS	1.834.134.632 1.865.084.850	1.834.198.641 1.834.198.641	1.807.381.641 1.806.381.641
	Interventi di protezione sociale	CP CS	3.036.194 3.036.194	3.036.194 3.036.194	2.836.194 2.836.194
	Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP CS	11.744.525 11.744.525	1.744.525 1.744.525	1.744.525 1.744.525
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP CS	61.561.283 61.561.283	61.561.283 61.561.283	61.561.283 61.561.283

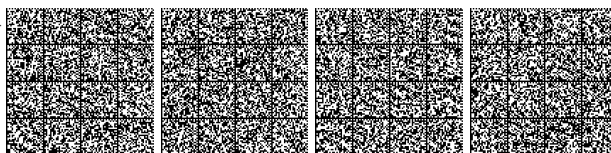


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
6.1	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	226.897.048	222.442.304	203.046.168
		CS	226.897.048	222.442.304	203.046.168
	Indirizzo politico (32.2)	CP	34.183.980	26.612.962	26.450.940
		CS	34.183.980	26.612.962	26.450.940
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	293.116	293.116	293.116
		CS	293.116	293.116	293.116
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	24.937.205	24.466.482	24.304.991
		CS	24.937.205	24.466.482	24.304.991
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.853.659	1.853.364	1.852.833
		CS	1.853.659	1.853.364	1.852.833
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	7.100.000	<<	<<
		CS	7.100.000	<<	<<
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	192.713.068	195.829.342	176.595.228
		CS	192.713.068	195.829.342	176.595.228
	Spese di personale per il programma	CP	63.576.330	73.926.403	72.842.289
		CS	63.576.330	73.926.403	72.842.289
	Gestione del personale	CP	38.288.473	37.068.673	37.068.673
		CS	38.288.473	37.068.673	37.068.673
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	90.848.265	84.834.266	66.684.266
		CS	90.848.265	84.834.266	66.684.266
	TOTALE	CP	30.059.284.849	29.116.982.203	27.431.752.358
		CS	30.166.050.442	29.101.964.985	27.419.144.140



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO



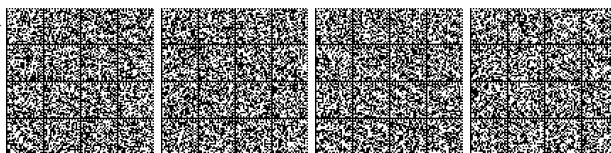


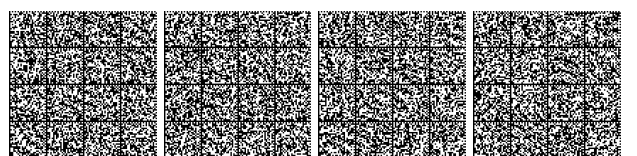
MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	24.562.218.970	23.866.794.494	23.635.164.994
	CS	24.592.705.984	23.851.777.276	23.623.156.776
FUNZIONAMENTO	CP	11.220.040.506	10.917.053.756	10.808.601.109
	CS	11.224.497.743	10.917.036.538	10.814.383.891
INTERVENTI	CP	13.134.266.491	12.737.008.565	12.630.631.712
	CS	13.160.296.268	12.722.008.565	12.612.840.712
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	207.911.973	212.732.173	195.932.173
	CS	207.911.973	212.732.173	195.932.173
Spese in conto capitale	CP	5.477.772.404	5.230.848.387	3.776.175.363
	CS	5.554.050.983	5.230.848.387	3.775.575.363
INVESTIMENTI	CP	5.474.572.404	5.230.848.387	3.776.175.363
	CS	5.550.850.983	5.230.848.387	3.775.575.363
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	3.200.000	<<	<<
	CS	3.200.000	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	19.293.475	19.339.322	20.412.001
	CS	19.293.475	19.339.322	20.412.001
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	19.293.475	19.339.322	20.412.001
	CS	19.293.475	19.339.322	20.412.001
TOTALE	CP	30.059.284.849	29.116.982.203	27.431.752.358
	CS	30.166.050.442	29.101.964.985	27.419.144.140





ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO





080/610/1	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/1269, N.1001	MINISTERO DELL'INTERNO 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) 2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819

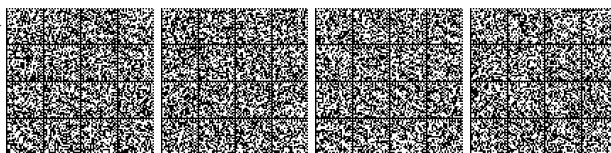
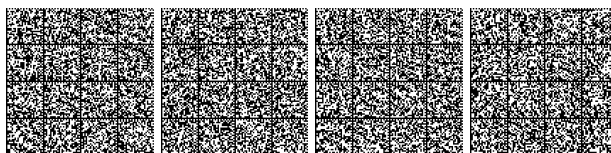




TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



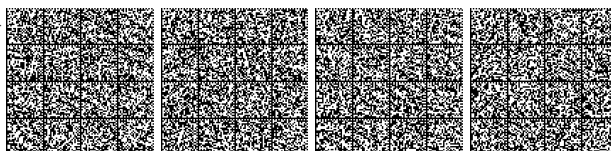


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.2	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	1.419.823.389	1.131.262.393	1.039.777.960
		CS	1.889.429.198	1.209.896.399	1.043.199.636
1.2	Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)	CP	44.123.466	34.020.244	26.182.999
		CS	45.443.885	34.020.244	26.182.999
		CP	4.264.990	5.541.599	5.704.354
		CS	4.264.990	5.541.599	5.704.354
		CP	7.194.442	7.194.442	4.194.442
		CS	8.514.861	7.194.442	4.194.442
		CP	17.956.337	6.511.147	4.511.147
		CS	17.956.337	6.511.147	4.511.147
		CP	14.350.962	14.416.321	11.416.321
		CS	14.350.962	14.416.321	11.416.321
		CP	356.735	356.735	356.735
		CS	356.735	356.735	356.735
1.3	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	CP	20.790.204	20.781.494	20.773.546
		CS	20.790.204	20.781.494	20.773.546
		CP	16.429.348	16.419.926	16.411.258
		CS	16.429.348	16.419.926	16.411.258
1.5	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	CP	4.360.856	4.361.568	4.362.288
		CS	4.360.856	4.361.568	4.362.288
		CP	515.118.316	521.483.104	534.256.325
		CS	694.774.742	552.844.089	534.344.310
		CP	3.084.420	3.985.539	4.094.129
		CS	3.084.420	3.985.539	4.094.129
		CP	133.649.675	95.192.165	72.194.678
		CS	205.189.081	115.192.165	72.194.678
		CP	345.673.402	391.394.581	427.056.699
		CS	453.790.422	402.755.566	427.144.684
1.6	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	CP	32.710.819	30.910.819	30.910.819
		CS	32.710.819	30.910.819	30.910.819
		CP	324.222.582	217.917.823	183.709.466
		CS	325.811.363	217.917.823	183.709.466
		CP	5.948.905	7.629.577	7.921.220
		CS	5.948.905	7.629.577	7.921.220
		CP	51.243.515	54.739.999	54.739.999
		CS	52.196.317	54.739.999	54.739.999
		CP	11.209.104	10.235.189	10.235.189
		CS	11.209.104	10.235.189	10.235.189
1.7	Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	CP	253.386.863	142.888.863	108.388.863
		CS	254.022.842	142.888.863	108.388.863
		CP	2.434.195	2.424.195	2.424.195
		CS	2.434.195	2.424.195	2.424.195
		CP	72.664.821	21.405.601	15.474.575
		CS	178.777.484	21.405.601	15.474.575
		CP	2.023.309	2.764.089	2.833.063
		CS	2.023.309	2.764.089	2.833.063
		CP	70.641.512	18.641.512	12.641.512
		CS	176.754.175	18.641.512	12.641.512
1.8	Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)	CP	388.365.536	272.944.477	220.249.774
		CS	479.564.345	320.217.498	223.583.465
		CP	1.788.000	2.338.504	2.383.801
		CS	1.788.000	2.338.504	2.383.801
		CP	216.546.736	109.546.736	49.546.736
		CS	294.269.830	153.143.557	52.230.427
1.8	Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16)	CP			
		CS			
		CP			
		CS			



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

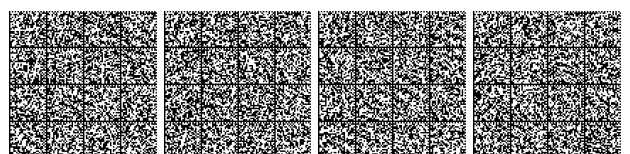
090/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.9	Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	CP	47.024.874	47.107.874	46.307.874
		CS	47.169.674	47.144.074	46.307.874
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	CP	123.005.926	113.951.363	122.011.363
		CS	136.336.841	117.591.363	122.661.363
	Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	CP	54.538.464	42.709.650	39.131.275
		CS	144.267.175	42.709.650	39.131.275
	Spese di personale per il programma	CP	2.994.895	3.900.399	3.974.537
		CS	2.994.895	3.900.399	3.974.537
	Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	CP	94.843	94.843	94.843
		CS	94.843	94.843	94.843
	Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	CP	51.448.726	38.714.408	35.061.895
		CS	141.177.437	38.714.408	35.061.895
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	146.943.100	147.074.422	132.794.099
		CS	147.185.100	147.074.422	132.794.099
	Indirizzo politico (32.2)	CP	11.379.368	14.206.382	11.205.387
		CS	11.379.368	14.206.382	11.205.387
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	385.798	385.798	385.798
		CS	385.798	385.798	385.798
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.432.715	8.434.729	8.433.734
		CS	8.432.715	8.434.729	8.433.734
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	385.855	385.855	385.855
		CS	385.855	385.855	385.855
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	2.175.000	5.000.000	2.000.000
		CS	2.175.000	5.000.000	2.000.000
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	135.563.732	132.868.040	121.588.712
		CS	135.805.732	132.868.040	121.588.712
	Spese di personale per il programma	CP	15.582.363	14.274.119	14.694.791
		CS	15.582.363	14.274.119	14.694.791
	Gestione del personale	CP	4.428.423	4.233.423	4.233.423
		CS	4.428.423	4.233.423	4.233.423
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	11.432.304	10.239.856	8.539.856
		CS	11.674.304	10.239.856	8.539.856
	Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)	CP	104.120.642	104.120.642	94.120.642
		CS	104.120.642	104.120.642	94.120.642
	TOTALE	CP	1.566.766.489	1.278.336.815	1.172.572.059
		CS	2.036.614.298	1.356.970.821	1.175.993.735



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE





MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	435.096.992	416.941.799	379.270.007
	CS	436.080.593	416.941.799	379.270.007
FUNZIONAMENTO	CP	118.915.448	121.460.151	120.630.514
	CS	119.593.063	121.460.151	120.630.514
INTERVENTI	CP	308.576.599	289.213.989	252.906.752
	CS	308.882.585	289.213.989	252.906.752
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	6.923.655	5.632.537	5.132.537
	CS	6.923.655	5.632.537	5.132.537
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	681.290	635.122	600.204
	CS	681.290	635.122	600.204
Spese in conto capitale	CP	1.130.458.331	860.567.682	792.439.800
	CS	1.599.322.539	939.201.688	795.861.476
INVESTIMENTI	CP	1.119.958.331	845.567.682	780.439.800
	CS	1.582.822.539	924.201.688	783.861.476
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	10.500.000	15.000.000	12.000.000
	CS	16.500.000	15.000.000	12.000.000
Rimborso passività finanziarie	CP	1.211.166	827.334	862.252
	CS	1.211.166	827.334	862.252
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	1.211.166	827.334	862.252
	CS	1.211.166	827.334	862.252
TOTALE	CP	1.566.766.489	1.278.336.815	1.172.572.059
	CS	2.036.614.298	1.356.970.821	1.175.993.735





TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



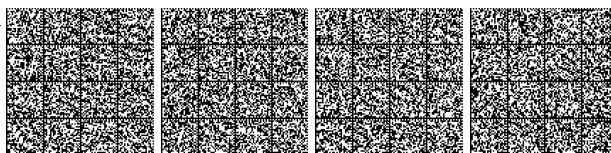


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	3.906.659.106	4.087.405.600	3.758.456.653
		CS	4.446.965.982	3.600.249.070	3.305.134.212
1.1	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	CP	2.681.336.222	2.970.711.981	2.728.496.127
		CS	3.110.916.117	2.484.699.721	2.277.545.383
	Spese di personale per il programma	CP	14.593.001	14.529.597	14.528.062
		CS	14.593.001	10.876.147	10.874.612
	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	CP	1.301.963.739	1.679.039.132	1.489.151.902
		CS	1.727.149.630	1.196.680.318	1.041.854.604
	Infrastrutture autostradali in concessione	CP	159.630.038	159.630.038	239.570.038
		CS	174.630.038	159.630.038	239.570.038
	Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP	480.220.058	659.814.434	708.215.550
		CS	480.220.058	659.814.434	708.215.550
	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP	129.800.000	61.000.000	60.226.598
		CS	89.800.000	61.000.000	60.226.598
	Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP	595.129.386	396.698.780	216.803.977
		CS	624.523.390	396.698.784	216.803.981
1.2	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	CP	237.090.106	197.039.892	147.788.366
		CS	273.444.367	196.941.626	147.690.100
	Spese di personale per il programma	CP	7.323.681	7.195.294	7.193.050
		CS	7.323.681	7.097.028	7.094.784
	Interventi nel settore idrico ed elettrico	CP	7.146.299	4.016.299	4.016.299
		CS	23.146.299	4.016.299	4.016.299
	Interventi in materia di dighe	CP	222.620.126	185.828.299	136.579.017
		CS	242.974.387	185.828.299	136.579.017
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	5.957.423	5.583.261	5.580.934
		CS	5.957.423	5.147.165	5.144.838
	Spese di personale per il programma	CP	4.027.360	3.953.198	3.950.871
		CS	4.027.360	3.517.102	3.514.775
	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	CP	1.930.063	1.630.063	1.630.063
		CS	1.930.063	1.630.063	1.630.063
1.4	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	CP	982.275.355	914.070.466	876.591.226
		CS	1.056.648.075	913.460.558	874.753.891
	Spese di personale per il programma	CP	73.491.611	77.451.174	77.416.416
		CS	73.491.611	77.451.174	77.416.416
	Opere di preminente interesse nazionale	CP	311.143.996	227.486.114	200.321.074
		CS	390.766.017	235.350.682	200.321.074
	Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	CP	214.268.640	213.380.319	212.048.328
		CS	214.314.657	213.438.743	210.210.993
	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP	120.462.651	140.366.195	123.551.515
		CS	112.167.333	131.833.295	123.551.515
	Accordi internazionali e grandi eventi	CP	215.118.894	214.118.894	215.118.894
		CS	215.118.894	214.118.894	215.118.894
	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP	4.267.770	13.267.770	16.680.685
		CS	4.267.770	13.267.770	16.680.685
	Infrastrutture carcerarie	CP	8.521.793	8.000.000	20.454.314
		CS	8.521.793	8.000.000	20.454.314
	Realizzazione del sistema MOSE	CP	35.000.000	20.000.000	11.000.000
		CS	38.000.000	20.000.000	11.000.000
	2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	9.493.748.237	8.180.499.898	8.503.786.759
		CS	9.727.763.058	8.163.480.126	8.487.791.400
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	CP	279.324.033	272.089.522	268.787.631
		CS	290.754.487	256.536.262	253.225.871
	Spese di personale per il programma	CP	130.721.491	130.009.427	129.950.778
		CS	130.721.491	114.456.167	114.397.518
	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP	123.190.923	117.160.827	114.622.655
		CS	124.353.734	117.160.827	114.622.655

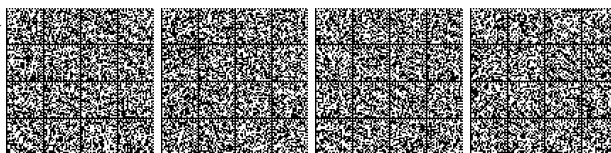


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
2.2	Interventi per la sicurezza stradale	CP	25.411.619	24.919.268	24.214.198
		CS	35.679.262	24.919.268	24.205.698
		CP	608.681.111	105.680.040	55.679.053
		CS	608.681.111	105.680.040	55.679.053
2.3	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	CP	2.260.301	2.259.230	2.258.243
		CS	2.260.301	2.259.230	2.258.243
		CP	606.420.810	103.420.810	53.420.810
		CS	606.420.810	103.420.810	53.420.810
2.4	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	CP	390.300.939	339.813.115	329.797.131
		CS	425.300.980	339.463.115	329.447.131
		CP	3.960.131	3.958.147	3.956.323
		CS	3.960.172	3.958.147	3.956.323
2.5	Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP	204.821.097	74.321.097	64.321.097
		CS	239.821.097	74.321.097	64.321.097
		CP	181.519.711	261.533.871	261.519.711
		CS	181.519.711	261.183.871	261.169.711
2.6	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	707.613.490	461.004.913	753.848.487
		CS	727.157.646	460.921.344	753.764.918
		CP	2.553.950	2.511.373	2.510.947
		CS	2.553.950	2.427.804	2.427.378
2.7	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP	671.064.711	424.498.711	718.342.711
		CS	690.608.867	424.498.711	718.342.711
		CP	33.994.829	33.994.829	32.994.829
		CS	33.994.829	33.994.829	32.994.829
2.8	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	CP	644.003.617	531.097.609	450.771.811
		CS	754.051.027	530.064.666	450.771.781
		CP	5.872.733	5.792.513	5.789.822
		CS	5.872.733	5.792.513	5.789.822
2.9	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	208.494.170	188.499.730	188.494.170
		CS	208.494.170	188.499.730	188.494.170
		CP	76.420.053	84.262.823	56.002.823
		CS	76.420.053	84.262.823	56.002.823
3.0	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP	348.205.927	247.531.809	195.474.262
		CS	458.253.337	246.498.896	195.474.262
		CP	5.010.734	5.010.734	5.010.734
		CS	5.010.734	5.010.704	5.010.704
3.1	Infrastrutture portuali	CP	6.863.825.047	6.470.814.699	6.644.902.646
		CS	6.921.817.807	6.470.814.699	6.644.902.646
		CP	3.409.146	3.407.430	3.405.851
		CS	3.409.146	3.407.430	3.405.851
3.2	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP	6.112.657.380	5.507.954.000	5.398.940.182
		CS	6.155.650.140	5.507.954.000	5.398.940.182
		CP	678.891.701	890.586.449	1.182.689.793
		CS	693.891.701	890.586.449	1.182.689.793
3.3	Interventi a favore delle linee metropolitane	CP	68.866.820	68.866.820	59.866.820
		CS	68.866.820	68.866.820	59.866.820
		CP	422.324.585	383.445.458	162.216.193
		CS	427.324.585	383.445.458	162.216.193
3.4	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP	422.324.585	383.445.458	162.216.193
		CS	427.324.585	383.445.458	162.216.193
		CP	2.829.124	2.778.028	2.776.665
		CS	2.829.124	2.778.028	2.776.665
3.5	Edilizia residenziale sociale	CP	100.749.631	142.921.600	151.693.698
		CS	100.749.631	142.921.600	151.693.698
		CP	318.745.830	237.745.830	7.745.830
		CS	323.745.830	237.745.830	7.745.830

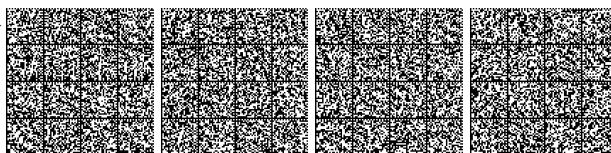


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	837.884.010	845.559.636	842.531.376
		CS	847.212.010	830.852.068	812.823.808
4.1	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	837.884.010	845.559.636	842.531.376
		CS	847.212.010	830.852.068	812.823.808
	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP	643.383.770	641.066.429	641.759.082
		CS	643.383.770	626.358.861	627.051.514
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	17.310.336	17.303.106	17.296.456
		CS	17.310.336	17.303.106	17.296.456
	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	393.808	393.808	393.808
		CS	393.808	393.808	393.808
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	7.580.204	7.580.204	7.580.204
		CS	7.580.204	7.580.204	7.580.204
	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP	39.699.249	35.187.820	37.419.890
		CS	39.699.249	35.187.820	37.419.890
	Salvaguardia della vita umana in mare	CP	50.540.299	50.240.299	50.600.299
		CS	50.540.299	50.240.299	50.600.299
	Sicurezza e controllo della navigazione	CP	21.925.070	20.900.247	20.900.247
		CS	31.253.070	20.900.247	20.900.247
	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	57.051.274	72.887.723	66.581.390
		CS	57.051.274	72.887.723	51.581.390
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	175.169.364	224.373.474	146.053.420
		CS	175.169.364	211.873.474	146.053.420
5.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	106.422.937	156.720.595	79.459.820
		CS	106.422.937	144.220.595	79.459.820
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	413.880	413.880	413.880
		CS	413.880	413.880	413.880
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	15.385.564	15.351.408	15.356.138
		CS	15.385.564	15.351.408	15.356.138
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	906.888	906.888	906.888
		CS	906.888	906.888	906.888
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	89.716.605	140.048.419	62.782.914
		CS	89.716.605	127.548.419	62.782.914
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	68.746.427	67.652.879	66.593.600
		CS	68.746.427	67.652.879	66.593.600
	Spese di personale per il programma	CP	26.068.089	24.974.541	24.965.262
		CS	26.068.089	24.974.541	24.965.262
	Gestione del personale	CP	29.900.098	29.900.098	29.850.098
		CS	29.900.098	29.900.098	29.850.098
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	12.778.240	12.778.240	11.778.240
		CS	12.778.240	12.778.240	11.778.240
	TOTALE	CP	14.835.785.302	13.721.284.066	13.413.044.401
		CS	15.624.434.999	13.189.900.196	12.914.019.033





RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



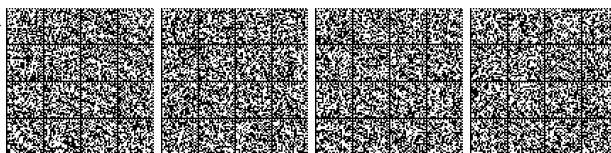


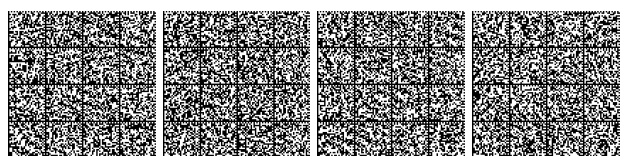
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	8.795.380.108	7.505.328.122	7.185.563.187
	CS	8.836.936.610	7.470.445.883	7.150.672.448
FUNZIONAMENTO	CP	1.318.214.860	1.335.027.891	1.332.715.870
	CS	1.318.715.666	1.300.145.652	1.297.825.131
INTERVENTI	CP	7.450.023.548	6.114.958.531	5.816.275.617
	CS	7.491.079.244	6.114.958.531	5.816.275.617
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	27.141.700	55.341.700	36.571.700
	CS	27.141.700	55.341.700	36.571.700
Spese in conto capitale	CP	6.040.405.194	6.215.955.944	6.227.481.214
	CS	6.787.498.389	5.719.454.313	5.763.346.585
INVESTIMENTI	CP	5.363.726.467	5.715.766.309	5.967.531.887
	CS	6.080.514.086	5.229.919.640	5.503.397.254
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	500.000	1.500.000	<<
	CS	500.000	1.500.000	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	676.178.727	498.689.635	259.949.327
	CS	706.484.303	488.034.673	259.949.331
TOTALE	CP	14.835.785.302	13.721.284.066	13.413.044.401
	CS	15.624.434.999	13.189.900.196	12.914.019.033





ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI





100/610/1	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLI N. 2122.2123)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2046, 2048, 2050, 2053, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2179, 2200, 2309





TABELLA N. 11

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



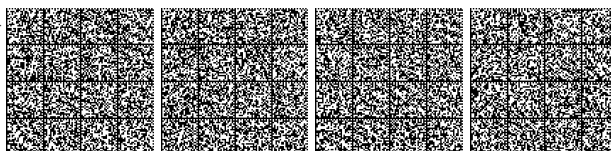


MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.1	1 Ricerca e innovazione (17)	CP	2.981.401.669	3.084.210.226	2.657.648.431
		CS	2.981.401.669	3.084.210.226	2.657.648.431
	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	CP	2.981.401.669	3.084.210.226	2.657.648.431
		CS	2.981.401.669	3.084.210.226	2.657.648.431
	Spese di personale per il programma	CP	2.304.112	2.482.419	2.680.624
		CS	2.304.112	2.482.419	2.680.624
	Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	180.409.968	170.409.968	164.409.968
		CS	180.409.968	170.409.968	164.409.968
	Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	2.379.749.081	2.438.989.331	2.307.989.331
		CS	2.379.749.081	2.438.989.331	2.307.989.331
	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	418.938.508	472.328.508	182.568.508
		CS	418.938.508	472.328.508	182.568.508
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	CP	9.827.135.442	9.912.602.553	10.058.701.752
		CS	9.827.135.442	9.912.602.553	10.058.701.752
2.1	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	CP	429.356.109	386.165.294	387.274.695
		CS	429.356.109	386.165.294	387.274.695
	Spese di personale per il programma	CP	3.032.690	3.086.488	3.037.469
		CS	3.032.690	3.086.488	3.037.469
	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP	335.737.173	321.422.560	321.420.980
		CS	335.737.173	321.422.560	321.420.980
	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP	55.763.266	26.763.266	26.763.266
		CS	55.763.266	26.763.266	26.763.266
	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP	34.822.980	34.892.980	36.052.980
		CS	34.822.980	34.892.980	36.052.980
2.2	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	CP	548.792.792	543.274.180	534.320.051
		CS	548.792.792	543.274.180	534.320.051
	Spese di personale per il programma	CP	230.964	230.964	230.964
		CS	230.964	230.964	230.964
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	351.534.173	349.368.063	347.101.645
		CS	351.534.173	349.368.063	347.101.645
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	59.407.426	59.554.924	59.606.946
		CS	59.407.426	59.554.924	59.606.946
	Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	97.606.885	110.106.885	103.367.152
		CS	97.606.885	110.106.885	103.367.152
	Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	20.126.847	4.126.847	4.126.847
		CS	20.126.847	4.126.847	4.126.847
	Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
		CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
2.3	Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
		CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	CP	8.485.934.230	8.620.211.843	8.623.277.847
		CS	8.585.934.230	8.620.211.843	8.623.277.847
	Spese di personale per il programma	CP	3.273.169	3.273.169	3.229.727
		CS	3.273.169	3.273.169	3.229.727
	Finanziamento delle università statali	CP	8.260.980.873	8.423.421.873	8.421.527.873
		CS	8.360.980.873	8.423.421.873	8.421.527.873
	Contributi a favore delle università non statali	CP	103.479.943	68.479.943	68.479.943
		CS	103.479.943	68.479.943	68.479.943
	Interventi di edilizia universitaria	CP	96.144.170	110.173.449	115.173.449
		CS	96.144.170	110.173.449	115.173.449
	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	7.881.090	7.884.499	7.887.943
		CS	7.881.090	7.884.499	7.887.943
	Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	14.174.985	6.978.910	6.978.912
		CS	14.174.985	6.978.910	6.978.912

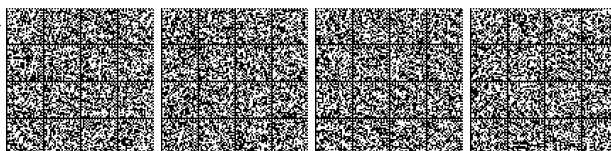


MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
2.4	Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	CP	101.775.919	101.760.629	251.730.184
		CS	101.775.919	101.760.629	251.730.184
	Spese di personale per il programma	CP	1.328.457	1.313.167	1.282.722
		CS	1.328.457	1.313.167	1.282.722
	Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	CP	100.447.462	100.447.462	250.447.462
		CS	100.447.462	100.447.462	250.447.462
2.5	Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	CP	261.276.392	261.190.607	262.098.975
		CS	261.276.392	261.190.607	262.098.975
	Spese di personale per il programma	CP	1.839.984	1.253.899	1.162.267
		CS	1.839.984	1.253.899	1.162.267
	Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP	73.140.229	74.110.229	75.110.229
		CS	73.140.229	74.110.229	75.110.229
	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	182.041.320	181.571.620	181.571.620
		CS	182.041.320	181.571.620	181.571.620
	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	4.254.859	4.254.859	4.254.859
		CS	4.254.859	4.254.859	4.254.859
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	73.979.636	38.885.579	38.885.579
		CS	73.979.636	38.885.579	38.885.579
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	40.741.881	6.241.881	6.241.881
		CS	40.741.881	6.241.881	6.241.881
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.956	599.956	599.956
		CS	599.956	599.956	599.956
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	5.289.137	5.289.137	5.289.137
		CS	5.289.137	5.289.137	5.289.137
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	352.788	352.788	352.788
		CS	352.788	352.788	352.788
	Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca	CP	34.500.000	<<	<<
		CS	34.500.000	<<	<<
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	33.237.755	32.643.698	32.643.698
		CS	33.237.755	32.643.698	32.643.698
	Spese di personale per il programma	CP	3.280.564	2.556.507	2.556.507
		CS	3.280.564	2.556.507	2.556.507
	Gestione del personale	CP	663.937	663.937	663.937
		CS	663.937	663.937	663.937
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	29.293.254	29.423.254	29.423.254
		CS	29.293.254	29.423.254	29.423.254
	TOTALE	CP	12.882.516.747	13.035.698.358	12.755.235.762
		CS	12.982.516.747	13.035.698.358	12.755.235.762



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA





MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	9.476.343.102	9.529.650.460	9.519.623.191
	CS	9.576.343.102	9.529.650.460	9.519.623.191
FUNZIONAMENTO	CP	605.446.571	535.990.019	527.017.977
	CS	605.446.571	535.990.019	527.017.977
INTERVENTI	CP	8.801.349.765	8.924.424.474	8.923.533.918
	CS	8.901.349.765	8.924.424.474	8.923.533.918
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	66.141.324	66.271.324	66.271.324
	CS	66.141.324	66.271.324	66.271.324
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	3.405.442	2.964.643	2.799.972
	CS	3.405.442	2.964.643	2.799.972
Spese in conto capitale	CP	3.395.404.102	3.502.033.631	3.231.433.631
	CS	3.395.404.102	3.502.033.631	3.231.433.631
INVESTIMENTI	CP	3.333.404.102	3.440.033.631	3.169.433.631
	CS	3.333.404.102	3.440.033.631	3.169.433.631
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	62.000.000	62.000.000	62.000.000
	CS	62.000.000	62.000.000	62.000.000
Rimborso passività finanziarie	CP	10.769.543	4.014.267	4.178.940
	CS	10.769.543	4.014.267	4.178.940
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	10.769.543	4.014.267	4.178.940
	CS	10.769.543	4.014.267	4.178.940
TOTALE	CP	12.882.516.747	13.035.698.358	12.755.235.762
	CS	12.982.516.747	13.035.698.358	12.755.235.762

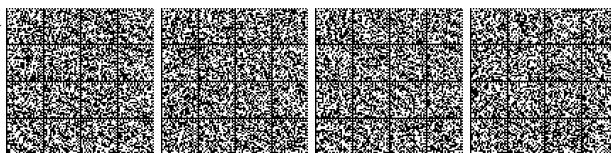




TABELLA N. 12

MINISTERO DELLA DIFESA



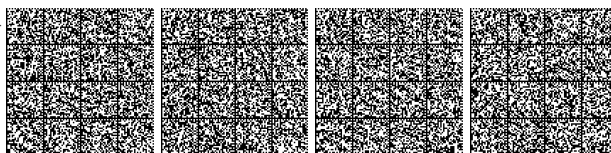


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	22.853.248.468	23.464.850.646	21.710.331.897
		CS	22.908.510.400	23.471.640.292	21.700.927.019
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	CP	6.697.173.468	6.740.589.919	6.806.830.367
		CS	6.707.429.213	6.740.597.670	6.798.315.223
		CP	6.121.799.683	6.127.803.567	6.159.549.759
		CS	6.121.799.849	6.127.803.567	6.160.034.615
		CP	299.617.356	311.857.668	315.077.550
		CS	304.859.041	311.865.419	306.077.550
		CP	89.768.298	89.768.298	89.768.298
		CS	89.798.077	89.768.298	89.768.298
		CP	14.669.614	14.669.614	14.669.614
		CS	14.669.614	14.669.614	14.669.614
		CP	122.580.943	149.059.768	184.340.642
		CS	127.565.058	149.059.768	184.340.642
		CP	47.431.004	47.431.004	43.424.504
		CS	47.431.004	47.431.004	43.424.504
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	CP	5.528.605.086	5.418.136.269	5.244.482.924
		CS	5.528.609.061	5.418.136.269	5.244.482.924
		CP	4.996.533.779	4.936.001.237	4.762.344.585
		CS	4.996.537.754	4.936.001.237	4.762.344.585
		CP	2.419.696	2.419.696	2.419.696
		CS	2.419.696	2.419.696	2.419.696
		CP	5.148.370	5.148.370	5.148.370
		CS	5.148.370	5.148.370	5.148.370
		CP	16.224.518	16.259.487	16.262.794
		CS	16.224.518	16.259.487	16.262.794
		CP	434.205.352	434.246.052	434.246.052
		CS	434.205.352	434.246.052	434.246.052
		CP	49.981.244	<<	<<
		CS	49.981.244	<<	<<
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	CP	2.146.990.018	2.080.536.215	2.049.650.988
		CS	2.164.594.962	2.080.536.215	2.049.650.988
		CP	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150
		CS	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150
		CP	2.531.655	2.531.655	2.531.655
		CS	2.536.744	2.531.655	2.531.655
		CP	10.006.985	10.006.985	10.006.985
		CS	11.472.990	10.006.985	10.006.985
		CP	12.268.048	12.285.533	12.288.740
		CS	13.207.369	12.285.533	12.288.740
		CP	199.347.141	200.347.141	200.347.141
		CS	205.400.066	200.347.141	200.347.141
		CP	34.910.416	<<	<<
		CS	44.037.020	<<	<<
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	CP	12.514.317	12.514.317	12.514.317
		CS	12.529.317	12.514.317	12.514.317
		CP	2.874.531.608	2.814.975.358	2.783.403.263
		CS	2.892.322.058	2.814.975.358	2.783.403.263
		CP	2.525.326.503	2.497.701.416	2.466.322.198
		CS	2.525.328.164	2.497.701.416	2.466.322.198

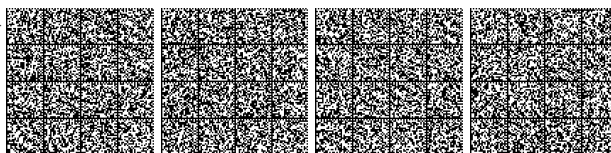


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.5	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	1.584.646	1.348.680	1.348.680
		CS	1.584.646	1.348.680	1.348.680
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	43.913.598	36.527.722	36.931.882
		CS	43.913.598	36.527.722	36.931.882
	Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	25.063.340	34.328.891	32.886.289
		CS	25.063.340	34.328.891	32.886.289
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	202.023.464	200.188.440	201.030.798
		CS	202.023.464	200.188.440	201.030.798
	Trasporto aereo di Stato	CP	38.011.767	38.011.767	38.011.767
		CS	55.800.556	38.011.767	38.011.767
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	31.583.550	<<	<<
		CS	31.583.550	<<	<<
	Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	7.024.740	6.868.442	6.871.649
		CS	7.024.740	6.868.442	6.871.649
	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP	5.605.948.288	6.410.612.885	4.825.964.355
		CS	5.615.555.106	6.417.394.780	4.825.074.621
	Spese di personale per il programma	CP	777.773.116	764.865.449	754.693.478
		CS	777.773.116	764.865.449	754.693.478
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP	908.230	908.230	908.230
		CS	908.230	908.230	908.230
	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	3.680.359	3.680.359	3.680.359
		CS	3.680.359	3.680.359	3.680.359
	Formazione militare del personale	CP	4.726.471	4.553.838	4.660.785
		CS	4.726.471	4.553.838	4.660.785
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP	63.770.107	56.092.765	19.790.128
		CS	63.770.107	56.092.765	19.790.128
	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP	4.027.206.965	5.198.024.889	3.669.447.936
		CS	4.031.938.655	5.204.807.784	3.668.586.202
	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP	25.899.016	22.251.039	22.396.039
		CS	25.899.016	22.251.039	22.396.039
	Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP	505.151.793	203.899.626	204.095.710
		CS	505.151.793	203.899.626	204.095.710
	Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP	1.094.409	549.409	404.409
		CS	1.094.409	549.409	404.409
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP	50.139.636	53.139.636	44.139.636
		CS	50.636.616	53.139.636	44.139.636
	Gestione e assistenza del personale militare	CP	101.797.629	102.647.645	101.747.645
		CS	101.979.479	102.646.645	101.719.645
	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP	43.800.557	<<	<<
		CS	47.996.855	<<	<<
2.1	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	492.317.541	492.178.409	501.959.201
		CS	492.631.837	492.183.586	501.964.378
	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	CP	492.317.541	492.178.409	501.959.201
		CS	492.631.837	492.183.586	501.964.378
	Spese di personale per il programma	CP	458.115.922	458.392.106	468.156.644
		CS	458.121.099	458.397.283	468.161.821
	Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	6.021.662	6.021.662	6.021.662
		CS	6.021.662	6.021.662	6.021.662
	Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	3.067.855	3.071.753	3.074.848
		CS	3.067.855	3.071.753	3.074.848
	Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	7.168.731	7.071.162	7.073.616
		CS	7.172.619	7.071.162	7.073.616
	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	8.362.230	8.323.700	8.327.174
		CS	8.632.476	8.323.700	8.327.174

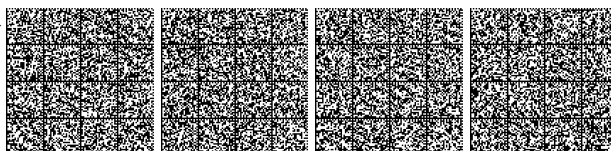


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/3

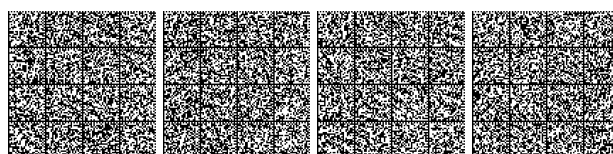
U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	9.581.141	9.298.026	9.305.257
		CS	9.616.126	9.298.026	9.305.257
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.237.621.944	1.207.633.278	1.280.700.250
		CS	1.237.621.944	1.207.633.278	1.280.669.213
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	43.011.704	28.611.169	28.584.225
		CS	43.011.704	28.611.169	28.584.225
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	170.164	170.164	170.164
		CS	170.164	170.164	170.164
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	26.966.397	26.866.231	26.839.339
		CS	26.966.397	26.866.231	26.839.339
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.575.143	1.574.774	1.574.722
		CS	1.575.143	1.574.774	1.574.722
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	14.300.000	<<	<<
		CS	14.300.000	<<	<<
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	732.392.462	710.439.495	698.351.904
		CS	732.392.462	710.439.495	698.351.904
	Spese di personale per il programma	CP	96.662.237	97.396.318	97.444.596
		CS	96.662.237	97.396.318	97.444.596
	Gestione del personale	CP	93.285.899	72.280.525	72.280.525
		CS	93.285.899	72.280.525	72.280.525
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	268.021.870	289.261.392	273.154.445
		CS	268.021.870	289.261.392	273.154.445
	Cooperazione Internazionale	CP	216.068.456	193.216.543	194.399.016
		CS	216.068.456	193.216.543	194.399.016
	Attività di supporto istituzionale	CP	58.354.000	58.284.717	61.073.322
		CS	58.354.000	58.284.717	61.073.322
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	CP	462.217.778	468.582.614	553.764.121
		CS	462.217.778	468.582.614	553.733.084
	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	CP	54.919.800	60.532.107	60.532.107
		CS	54.919.800	60.532.107	60.532.107
	Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP	72.062.000	72.812.000	73.812.000
		CS	72.062.000	72.812.000	73.812.000
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	335.235.978	335.238.507	419.420.014
		CS	335.235.978	335.238.507	419.388.977
	TOTALE	CP	24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
		CS	24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610





RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA





MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	20.297.267.472	19.692.116.567	19.522.733.279
	CS	20.335.605.367	19.692.127.674	19.514.164.275
FUNZIONAMENTO	CP	19.409.783.894	18.852.676.293	18.604.698.785
	CS	19.448.121.789	18.852.687.400	18.596.160.818
INTERVENTI	CP	254.473.819	237.161.161	238.392.216
	CS	254.473.819	237.161.161	238.392.216
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	633.009.759	602.279.113	679.642.278
	CS	633.009.759	602.279.113	679.611.241
Spese in conto capitale	CP	4.285.920.481	5.472.545.766	3.970.258.069
	CS	4.303.158.814	5.479.329.482	3.969.396.335
INVESTIMENTI	CP	4.280.620.481	5.471.545.766	3.970.258.069
	CS	4.297.858.814	5.478.329.482	3.969.396.335
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	5.300.000	1.000.000	<<
	CS	5.300.000	1.000.000	<<
TOTALE	CP	24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
	CS	24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610





ELENCHI

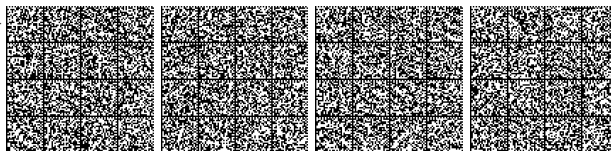
MINISTERO DELLA DIFESA





120/610/1

ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).	
MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280 1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) 4101, 4311, 4315, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 1205, 4102, 4461, 4465, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) 1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1346 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1040 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1099, 1100, 1104, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1169, 1172, 1176, 1208, 1217, 1302, 4103, 1170, 1171, 1173 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6) 1334, 1349, 1389, 1391, 1392	



120/612/1

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPRONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).

MINISTERO DELLA DIFESA

- 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)**
- 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)**
- 4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875
- 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**
- 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)**
- 2851, 2856, 2857, 2865, 2867, 2873, 2874, 2877, 2882, 2883, 2884, 2885, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2900, 2901, 2907, 2908, 2911, 2913, 2914, 2925, 2931, 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2975, 2976, 2977, 3080, 7921, 7922, 7928, 7930, 7932, 7934, 7936, 7946, 7947, 7948, 7950, 7961, 7965



TABELLA N. 13

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



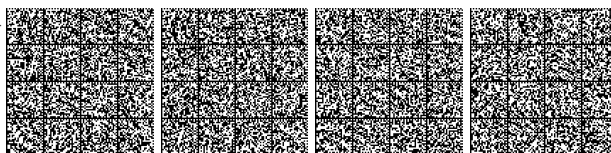


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	1.699.745.009	934.446.001	1.119.298.146
		CS	1.707.306.660	934.446.001	1.119.298.146
1.1	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	CP	747.133.457	430.966.292	620.633.132
		CS	753.060.108	430.966.292	620.633.132
	Spese di personale per il programma	CP	9.027.162	8.770.881	7.904.024
		CS	9.027.162	8.770.881	7.904.024
	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	15.456.174	1.853.485	1.660.985
		CS	15.944.174	1.853.485	1.660.985
	Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP	26.177.874	11.133.101	210.633.101
		CS	26.190.174	11.133.101	210.633.101
	Piano irriguo nazionale	CP	166.380.685	183.534.859	194.703.306
		CS	166.543.353	183.534.859	194.703.306
	Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	CP	314.828.712	62.678.712	47.678.712
		CS	315.765.771	62.678.712	47.678.712
	Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	140.326.653	130.376.653	128.434.403
		CS	143.453.277	130.376.653	128.434.403
	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	26.886.197	26.718.601	24.718.601
		CS	28.086.197	26.718.601	24.718.601
	Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	48.050.000	5.900.000	4.900.000
		CS	48.050.000	5.900.000	4.900.000
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	CP	50.965.366	49.391.391	44.626.127
		CS	52.600.366	49.391.391	44.626.127
	Spese di personale per il programma	CP	37.786.129	36.563.240	34.444.023
		CS	37.786.129	36.563.240	34.444.023
	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	6.348.399	6.137.313	5.291.266
		CS	6.808.399	6.137.313	5.291.266
	Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	5.645.398	5.505.398	3.705.398
		CS	6.820.398	5.505.398	3.705.398
	Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	1.185.440	1.185.440	1.185.440
		CS	1.185.440	1.185.440	1.185.440
1.3	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	CP	901.646.186	454.088.318	454.038.887
		CS	901.646.186	454.088.318	454.038.887
	Spese di personale per il programma	CP	14.072.779	13.701.797	12.863.076
		CS	14.072.779	13.701.797	12.863.076
	Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	59.193.489	36.693.489	36.693.489
		CS	59.193.489	36.693.489	36.693.489
	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	643.048.079	228.937.276	235.419.026
		CS	643.048.079	228.937.276	235.419.026
	Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	22.939.143	12.363.060	11.203.600
		CS	22.939.143	12.363.060	11.203.600
	Interventi a favore del settore ippico	CP	162.392.696	162.392.696	157.859.696
		CS	162.392.696	162.392.696	157.859.696
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	42.350.610	47.417.280	22.885.566
		CS	42.350.610	47.417.280	22.885.566
2.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	23.902.293	30.070.995	7.338.913
		CS	23.902.293	30.070.995	7.338.913
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315	599.315	599.315
		CS	599.315	599.315	599.315

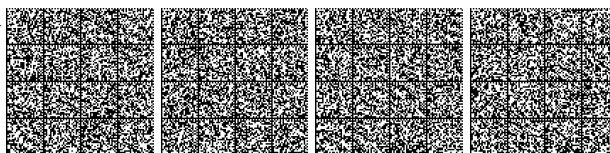


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
2.2	Indirizzo politico-amministrativo	CP	6.115.306	6.118.008	5.985.926
		CS	6.115.306	6.118.008	5.985.926
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	753.672	753.672	753.672
		CS	753.672	753.672	753.672
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	16.434.000	22.600.000	<<
		CS	16.434.000	22.600.000	<<
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	18.448.317	17.346.285	15.546.653
		CS	18.448.317	17.346.285	15.546.653
	Spese di personale per il programma	CP	6.253.870	6.161.807	5.362.175
		CS	6.253.870	6.161.807	5.362.175
	Gestione del personale	CP	6.420.203	6.420.203	6.420.203
		CS	6.420.203	6.420.203	6.420.203
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	5.774.244	4.764.275	3.764.275
		CS	5.774.244	4.764.275	3.764.275
4.1	4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	11.152.559	9.030.754	8.910.607
		CS	11.158.159	9.030.754	8.910.607
	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	CP	11.152.559	9.030.754	8.910.607
		CS	11.158.159	9.030.754	8.910.607
	Spese di personale per il programma	CP	2.534.475	2.536.670	2.416.523
		CS	2.534.475	2.536.670	2.416.523
	Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP	5.531.682	5.407.682	5.407.682
		CS	5.537.282	5.407.682	5.407.682
	Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP	3.086.402	1.086.402	1.086.402
		CS	3.086.402	1.086.402	1.086.402
	TOTALE	CP	1.753.248.178	990.894.035	1.151.094.319
		CS	1.760.815.429	990.894.035	1.151.094.319



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI





MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	884.978.410	633.203.544	597.235.381
	CS	886.213.365	633.203.544	597.235.381
FUNZIONAMENTO	CP	102.945.123	121.301.257	92.333.094
	CS	102.975.223	121.301.257	92.333.094
INTERVENTI	CP	775.422.770	505.141.770	499.141.770
	CS	776.627.625	505.141.770	499.141.770
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	6.610.517	6.760.517	5.760.517
	CS	6.610.517	6.760.517	5.760.517
Spese in conto capitale	CP	868.269.768	357.690.491	553.858.938
	CS	874.602.064	357.690.491	553.858.938
INVESTIMENTI	CP	778.269.768	337.690.491	553.858.938
	CS	784.602.064	337.690.491	553.858.938
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	90.000.000	20.000.000	<<
	CS	90.000.000	20.000.000	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	1.753.248.178	990.894.035	1.151.094.319
	CS	1.760.815.429	990.894.035	1.151.094.319

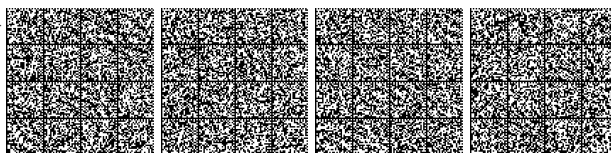




TABELLA N. 14

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO



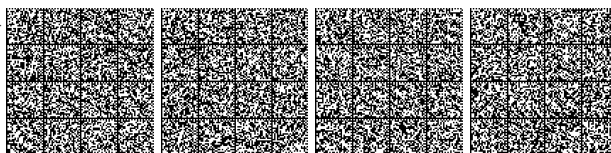


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	CP	2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
		CS	2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
1.1	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	CP	457.124.719	451.038.012	449.028.192
		CS	457.124.719	451.038.012	449.028.192
	Spese di personale per il programma	CP	2.847.305	2.844.978	2.842.838
		CS	2.847.305	2.844.978	2.842.838
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP	220.011.110	220.011.110	220.011.110
		CS	220.011.110	220.011.110	220.011.110
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP	120.225.325	115.975.325	114.975.325
		CS	120.225.325	115.975.325	114.975.325
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP	84.388.694	82.388.694	82.388.694
		CS	84.388.694	82.388.694	82.388.694
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP	12.921.106	12.921.106	12.921.106
		CS	12.921.106	12.921.106	12.921.106
	Sostegno alle attività circensi	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
		CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	Promozione dello spettacolo dal vivo	CP	7.883.957	8.049.577	7.041.897
		CS	7.883.957	8.049.577	7.041.897
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	CP	7.447.491	7.445.983	7.444.596
		CS	7.447.491	7.445.983	7.444.596
	Spese di personale per il programma	CP	4.839.816	4.838.308	4.836.921
		CS	4.839.816	4.838.308	4.836.921
	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	CP	2.607.675	2.607.675	2.607.675
		CS	2.607.675	2.607.675	2.607.675
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	CP	60.847.615	58.227.427	55.886.713
		CS	61.781.052	58.227.427	55.886.713
	Spese di personale per il programma	CP	47.621.395	45.401.207	42.836.341
		CS	47.621.395	45.401.207	42.836.341
	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	CP	10.696.455	10.296.455	10.520.607
		CS	10.696.455	10.296.455	10.520.607
	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	2.529.765	2.529.765	2.529.765
		CS	3.463.202	2.529.765	2.529.765
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	CP	122.849.282	120.720.635	114.658.242
		CS	122.849.282	120.720.635	114.658.242
	Spese di personale per il programma	CP	78.321.945	74.690.445	71.730.905
		CS	78.321.945	74.690.445	71.730.905
	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP	34.669.617	36.172.470	34.369.617
		CS	34.669.617	36.172.470	34.369.617
	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	7.469.983	7.469.983	6.669.983
		CS	7.469.983	7.469.983	6.669.983
	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP	2.387.737	2.387.737	1.887.737
		CS	2.387.737	2.387.737	1.887.737
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP	89.691.587	80.909.629	76.766.502
		CS	89.707.130	80.909.629	76.766.502
	Spese di personale per il programma	CP	45.465.281	35.315.823	35.072.902
		CS	45.465.281	35.315.823	35.072.902
	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP	4.478.550	5.378.550	4.378.550
		CS	4.479.093	5.378.550	4.378.550
	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP	24.873.653	25.341.153	24.440.947
		CS	24.888.653	25.341.153	24.440.947
	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	CP	14.874.103	14.874.103	12.874.103
		CS	14.874.103	14.874.103	12.874.103



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	CP	139.749.998	119.475.892	106.245.623
		CS	150.591.179	119.475.892	106.245.623
	Spese di personale per il programma	CP	79.083.875	75.059.769	69.929.500
		CS	79.083.875	75.059.769	69.929.500
	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP	28.510.114	4.510.114	4.510.114
		CS	28.510.114	4.510.114	4.510.114
	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	CP	31.031.276	38.781.276	30.681.276
		CS	41.872.457	38.781.276	30.681.276
	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP	796.191	796.191	796.191
		CS	796.191	796.191	796.191
	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP	328.542	328.542	328.542
		CS	328.542	328.542	328.542
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	CP	349.423.072	334.274.699	281.237.233
		CS	349.423.072	334.274.699	281.237.233
	Spese di personale per il programma	CP	249.756.656	239.608.283	229.070.817
		CS	249.756.656	239.608.283	229.070.817
	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP	30.493.476	33.493.476	30.993.476
		CS	30.493.476	33.493.476	30.993.476
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP	69.172.940	61.172.940	21.172.940
		CS	69.172.940	61.172.940	21.172.940
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	CP	289.587.332	161.736.841	160.448.132
		CS	341.618.512	161.736.841	160.448.132
	Spese di personale per il programma	CP	4.297.908	4.294.653	4.291.659
		CS	4.297.908	4.294.653	4.291.659
	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP	3.177.522	3.177.522	3.177.522
		CS	4.517.858	3.177.522	3.177.522
	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP	142.111.902	154.264.666	152.978.951
		CS	192.802.746	154.264.666	152.978.951
	Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	CP	90.000.000	<<	<<
		CS	90.000.000	<<	<<
	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	CP	50.000.000	<<	<<
		CS	50.000.000	<<	<<
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	CP	633.276.631	357.604.177	322.805.450
		CS	705.323.488	357.604.177	322.737.780
	Spese di personale per il programma	CP	2.401.493	2.568.964	2.452.533
		CS	2.401.493	2.568.964	2.452.533
	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP	236.890.394	168.097.903	97.493.166
		CS	308.284.339	168.097.903	97.493.166
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	72.034.898	22.803.028	20.070.618
		CS	72.687.810	22.803.028	20.070.618
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	18.197.668	4.907.307	3.392.093
		CS	18.197.668	4.907.307	3.392.093
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP	13.560.625	9.872.526	8.294.228
		CS	13.560.625	9.872.526	8.294.228
	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP	79.515.790	102.784.584	159.988.930
		CS	79.515.790	102.784.584	159.988.930
	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP	13.158.903	16.132.403	6.132.403
		CS	13.158.903	16.132.403	6.132.403
	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP	10.174.911	10.167.301	10.167.301
		CS	10.174.911	10.167.301	10.167.301
	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP	37.341.949	20.270.161	14.814.178
		CS	37.341.949	20.270.161	14.746.508
	Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP	150.000.000	<<	<<
		CS	150.000.000	<<	<<

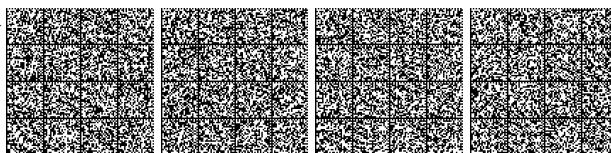


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	CP	26.027.853	26.366.231	24.364.738
		CS	26.027.853	26.366.231	24.364.738
	Spese di personale per il programma	CP	2.054.954	2.053.332	2.051.839
		CS	2.054.954	2.053.332	2.051.839
	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP	22.427.886	22.767.886	20.767.886
		CS	22.427.886	22.767.886	20.767.886
	Interventi per la rigenerazione urbana	CP	1.545.013	1.545.013	1.545.013
		CS	1.545.013	1.545.013	1.545.013
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	CP	480.776.499	480.932.014	481.326.169
		CS	480.776.499	480.932.014	481.325.937
	Spese di personale per il programma	CP	3.480.838	3.478.429	3.476.212
		CS	3.480.838	3.478.429	3.475.980
	Promozione del cinema italiano	CP	2.195.661	2.203.585	2.599.957
		CS	2.195.661	2.203.585	2.599.957
	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP	475.100.000	475.250.000	475.250.000
		CS	475.100.000	475.250.000	475.250.000
1.19	Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	CP	19.290.840	19.276.799	19.260.277
		CS	19.290.840	19.276.799	19.260.277
	spese di personale per il programma	CP	18.326.470	18.312.429	18.295.907
		CS	18.326.470	18.312.429	18.295.907
	Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	CP	964.370	964.370	964.370
		CS	964.370	964.370	964.370
1.20	Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	CP	3.966.665	3.966.665	3.966.665
		CS	4.027.262	3.966.665	3.966.665
	Spese per il personale di programma	CP	1.738.888	1.738.888	1.738.888
		CS	1.738.888	1.738.888	1.738.888
	Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP	2.227.777	2.227.777	2.227.777
		CS	2.288.374	2.227.777	2.227.777
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	109.089.262	105.481.123	104.696.387
		CS	109.455.262	105.481.123	104.696.387
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	CP	109.089.262	105.481.123	104.696.387
		CS	109.455.262	105.481.123	104.696.387
	Spese di personale per il programma	CP	18.416.240	17.238.101	16.413.365
		CS	18.416.240	17.238.101	16.413.365
	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP	3.910.025	3.910.025	3.910.025
		CS	3.910.025	3.910.025	3.910.025
	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP	11.203.332	11.963.332	11.963.332
		CS	11.569.332	11.963.332	11.963.332
	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP	3.626.477	3.626.477	3.626.477
		CS	3.626.477	3.626.477	3.626.477
	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP	71.933.188	68.743.188	68.783.188
		CS	71.933.188	68.743.188	68.783.188
	3 Turismo (31)	CP	158.014.460	62.640.989	46.751.737
		CS	159.777.460	62.639.999	46.751.737
3.1	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	CP	158.014.460	62.640.989	46.751.737
		CS	159.777.460	62.639.999	46.751.737
	Spese di personale per il programma	CP	1.529.119	1.405.648	1.366.396
		CS	1.529.119	1.405.648	1.366.396
	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	CP	2.294.636	2.294.636	2.294.636
		CS	2.294.636	2.293.646	2.294.636
	Sviluppo e incentivazione del turismo	CP	112.834.079	12.584.079	11.734.079
		CS	114.597.079	12.584.079	11.734.079
	Promozione dell'offerta turistica italiana	CP	41.356.626	46.356.626	31.356.626
		CS	41.356.626	46.356.626	31.356.626



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	223.729.550	222.759.219	199.026.202
		CS	223.734.866	222.747.016	199.013.999
4.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	29.750.215	28.846.981	11.194.013
		CS	29.752.604	28.834.778	11.181.810
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	231.361	231.361	231.361
		CS	231.361	231.361	231.361
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.122.667	10.119.433	10.116.465
		CS	10.125.056	10.107.230	10.104.262
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	846.187	846.187	846.187
		CS	846.187	846.187	846.187
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	18.550.000	17.650.000	<<
		CS	18.550.000	17.650.000	<<
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	193.979.335	193.912.238	187.832.189
		CS	193.982.262	193.912.238	187.832.189
	Spese di personale per il programma	CP	96.479.934	96.412.837	96.351.106
		CS	96.479.934	96.412.837	96.351.106
	Gestione del personale	CP	80.097.932	80.097.932	80.097.932
		CS	80.097.932	80.097.932	80.097.932
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	17.401.469	17.401.469	11.383.151
		CS	17.404.396	17.401.469	11.383.151
	TOTALE	CP	3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
		CS	3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753



RIEPILOGO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO





MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	1.994.079.855	1.537.619.905	1.409.805.607
	CS	1.997.727.831	1.537.607.702	1.409.793.172
FUNZIONAMENTO	CP	862.021.507	802.589.949	728.733.995
	CS	862.530.875	802.577.746	728.721.560
INTERVENTI	CP	1.048.139.193	651.110.801	602.152.457
	CS	1.051.277.801	651.110.801	602.152.457
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	83.919.155	83.919.155	78.919.155
	CS	83.919.155	83.919.155	78.919.155
Spese in conto capitale	CP	1.143.521.208	1.057.873.033	1.031.551.492
	CS	1.277.936.343	1.057.872.043	1.031.551.492
INVESTIMENTI	CP	1.143.521.208	1.057.873.033	1.031.551.492
	CS	1.277.936.343	1.057.872.043	1.031.551.492
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	33.291.793	17.363.397	12.555.759
	CS	33.291.793	17.363.397	12.488.089
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	33.291.793	17.363.397	12.555.759
	CS	33.291.793	17.363.397	12.488.089
TOTALE	CP	3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS	3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

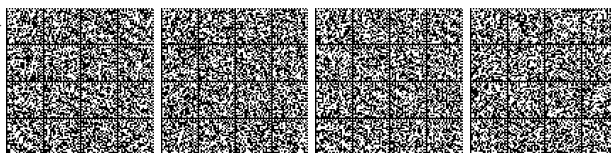
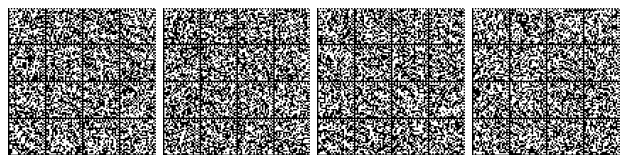




TABELLA N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE



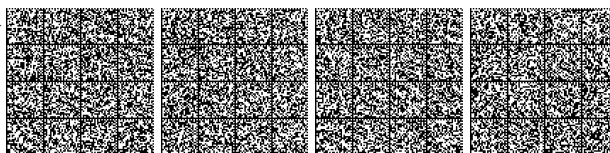


MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
	1 Tutela della salute (20)	CP	2.559.944.184	1.431.025.918	1.401.369.393
		CS	2.628.970.394	1.431.025.972	1.401.369.393
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	CP	1.149.343.753	160.706.265	159.990.802
		CS	1.150.851.574	160.706.265	159.990.802
	Spese di personale per il programma	CP	28.863.343	28.078.671	27.076.162
		CS	28.863.343	28.078.671	27.076.162
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	1.086.436.707	99.161.607	99.205.607
		CS	1.087.944.528	99.161.607	99.205.607
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	10.783.694	10.205.978	10.207.978
		CS	10.783.694	10.205.978	10.207.978
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.360.009	1.360.009	960.009
		CS	1.360.009	1.360.009	960.009
	Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	21.900.000	21.900.000	22.541.046
		CS	21.900.000	21.900.000	22.541.046
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	CP	40.280.742	39.835.791	34.443.789
		CS	40.280.742	39.835.791	34.443.789
	Spese di personale per il programma	CP	27.537.357	27.062.406	26.719.404
		CS	27.537.357	27.062.406	26.719.404
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	7.500.369	7.530.369	7.479.369
		CS	7.500.369	7.530.369	7.479.369
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	5.243.016	5.243.016	245.016
		CS	5.243.016	5.243.016	245.016
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	CP	363.359.560	322.899.551	300.863.885
		CS	430.886.209	322.899.551	300.863.885
	Spese di personale per il programma	CP	7.165.708	7.085.358	6.959.692
		CS	7.165.708	7.085.358	6.959.692
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	198.046.613	157.666.954	135.756.954
		CS	265.573.262	157.666.954	135.756.954
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
		CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	CP	16.080.559	11.779.843	11.791.341
		CS	16.080.559	11.779.843	11.791.341
	Spese di personale per il programma	CP	4.971.831	4.971.115	4.970.613
		CS	4.971.831	4.971.115	4.970.613
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	11.108.728	6.808.728	6.820.728
		CS	11.108.728	6.808.728	6.820.728
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	CP	10.251.055	10.562.727	10.560.586
		CS	10.242.795	10.562.727	10.560.586
	Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	4.628.356	4.626.028	4.623.887
		CS	4.628.356	4.626.028	4.623.887
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	5.622.699	5.936.699	5.936.699
		CS	5.614.439	5.936.699	5.936.699
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	CP	25.636.129	25.533.014	24.968.265
		CS	25.636.129	25.533.014	24.968.265
	Spese di personale per il programma	CP	2.976.762	2.881.647	2.852.898
		CS	2.976.762	2.881.647	2.852.898
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP	2.572.271	2.564.271	2.078.271
		CS	2.572.271	2.564.271	2.078.271
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	20.087.096	20.087.096	20.037.096
		CS	20.087.096	20.087.096	20.037.096

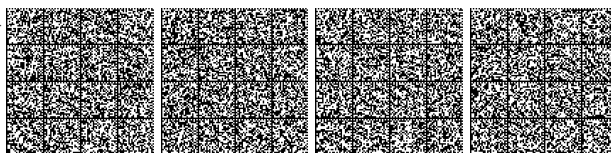


MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	CP	806.881.571	812.150.009	811.780.561
		CS	806.881.571	812.150.009	811.780.561
	Spese di personale per il programma	CP	4.021.313	3.663.961	3.610.013
		CS	4.021.313	3.663.961	3.610.013
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	277.499.946	283.140.736	282.839.236
		CS	277.499.946	283.140.736	282.839.236
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	525.360.312	525.345.312	525.331.312
		CS	525.360.312	525.345.312	525.331.312
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	CP	16.524.165	16.159.085	15.748.887
		CS	16.524.165	16.159.139	15.748.887
	Spese di personale per il programma	CP	7.537.642	7.200.562	6.792.864
		CS	7.537.642	7.200.562	6.792.864
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	5.843.456	5.815.456	5.816.956
		CS	5.843.456	5.815.510	5.816.956
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	3.143.067	3.143.067	3.139.067
		CS	3.143.067	3.143.067	3.139.067
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	CP	2.734.227	2.638.537	2.552.391
		CS	2.734.227	2.638.537	2.552.391
	Spese di personale per il programma	CP	2.296.820	2.201.130	2.115.984
		CS	2.296.820	2.201.130	2.115.984
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	437.407	437.407	436.407
		CS	437.407	437.407	436.407
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	CP	121.234.143	21.224.051	21.138.539
		CS	121.234.143	21.224.051	21.138.539
	Spese di personale per il programma	CP	2.475.822	2.474.730	2.392.218
		CS	2.475.822	2.474.730	2.392.218
	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	118.758.321	18.749.321	18.746.321
		CS	118.758.321	18.749.321	18.746.321
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	CP	5.134.341	5.117.984	5.118.848
		CS	5.134.341	5.117.984	5.118.848
	Spese di personale per il programma	CP	3.603.593	3.602.236	3.601.100
		CS	3.603.593	3.602.236	3.601.100
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	1.530.748	1.515.748	1.517.748
		CS	1.530.748	1.515.748	1.517.748
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	CP	2.483.939	2.419.061	2.411.499
		CS	2.483.939	2.419.061	2.411.499
	Spese di personale per il programma	CP	1.972.975	1.921.097	1.896.535
		CS	1.972.975	1.921.097	1.896.535
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	510.964	497.964	514.964
		CS	510.964	497.964	514.964
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	367.714.639	404.738.691	471.148.574
		CS	442.260.226	405.247.381	421.148.574
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	CP	333.768.364	370.792.458	437.201.879
		CS	408.313.951	371.301.148	387.201.879
	Spese di personale per il programma	CP	3.119.368	3.118.632	3.118.043
		CS	3.119.368	3.118.632	3.118.043
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	322.112.802	359.137.632	425.553.642
		CS	396.658.389	359.646.322	375.553.642
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	8.536.194	8.536.194	8.530.194
		CS	8.536.194	8.536.194	8.530.194

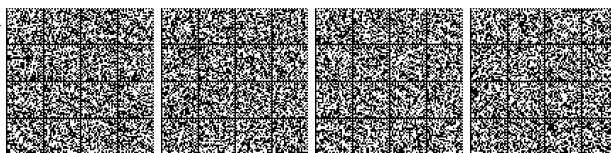


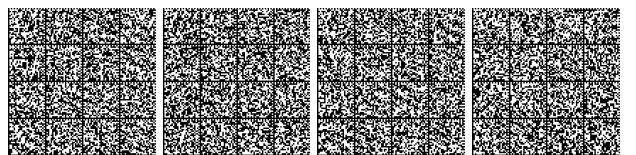
MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2021	2022	2023
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	CP	33.946.275	33.946.233	33.946.695
		CS	33.946.275	33.946.233	33.946.695
	Spese di personale per il programma	CP	639.971	639.929	639.891
		CS	639.971	639.929	639.891
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	33.306.304	33.306.304	33.306.804
		CS	33.306.304	33.306.304	33.306.804
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	93.837.673	83.515.587	80.965.495
		CS	93.837.673	83.515.587	80.965.495
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	41.195.984	36.263.537	39.341.406
		CS	41.195.984	36.263.537	39.341.406
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	391.711	391.711	243.626
		CS	391.711	391.711	243.626
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.130.598	8.974.435	8.909.730
		CS	9.130.598	8.974.435	8.909.730
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	688.050	688.050	688.050
		CS	688.050	688.050	688.050
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	30.985.625	26.209.341	29.500.000
		CS	30.985.625	26.209.341	29.500.000
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	52.641.689	47.252.050	41.624.089
		CS	52.641.689	47.252.050	41.624.089
	Spese di personale per il programma	CP	20.988.204	20.757.394	20.619.043
		CS	20.988.204	20.757.394	20.619.043
	Gestione del personale	CP	19.294.331	19.214.331	14.121.337
		CS	19.294.331	19.214.331	14.121.337
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	12.359.154	7.280.325	6.883.709
		CS	12.359.154	7.280.325	6.883.709
	TOTALE	CP	3.021.496.496	1.919.280.196	1.953.483.462
		CS	3.165.068.293	1.919.788.940	1.903.483.462

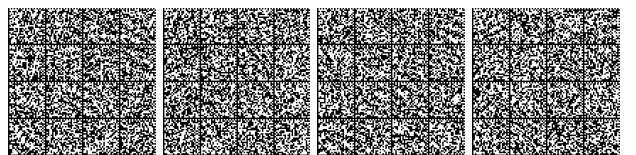




RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE



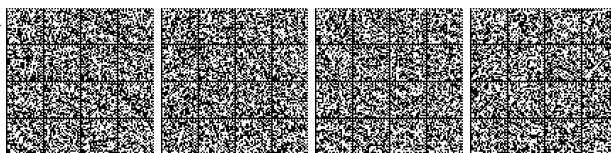


MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO		2021	2022	2023
Spese correnti	CP	2.712.582.847	1.762.539.376	1.783.529.132
	CS	2.764.100.717	1.762.539.430	1.733.529.132
FUNZIONAMENTO	CP	1.296.624.937	356.219.676	343.177.727
	CS	1.296.634.986	356.219.730	343.177.727
INTERVENTI	CP	1.384.220.740	1.383.588.814	1.412.729.860
	CS	1.435.728.561	1.383.588.814	1.362.729.860
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	31.737.170	22.730.886	27.621.545
	CS	31.737.170	22.730.886	27.621.545
Spese in conto capitale	CP	308.913.649	156.740.820	169.954.330
	CS	400.967.576	157.249.510	169.954.330
INVESTIMENTI	CP	204.683.649	148.280.820	163.494.330
	CS	296.737.576	148.789.510	163.494.330
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	100.400.000	400.000	400.000
	CS	100.400.000	400.000	400.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	3.830.000	8.060.000	6.060.000
	CS	3.830.000	8.060.000	6.060.000
TOTALE	CP	3.021.496.496	1.919.280.196	1.953.483.462
	CS	3.165.068.293	1.919.788.940	1.903.483.462



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2790-bis):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula nella seduta del 20 novembre 2020, degli articoli da 1 a 21; da 23 a 29; da 31 a 87; da 89 a 94; 96, commi da 1 a 3 e 5; da 97 a 102; da 105 a 110; da 113 a 115; da 119 a 128; 130, comma 1; da 132 a 136, comma 1; da 137 a 138, comma 1; da 139 a 150; da 152 a 155; da 157 a 168; da 171 a 174; 177; da 180 a 181; da 183 a 191; da 193 a 201; da 204 a 205; da 207 a 229 del A.C.2790, d'iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto GUALTIERI (Governo CONTE-II).

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 novembre 2020, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 25 ed il 26 novembre 2020; il 2, il 3, l'11, il 13, il 14, il 15, il 16, il 18, il 19, il 20, il 22, il 23 e il 27 dicembre 2020.

Esaminato in aula il 22 e il 23 dicembre; approvato il 27 dicembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 2054):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 28 dicembre 2020, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 28 e il 29 dicembre 2020.

Esaminato in aula il 29 dicembre 2020 ed approvato definitivamente il 30 dicembre 2020.

AVVERTENZA:

La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

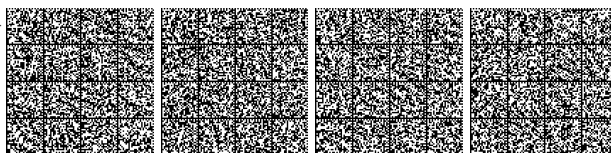
In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 18 gennaio 2021, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

20G00202

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-SOL-014) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 33,00

